Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 31 marzo 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 55

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2004.

Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2004-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2004, per il periodo d’imposta 2003, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2003 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2004.

Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2004–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2004, per il periodo d’imposta 2003, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d’imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2003 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri.*

1.1. È approvato il modello “Unico 2004-PF”, da presentare nell’anno 2004 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2003, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Unico 2004-PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, CP, CR, FC, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull’estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti:

– “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;

– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello “Unico 2004-PF” per i soggetti non residenti;

– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonché i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY, RU, CP e FC.

b) i quadri costituenti il modello IVA/2004, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2004 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004;

c) i quadri costituenti il modello 770/2004 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 15 gennaio 2004 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2004;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l’anno 2003, che è approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2003 di cui al punto 1.2;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1.4. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. *Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni.*

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.4. I soggetti di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF", "anno 2003", nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvate con separato provvedimento.

3. *Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.*

3.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2004-PF" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4. Il "Fascicolo 1", il "Fascicolo 2" e la busta di cui al successivo punto 3.5, da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate presso gli uffici comunali.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

– nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera *a)* del punto 1.3 e per la scheda di cui al punto 1.4;

– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2004-PF", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2004 da parte delle persone fisiche.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2003 nonché la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il modello Unico 2004-PF deve essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, autorizzata la stampa dei modelli, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, sia in forma cartacea presso i comuni, sia in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimento 25 novembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 191 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2003: approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Provvedimento 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2004: approvazione dei modelli 770/2004, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore: FERRARA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

STRUTTURA E FORMATO DEL PROSPETTO PER I PARAMETRI

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

PERSONE FISICHE FASCICOLO 1

Dichiarazione delle persone fisiche - periodo di imposta 2003

MODELLO GRATUITO

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio	QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RA	Redditi dei terreni	QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati	QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico	QUADRO CR	Crediti d'imposta
		QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE	Altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RI	Redditi di capitale
QUADRO RL	Redditi diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC	Amministratore di condominio
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2004

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

QUADRO CP	Concordato preventivo – Dati di riferimento
QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in contabilità semplificata
QUADRO RD	Allevamento di animali
QUADRO RS	Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
QUADRO RJ	Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
QUADRO RY	Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti
QUADRO RU	Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi derivanti da imprese estere partecipate

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

COPIA TRATTA DA GURITEL

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

Uffici Locali

Assistenza dell'Ufficio Locale

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche

Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia. Una comoda mappa visualizzerà l'ubicazione dell'Ufficio, il percorso per raggiungerlo, l'indirizzo, i numeri di telefono e l'e-mail.

Carta dei Servizi

La Carta illustra gli impegni che l'Agenzia assume per facilitare l'accesso ai servizi, migliorare le prestazioni, rimuovere le inefficienze e proseguire sulla strada dell'innovazione.

La Carta è disponibile presso gli Uffici Locali e nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

www.agenziaentrate.gov.it

Sito Internet

Il sito internet dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:
- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- calcolo e versamento delle imposte (mod. F 24) e richiesta di accredito dei rimborsi;
- accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:
- modulistica fiscale;
- scadenze (termini e guida pratica agli adempimenti);
- codici tributo e codici attività;
- software.

199.126.003

Prenotazione Appuntamenti presso gli Uffici Locali

Il Servizio consente di prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale negli orari di apertura al pubblico.

Il Servizio è accessibile tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate o telefonando al numero 199.126.003 (al costo massimo di 11 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).

È possibile prenotare un appuntamento anche recandosi direttamente presso tutti gli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate.

848.800.444

Assistenza Telefonica

Il Servizio è attivo:
– dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00
– il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

È possibile ottenere informazioni su:
- adempimenti e novità fiscali;
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
- crediti d'imposta.

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati.

Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile, tramite il sito internet dell'Agenzia, chiedere di essere richiamati da un operatore del call center in determinate fasce orarie.

848.800.333

Servizio Telefonico Automatico

Il Servizio è attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7.
Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

I contribuenti possono:
- chiedere il codice personale PIN
- chiedere modelli, guide e formulari con Servizio Fax
- verificare le partite IVA degli operatori comunitari.

INDICE **UNICO 2004 Persone fisiche – FASCICOLO 1**

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2004
PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine **dell'Agenzia delle Entrate su Internet** (www.agenziaentrate.gov.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444** (centri di risposta telefonici dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero **199.126.003**, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):
- **compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;**
- **calcolo dei versamenti;**
- **effettuazione dei versamenti** (capitolo 6);
- **presentazione della dichiarazione** (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell'IVA;
– dell'IRAP;
– dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

È importante anzitutto sapere che:
1. i contribuenti tenuti per l'anno 2003, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2004 ORDINARIO hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
   In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2004 SEMPLIFICATO;
2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2004 ORDINARIO all'interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2004 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2004 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;

• Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2004 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

– **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  - i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);

– **FASCICOLO 2** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

– **FASCICOLO 3** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,**
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
• il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
• il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
• i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA,**
dovete compilare (a) il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2004 ORDINARIO	i quadri del Modello 770/2004 ORDINARIO necessari (quadri S)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:

• Il Modello UNICO 2004 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2003 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
• I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2004 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2004 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2004 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2004 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2004 ORDINARIO e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2003 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2004 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL32.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2004, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico *Entratel* o *Internet*.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2004 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:
- – è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2003 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- – è tenuto per il periodo d'imposta 2003 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- – è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
   In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2003, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2004.

Presentazione a intermediari:
Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 2 novembre 2004 (poiché il 31 ottobre ed il 1° novembre sono festivi). Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico ***Internet***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2004 Persone Fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2004 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
– **dal 3 maggio** (in quanto il 1° ed il 2 maggio sono festivi) **al 2 agosto** (in quanto il 31 luglio è sabato ed il 1° agosto è festivo) se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale**;
– **entro il 2 novembre 2004** (poiché il 31 ottobre ed il 1° novembre sono festivi), se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo)** ovvero **entro il 20 luglio 2004.**

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2003 e prima rata di acconto per il 2004) nel periodo dal 22 giugno al 20 luglio 2004 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2004", e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.
Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'APPENDICE del secondo fascicolo, sotto la voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo)** ovvero **entro il 20 luglio 2004.**
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **16 marzo 2004**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 21 giugno 2004 **(in quanto il 20 giugno è festivo)** devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 22 giugno al 20 luglio 2004 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 21 giugno 2004.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno euro **10,33, inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del DPR n. 126 del 16 aprile 2003).**

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari di importo pari al saldo finale indicato nel modello F24;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale.
Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro **1,03**.

Principali codici tributo

4001: Irpef - saldo
4033: Irpef acconto - prima rata
4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale - saldo
3800: Irap - saldo
3812: Irap acconto - prima rata
3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2004 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
– il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:
- **chiederne il rimborso**, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX15 del quadro RX – Sezione I;
- **utilizzarli in compensazione**, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX15 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 4 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Esempio:
- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2004 secondo le tradizionali modalità di compensazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il modello F24, sia quella che sarà utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2004 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il modello F24 nel caso di compensazione tra imposte diverse. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2004 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2003/2004, in scadenza al 16 febbraio 2004, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.
Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo), ovvero entro il 20 luglio 2004, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 2 agosto 2004 (in quanto il 31 luglio cade di sabato ed il 1° agosto è festivo), con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,15% ovvero dello 0,17%.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,15	2 agosto	0,17
3^	2 agosto	0,65	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,15	30 settembre	1,17
5^	30 settembre	1,65	2 novembre	1,67
6^	2 novembre	2,15	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

I contribuenti, titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo), ovvero entro il 20 luglio 2004 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio, ovvero, entro il 16 agosto 2004, con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,42% ovvero dello 0,43%.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,42	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,92	16 settembre	0,93
4^	16 settembre	1,42	18 ottobre	1,43
5^	18 ottobre	1,92	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,42		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2004

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:
- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- l'introduzione di una deduzione dal reddito complessivo costituita da una "deduzione base", prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una "ulteriore deduzione", riconosciuta per alcune tipologie di reddito;
- la modifica, negli importi e nella modalità di determinazione, delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata;
- la previsione di un nuovo onere deducibile per le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche;
- l'innalzamento del limite massimo, ammesso alla detrazione del 19%, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche ed estensione del beneficio alle associazioni sportive dilettantistiche;
- la possibilità per i soggetti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione del 36%, relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, rispettivamente in 5 e 3 rate annuali;
- l'estensione della detrazione del 36% alle spese riguardanti gli interventi di bonifica dall'amianto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- un regime agevolato per i contribuenti con redditi di lavoro autonomo o d'impresa che hanno aderito al concordato preventivo;
- la clausola di salvaguardia, come strumento di garanzia per il contribuente di ottenere il trattamento fiscale più favorevole;
- l'impegno dell'Agenzia delle Entrate ad erogare servizi di informazione e di assistenza fiscale di qualità, personalizzati e su appuntamento (Carta dei servizi).

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:
- redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati anche se corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00**, se il periodo di lavoro è pari all'intero anno e non sono state operate ritenute, ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro **7.500,00**, per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito");
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro **28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall'art. 10-bis del TUIR, avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2003 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:
- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2004 e/o CUD 2003), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2004 o CUD 2003);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

• se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2003 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".
Per le persone decedute nel 2003 o entro il mese di marzo 2004 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (**3 maggio** (poiché il 1° e il 2 maggio sono festivi) **- 2 agosto 2004** (poiché il 31 luglio è sabato e il giorno successivo è festivo)).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **20 dicembre 2004** per i versamenti e il **31 gennaio 2005** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2003 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.
Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2004 e CUD 2003

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2004 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
• al **CUD 2004** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
• al **CUD 2003** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2003 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2003.

Correzione nei termini del Mod. 730/2004 e del Mod. UNICO 2004

Modello 730/2004
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il **2 novembre 2004** (poiché il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2004 al punto 1.14;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– potete presentare un modello UNICO 2004 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2004
In caso vi troviate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla parte III paragrafo primo).

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2008**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

Dati personali protetti dall'informativa sulla *privacy*

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.
Secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003 (Informativa sulla *privacy*), tutti i dati dichiarati sono di natura privata (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate si impegnano a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, sono presenti in APPENDICE, voce "Informativa sulla *Privacy*".

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2004

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2004 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini", "Ravvedimento" e "Eventi eccezionali"

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**Modello 770/2004 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2003 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale **IVA** per l'anno 2003 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2003 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione **IVA/2004** relativa all'anno 2003.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale **IVA**. Di conseguenza le caselle **"IVA" e "Quadro VO"** sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:
- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l'esercizio dell'attività di controllo.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dati personali

Luogo e data di nascita

Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2004: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato;
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

ATTENZIONE L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2003, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2003

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2003.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2003**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.
Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2004".

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:
- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:
- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Informativa sulla *Privacy*").
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2003 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a **euro 10,33**.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:
- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- **firmare la dichiarazione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale che sarà emanato verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- **indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;**
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2003 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7 legge n. 448/2001

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 (secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2003 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l'apposita sezione XI del quadro RM dell'UNICO 2004 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 2003, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RG.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2003 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 1 o 5, riducete l'importo da indicare nella colonna 9 al 30%;
    - – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e quindi non dovete compilare la colonna 9;
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di possesso (colonna 5);
    3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  - c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
  - d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 non dovete compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero.
- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2003 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  - a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
  - – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
  - – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN26 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non* vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali"

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel corso del 2003 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Come compilare i righi RB1 - RB11

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione", "Comuni ad alta densità abitativa"

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):
- scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
  Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
  Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN3** (vedere istruzioni al rigo RN3).
  La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
  È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
  La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Canone di locazione - Casi particolari" e " Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
     a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).
     Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
     b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
     c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
     d) l'importo del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
     e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

     Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800.

     Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12 - RB14 del Modello);
  2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
     a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
     b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2003 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
  Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari".

Come compilare i righi RB12 - RB14
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

Colonna 1: indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;

Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6: scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Colonna 7: scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;

Colonna 8: scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.

Colonna 9: scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2004** (Certificazione Unica dei Dipendenti) in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2003**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2003 (prima dell'approvazione del CUD 2004).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi per lavoro dipendente e assimilati per i quali sono previste, oltre alla deduzione base, anche le ulteriori deduzioni dal reddito e/o le detrazioni d'imposta;

Sezione II: riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito e le detrazioni d'imposta;

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro;

Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF ed all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano anche le ulteriori deduzioni e le detrazioni

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali sono previste, oltre alla "deduzione base", anche le "ulteriori deduzioni" dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN) e/o le detrazioni d'imposta.

Per i lavoratori dipendenti che hanno aderito al "Programma di emersione" di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, si precisa che gli stessi non devono indicare i compensi percepiti ed esposti al punto 5 del CUD 2004 o al punto 4 del CUD 2003 rilasciato dal datore di lavoro, essendo tali compensi assoggettati a tassazione separata con imposta sostitutiva da trattenere a cura del sostituto d'imposta.

In particolare, indicate:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per attività manuali ed operative, svolte senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
  – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  – partecipazioni a collegi e a commissioni.

  Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:
  a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

  Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:
- scrivete '1' se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- scrivete '2' se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2004 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- scrivete '3' se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.
  Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".
  Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).
Tale casella è utile sia per individuare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l'istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR), sia per effettuare il calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2004 o del CUD 2003, che fruisce delle deduzioni dal reddito e/o delle detrazioni d'imposta. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2004 o del CUD 2003 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.
È importante sapere che, se nel corso del 2003 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.
Se siete in possesso di un CUD 2004 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.
In un rigo esponete l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2004 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell'altro rigo esponete l'importo del punto 1 del CUD 2004, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.
Se siete invece in possesso di un CUD 2004 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2004. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 del CUD 2004 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 del CUD 2004.
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2004 o del CUD 2003, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell'altro rigo dovete invece riportare l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2004 o del CUD 2003, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4, per i quali nella colonna 1 di questi righi avete indicato il codice 3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 4, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5 dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: da quest'anno il rigo è suddiviso in due colonne:
- nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete '365' se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
  In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni dal reddito spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
  Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 6 del CUD 2004 o al punto 5 del CUD 2003.
  Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
  Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
  – alla somma dei giorni riportati al punto 6 del CUD 2004 o al punto 5 del CUD 2003 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
  – al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 del CUD 2004 o al punto 5 del CUD 2003, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
  Se siete in possesso di un CUD 2004 conguagliato, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
  Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
- nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l'intero anno).
  In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 del CUD 2004. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se avete indicato oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.

Ad esempio:
- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);

a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Redditi per i quali non spettano le ulteriori deduzioni e le detrazioni

Sezione II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN) e le detrazioni d'imposta.

In particolare, indicate:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.
Colonna 1:
- scrivete "1" se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete "2" se si tratta di redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 12 del CUD 2004 o dal punto 10 del CUD 2003.
Qualora nel CUD 2004 risulti compilato il punto 40 "Casi particolari" con il codice "C", le ritenute da riportare al rigo RC10 devono essere quelle indicate nelle annotazioni del CUD e non quelle esposte al punto 12 della certificazione.
L'importo di rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN25, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2004 o dal punto 11 del CUD 2003.
L'importo di rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Si precisa che in presenza di un CUD 2004 o di un CUD 2003 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 14 del CUD 2004 o dal punto 12 del CUD 2003.
L'importo di rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2004 o nel CUD 2003 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 12 del CUD 2004 o dal punto 10 del CUD 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2004 o nel CUD 2003 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 13 del CUD 2004 o dal punto 11 del CUD 2003.

Se siete in possesso di un CUD 2004 conguagliato che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2003 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2003 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 2003.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2003, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione che vi spetta.

Per ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione di euro **285,08**. Se il reddito complessivo di ciascuno dei coniugi non è superiore a euro **51.645,69** la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico è di euro **303,68** e per ciascun figlio successivo al primo è di euro **336,73**.
La detrazione per i figli a carico è inoltre aumentata a euro **516,46** per ciascun figlio nei seguenti casi:
– Reddito complessivo non superiore a euro **36.151,98** e 1 figlio a carico;
– Reddito complessivo non superiore a euro **41.316,55** e 2 figli a carico;
– Reddito complessivo non superiore a euro **46.481,12** e 3 figli a carico;
– Contribuenti con almeno 4 figli a carico senza limiti di reddito.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per ciascun figlio portatore d'handicap la detrazione spettante è aumentata a euro **774,69** indipendentemente dal reddito.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2003 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "**C**".

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2003. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2003, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2003, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a** e la **casella** "**F**" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: Barrare la casella "**D**" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 : scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "*a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine*".
Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2003; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2003, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 27 giugno 2003 la detrazione spetta per sette mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 7.

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2002, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2003, indicare '5'.

Per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un aumento della detrazione di euro 123,95. Si precisa che l'ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico. Tale ulteriore detrazione non spetta inoltre nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di euro **516,46** per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro **774,69** prevista per i figli portatori di handicap.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che:

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
– figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi, scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;
- scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

Se nel 2003 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.
Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico,
- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari,
- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2003 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.
Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce "Oneri sostenuti dalle società semplici", e vanno evidenziati in uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice "27", al rigo RP25 indicando il codice "5" ed ai righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o 36%;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all' "Ospedale Galliera di Genova".

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD/2004.

Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica. Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del **rigo RP1** col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17), l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

L'importo scritto nel rigo RP1, colonna 1 e/o 2, deve comprendere anche le spese sanitarie (aumentate dell'importo della franchigia) indicate con il codice 1 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003. Vanno comprese anche le spese mediche certificate nelle annotazioni del CUD alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN35, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2000, nel 2001 o nel 2002 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese *non* vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2003 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 38 del CUD 2004 e/o al punto 34 del CUD 2003 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 39 del CUD 2004 e/o al punto 35 del CUD 2003.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46: vedere le istruzioni al rigo RP37. Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2003 e/o del CUD 2002.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2001 e/o nel 2002 per la rateizzazione. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2003, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nell'anno 2001 e rigo RP18 col. 2 per le spese sostenute nell'anno 2002, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2003, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2001 e rigo 33 del prospetto 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2002. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui s'intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2002 indicare il numero 2). Da quest'anno il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2001 che nel 2002, deve compilare il rigo RP6 in due distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2004.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2003 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a **euro 2.065,83**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.

L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve, complessivamente, superare **euro 1.291,14**.

Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **righi RP15, RP16** e **RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari		
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	25	Spese veterinarie
		26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione		
14	Spese funebri	27	Altri oneri detraibili
Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.			

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

– **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2002 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. L'importo scritto con il codice 15 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

– **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
  - ONLUS;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

  Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

– **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
– **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

Le erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

– **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
– **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
  Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
  Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2003, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
  Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
– **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
– **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.
– **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

– **"25"** Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

– **"26"** Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003 .

– **"27"** Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese anche le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2004 e/o del CUD 2003.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3}}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN11 il 19% di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP19** a **RP25** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2004 e/o nel punto 27 del CUD 2003. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2004 e/o al punto 28 del CUD 2003 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
• i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2003 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
• i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
• i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
• i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2004 in cui non sia certificato alcun importo al punto 27 (o al punto 29 del CUD 2003).
L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:
- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12% del reddito complessivo, l'ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.549,37.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16).

"3" le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi;

"4" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500,00 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data del 1° gennaio 2003 svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti;

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito delle detrazioni contraddistinte dal codice 16.

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN4 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si tratta in particolare di:

- spese sostenute dal 1998 al 2003 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- spese sostenute dal 2002 nel caso di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare facente parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo riguardanti l'intero edificio e conclusi entro il 31 dicembre 2003, purché l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2004;
- spese sostenute dal 2002 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico da suddividere in 5 o 10 quote annuali di pari importo;
- spese sostenute dal 2003 per interventi di bonifica dall'amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute dal 2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente. **Il limite di spesa**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Tale limite è pari a:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute nell'anno 2003;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute nell'anno 2003 relative agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Nel caso in cui gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per ulteriori chiarimenti, vedere in APPENDICE alle voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzioni lavori - Esempi".
Questa detrazione può essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino all'anno 2001, e solo in 10 quote annuali di pari importo per quelle sostenute negli anni 2002 e 2003. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

Da quest'anno i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, ad esclusione di inquilini e comodatari, possono ripartire la detrazione IRPEF rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.
Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2003 ha compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005.

Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30

Detrazione del 41%

I **righi RP27, RP28, RP29** e **RP30** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi righi:
- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che hanno compiuto 75 o 80 anni entro il 31 dicembre 2003 e che intendono rideterminare il numero delle rate con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, indicare 5 o 10 a seconda se nelle precedenti dichiarazioni la detrazione era stata suddivisa in 5 o 10 rate. Questa colonna non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 5**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate o quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in 10 rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in cinque rate, indicare nella casella di colonna 5, contraddistinta dal numero "5", il numero 5. Il contribuente che ha compilato la colonna 4 deve indicare sempre il valore "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5);
- nella **colonna 6**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.
  Se avete compilato la colonna 4 per stabilire l'importo da indicare in colonna 6 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 1999 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 5 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{importo rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

  Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN12** del quadro RN.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

Detrazione del 36%

I **righi RP31, RP32, RP33** e **RP34** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 2002 deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella **colonna 3**, il codice:
  1. nel caso di spese sostenute nel 2002 o nel 2003 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  2. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  3. nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  4. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2003 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2004.
  Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice;
- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che hanno compiuto 75 o 80 anni entro il 31 dicembre 2003 e che intendono rideterminare il numero delle rate con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, indicare 5 o 10 a seconda se nelle precedenti dichiarazioni la detrazione era stata suddivisa in 5 o 10 rate. Questa colonna non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 5** per le spese sostenute nel 2003 indicare "1" nella casella corrispondente al numero delle rate.
  Per le spese sostenute precedentemente all'anno 2003 compilare la casella "Numero rate" indicando il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2003. Ad esempio per una spesa sostenuta nel 2000 che si è scelto di ripartire in cinque rate andrà indicato il numero 4 nella casella di colonna 5 contraddistinta dal numero "5".
  Il contribuente che ha compilato la colonna 4 deve indicare sempre il valore "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5);
- nella **colonna 6**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25% del prezzo di acquisto.

  Si precisa che per gli immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2003 (codici 2 o 4 in colonna 3), per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004, l'importo massimo del 25% del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00.
  Per gli immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 (codice 2 in colonna 3), per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003, l'importo massimo del 25% del prezzo di acquisto rientra nel precedente limite di euro 77.468,53.
  Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2003 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

  Se avete compilato la colonna 4 per stabilire l'importo da indicare in colonna 6 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2002 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 5 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{importo rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

  Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.
Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN13** del quadro RN.

SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2003 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

- **colonna 1,** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2,** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel **rigo RN14**.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2002, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN14**.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo RP37** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di **euro 516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione deve essere riportata nel **rigo RN14.**

Altre detrazioni

Nel **rigo RP38** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

– con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'importo delle detrazioni deve essere riportato nel **rigo RN14**;
– con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.
L'importo delle detrazioni deve essere riportato nel **rigo RN14**.

7. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)		
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		
	(**Quadro RC - Sez. IV**, rigo RC13) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE23 col. 2 e rigo RE25)		
	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE24 col. 2 e rigo RE25)		
	(**Quadro RE - Sez. II**, rigo RE34 e rigo RE35)		
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF52 col. 2 e rigo RF54)		
	(**Quadro RG**, rigo RG36 col. 2 e rigo RG38)		
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH14 col. 3 e rigo RH16)		
Capitale	(**Quadro RI - Sez. I**, rigo RI12 col. 1 e col. 3)		
	(**Quadro RI - Sez. II**, rigo RI21 col. 1 e col. 2)		
Diversi	(**Quadro RL - Sez. I**, rigo RL22 e rigo RL23)		
	(**Quadro RL - Sez. II**, rigo RL25, col. 2 e rigo RL26, col. 2)		
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD11 e rigo RD12)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM27, col. 1 e col. 4)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 4** e al **rigo RN25, colonna 2**)			

Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:
– se hanno fruito dell'agevolazione DIT, devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
– le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

– dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Concordato preventivo biennale

Rigo RN1:
- le **colonne 1** e **2** di questo rigo sono riservate ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per l'esposizione dei dati rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale di cui al D. L. 269 del 2003, art. 33. Pertanto dovete compilare tali colonne solo se avete presentato all'amministrazione finanziaria l'apposita "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" ovvero avete percepito redditi di partecipazione derivanti da società che hanno aderito al concordato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nella colonne 1 e 2 scrivete rispettivamente l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 23% e del 33%.
Al fine dell'individuazione degli importi da riportare in queste colonne, compilate il seguente schema trascrivendovi i dati che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

REDDITO DA ASSOGGETTARE AD ALIQUOTA AGEVOLATA	IMPRESA	LAVORO AUTONOMO
Quadro RE - rigo RE23 colonna 1		
Quadro RF - rigo RF52 colonna 1	,00	
Quadro RG - rigo RG36 colonna 1	,00	
Quadro RH - rigo RH14 colonna 1 (impresa) e colonna 2 (lavoro autonomo)	,00	,00
Totale	,00	,00

A questo punto, al fine di individuare quale aliquota agevolata applicare (23% o 33%) al totale dei redditi come sopra determinati, è necessario operare come segue.

Adesione al concordato per redditi d'impresa

Se avete aderito al concordato per i redditi d'impresa, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo CP23 colonna 1 del quadro CP.
Se invece non avete aderito al concordato per i redditi d'impresa (ovvero non avete compilato i quadri RF o RG) ma avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento è quello che avete indicato nel rigo RH26 colonna 1 del quadro RH.
Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").
Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Adesione al concordato per redditi di lavoro autonomo

Se avete aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo CP23 colonna 2 del quadro CP;
Se invece non avete aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo (ovvero non avete compilato il quadro RE sez. I) ma avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento è quello che avete indicato nel rigo RH26 colonna 2 del quadro RH.
Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").
Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Si precisa che in presenza di perdite derivanti da redditi di impresa in contabilità semplificata, di partecipazione o di lavoro autonomo (Quadri RG, RH e RE sez. I) l'importo di tali perdite può essere detratto anche dalla quota di reddito da assoggettare ad aliquota agevolata del 23% o del 33%.
Pertanto la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non potrà mai essere superiore all'ammontare del reddito complessivo indicato nella colonna 4 del medesimo rigo RN1;

- **colonna 3:** scrivete la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 4);
- **colonna 4:** scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 4, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Crediti d'imposta sui dividendi

Rigo RN2: dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e dal quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN3: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Oneri deducibili

Rigo RN4: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione art. 10-bis del Tuir

Rigo RN5: questo rigo è riservato all'indicazione della nuova deduzione dal reddito complessivo introdotta dall'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000, prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una "ulteriore deduzione", riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante
La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, anche dalla "ulteriore deduzione".
La "deduzione base" di **euro 3.000** è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:
– **euro 4.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
– **euro 4.000** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
– **euro 1.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I – redditi previsti dall'art. 49, comma 1 del TUIR –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.
Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Nuova deduzione dal reddito: determinazione della deduzione teorica"

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente **= 4.500 X** $\dfrac{\textbf{giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)}}{\textbf{365}}$

– ulteriore deduzione per redditi di pensione **= 4.000 X** $\dfrac{\textbf{giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)}}{\textbf{365}}$

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata **= 1.500**

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.
Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.
Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

$$\frac{\textbf{26.000 + deduzione teorica + RN3 + RN4 – RN1 col. 4 – RN2}}{\textbf{26.000}}$$

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Nuova deduzione dal reddito: determinazione della deduzione effettivamente spettante"

– minore o uguale a zero,	la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno,	la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
– maggiore o uguale a uno,	la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 4 + RN2 – RN3 – RN4 – RN5

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 colonna 4 (imposta lorda) e RN20 (imposta netta).

Concordato preventivo biennale

Se invece avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:
– eseguite il calcolo del reddito imponibile come sopra indicato e scrivetelo a colonna 4 di questo rigo RN6;
– sottraete dal reddito imponibile così determinato l'ammontare complessivo del reddito agevolabile esposto nelle colonne 1 e 2 del rigo RN1;
– se il risultato è positivo scrivetelo nella colonna 3 e riportate nelle colonne 1 e 2 del rigo RN6 gli importi delle corrispondenti colonne 1 e 2 del rigo RN1;
– se il risultato è invece uguale a zero o è negativo:
  a. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 1 del rigo RN1, scrivete nella colonna 1 del rigo RN6 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN6;
  b. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 2 del rigo RN1,scrivete nella colonna 2 del rigo RN6 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN6;
  c. qualora avete compilato sia la colonna 1 che la colonna 2 del rigo RN1, è necessario imputare il reddito imponibile, prioritariamente alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 23% (colonna 1) e per la parte residua alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 33% (colonna 2).
  Non deve essere indicato nulla nella colonna 3;
– controllate che l'importo di colonna 4 sia pari alla somma delle colonne 1, 2 e 3.

Il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN6) qualora tale modalità di determinazione dell'imposta risulti più favorevole. Tale situazione può verificarsi ad esempio, nel caso in cui l'aliquota agevolata riferita al reddito di cui alle colonne 1 e/o 2 del rigo RN6 risulti superiore alle aliquote ordinariamente applicabili. In questo caso non devono essere compilate le colonne 1, 2 e 3 del rigo RN6 e del rigo RN7.

Di seguito si propongono alcuni esempi per la compilazione del rigo RN6 nel caso di adesione al concordato preventivo biennale.

ESEMPIO 1

Contribuente con reddito complessivo di euro 35.000,00, di cui euro 2.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento.

Rigo	Descrizione	di cui agevolabile da concordato preventivo – al 23% (1)	di cui agevolabile da concordato preventivo – al 33% (2)	(3)	(4)
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	2.000,00		di cui prodotti all'estero ,00	35.000,00
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM			,00	
RN3	Deduzione per abitazione principale			,00	5.000,00
RN4	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			,00	
RN5	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 10-bis del Tuir)			,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 4 + RN2 – RN3 – RN4 – RN5; indicare zero se il risultato è negativo)	2.000,00	,00	di cui tassato ordinariamente 28.000,00	30.000,00

ESEMPIO 2

Contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 20.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento ed euro 15.000,00 ad aliquota agevolata del 33 per cento.

Rigo	Descrizione	di cui agevolabile da concordato preventivo – al 23% (1)	di cui agevolabile da concordato preventivo – al 33% (2)	(3)	(4)
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	20.000,00	15.000,00	di cui prodotti all'estero ,00	40.000,00
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM			,00	
RN3	Deduzione per abitazione principale			,00	7.000,00
RN4	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			,00	
RN5	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 10-bis del Tuir)			,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 4 + RN2 – RN3 – RN4 – RN5; indicare zero se il risultato è negativo)	20.000,00	13.000,00	di cui tassato ordinariamente ,00	33.000,00

48

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN6 colonna 4, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente	29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente	32.600,00
oltre euro 70.000,00		45	23.212,00 + 45% parte eccedente	70.000,00

Da quest'anno l'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) nella colonna 4 di questo rigo RN7.

Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se siete esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e fruite dell'agevolazione DIT dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6 colonna 4, quello agevolato DIT scritto nel **rigo RJ12** (o nel rigo RH15 colonna 2 nel caso siate titolari di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a **euro 15.000,00**;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate il 23 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del rigo RN6 colonna 4 e sottraetelo dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nella colonna 4 di questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL25**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6 colonna 4, quello scritto nel rigo RL25 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nella colonna 4 di questo rigo RN7.

Concordato preventivo biennale

Se avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:
- scrivete nella **colonna 1** di questo rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivete nella **colonna 2** di questo rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuate il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN6 e scrivete il risultato nella **colonna 3** di questo rigo RN7;
- scrivete nella **colonna 4** di questo rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Si precisa, che qualora abbiate optato per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN6), non dovete compilare le colonne 1, 2 e 3 e nella colonna 4 dovete indicare l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di colonna 4 del rigo RN6 determinata con le modalità ordinarie. Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (DIT, attività sportive dilettantistiche e concordato preventivo biennale) vedete in APPENDICE la voce "Contemporanea presenza di più agevolazioni".

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 15.494,00	euro 546,18
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 496,60
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 51.646,00	euro 459,42
oltre euro 51.646,00		euro 422,23

È bene ricordare che:
- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.
È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
– con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.
L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:
– detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
– detrazione prevista per figlio disabile;
– detrazione elevata a euro 516,46.
L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).
Ad esempio per un figlio nato il 6 agosto 2003 la detrazione spetta per 5 mesi.
Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico).
Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.
Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
DETRAZIONI PER 1 FIGLIO			
	fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	
DETRAZIONI PER 2 FIGLI			
	fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 3 FIGLI			
	fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI			
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo		euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Detrazione per figli e altri familiari a carico"

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00	euro 285,08

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo se avete uno o più dei seguenti redditi:
– redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente;
– redditi di pensione;
– redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I – redditi previsti dall'art. 49, comma 1 del TUIR –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

Da quest'anno sono previste nuove modalità di determinazione delle detrazioni relative ai suddetti redditi. In particolare, l'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, anziché all'ammontare dei singoli redditi. Inoltre le detrazioni per lavoro dipendente e per pensione, non devono più essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno competendo in misura piena.
Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.
Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN3)				Detrazione
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.500,00	euro 130,00
oltre euro	29.500,00	e fino a euro	36.500,00	euro 235,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro 180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro 130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro 25,00

Detrazioni per redditi di pensione

Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN3)				Detrazione
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro 70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro 170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro 290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro 230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro 180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro 130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro 25,00

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN3)				Detrazione
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro 80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro 126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro 80,00

ESEMPIO
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	= 28.000
Redditi di lavoro autonomo	= 4.000
Abitazione principale	= 1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	= 33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	= 32.000
Detrazione per lavoro dipendente	= 235
Detrazione per lavoro autonomo	= 80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RN10.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36% dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP.
Se avete compilato il rigo **RP35**, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
- a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493,71;
- a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2003 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247{,}90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61{,}13 \text{ arrotondata a euro } 61{,}00$$

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14.

Se avete compilato il rigo **RP36** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
- a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493, 71;
- a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14.

Se avete barrato la casella del rigo **RP37**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN14.

Se avete compilato il rigo **RP38**, relativo alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN14.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN14.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN16: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).
In mancanza di rateizzazione riportate nel presente rigo il 19% dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN17: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR6 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR6 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR6 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR6.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo RN18: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (indicato nelle colonne 2 e 3 del rigo CR8 del quadro CR) ed il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR8 del quadro CR).
In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo CR8 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 4 del medesimo rigo CR8. Vedere in APPENDICE la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione".

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN19: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righi RN16, RN17 e RN18.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN20: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 col. 4 – RN15 – RN19

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

Da quest'anno è prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.

Per tali contribuenti l'art. 11, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.

Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN20 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

RN1 col. 4 – (RN3 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l'imposta netta:

RN7 col. 4 – RN15 – RN19
(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN20 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN3):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Reddito complessivo (RN1 col. 4): 8.300

Imposta Lorda (RN7 col. 4): 204
Totale detrazioni (RN15): 50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7 col. 4) – 50 (RN15) = 154
c) riportate nel rigo RN20 l'importo di euro 100

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN21: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002.
Infatti, da quest'anno il contribuente ha la facoltà di determinare l'imposta dovuta applicando le disposizioni vigenti ovvero quelle in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. *"Clausola di salvaguardia"*).
Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN20 è quella determinata con la normativa vigente, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni del precedente anno d'imposta. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.
In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN20 (normativa vigente) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN è quello indicato nella colonna 4 del rigo RN21 anzichè quello del rigo RN20.

Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN22.

Crediti d'imposta sui dividendi

Rigo RN22: dovete compilare questo rigo per il recupero del credito d'imposta sui dividendi.
Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato, potete vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo".
Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedete in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari".
Si precisa che qualora si fruisca di uno o più dei seguenti crediti d'imposta:
– credito d'imposta limitato sui dividendi;
– credito d'imposta sui dividendi comunitari;
– credito d'imposta per imposte pagate all'estero;
la somma di tali crediti non può eccedere l'importo dell'imposta netta.

Crediti per imposte pagate all'estero

Rigo RN23: dovete utilizzare questo rigo se avete compilato il quadro CR, Sezione I al fine di fruire dei crediti per imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti.
In particolare dovete scrivere:
- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate nella colonna 1.

Per procedere ad un calcolo corretto del credito d'imposta spettante per le imposte sui redditi prodotti all'estero, è necessario determinare, con le modalità che seguono, per ogni singolo rigo del quadro CR Sez. I compilato, l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Per effetto dell'art. 15 del TUIR, il credito spettante è costituito dal minore tra quanto indicato a colonna 3 del singolo rigo CR (imposta pagata all'estero) ed il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{Colonna 2 rigo CR}}{\text{Colonna 4 rigo CR}} \times \text{Colonna 5 rigo CR}$$

L'ammontare complessivo del credito d'imposta è costituito dalla somma dei crediti determinati per i singoli righi del quadro CR Sezione I.
Riportate tale importo a colonna 2 del rigo RN23.
Si precisa che comunque l'importo da indicare nel rigo RN23 col. 2 non può essere superiore all'imposta netta dovuta in Italia.

Altri crediti d'imposta

Rigo RN24: questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:
– l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
– i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
– il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR7;
– il credito indicato nel rigo RH19 del quadro RH;
– il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001;
– il totale dei crediti esposti nelle colonne 10 e 11 di tutti i righi RS19 ed RS20 del quadro RS compilati (art. 127-bis, comma 6 e comma 7 del TUIR).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN25: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri. Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN25 colonna 2 l'importo presente in colonna 2 del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute". Nella **colonna 1** del rigo RN25, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN25 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN26: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN27: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN20 – RN22 – RN23 col. 2 – RN24 – RN25 col. 2 – RN26

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN27 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN21 col. 4 – RN22 – RN23 col. 2 – RN24 – RN25 col. 2 – RN26

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN28: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN27, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN29: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2003. Se nel 2003 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN29 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 21 del CUD 2004, o al punto 19 del CUD 2003. Potete scrivere nel rigo RN29 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2003 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN29 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN29 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN30: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN29, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:
- nella **colonna 1** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 2** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN31, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 18 e 19 del CUD 2004 (o punti 16 e 17 del CUD 2003). Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2003.

IRFEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2004

Rigo RN32: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2004 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 42 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN33 e RN34: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN27 – RN28 – RN29 + RN30 – RN31 colonna 2 – RN32 colonna 1 + RN32 colonna 2

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN33.
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN34.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera **euro 10,33**.
Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN35: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN16, RN17 e RN18 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.
A tal fine operate come segue:
– calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN7 col. 4 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN15.
  Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN21, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002. Tali importi sono quelli indicati ai righi RN7 e RN15 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE;
– se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN19, non dovete compilare questo rigo RN35;
– se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN19, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN16 a RN18 indicare nella relativa colonna del rigo RN35 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN35 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN35 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda	=	4.000
Totale detrazioni (rigo RN15)	=	1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN15 (4.000 – 1.000)	=	3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN17)	=	3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN18)	=	500
Totale altre detrazioni (rigo RN19)	=	3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN15 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN19 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN35 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN35.
A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN35:

Ipotesi 1:	Rigo 35 col. 2 = 600	Rigo 35 col. 3 = 0
Ipotesi 2:	Rigo 35 col. 2 = 100	Rigo 35 col. 3 = 500
Ipotesi 3:	Rigo 35 col. 2 = 300	Rigo 35 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN35 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN18.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2003, dovete l'IRPEF dopo aver

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:
- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN7, col. 4) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN15 e RN16, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN22 e RN23, col. 2, non supera **euro 10,33.**

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

Per l'anno 2003, in deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote determinate ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
Per il 2003 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2003. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2003").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Addizionale regionale - Casi particolari" e "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 4 e la somma dei righi RN3 e RN4.

Rigo RV2:
- **nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata per quest'anno esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Puglia e Veneto e che si trovano nelle condizioni riportate in APPENDICE alla voce "Addizionale regionale - Casi particolari".**
  Qualora ricorrano le suddette condizioni, barrare la casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento;
- **nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003 e determinata, applicando all'importo scritto nel rigo RV1, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.**

Si precisa che per :
– l'addizionale regionale relativa alla regione **Piemonte** per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.329,14 l'aliquota dell'1,4 per cento si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.329,14. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.
– l'addizionale regionale relativa alla regione **Umbria** per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 15.000,00 l'aliquota dell'1,10 per cento si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 20.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 220,00.
– l'addizionale regionale relativa alla regione **Veneto** è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 per cento se l'imponibile (rigo RV1) non è superiore a euro 10.400,00. Se l'imponibile risulta invece superiore ad euro 10.400,00, si applicano le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che segue. Ad esempio, per un contribuente con un reddito imponibile di euro 10,000,00 l'addizionale regionale dovuta sarà pari ad euro 90,00 (0,9% di 10.000,00). Per un contribuente con un imponibile di euro 14.000,00, l'addizionale regionale dovuta è pari ad euro 168,00 (1,2% di 14.000,00).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2003

REGIONE	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia, Marche e Veneto)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90%		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	Per qualunque reddito		0,90%		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90%		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90%		
Lombardia	 15.493,71 30.987,41	15.493,71 30.987,41	1,20% 1,30% 1,40%	1,2% sull'intero importo 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	È prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
Marche	 15.493,71 30.987,41 69.721,68	15.493,71 30.987,41 69.721,68	0,90% 1,91% 3,60% 4,00%	0,90% sull'intero importo 139,44 + 1,91% sulla parte che eccede 15.493,71 435,37 + 3,60% sulla parte che eccede 30.987,41 1.829,80 + 4,00% sulla parte che eccede 69.721,68	
Molise	Per qualunque reddito		0,90%		
Piemonte	Per redditi fino a euro 10.329,14 Per redditi superiori a euro 10.329,14		0,90% 1,40%	0,90% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.329,14 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.329,14.
Puglia	Per qualunque reddito		1,20%		Si applica l'aliquota dello 0,9% per i residenti al 31/10/2002 nelle zone terremotate nei seguenti comuni: - Casalnuovo Monterotaro - Pietra Montecorvino - Carlantino - Casalvecchio di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Celenza Valfortore - Chieuti - Poggio Imperiale - San Paolo di Civitate. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito		0,90%		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	Per redditi fino a euro 15.000,00 Per redditi superiori a euro 15.000,00		0,90% 1,10%	0,90% sull'intero importo 1,10% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	 15.000,00 29.000,00	15.000,00 29.000,00	1,20% 1,30% 1,40%	1,20% sull'intero importo 180,00 + 1,30% sulla parte che eccede 15.000,00 362,00 + 1,40% sulla parte che eccede 29.000,00	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nei seguenti casi: – Contribuenti con redditi non superiori ad euro 10.400,00 – Contribuenti disabili o con a carico fiscalmente un familiare disabile Vedere in Appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".

58

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rigo RV3:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 16 del CUD 2004 o al punto 14 del CUD 2003;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2003 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL27, colonna 2.

  Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2002, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2003. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 22 del CUD 2004 o al punto 20 del CUD 2003.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2004 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 43 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 44 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 2 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2003. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta diversa da quella indicata nel quadro RC;
- nella **colonna 2** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 17 del CUD 2004 o al punto 15 del CUD 2003;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.

  In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2002, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2003. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 23 del CUD 2004 o al punto 21 del CUD 2003.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2004 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 45 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 46 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 – RV11 colonna 3 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

9. QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di tre sezioni:
Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.
Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

SEZIONE I

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2003 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.
Può accadere che dal 2003 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nella presente dichiarazione nei relativi quadri, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2003 devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera, in tutto o in parte, non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, è possibile che si siano rese definitive dal 2003 imposte estere relative a redditi percepiti negli anni precedenti e che possono quindi essere indicate nel presente quadro.

Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.
Occorre conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare nei **righi** da **CR1** a **CR5** dovete indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato percepito nel 2003 indicare "2003";
- nella **colonna 2**, il reddito prodotto all'estero. Se questo è stato percepito nel 2003, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RF, RG, RH, RI, RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD/2004 o nel CUD/2003, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Se, invece, il reddito estero è stato percepito in un anno precedente, tale informazione può essere desunta dal rigo RN1 col. 1 del Mod. UNICO - Persone Fisiche o dal rigo F8 col. 2 del Mod. 730/2003 (ovvero rigo F8 col. 1 del Mod. 730 delle annualità precedenti);
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD/2004 o nel CUD/2003, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4**, il reddito complessivo aumentato dell'eventuale importo dei crediti d'imposta sui dividendi relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 1. Tale importo è dato dalla somma dei righi RN1 col. 4 (ovvero RN1 col. 2 se l'anno indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 è precedente al 2003) e RN2 del Mod. UNICO - Persone Fisiche o dalla somma dei righi 6 e 7 del Mod. 730-3.
  Se il reddito complessivo è composto anche da redditi d'impresa che risultano influenzati nella loro determinazione da eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, l'im-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

porto da indicare in questa colonna deve essere quello di **rigo RN1**, **colonna 4** (ovvero RN1 col. 2 se l'anno indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 è precedente al 2003), aumentato sia dei crediti d'imposta sui dividendi che delle eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di cui sopra;

- nella **colonna 5**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 1. Per l'anno 2003 tale dato è desumibile dal rigo RN7, col. 4 del Mod. UNICO - Persone Fisiche o dal rigo 13 del Mod. 730-3; per l'anno 2002 tale dato è desumibile dal rigo RN6 del Mod. UNICO - Persone Fisiche 2003 o dal rigo 12 del Mod. 730-3 del Mod. 730/2003.
  Se il reddito esposto nella precedente colonna 4 è stato determinato tenendo conto delle eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, l'imposta lorda italiana da indicare in questa colonna 5 deve essere rideterminata con riferimento all'importo indicato a colonna 4 (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Tali dati sono necessari per determinare il credito d'imposta da indicare nel rigo RN23, colonna 2.

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e percepiti nel medesimo anno ma appartenenti a categorie reddituali diverse, dovete compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 2 e 3.

SEZIONE II

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Rigo CR6 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo CR6** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Come si compila il rigo CR6

Utilizzo del credito d'imposta

Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN19, colonna 1, del quadro RN del Mod. UNICO 2003, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 31 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2003;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2003, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  – che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

In quali casi *non* dovete compilare il rigo CR6

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo CR7 - Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo CR7** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

SEZIONE III

Rigo CR8 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Dovete compilare questa sezione se avete maturato nel 2003 il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Possono comunque compilare questa sezione i soli contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della propria attività professionale o d'impresa. Ad esempio sono quelli che hanno assunto una collaboratrice domestica, una baby-sitter o una assistente per persona anziana o portatore di handicap. Coloro che hanno invece effettuato assunzioni per lo svolgimento di attività relative alla propria professione o alla propria impresa devono compilare la relativa sezione del quadro RU.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF.
Il credito spetta per le assunzioni rilevanti effettuate dal 1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2006, a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Come si compila il rigo CR8

Utilizzo del credito d'imposta

Il **rigo CR8** si compone di quattro colonne. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il credito d'imposta residuo per le nuove assunzioni indicato al rigo RN20, colonna 1, del Mod. UNICO 2003, ovvero al rigo 32 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2003;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel 2003, fruibile in forma automatica e, quindi, senza presentazione di una preventiva istanza, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002.
  Il credito spetta fino al 31 dicembre 2003 ai datori di lavoro che alla predetta data del 7 luglio 2002 hanno avuto un incremento rilevante del numero dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1 ottobre 1999 – 30 settembre 2000, nella misura di euro 413,16 per ogni mese e per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate dal 1 gennaio 2001 spetta un ulteriore credito di euro 206,58. Vedere in APPENDICE la voce "Ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel 2003, fruibile successivamente al ricevimento del provvedimento di accoglimento dell'istanza (mod. ICO) emanato dall'Agenzia delle Entrate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con il predetto provvedimento.
  Detto credito spetta fino al 31 dicembre 2006 sia ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 hanno avuto un incremento rilevante, per ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002 sia ai datori di lavoro che alla data del 7 luglio non avevano registrato alcun incremento occupazionale rilevante, per ogni assunzione che dia luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002. Il credito spetta nelle nuove misure di euro 100, ovvero euro 150 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni, per ogni mese e per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate dal 1 gennaio 2001 spetta un ulteriore credito di euro 300 mensili. Vedere in APPENDICE la voce "Ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni";
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.
  Si precisa che nel caso in cui sia stato erroneamente utilizzato in compensazione un importo maggiore del credito spettante e si sia provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, riportare in questa colonna 4 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
Sezione I: relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
Sezione II: relativa al versamento annuale dell'IVA;
Sezione III: relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I
UTILIZZO DEI CREDITI E DELLE ECCEDENZE

Nei **righi** da **RX1** a **RX15** riportare:
- in **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione, ed in particolare:
  - al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN34, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ8) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ13);
  - al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;
  - al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
  - al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
  - al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
  - al **rigo RX6** (contributi previdenziali), l'importo a credito di cui ai righi RR4, colonna 3 e RR11, colonna 3;
  - al **rigo RX7** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), l'importo a credito di cui al rigo RT34;
  - al **rigo RX10** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM26, colonna 4.
- in **colonna 2**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e riportare:
- in **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso.
  Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata). Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata anche specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e/o da computare in detrazione al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 3.

SEZIONE II
RIEPILOGO IVA

Nel **rigo RX16** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. Il rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo **RX16** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38, e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

SEZIONE III
RIPORTO DI ECCEDENZE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CHE NON TROVANO COLLOCAZIONE NEI RELATIVI QUADRI

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2002, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2003, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:
- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2003 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

ATTENZIONE La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

Nei **righi** da **RX17** a **RX24**:
- in **colonna 1**, codice tributo: indicate, limitatamente ai righi RX21, RX22, RX23 e RX24, il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX17 a RX20;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicate l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2003, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2003 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel mod. F24: indicate l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
  Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicate l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicate l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e la somma degli importi di cui a colonne 3 e 4, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2003 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO 2004 Persone fisiche;
– compilare il modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2004 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2003, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
  Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
– le banche convenzionate;
– le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

a) utilizzare il servizio telematico *Internet;*

b) consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;

c) avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
– predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle En-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

trate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati
Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– collegarsi al sito WEB (*Fisconline* o Entratel);
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati
I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
– i principali dati contabili;
– le segnalazioni;
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato
Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore
Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.
Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".
Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito http://fisconline.agenziaentrate.it ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito http://fisconline.agenziaentrate.it, dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA Pubblico registro automobilistico
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2004

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2004 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN27.
Se questo importo:
- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN27 risulti pari o superiore a 52 euro.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2004, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo) ovvero entro il 20 luglio 2004 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2004 .

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2004 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte 1.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Addizionale regionale - Casi particolari

Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298 del 24/12/2001 la Regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. La Regione Lombardia ha, inoltre, previsto l'applicazione di un'aliquota agevolata dello 0,90% per i soggetti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 4) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
  Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 4), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN4), non è superiore ad **euro 10.329,14.**

Puglia
Con legge regionale 7/3/2003, n. 4, la regione Puglia ha stabilito l'aliquota dell'1,2% per i redditi riferiti all'anno d'imposta 2003. Con legge regionale 9/12/2002, n. 20, la regione ha inoltre deliberato l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei seguenti comuni interessati dall'evento sismico: Casalnuovo Monterotaro (B904), Pietramontecorvino (G604), Carlantino (B784), Casalvecchio di Puglia (B917), Castelnuovo della Daunia (C222), Celenza Valfortore (C429), Chieuti (C633), Poggio Imperiale (G761), San Paolo di Civitate (I072).
Si precisa che l'aliquota agevolata dello 0,9% spetta anche nel caso in cui i contribuenti abbiano trasferito la loro residenza, successivamente alla data del 31 ottobre 2002, da uno dei citati comuni ad altro comune della stessa regione Puglia.

Veneto
Con legge regionale 24/12/2001, n. 40, pubblicata sulla G.U. n. 301, del 29/12/2001, come modificata dalla legge regionale n. 34 del 22/11/2002, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 27/11/2002, la regione Veneto ha stabilito le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4 % per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% per le seguenti situazioni:
- soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2003 non superiore ad euro 32.600,00;
- soggetto con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00.

In quest'ultimo caso, qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore ad **euro 32.600,00**.

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:
- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  – l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  – l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice 5, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2003 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2003 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

70

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L' Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *(b)* e *(c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b),* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
I compensi percepiti nel 2003, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  a. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
  – se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
  – se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.
  – riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  b. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
  – prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
  – riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
  – riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

❑ **Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale**

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

❑ **Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"**

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2003 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2003 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2003.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2003.

❑ **Comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni)**

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

❑ **Contemporanea presenza di più agevolazioni**

Presenza di agevolazioni: "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 col. 4 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:

- sommare all'importo di rigo RN6 col. 4, l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2 nel caso siate titolari di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a euro 15.000,00;
- calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2) per un importo non superiore a euro 15.000,00 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
- scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 4.

Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale e "DIT"

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, del concordato preventivo biennale, deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  – sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2 nel caso siate titolari di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a euro 15.000,00;
– calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
– calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2) per un importo non superiore a euro 15.000,00 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
– scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione per le attività sportive dilettantistiche e, contemporaneamente, del concordato preventivo biennale, deve:
- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, nel modo seguente:
  – sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo RL25, colonna 1;
  – calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  – calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25, colonna 1 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  – scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale, "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce del concordato preventivo biennale e contemporaneamente dell'agevolazione "DIT" e dell'agevolazione per attività sportive dilettantistiche deve:
- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  – sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2 nel caso siate titolari di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a euro 15.000,00;
  – calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  – calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2) per un importo non superiore a euro 15.000,00 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  – riportare l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo RP21**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

❑ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2003 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2003, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 23 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR7**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1994, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2003.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN35**, **colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ **Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo**

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n.322 del 1998.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, indicati nel punto 43 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, indicati nel punto 40 della certificazione, il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento.
Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 4 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN20 (o al rigo RN21, colonna 4 nel caso in cui si è applicata la clausola di salvaguardia).**
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

❑ **Credito d'imposta sui dividendi**

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito d'imposta compete nella misura del 51,51 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art.87,comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d 'imposta successivo a quello in corso al 1 ° gennaio 2003,per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d 'imposta di cui all 'art.14 del TUIR;
b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art.87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt.11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
c) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
e) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
f) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
g) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
h) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
i) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art.40 del D.L.30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n.326;
l) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav);

m) il credito d'imposta non compete neanche nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art.2433 bis del c.c., in base alle disposizioni previste dall'art.40 del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n.326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l 'acconto.

❑ **Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta**

Se il contribuente che nel 2003 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN29** per il credito IRPEF è indicato al punto 21 del CUD 2004 o al punto 19 del CUD 2003.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Detrazioni per figli e altri familiari a carico

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1
Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2003.

Detrazione spettante per il primo figlio		303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio	336,73 + 61,98 =	398,71
Detrazione spettante per altro familiare		303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RN9 (303,68 + 398,71 + 303,68)		**1.006,00**

Esempio 2
Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2003 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2003.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio) 7/12 di 496,60		289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio) 7/12 di 516,46		301,27
3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre) 5/12 di		....

Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:

detrazione prevista per il coniuge	5/12 di 496,60	206,92
detrazione prevista per il figlio	5/12 di 516,46	215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a		215,19
4) Detrazione spettante per il secondo figlio		516,46
Totale detrazione da riportare nel rigo RN8 è pari a 289,68 arrotondata a		**290,00**
Totale detrazione da riportare nel rigo RN9 (301,27 + 215,19 + 516,46)		**1.033,00**

Esempio 3
Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2003 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio 50% di 774,69	387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio 8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95	307,12
Totale detrazione da riportare nel rigo RN9 (387,35 + 307,12)	**694,00**

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2004 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del Modello 770/2004 ORDINARIO anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2004 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:

6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che **quest'anno, è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.**

	Codice di carica
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❑ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al **rigo RN22**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 del TUIR non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di **rigo RN20 (o RN21, colonna 4, nel caso in cui si è applicata la clausola di salvaguardia)**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo.
Nel **rigo RN22**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei **righi RN23, col. 2** e **RN24**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione" del quadro RX.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

❑ Eventi eccezionali

Tabella degli eventi eccezionali:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei ter-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29.10.2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n.16 del 21 gennaio 2003), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003).

5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002), sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002), e successivamente prorogati al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, art. 3, è stata disposta la ripresa della riscossione dei predetti versamenti sospesi a partire dal 1° dicembre 2003.

6 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come individuati dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003), sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale.

7 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 7.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2003 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❏ Informativa sulla *Privacy*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati comuni

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese di assicurazione, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione della legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o agli altri intermediari sopra indicati.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

❏ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 48-bis, lett. d-bis, del TUIR prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24 comma 1-bis D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN25 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN25 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avevate indicato al rigo RC13 del quadro C.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - Cud 2004 conguagliato

In presenza di un CUD 2004 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:
- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 12 del CUD 2004 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 13 del CUD 2004;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
  – nei righi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 12 e 13 del CUD 2004 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
  – nei righi RC13 e RC14 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

❑ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2003 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2003 hanno:
– realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, ovvero hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, devono presentare il quadro RT del Modello UNICO 2004 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;
– percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.239 del 1° aprile 1996, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, e percepito redditi soggetti a tassazione separata derivanti dalla partecipazione in società estere residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'art. 127-bis del TUIR, devono presentare il quadro RM del Modello UNICO 2004 Persone fisiche;
– percepito nel 2003 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta devono presentare il quadro RM del modello UNICO 2004 Persone fisiche.
– rivalutato il valore dei terreni posseduti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001 ed hanno effettuato nel 2003 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, devono compilare l'apposita sezione XI del quadro RM del modello UNICO 2004 - Persone fisiche.

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2003 hanno:
– effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
– detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti investimenti ed attività;
– devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati identificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2004 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2004, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2004, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2004. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.*

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2003 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.*

❑ Nuova deduzione dal reddito: determinazione della deduzione effettivamente spettante

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	= 25.000
Redditi diversi	= 4.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	= 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN3)	= 500
Oneri deducibili (RN4)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	= 7.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0,2115$$

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN5:

7.500 X 0,2115 = 1.586

Esempio 2
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	= 30.000
Redditi diversi	= 3.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	= 33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN3)	= 500
Oneri deducibili (RN4)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	= 4.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN5.

Esempio 3
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	= 8.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	= 8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN3)	= 500
Oneri deducibili (RN4)	= 1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	= 7.000

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN5.

❑ Nuova deduzione dal reddito: determinazione della deduzione teorica

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:
– redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003;
– redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2003.
Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2003 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato. Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

– ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{92}{365} = 1.134,25$

– ulteriore deduzione per pensione = $4.000 \times \frac{273}{365} = 2.991,78$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03

Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro C.

Esempio 2
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:
– redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2003 (90 giorni);
– redditi di lavoro autonomo,
non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

Ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{90}{365} = 1.109,59$

Ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

❑ **Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali**

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero a seguito dell'introduzione della nuova deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico. Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24

CASELLA		IMPORTO
1 Codice		
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico		
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2		
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 26 del CUD 2004)		
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 28 del CUD 2004)		
6 Contributi versati nel 1999 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi		
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 4)		
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR		
9 Altri redditi (7 - 8)		
10 Tetto massimo		
11 Deduzione massima		
12 Quota personale massima		
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR		
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR		
15 Limite reddituale complessivo		
16 Quota personale deducibile		
17 Tetto massimo familiare		
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare		
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare		
20 Quota familiare		

• La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
  1 - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
  2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni. Indicare il codice 3 anche per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
  4 - per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2004 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2004), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari".

• Nella **casella 2** indicare le somme versate alle forme di previdenza per i familiari fiscalmente a carico; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e quest'ultimo non li abbia esclusi (in tutto o in parte) dal reddito di lavoro dipendente, l'importo da indicare in questa casella è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2004.

• Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
  – le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
  – le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 27 del CUD 2004 o nel punto 29 del CUD 2003;
  – le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.

• Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 26 del CUD 2004 o nel punto 28 del CUD 2003 (contributi esclusi dall'imponibile).

• Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2004 o nel punto 30 del CUD 2003 (T.F.R. destinato al fondo).

• Nella **casella 6** riportare l'importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.

• Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN.

• Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
  a) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
    – la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
    – la casella di colonna 2 non è compilata;
  b) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
  c) dei redditi indicati nei righi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

• Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

casella 7 – casella 8

• Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
  – se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 3 o il codice 4, calcolare :

A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;
  – se nella casella 1 è stato indicato il codice 1, calcolare:

A = il maggiore tra euro 5.165 e l'importo della casella 6;

B = A – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

C = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riportare nella casella 10 il minore tra B e C;
– se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

• Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.

• Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

casella 3 – casella 2

• Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
– Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
– Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
– In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

casella 8 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

• Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.

• Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.

• Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.

• Per la **casella 17** calcolare:

A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

• Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.

• Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione:
casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)

• Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente **il rigo RP24.**
A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.
A colonna 6 riportare quanto indicato nella casella 6.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
• somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
• contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
• indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
• Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
• interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
• interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
• interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
• spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
• erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
• erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
• erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
• erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
• erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
• costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
• erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
• erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6**, **colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6**, **colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Previdenza complementare – Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2004 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% fino al 31 dicembre 2003 e al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2004 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico co-

86

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l'individuazione ai fini dell'attività di accertamento, della determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione da euro 103 a euro 2.065.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

❑ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ Scelta della compensazione

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il Modello F24 deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

to IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. In entrambe le ipotesi, nel rigo RX4, colonna 4, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.
Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.
In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici locali**, i quali garantiscono:
  – l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
  – la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
  – la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche;
- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
- **Centri di Assistenza Telefonica**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
  Un apposito servizio di assistenza, che risponde al numero **848.800.333**, è inoltre riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel per le problematiche attinenti ai versamenti cumulativi del modello F24 on-line.
  Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).
- **Centri di prenotazione telefonica e telematica**, che rispondono al numero **199-126003**. In tutti gli Uffici locali è attivo un servizio di prenotazione telefonica e telematica per fissare un appuntamento con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate per le problematiche attinenti la compilazione e la trasmissione telematica del modello Unico-Persone fisiche.
- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.** Il sito **www.agenziaentrate.gov.it**, progettato con un alto livello di accessibilità per i diversabili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell' Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
  – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
  – pagamento on line delle imposte;
  – "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).
  Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
  – "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
  – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
  – duplicazione del codice fiscale;
  – controllo delle partite IVA comunitarie.

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute rispettivamente dal 1998 al 2003, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 o del 36 per cento è di euro 77.468,53 per le spese sostenute dal 1998 al 2002 e di euro 48.000,00 per le spese sostenute nel 2003 e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.
Per le spese sostenute nel 2003, nel caso in cui gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili pari ad euro 48.000,00 occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
– interventi di bonifica dall'amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso di acquisto di box il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Possono fruire inoltre della detrazione anche gli acquirenti o gli assegnatari di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 2003 ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della legge 457 del 1978. In questo caso la detrazione sarà calcolata sul 25% del prezzo di acquisto e sarà ripartibile solo in dieci quote annuali, fermo restando il limite di euro 48.000,00.
Nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati non devono essere osservate le condizioni precedentemente descritte.
La detrazione può essere suddivisa, a scelta del contribuente, in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute precedentemente al 2002 e soltanto in 10 quote annuali di uguale importo per quelle sostenute negli anni 2002 e 2003. È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.
  Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l'imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno:
– 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse, indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, l'importo della rata stessa;
– 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla settima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse, indicato nella precedente dichiarazione dei redditi, e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario.
Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

❑ **Spese per prosecuzione lavori - Esempi**

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1
contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2002 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 6 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2
contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre quote;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2001 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2002, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 **l'importo da indicare a colonna 6 è pari ad un terzo di euro 8.000,00,** dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2001 e 2002).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Esempio 3
contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2002 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 6 è pari ad un decimo di euro 48.000,00,** infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2002) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2003 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

❑ **Spese sanitarie**

Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

  Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32** e **RP33**);*
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico **(rigo RP3);**
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5** e **RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 48 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2003, si fa riferimento al D.M. 13/01/2003 pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/01/2003.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenu-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

to in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Per l'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ **Tabella Codici Regione**

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

❑ **Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura**

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)* e *c)* del TUIR.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ **Terreni in affitto - Casi particolari**

Nel caso di terreno riportato su più righi e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:
- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale;

- calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto;
- se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
  Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

❑ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 7, c. 10, della L. n. 388/2000 e l'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 hanno previsto un ulteriore credito d'imposta, rispettivamente, di euro 206,58 e di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:
– nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

COPIA TRATTA

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per l'anno d'imposta 2003 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) che hanno apportato delle novità tra le quali:
– l'introduzione di una nuova deduzione dal reddito;
– una diversa misura delle aliquote d'imposta;
– una diversa modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata.

È prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. "*Clausola di salvaguardia*"), che invece non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e alle somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti.

Le disposizioni del TUIR rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:
– alla determinazione della base imponibile **(art. 3, comma 1)**;
– alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione **(art. 10-bis)**;
– alla determinazione dell'imposta **(art. 11)**;
– alle altre detrazioni **(art. 13)**.

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002, con l'imposta netta determinata in base alla normativa vigente.
L'imposta netta a normativa vigente è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alla normativa in vigore al 31/12/2002, può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN20 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2004 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa vigente.
Per la compilazione dei successivi righi (da RN22 a RN35) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.

Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN20) seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".

ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA

Per la compilazione dei righi:

RN1, RN2, RN3, RN4, RN8, RN9, RN11, RN12, RN13, RN16, RN17, RN18, RN19

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2004.

Per la compilazione dei restanti righi è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN6: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione

RN1 + RN2 – RN3 – RN4 (righi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN20 (imposta netta).

Rigo RN7: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN6 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro 10.329,14	18	18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14	e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro 15.493,71	e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro 30.987,41	e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro 69.721,68		45	23.163,10 + 45% parte eccedente	69.721,68

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se siete esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e fruite dell'agevolazione DIT dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello agevolato DIT scritto nel **rigo RJ12** (o nel rigo RH15 colonna 2 nel caso siate titolari di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a **euro 10.329,14**;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate il 18 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del rigo RN6 e sottraetelo dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Chi ha compilato il rigo RL25, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL25 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Rigo RN10

Colonna 1: dovete compilare questa colonna se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro 6.197,00	e fino a euro 6.352,00	euro 1.084,56
oltre euro 6.352,00	e fino a euro 6.507,00	euro 1.032,91
oltre euro 6.507,00	e fino a euro 7.747,00	euro 981,27
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 903,80
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.057,00	euro 826,33
oltre euro 8.057,00	e fino a euro 8.212,00	euro 748,86
oltre euro 8.212,00	e fino a euro 8.263,00	euro 686,89
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 650,74
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 614,58
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 578,43
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 542,28
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 20.658,00	euro 490,63
oltre euro 20.658,00	e fino a euro 25.823,00	euro 438,99
oltre euro 25.823,00	e fino a euro 30.987,00	euro 387,34
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 31.142,00	euro 335,70
oltre euro 31.142,00	e fino a euro 36.152,00	euro 284,05
oltre euro 36.152,00	e fino a euro 41.317,00	euro 232,41
oltre euro 41.317,00	e fino a euro 46.481,00	euro 180,76
oltre euro 46.481,00	e fino a euro 46.688,00	euro 129,11
oltre euro 46.688,00	e fino a euro 51.646,00	euro 77,47
oltre euro 51.646,00		euro 51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al **totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione** che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
• individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
• dividere l'importo per 365;
• moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Colonna 2: dovete compilare questa colonna se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;

2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 155,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 103,00
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 52,00

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Colonna 3: dovete compilare questa colonna se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC.
Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

Colonna 4: dovete compilare questa colonna solamente se avete compilato i quadri RE, Sezione I (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 49, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o la colonna 1 o la colonna 4. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro 4.958,00	e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro 5.113,00	e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Colonna 5: dovete compilare questa colonna per calcolare il totale delle detrazioni esposte nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del presente rigo.

Rigo RN14:
Se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ospedale Galliera di Genova, riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ospedale Galliera di Genova (rigo RP38 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN15:
Dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN14 del presente schema.

Rigo RN20: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione

RN7 – RN15 – RN19 (righi dello schema)

Indicare zero se il risultato è negativo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Se l'importo dell'imposta netta determinata secondo le istruzioni del presente schema - rigo RN20 - (normativa in vigore al 31/12/2002) è minore di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nel paragrafo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa vigente), riportare nel **rigo RN21** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2004 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti importi:

– in **colonna 1**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa vigente al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN6 del presente schema;
– in **colonna 2**, l'imposta lorda determinata con la normativa vigente al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN7 del presente schema;
– in **colonna 3**, la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN15 e nel rigo RN19 del presente schema;
– in **colonna 4**, l'imposta netta determinata con la normativa vigente al 31/12/2002 ed indicata al rigo RN20 del presente schema.

Se invece l'imposta netta determinata seguendo le istruzioni del presente schema risulta maggiore o uguale a quella indicata nel rigo RN20 del quadro RN, il rigo RN21 non va compilato.

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN17 o il rigo RN18 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN21 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

– l'imposta netta determinata nel seguente schema e quella indicata nel rigo RN20 del quadro RN sono entrambe uguali a zero;
– l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN35 colonna 2 e colonna 3), riferito all'imposta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente.

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF
CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 2002
(precedente normativa)

Rigo	Descrizione			
RN1	REDDITO COMPLESSIVO		di cui prodotti all'estero 3 ,00	4 ,00
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi		,00	
RN3	Deduzione per abitazione principale		,00	
RN4	Oneri deducibili		,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE			4 ,00
RN7	IMPOSTA LORDA			4 ,00
RN8	Detrazione per il coniuge a carico		,00	
RN9	Detrazione per familiari a carico		,00	
RN10	Detrazione lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo/impresa	Detrazione lavoro dipendente 1 ,00 Ulteriore detrazione pensione 3 ,00	Ulteriore detrazione lav. dip. di durata inferiore all'anno 2 ,00 Detrazione lav. aut. e/o impresa 4 ,00	Totale detrazioni 5 ,00
RN11	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP		,00	
RN12	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP		,00	
RN13	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP		,00	
RN14	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP		,00	
RN15	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA			,00
RN16	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie		,00	
RN17	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00	
RN18	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00	
RN19	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA			,00
RN20	IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)			,00

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2003

AVVERTENZA A norma dell'art. 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), l'istituzione e le variazioni in aumento dell'aliquota, deliberate dai comuni per l'anno 2003 successivamente al 29 settembre 2002, sono sospese e pertanto si applicano le aliquote deliberate dei medesimi comuni per l'anno 2002. Tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 3 febbraio 2004, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3
A007	ABBASANTA	OR	0*
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0*
A012	ABETONE	PT	0,2
A013	ABRIOLA	PZ	0*
A014	ACATE	RG	0*
A015	ACCADIA	FG	0,5
A016	ACCEGLIO	CN	0*
A017	ACCETTURA	MT	0,4
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0,2
A023	ACERNO	SA	0,2
A024	ACERRA	NA	0*
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A027	ACI CATENA	CT	0
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5
A031	ACQUACANINA	MC	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0*
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,4
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5
A043	ACQUARO	VV	0*
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*
A052	ACQUI TERME	AL	0,5
A053	ACRI	CS	0,2
A054	ACUTO	FR	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,5
A056	ADRANO	CT	0,2
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5
A059	ADRIA	RO	0,5
A060	ADRO	BS	0*
A061	AFFI	VR	0,2
A062	AFFILE	RM	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,5
A065	AFRICO	RC	0,4
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A068	AGEROLA	NA	0,4
A069	AGGIUS	SS	0*
A070	AGIRA	EN	0*
A071	AGLIANA	PT	0,2
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4
A074	AGLIE'	TO	0,5
H848	AGLIENTU	SS	0*
A075	AGNA	PD	0,5
A076	AGNADELLO	CR	0*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4
A080	AGNONE	IS	0*
A082	AGNOSINE	BS	0*
A083	AGORDO	BL	0,4
A084	AGOSTA	RM	0*
A085	AGRA	VA	0*
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4
A089	AGRIGENTO	AG	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,45
A093	AGUGLIARO	VI	0,2
A096	AICURZIO	MI	0*
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*
A098	AIDONE	EN	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5
A105	AIETA	CS	0*
A106	AILANO	CE	0,4
A107	AILOCHE	BI	0,2
A109	AIRASCA	TO	0,3
A110	AIROLA	BN	0,5
A111	AIROLE	IM	0*
A112	AIRUNO	LC	0*
A113	AISONE	CN	0,2
A116	ALA	TN	0,4
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*
A117	ALA DI STURA	TO	0*
A118	ALAGNA	PV	0,2
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0*
A120	ALANNO	PE	0,5
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4
A122	ALASSIO	SV	0,5
A123	ALATRI	FR	0,5
A124	ALBA	CN	0,3
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,5
A126	ALBAGIARA	OR	0*
A127	ALBAIRATE	MI	0,3
A128	ALBANELLA	SA	0,5
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*
A138	ALBARETO	PR	0,4
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,3
A145	ALBENGA	SV	0,5
A146	ALBERA LIGURE	AL	0*
A149	ALBEROBELLO	BA	0*
A150	ALBERONA	FG	0,4
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4
A154	ALBETTONE	VI	0,1
A155	ALBI	CZ	0,3
A158	ALBIANO	TN	0*
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5
A159	ALBIATE	MI	0,5
A160	ALBIDONA	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5
A162	ALBINEA	RE	0,4
A163	ALBINO	BG	0,4
A164	ALBIOLO	CO	0*
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,5
A167	ALBIZZATE	VA	0*
A171	ALBONESE	PV	0*
A172	ALBOSAGGIA	SO	0*
A173	ALBUGNANO	AT	0,2
A175	ALBUZZANO	PV	0,4
A176	ALCAMO	TP	0,2
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5
A178	ALDENO	TN	0*
A179	ALDINO .ALDEIN.	BZ	0*
A180	ALES	OR	0*
A182	ALESSANDRIA	AL	0,5
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*
A184	ALESSANO	LE	0,4
A185	ALEZIO	LE	0*
A186	ALFANO	SA	0*
A187	ALFEDENA	AQ	0*
A188	ALFIANELLO	BS	0*
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A191	ALFONSINE	RA	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,4
A193	ALGUA	BG	0,5
A194	ALI'	ME	0,5
A201	ALI' TERME	ME	0,5
A195	ALIA	PA	0,5
A196	ALIANO	MT	0,2
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0*
A198	ALICE CASTELLO	VC	0*
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4
A200	ALIFE	CE	0*
A202	ALIMENA	PA	0*
A203	ALIMINUSA	PA	0*
A204	ALLAI	OR	0*
A206	ALLEGHE	BL	0,5
A205	ALLEIN	AO	0*
A207	ALLERONA	TR	0,5
A208	ALLISTE	LE	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,4
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,2
A214	ALME'	BG	0,2
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*
A218	ALMESE	TO	0,5
A220	ALONTE	VI	0*
A221	ALPETTE	TO	0*
A222	ALPIGNANO	TO	0,4
A223	ALSENO	PC	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,5
A225	ALTAMURA	BA	0*
A226	ALTARE	SV	0,5
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0*
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*
A233	ALTIDONA	AP	0,5
A234	ALTILIA	CS	0,5
A235	ALTINO	CH	0,5
A236	ALTISSIMO	VI	0,4
A237	ALTIVOLE	TV	0,2
A238	ALTO	CN	0*
A239	ALTOFONTE	PA	0*
A240	ALTOMONTE	CS	0,5
A241	ALTOPASCIO	LU	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2
A243	ALVIGNANO	CE	0,5
A244	ALVITO	FR	0,5
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2
A251	AMALFI	SA	0,5
A252	AMANDOLA	AP	0,2
A253	AMANTEA	CS	0,2
A254	AMARO	UD	0*
A255	AMARONI	CZ	0,4
A256	AMASENO	FR	0,5
A257	AMATO	CZ	0,2
A258	AMATRICE	RI	0,4
A259	AMBIVERE	BG	0,4
A260	AMBLAR	TN	0*
A261	AMEGLIA	SP	0,4
A262	AMELIA	TR	0,4
A263	AMENDOLARA	CS	0*
A264	AMENO	NO	0*
A265	AMOROSI	BN	0,1
A267	AMPEZZO	UD	0,2
A268	ANACAPRI	NA	0,4
A269	ANAGNI	FR	0,2
A270	ANCARANO	TE	0,2
A271	ANCONA	AN	0,5
A272	ANDALI	CZ	0*
A274	ANDALO	TN	0*
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A275	ANDEZENO	TO	0,4
A278	ANDORA	SV	0*
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A281	ANDRANO	LE	0,5
A282	ANDRATE	TO	0,5
A283	ANDREIS	PN	0*
A284	ANDRETTA	AV	0,5
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ	0*
A287	ANELA	SS	0*
A288	ANFO	BS	0*
A290	ANGERA	VA	0,2
A291	ANGHIARI	AR	0*
A292	ANGIARI	VR	0,3
A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A294	ANGRI	SA	0,3
A295	ANGROGNA	TO	0,4
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
A299	ANNICCO	CR	0,2
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A303	ANOIA	RC	0,3
A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ	0*
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2
A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,5
A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A321	ANZI	PZ	0,4
A323	ANZIO	RM	0,5
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A326	AOSTA	AO	0*
A327	APECCHIO	PU	0,2
A328	APICE	BN	0*
A329	APIRO	MC	0,5
A330	APOLLOSA	BN	0,4
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER.	BZ	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,5
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A337	APRICA	SO	0,2
A338	APRICALE	IM	0,4
A339	APRICENA	FG	0,5
A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A341	APRILIA	LT	0,4
A343	AQUARA	SA	0*
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A346	AQUILEIA	UD	0*
A347	AQUILONIA	AV	0*
A348	AQUINO	FR	0*
A350	ARADEO	LE	0,5
A351	ARAGONA	AG	0*
A352	ARAMENGO	AT	0,2
A354	ARBA	PN	0*
A357	ARBOREA	OR	0*
A358	ARBORIO	VC	0*
A359	ARBUS	CA	0*
A360	ARCADE	TV	0,2
A363	ARCE	FR	0*
A365	ARCENE	BG	0,5
A366	ARCEVIA	AN	0,4
A367	ARCHI	CH	0,5
A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A371	ARCISATE	VA	0*
A372	ARCO	TN	0*
A373	ARCOLA	SP	0,4
A374	ARCOLE	VR	0,2
A375	ARCONATE	MI	0,2
A376	ARCORE	MI	0*
A377	ARCUGNANO	VI	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A379	ARDARA	SS	0*
A380	ARDAULI	OR	0*
M213	ARDEA	RM	0,2
A382	ARDENNO	SO	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4
A385	ARDORE	RC	0,5
A386	ARENA	VV	0*
A387	ARENA PO	PV	0,5
A388	ARENZANO	GE	0,2
A389	ARESE	MI	0,4
A390	AREZZO	AR	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,4
A392	ARGELATO	BO	0,4
A393	ARGENTA	FE	0,4
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0,2
A397	ARGUSTO	CZ	0*
A398	ARI	CH	0,5
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,5
A401	ARICCIA	RM	0*
A402	ARIELLI	CH	0*
A403	ARIENZO	CE	0,5
A405	ARIGNANO	TO	0*
A407	ARITZO	NU	0,2
A409	ARIZZANO	VB	0,1
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,2
A413	ARLUNO	MI	0,2
A414	ARMENO	NO	0,2
A415	ARMENTO	PZ	0*
A418	ARMO	IM	0,5
A419	ARMUNGIA	CA	0*
A424	ARNAD	AO	0*
A421	ARNARA	FR	0,4
A422	ARNASCO	SV	0,5
A425	ARNESANO	LE	0,4
A427	AROLA	VB	0*
A429	ARONA	NO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,4
A431	ARPAIA	BN	0,4
A432	ARPAISE	BN	0,5
A433	ARPINO	FR	0,5
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,4
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,5
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5
A438	ARRE	PD	0,5
A439	ARRONE	TR	0,4
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3
A445	ARSITA	TE	0*
A446	ARSOLI	RM	0*
A447	ARTA TERME	UD	0,4
A448	ARTEGNA	UD	0,2
A449	ARTENA	RM	0,4
A451	ARTOGNE	BS	0*
A452	ARVIER	AO	0*
A453	ARZACHENA	SS	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4
A454	ARZANA	NU	0*
A455	ARZANO	NA	0,3
A456	ARZENE	PN	0*
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5
A459	ARZIGNANO	VI	0,5
A460	ASCEA	SA	0,4
A461	ASCIANO	SI	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5
A464	ASCREA	RI	0,2
A465	ASIAGO	VI	0,5
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0*
A470	ASOLA	MN	0,2
A471	ASOLO	TV	0,4
A473	ASSAGO	MI	0*
A474	ASSEMINI	CA	0,4
A475	ASSISI	PG	0*
A476	ASSO	CO	0*
A477	ASSOLO	OR	0,5
A478	ASSORO	EN	0*
A479	ASTI	AT	0,4
A480	ASUNI	OR	0*
A481	ATELETA	AQ	0,2
A482	ATELLA	PZ	0,4
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4
A485	ATESSA	CH	0*
A486	ATINA	FR	0,5
A487	ATRANI	SA	0,5
A488	ATRI	TE	0,4
A489	ATRIPALDA	AV	0,5
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A491	ATTIMIS	UD	0*
A492	ATZARA	NU	0*
A493	AUDITORE	PU	0,4
A494	AUGUSTA	SR	0*
A495	AULETTA	SA	0,5
A496	AULLA	MS	0,5
A497	AURANO	VB	0*
A499	AURIGO	IM	0,5
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0*
A502	AUSONIA	FR	0,5
A503	AUSTIS	NU	0,5
A506	AVEGNO	GE	0,25
A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ	0*
A508	AVELLA	AV	0,4
A509	AVELLINO	AV	0,5
A511	AVERARA	BG	0*
A512	AVERSA	CE	0,5
A514	AVETRANA	TA	0,5
A515	AVEZZANO	AQ	0,2
A516	AVIANO	PN	0*
A517	AVIATICO	BG	0,5
A518	AVIGLIANA	TO	0,4
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4
A520	AVIO	TN	0*
A521	AVISE	AO	0*
A522	AVOLA	SR	0*
A523	AVOLASCA	AL	0,2
A094	AYAS	AO	0*
A108	AYMAVILLES	AO	0*
A525	AZEGLIO	TO	0,5
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2
A530	AZZANO DECIMO	PN	0*
A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5
A531	AZZATE	VA	0,5
A532	AZZIO	VA	0,1
A533	AZZONE	BG	0,3
A534	BACENO	VB	0
A535	BACOLI	NA	0,4
A536	BADALUCCO	IM	0,5
M214	BADESI	SS	0*
A537	BADIA .ABTEI.	BZ	0*
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,4
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,5
A541	BADIA TEDALDA	AR	0*
A542	BADOLATO	CZ	0,5
A544	BAGALADI	RC	0,4
A546	BAGHERIA	PA	0,3
A547	BAGNACAVALLO	RA	0,2
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,5
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,2
A555	BAGNASCO	CN	0,3
A557	BAGNATICA	BG	0*
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0*
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,4
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,5
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0*
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0*
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*
A576	BAGNONE	MS	0*
A577	BAGNOREGIO	VT	0,4
A578	BAGOLINO	BS	0,4
A579	BAIA E LATINA	CE	0*
A580	BAIANO	AV	0,2
A581	BAIARDO	IM	0,2
A584	BAIRO	TO	0,4
A586	BAISO	RE	0*
A587	BALANGERO	TO	0,5
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,5
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0*
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,3
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4
A592	BALESTRATE	PA	0*
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A594	BALLABIO	LC	0,2
A597	BALLAO	CA	0*
A599	BALME	TO	0*
A600	BALMUCCIA	VC	0*
A601	BALOCCO	VC	0*
A603	BALSORANO	AQ	2
A604	BALVANO	PZ	0,5
A605	BALZOLA	AL	0,5
A606	BANARI	SS	0*
A607	BANCHETTE	TO	0,4
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4
A612	BANZI	PZ	0*
A613	BAONE	PD	0,5
A614	BARADILI	OR	0*
A615	BARAGIANO	PZ	0,5
A616	BARANELLO	CB	0*
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*
A619	BARASSO	VA	0,15
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*
A625	BARBANIA	TO	0,4
A626	BARBARA	AN	0,4
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2
A629	BARBARESCO	CN	0,4
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,4
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*
A634	BARBIANELLO	PV	0*
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ	0*
A637	BARBONA	PD	0,5
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5
A639	BARCHI	PU	0,5
A640	BARCIS	PN	0*
A643	BARD	AO	0*
A645	BARDELLO	VA	0,2
A646	BARDI	PR	0,4
A647	BARDINETO	SV	0*
A650	BARDOLINO	VR	0,2
A651	BARDONECCHIA	TO	0*
A652	BAREGGIO	MI	0,5
A653	BARENGO	NO	0,2
A655	BARESSA	OR	0*
A656	BARETE	AQ	0*
A657	BARGA	LU	0,4
A658	BARGAGLI	GE	0,35
A660	BARGE	CN	0,4
A661	BARGHE	BS	0,4
A662	BARI	BA	0,5
A663	BARI SARDO	NU	0,5
A664	BARIANO	BG	0,5
A665	BARICELLA	BO	0,4
A666	BARILE	PZ	0,5
A667	BARISCIANO	AQ	0*
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A669	BARLETTA	BA	0*
A670	BARNI	CO	0,2
A671	BAROLO	CN	0,5
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5
A674	BARONISSI	SA	0,5
A676	BARRAFRANCA	EN	0*
A677	BARRALI	CA	0,2
A678	BARREA	AQ	0*
A681	BARUMINI	CA	0*
A683	BARZAGO	LC	0,2
A684	BARZANA	BG	0,4
A686	BARZANO'	LC	0*
A687	BARZIO	LC	0*
A689	BASALUZZO	AL	0,4
A690	BASCAPE'	PV	0,4
A691	BASCHI	TR	0,4
A692	BASCIANO	TE	0,5
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*
A696	BASELICE	BN	0,2
A697	BASIANO	MI	0,5
A698	BASICO'	ME	0,5
A699	BASIGLIO	MI	0*
A700	BASILIANO	UD	0,4
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4
A704	BASSANO ROMANO	VT	0,2
A707	BASSIANO	LT	0,5
A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A713	BASTIGLIA	MO	0*
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A718	BATTUDA	PV	0,1
A719	BAUCINA	PA	0,4
A721	BAULADU	OR	0*
A722	BAUNEI	NU	0*
A725	BAVENO	VB	0,3
A726	BAZZANO	BO	0,2
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A729	BEDIZZOLE	BS	0*
A730	BEDOLLO	TN	0*
A731	BEDONIA	PR	0,4
A732	BEDULITA	BG	0,2
A733	BEE	VB	0,5
A734	BEINASCO	TO	0,333
A735	BEINETTE	CN	0*
A736	BELCASTRO	CZ	0*
A737	BELFIORE	VR	0,2
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,5
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A741	BELGIOIOSO	PV	0,5
A742	BELGIRATE	VB	0,2
A743	BELLA	PZ	0*
A744	BELLAGIO	CO	0*
A745	BELLANO	LC	0,5
A746	BELLANTE	TE	0,4
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*
A749	BELLEGRA	RM	0*
A750	BELLINO	CN	0*
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5
M294	BELLIZZI	SA	0,2
A755	BELLONA	CE	0*
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A757	BELLUNO	BL	0,2
A759	BELLUSCO	MI	0,2
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0*
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A766	BELPASSO	CT	0*
A768	BELSITO	CS	0*
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A770	BELVEGLIO	AT	0,5
A776	BELVI	NU	0*
A777	BEMA	SO	0*
A778	BENE LARIO	CO	0*
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,4
A780	BENESTARE	RC	0,5
A781	BENETUTTI	SS	0*
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,5
A784	BENNA	BI	0,5
A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4
A786	BERBENNO	BG	0,4
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A788	BERCETO	PR	0,4
A789	BERCHIDDA	SS	0*
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*
A792	BEREGUARDO	PV	0,5
A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A794	BERGAMO	BG	0,5
A795	BERGANTINO	RO	0*
A796	BERGEGGI	SV	0*
A798	BERGOLO	CN	0,5
A799	BERLINGO	BS	0,2
A801	BERNALDA	MT	0,4
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A805	BERNEZZO	CN	0
A806	BERRA	FE	0,4
A808	BERSONE	TN	0*
A809	BERTINORO	FC	0,2
A810	BERTIOLO	UD	0,3
A811	BERTONICO	LO	0*
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0*
A816	BERZO DEMO	BS	0,4
A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,35
A819	BESANO	VA	0,2
A820	BESATE	MI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A821	BESENELLO	TN	0*
A823	BESENZONE	PC	0,2
A825	BESNATE	VA	0,2
A826	BESOZZO	VA	0*
A827	BESSUDE	SS	0*
A831	BETTOLA	PC	0,4
A832	BETTONA	PG	0,4
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5
A835	BEVAGNA	PG	0,4
A836	BEVERINO	SP	0,5
A837	BEVILACQUA	VR	0,4
A839	BEZZECCA	TN	0*
A841	BIANCAVILLA	CT	0*
A842	BIANCHI	CS	0,4
A843	BIANCO	RC	0,4
A844	BIANDRATE	NO	0*
A845	BIANDRONNO	VA	0,5
A846	BIANZANO	BG	0*
A847	BIANZE'	VC	0,4
A848	BIANZONE	SO	0*
A849	BIASSONO	MI	0*
A850	BIBBIANO	RE	0,5
A851	BIBBIENA	AR	0*
A852	BIBBONA	LI	0*
A853	BIBIANA	TO	0,2
A854	BICCARI	FG	0*
A855	BICINICCO	UD	0*
A856	BIDONI'	OR	0*
A859	BIELLA	BI	0,5
A861	BIENNO	BS	0*
A863	BIENO	TN	0*
A864	BIENTINA	PI	0*
A866	BIGARELLO	MN	0,2
A870	BINAGO	CO	0,4
A872	BINASCO	MI	0,3
A874	BINETTO	BA	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,5
A877	BIONAZ	AO	0*
A878	BIONE	BS	0,2
A880	BIRORI	NU	0*
A881	BISACCIA	AV	0,4
A882	BISACQUINO	PA	0,5
A883	BISCEGLIE	BA	0,5
A884	BISEGNA	AQ	0*
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,5
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A891	BISUSCHIO	VA	0*
A892	BITETTO	BA	0,4
A893	BITONTO	BA	0,4
A894	BITRITTO	BA	0,5
A895	BITTI	NU	0*
A896	BIVONA	AG	0*
A897	BIVONGI	RC	0,5
A898	BIZZARONE	CO	0,4
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*
A903	BLELLO	BG	0*
A857	BLERA	VT	0,5
A904	BLESSAGNO	CO	0,4
A905	BLEVIO	CO	0,4
M268	BLUFI	PA	0*
A906	BOARA PISANI	PD	0,2
A909	BOBBIO	PC	0*
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0*
A911	BOCA	NO	0*
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0*
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4
A916	BOCENAGO	TN	0*
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,38
A922	BOGLIASCO	GE	0,5
A925	BOGNANCO	VB	0*
A929	BOGOGNO	NO	0,4
A930	BOIANO	CB	0,4
A931	BOISSANO	SV	0,2
A932	BOLANO	SP	0,2
A933	BOLBENO	TN	0*
A937	BOLGARE	BG	0*
A940	BOLLATE	MI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,5
A944	BOLOGNA	BO	0,4
A945	BOLOGNANO	PE	0,4
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2
A947	BOLOGNOLA	MC	0*
A948	BOLOTANA	NU	0*
A949	BOLSENA	VT	0,2
A950	BOLTIERE	BG	0,2
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ	0,2
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0*
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*
A955	BOMARZO	VT	0,4
A956	BOMBA	CH	0,5
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5
A958	BOMPIETRO	PA	0*
A959	BOMPORTO	MO	0*
A960	BONARCADO	OR	0*
A961	BONASSOLA	SP	0*
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5
A964	BONAVIGO	VR	0,5
A965	BONDENO	FE	0,4
A967	BONDO	TN	0*
A968	BONDONE	TN	0*
A970	BONEA	BN	0,5
A971	BONEFRO	CB	0*
A972	BONEMERSE	CR	0,3
A973	BONIFATI	CS	0,5
A975	BONITO	AV	0,5
A976	BONNANARO	SS	0*
A977	BONO	SS	0*
A978	BONORVA	SS	0*
A979	BONVICINO	CN	0*
A981	BORBONA	RI	0,4
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*
A983	BORDANO	UD	0,2
A984	BORDIGHERA	IM	0,2
A986	BORDOLANO	CR	0*
A987	BORE	PR	0*
A988	BORETTO	RE	0,2
A989	BORGARELLO	PV	0*
A990	BORGARO TORINESE	TO	0*
A991	BORGETTO	PA	0,2
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,4
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,5
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4
B001	BORGHI	FC	0*
B002	BORGIA	CZ	0,2
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0*
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4
B010	BORGO DI TERZO	BG	0*
B026	BORGO PACE	PU	0,5
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0*
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,4
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,35
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,5
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5
B043	BORGO TICINO	NO	0,5
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,5
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*
A996	BORGO VELINO	RI	0,3
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4
B011	BORGOFORTE	MN	0,5
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0,2
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,25
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B019	BORGOMANERO	NO	0*
B020	BORGOMARO	IM	0,5
B021	BORGOMASINO	TO	0,4
B024	BORGONE SUSA	TO	0,35
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,5
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0*
B031	BORGORICCO	PD	0,2
B008	BORGOROSE	RI	0,4
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2
B041	BORGOSESIA	VC	0,15
B048	BORMIDA	SV	0,5
B049	BORMIO	SO	0,5
B051	BORNASCO	PV	0,4
B054	BORNO	BS	0,5
B055	BORONEDDU	OR	0*
B056	BORORE	NU	0*
B057	BORRELLO	CH	0*
B058	BORRIANA	BI	0,5
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4
B062	BORTIGALI	NU	0*
B063	BORTIGIADAS	SS	0*
B064	BORUTTA	SS	0*
B067	BORZONASCA	GE	0*
B068	BOSA	NU	0,5
B069	BOSARO	RO	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4
B071	BOSCO MARENGO	AL	0,3
B075	BOSCONERO	TO	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,5
B077	BOSCOTRECASE	NA	0*
B078	BOSENTINO	TN	0*
B079	BOSIA	CN	0,3
B080	BOSIO	AL	0*
B081	BOSISIO PARINI	LC	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B083	BOSSICO	BG	0,4
B084	BOSSOLASCO	CN	0,5
B085	BOTRICELLO	CZ	0,5
B086	BOTRUGNO	LE	0,5
B088	BOTTANUCO	BG	0*
B091	BOTTICINO	BS	0*
B094	BOTTIDDA	SS	0*
B097	BOVA	RC	0*
B099	BOVA MARINA	RC	0,4
B098	BOVALINO	RC	0,5
B100	BOVEGNO	BS	0*
B101	BOVES	CN	0,4
B102	BOVEZZO	BS	0,2
A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2
B104	BOVINO	FG	0,4
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0,4
B106	BOVOLENTA	PD	0,4
B107	BOVOLONE	VR	0,5
B109	BOZZOLE	AL	0,5
B110	BOZZOLO	MN	0,2
B111	BRA	CN	0,35
B112	BRACCA	BG	0,4
B114	BRACCIANO	RM	0,5
B115	BRACIGLIANO	SA	0,2
B116	BRAIES .PRAGS.	BZ	0*
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,3
B120	BRANDICO	BS	0*
B121	BRANDIZZO	TO	0,5
B123	BRANZI	BG	0*
B124	BRAONE	BS	0*
B126	BREBBIA	VA	0,5
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,4
B131	BREGANO	VA	0,4
B132	BREGANZE	VI	0,3
B134	BREGNANO	CO	0,4
B135	BREGUZZO	TN	0*
B136	BREIA	VC	0,2
B137	BREMBATE	BG	0,4
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5
B140	BREMBILLA	BG	0,4
B141	BREMBIO	LO	0,2
B142	BREME	PV	0,4
B143	BRENDOLA	VI	0,3
B144	BRENNA	CO	0,5
B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	0*
B149	BRENO	BS	0
B150	BRENTA	VA	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,5
B153	BRENTONICO	TN	0*
B154	BRENZONE	VR	0*
B156	BRESCELLO	RE	0,3
B157	BRESCIA	BS	0*
B158	BRESIMO	TN	0*
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ	0,2
B161	BRESSANVIDO	VI	0,2
B162	BRESSO	MI	0,5
B165	BREZ	TN	0*
B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0*
B167	BRIAGLIA	CN	0*
B169	BRIATICO	VV	0,2
B171	BRICHERASIO	TO	0,35
B172	BRIENNO	CO	0,4
B173	BRIENZA	PZ	0*
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B176	BRIGA NOVARESE	NO	0*
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,5
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*
B180	BRINDISI	BR	0,5
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0*
B182	BRINZIO	VA	0,4
B183	BRIONA	NO	0,4
B184	BRIONE	BS	0,4
B185	BRIONE	TN	0*
B187	BRIOSCO	MI	0,1
B188	BRISIGHELLA	RA	0,5
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5
B192	BRISSOGNE	AO	0*
B193	BRITTOLI	PE	0,5
B194	BRIVIO	LC	0*
B195	BROCCOSTELLA	FR	0,4
B196	BROGLIANO	VI	0,5
B197	BROGNATURO	VV	0,2
B198	BROLO	ME	0*
B200	BRONDELLO	CN	0,4
B201	BRONI	PV	0,3
B202	BRONTE	CT	0*
B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ	0,2
B204	BROSSASCO	CN	0,5
B205	BROSSO	TO	0*
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*
B209	BROZOLO	TO	0,2
B212	BRUGHERIO	MI	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,4
B214	BRUGNATO	SP	0*
B215	BRUGNERA	PN	0*
B216	BRUINO	TO	0,2
B217	BRUMANO	BG	0*
B218	BRUNATE	CO	0,1
B219	BRUNELLO	VA	0*
B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	0*
B221	BRUNO	AT	0,4
B223	BRUSAPORTO	BG	0*
B225	BRUSASCO	TO	0,4
B227	BRUSCIANO	NA	0,5
B228	BRUSIMPIANO	VA	0*
B229	BRUSNENGO	BI	0,3
B230	BRUSSON	AO	0*
B232	BRUZOLO	TO	0,25
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0*
B235	BUBBIANO	MI	0,4
B236	BUBBIO	AT	0,3
B237	BUCCHERI	SR	0*
B238	BUCCHIANICO	CH	0,5
B239	BUCCIANO	BN	0*
B240	BUCCINASCO	MI	0*
B242	BUCCINO	SA	0*
B243	BUCINE	AR	0,1
B246	BUDDUSO'	SS	0*
B247	BUDOIA	PN	0*
B248	BUDONI	NU	0,2
B249	BUDRIO	BO	0,2
B250	BUGGERRU	CA	0,5
B251	BUGGIANO	PT	0,2
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0*
B256	BUGNARA	AQ	0*
B258	BUGUGGIATE	VA	0,5
B259	BUJA	UD	0*
B261	BULCIAGO	LC	0,4
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,3
B264	BULTEI	SS	0*
B265	BULZI	SS	0*
B266	BUONABITACOLO	SA	0,3
B267	BUONALBERGO	BN	0*
B269	BUONCONVENTO	SI	0,2
B270	BUONVICINO	CS	0,5
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
B274	BURCEI	CA	0,5
B275	BURGIO	AG	0*
B276	BURGOS	SS	0*
B278	BURIASCO	TO	0,2
B279	BUROLO	TO	0,2
B280	BURONZO	VC	0*
B281	BUSACHI	OR	0*
B282	BUSALLA	GE	0,4
B283	BUSANA	RE	0*
B284	BUSANO	TO	0,2
B285	BUSCA	CN	0,4
B286	BUSCATE	MI	0,2
B287	BUSCEMI	SR	0,5
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5
B289	BUSNAGO	MI	0*
B292	BUSSERO	MI	0,2
B293	BUSSETO	PR	0,4
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0*
B295	BUSSO	CB	0*
B296	BUSSOLENGO	VR	0,5
B297	BUSSOLENO	TO	0,5
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0*
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
B302	BUTERA	CL	0,25
B303	BUTI	PI	0,2
B304	BUTTAPIETRA	VR	0,2
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0*
B309	BUTTRIO	UD	0*
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2
B311	CABELLA LIGURE	AL	0*
B313	CABIATE	CO	0,2
B314	CABRAS	OR	0*
B315	CACCAMO	PA	0,5
B319	CACCURI	KR	0*
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0*
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4
B332	CADEO	PC	0,4
B335	CADERZONE	TN	0*
B345	CADONEGHE	PD	0,5
B346	CADORAGO	CO	0,3
B347	CADREZZATE	VA	0,5
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0*
B350	CAFASSE	TO	0*
B351	CAGGIANO	SA	0,5
B352	CAGLI	PU	0,4
B354	CAGLIARI	CA	0,5
B355	CAGLIO	CO	0*
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*
B357	CAGNANO VARANO	FG	0*
B359	CAGNO	CO	0,1
B360	CAGNO'	TN	0*
B361	CAIANELLO	CE	0,5
B362	CAIAZZO	CE	0,3
B364	CAINES .KUENS.	BZ	0*
B365	CAINO	BS	0*
B366	CAIOLO	SO	0,2
B367	CAIRANO	AV	0*
B368	CAIRATE	VA	0*
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,5
B371	CAIVANO	NA	0,4
B374	CALABRITTO	AV	0,4
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,4
B376	CALAMANDRANA	AT	0,3
B377	CALAMONACI	AG	0,2
B378	CALANGIANUS	SS	0*
B379	CALANNA	RC	0,2
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4
B381	CALASCIBETTA	EN	0*
B382	CALASCIO	AQ	0*
B383	CALASETTA	CA	0,2
B384	CALATABIANO	CT	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,5
B386	CALAVINO	TN	0*
B388	CALCATA	VT	0,5
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*
B390	CALCI	PI	0,5
B391	CALCIANO	MT	0*
B392	CALCINAIA	PI	0,4
B393	CALCINATE	BG	0*
B394	CALCINATO	BS	0,2
B395	CALCIO	BG	0,5
B396	CALCO	LC	0*
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE.	BZ	0*
B398	CALDAROLA	MC	0,2
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0,1
B400	CALDES	TN	0*
B402	CALDIERO	VR	0,4
B403	CALDOGNO	VI	0,3
B404	CALDONAZZO	TN	0*
B405	CALENDASCO	PC	0*
B406	CALENZANO	FI	0*
B408	CALESTANO	PR	0,4
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4
B413	CALIMERA	LE	0,3
B415	CALITRI	AV	0,2
B416	CALIZZANO	SV	0*
B417	CALLABIANA	BI	0,5
B418	CALLIANO	AT	0,2
B419	CALLIANO	TN	0*
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2
B424	CALOPEZZATI	CS	0*
B425	CALOSSO	AT	0,5
B426	CALOVETO	CS	0*
B427	CALTABELLOTTA	AG	0*
B428	CALTAGIRONE	CT	0*
B429	CALTANISSETTA	CL	0*
B430	CALTAVUTURO	PA	0,5
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4
B432	CALTO	RO	0,2
B433	CALTRANO	VI	0,2
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5
B435	CALUSO	TO	0,5
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2
B439	CALVATONE	CR	0,2
B440	CALVELLO	PZ	0*
B441	CALVENE	VI	0,2
B442	CALVENZANO	BG	0,3
B443	CALVERA	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2
B447	CALVIGNANO	PV	0*
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2
B450	CALVISANO	BS	0,5
B452	CALVIZZANO	NA	0,4
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,5
B455	CAMAIORE	LU	0,2
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4
B457	CAMANDONA	BI	0,5
B460	CAMASTRA	AG	0,4
B461	CAMBIAGO	MI	0*
B462	CAMBIANO	TO	0*
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,5
B467	CAMERANA	CN	0,4
B468	CAMERANO	AN	0,5
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0*
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4
B473	CAMERI	NO	0,2
B474	CAMERINO	MC	0,4
B476	CAMEROTA	SA	0,5
B477	CAMIGLIANO	CE	0,4
B479	CAMINATA	PC	0*
B481	CAMINI	RC	0*
B482	CAMINO	AL	0,5
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0*
B484	CAMISANO	CR	0*
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA	AG	0,5
B489	CAMO	CN	0,5
B490	CAMOGLI	GE	0*
B492	CAMPAGNA	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3
B497	CAMPAGNATICO	GR	0,4
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0*
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*
B500	CAMPANA	CS	0*
B501	CAMPARADA	MI	0,5
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0,2
B505	CAMPERTOGNO	VC	0,5
B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,4
B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,5
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,2
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0*
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0,2
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*
B515	CAMPLI	TE	0,4
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*
B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ	0*
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,4
B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ	0*
B519	CAMPOBASSO	CB	0,4
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,5
B522	CAMPOCHIARO	CB	0*
B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4
B525	CAMPODENNO	TN	0*
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4
B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,2
B530	CAMPODOLCINO	SO	0*
B531	CAMPODORO	PD	0,2
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,5
B535	CAMPOFIORITO	PA	0*
B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*
B537	CAMPOFRANCO	CL	0*
B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,2
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,3
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5
B544	CAMPOLIETO	CB	0,2
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0*
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,45
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,5
B550	CAMPOMARINO	CB	0,4
B551	CAMPOMORONE	GE	0,5
B554	CAMPONOGARA	VE	0,5
B555	CAMPORA	SA	0*
B556	CAMPOREALE	PA	0*
B557	CAMPORGIANO	LU	0,5
B559	CAMPOROSSO	IM	0,2
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4
B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0,4
B565	CAMPOSANO	NA	0,5
B566	CAMPOSANTO	MO	0,2
B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*
B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*
B572	CAMUGNANO	BO	0,4
B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*
B573	CANALE	CN	0,4
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5
B576	CANALE MONTERANO	RM	0*
B578	CANARO	RO	0,4
B579	CANAZEI	TN	0*
B580	CANCELLARA	PZ	0*
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0*
B582	CANDA	RO	0,2
B584	CANDELA	FG	0,5
B586	CANDELO	BI	0,5
B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,35
B589	CANDIANA	PD	0,4
B590	CANDIDA	AV	0,5
B591	CANDIDONI	RC	0,5
B592	CANDIOLO	TO	0,3
B593	CANEGRATE	MI	0*
B594	CANELLI	AT	0,4
B597	CANEPINA	VT	0*
B598	CANEVA	PN	0*
B599	CANEVINO	PV	0,2
B602	CANICATTI'	AG	0,4
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,4
B604	CANINO	VT	0,4
B605	CANISCHIO	TO	0*
B606	CANISTRO	AQ	0,2
B607	CANNA	CS	0*
B608	CANNALONGA	SA	0*
B609	CANNARA	PG	0,2
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,2
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0,4
B615	CANNOBIO	VB	0,2
B616	CANNOLE	LE	0*
B617	CANOLO	RC	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,5
B621	CANOSIO	CN	0,2
C669	CANOSSA	RE	0,2
B624	CANSANO	AQ	0*
B626	CANTAGALLO	PO	0,5
B627	CANTALICE	RI	0,4
B628	CANTALUPA	TO	0,4
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,4
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5
B633	CANTARANA	AT	0,5
B634	CANTELLO	VA	0,2
B635	CANTERANO	RM	0*
B636	CANTIANO	PU	0,5
B637	CANTOIRA	TO	0,2
B639	CANTU'	CO	0*
B640	CANZANO	TE	0,4
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,5
B643	CAORSO	PC	0
B644	CAPACCIO	SA	0*
B645	CAPACI	PA	0,5
B646	CAPALBIO	GR	0*
B647	CAPANNOLI	PI	0,4
B648	CAPANNORI	LU	0,2
B649	CAPENA	RM	0,5
B650	CAPERGNANICA	CR	0*
B651	CAPESTRANO	AQ	0*
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B655	CAPISTRANO	VV	0*
B656	CAPISTRELLO	AQ	0*
B658	CAPITIGNANO	AQ	0*
B660	CAPIZZI	ME	0*
B661	CAPIZZONE	BG	0*
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5
B663	CAPODIMONTE	VT	0*
B667	CAPODRISE	CE	0,2
B669	CAPOLIVERI	LI	0,4
B670	CAPOLONA	AR	0,5
B671	CAPONAGO	MI	0*
B672	CAPORCIANO	AQ	0*
B674	CAPOSELE	AV	0*
B675	CAPOTERRA	CA	0,4
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B677	CAPPADOCIA	AQ	0*
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0*
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5
B682	CAPRACOTTA	IS	0*
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,2
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,2
B686	CAPRALBA	CR	0,2
B688	CAPRANICA	VT	0,2
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0*
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B691	CAPRAROLA	VT	0,5
B692	CAPRAUNA	CN	0*
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0*
B694	CAPREZZO	VB	0*
B696	CAPRI	NA	0,5
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B697	CAPRIANA	TN	0*
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0*
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,4
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,2
B705	CAPRIE	TO	0*
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0*
B707	CAPRIGLIO	AT	0,4
B708	CAPRILE	BI	0,4
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,4
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,5
B711	CAPRIOLO	BS	0*
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0*
B715	CAPUA	CE	0,5
B716	CAPURSO	BA	0*
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0*
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4
B719	CARAGLIO	CN	0,1
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2
B722	CARAMANICO TERME	PE	0,2
B723	CARANO	TN	0*
B724	CARAPELLE	FG	0,5
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*
B726	CARASCO	GE	0*
B727	CARASSAI	AP	0,5
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B730	CARATE URIO	CO	0*
B731	CARAVAGGIO	BG	0,5
B732	CARAVATE	VA	0,2
B733	CARAVINO	TO	0,4
B734	CARAVONICA	IM	0*
B735	CARBOGNANO	VT	0,4
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2
B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0*
B742	CARBONATE	CO	0*
B743	CARBONE	PZ	0,2
B744	CARBONERA	TV	0,4
B745	CARBONIA	CA	0,2
B748	CARCARE	SV	0,5
B749	CARCERI	PD	0,5
B752	CARCOFORO	VC	0*
B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*
B755	CARDE'	CN	0,5
M285	CARDEDU	NU	0*
B756	CARDETO	RC	0*
B758	CARDINALE	CZ	0*
B759	CARDITO	NA	0,4
B760	CAREGGINE	LU	0*
B762	CAREMA	TO	0,2
B763	CARENNO	LC	0,2
B765	CARENTINO	AL	0*
B766	CARERI	RC	0,2
B767	CARESANA	VC	0,4
B768	CARESANABLOT	VC	0*
B769	CAREZZANO	AL	0*
B771	CARFIZZI	KR	0*
B772	CARGEGHE	SS	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B774	CARIATI	CS	0,4
B776	CARIFE	AV	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,5
B778	CARIMATE	CO	0,2
B779	CARINARO	CE	0,4
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B782	CARISIO	VC	0*
B783	CARISOLO	TN	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*
B787	CARLENTINI	SR	0,5
B788	CARLINO	UD	0,2
B789	CARLOFORTE	CA	0,2
B790	CARLOPOLI	CZ	0*
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4
B792	CARMIANO	LE	0,4
B794	CARMIGNANO	PO	0,2
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*
B796	CARNAGO	VA	0,4
B798	CARNATE	MI	0,5
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4
B802	CAROLEI	CS	0,2
B803	CARONA	BG	0*
B804	CARONIA	ME	0,2
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2
B807	CARONNO VARESINO	VA	0*
B808	CAROSINO	TA	0,5
B809	CAROVIGNO	BR	0,5
B810	CAROVILLI	IS	0,2
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*
B813	CARPANZANO	CS	0,5
B814	CARPASIO	IM	0*
B816	CARPEGNA	PU	0,4
B817	CARPENEDOLO	BS	0*
B818	CARPENETO	AL	0,4
B819	CARPI	MO	0,2
B820	CARPIANO	MI	0
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0*
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,5
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4
B829	CARPINO	FG	0,5
B830	CARPINONE	IS	0*
B832	CARRARA	MS	0*
B835	CARRE'	VI	0,2
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*
B838	CARRO	SP	0*
B839	CARRODANO	SP	0*
B840	CARROSIO	AL	0*
B841	CARRU'	CN	0*
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,3
B846	CARTOCETO	PU	0,5
B847	CARTOSIO	AL	0*
B848	CARTURA	PD	0*
B850	CARUGATE	MI	0,4
B851	CARUGO	CO	0,2
B853	CARUNCHIO	CH	0*
B854	CARVICO	BG	0,2
B856	CARZANO	TN	0*
B857	CASABONA	KR	0,5
B858	CASACALENDA	CB	0,5
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5
B860	CASAGIOVE	CE	0,2
B870	CASAL CERMELLI	AL	0*
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5
B895	CASAL VELINO	SA	0,4
B861	CASALANGUIDA	CH	0*
B862	CASALATTICO	FR	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5
B865	CASALBORDINO	CH	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,4
B867	CASALBORGONE	TO	0,4
B868	CASALBUONO	SA	0*
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,5
B871	CASALCIPRANO	CB	0*
B873	CASALDUNI	BN	0,3
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B875	CASALE LITTA	VA	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,4
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,1
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B886	CASALEONE	VR	0*
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0*
B892	CASALFIUMANESE	BO	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0*
B894	CASALGRASSO	CN	0,4
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2
B897	CASALINO	NO	0*
B898	CASALMAGGIORE	CR	0*
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2
B900	CASALMORANO	CR	0*
B901	CASALMORO	MN	0*
B902	CASALNOCETO	AL	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,3
B907	CASALOLDO	MN	0,2
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2
B911	CASALROMANO	MN	0,5
B912	CASALSERUGO	PD	0,5
B916	CASALUCE	CE	0*
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5
B919	CASALVIERI	FR	0*
B920	CASALVOLONE	NO	0*
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4
B922	CASAMARCIANO	NA	0,2
B923	CASAMASSIMA	BA	0*
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*
B925	CASANDRINO	NA	0,4
B928	CASANOVA ELVO	VC	0*
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,5
B929	CASANOVA LONATI	PV	0*
B932	CASAPE	RM	0*
M260	CASAPESENNA	CE	0*
B933	CASAPINTA	BI	0,3
B934	CASAPROTA	RI	0*
B935	CASAPULLA	CE	0*
B936	CASARANO	LE	0*
B937	CASARGO	LC	0
B938	CASARILE	MI	0,4
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4
B941	CASASCO	AL	0,4
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2
B943	CASATENOVO	LC	0,35
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,5
B947	CASAZZA	BG	0,5
B948	CASCIA	PG	0*
B949	CASCIAGO	VA	0,5
A559	CASCIANA TERME	PI	0,4
B950	CASCINA	PI	0,4
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5
B954	CASEI GEROLA	PV	0*
B955	CASELETTE	TO	0
B956	CASELLA	GE	0,3
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0*
B958	CASELLE LURANI	LO	0*
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,4
B965	CASIER	TV	0*
B966	CASIGNANA	RC	0,5
B967	CASINA	RE	0,3
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0*
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,2
B978	CASNIGO	BG	0*
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,5
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,5
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5
B985	CASOLI	CH	0,5
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4
B989	CASOREZZO	MI	0,2
B990	CASORIA	NA	0,5
B991	CASORZO	AT	0*
A472	CASPERIA	RI	0,4
B993	CASPOGGIO	SO	0*
B994	CASSACCO	UD	0,2
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0*
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,2
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*
C006	CASSARO	SR	0*
C007	CASSIGLIO	BG	0,4
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*
C022	CASSINASCO	AT	0,5
C027	CASSINE	AL	0,4
C030	CASSINELLE	AL	0,3
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2
C034	CASSINO	FR	0,5
C037	CASSOLA	VI	0*
C038	CASSOLNOVO	PV	0,2
C041	CASTAGNARO	VR	0,4
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5
C046	CASTAGNITO	CN	0,2
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3
C050	CASTANA	PV	0*
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4
C053	CASTEGGIO	PV	0,2
C055	CASTEGNATO	BS	0*
C056	CASTEGNERO	VI	0,2
C058	CASTEL BARONIA	AV	0*
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,4
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0*
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,2
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,2
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,5
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0*
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,3
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0*
C208	CASTEL MELLA	BS	0*
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,2
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
C057	CASTELBALDO	PD	0,4
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,4
C060	CASTELBELLINO	AN	0,25
C062	CASTELBELLO CIARDES . KASTELBELL TSCHARS.	BZ	0*
C063	CASTELBIANCO	SV	0,2
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*
C067	CASTELBUONO	PA	0,2
C069	CASTELCIVITA	SA	0,2
C072	CASTELCOVATI	BS	0*
C073	CASTELCUCCO	TV	0*
C074	CASTELDACCIA	PA	0*
C080	CASTELDELCI	PU	0,4
C081	CASTELDELFINO	CN	0*
C089	CASTELDIDONE	CR	0,4
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,47
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,3
C103	CASTELFONDO	TN	0*
C104	CASTELFORTE	LT	0,2
C105	CASTELFRANCI	AV	0*
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,4
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,4
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,4
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0*
C128	CASTELLALTO	TE	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C133	CASTELLAMONTE	TO	0*
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
C136	CASTELLANETA	TA	0,5
C137	CASTELLANIA	AL	0*
C139	CASTELLANZA	VA	0,3
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
C141	CASTELLARANO	RE	0*
C143	CASTELLARO	IM	0,2
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,2
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,4
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
C153	CASTELLEONE	CR	0,3
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
C154	CASTELLERO	AT	0,2
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0*
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,4
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0,2
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0*
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,35
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C169	CASTELLI	TE	0,4
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4
C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0*
C177	CASTELLIRI	FR	0,4
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,4
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,5
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0*
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,3
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5
C205	CASTELMAGNO	CN	0,2
C206	CASTELMARTE	CO	0*
C207	CASTELMASSA	RO	0,5
C197	CASTELMAURO	CB	0*
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
C210	CASTELMOLA	ME	0,5
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,4
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0*
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2
C216	CASTELNUOVO	TN	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,2
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,5
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,5
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,2
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4
C246	CASTELPETROSO	IS	0*
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3
C250	CASTELPOTO	BN	0,4
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0*
C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ	0*
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*
B968	CASTELSILANO	KR	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0*
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0,2
B129	CASTELVERDE	CR	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4
C286	CASTELVETRANO	TP	0*
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0*
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2
C292	CASTENASO	BO	0*
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,2
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0*
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0*
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,5
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5
C321	CASTIGNANO	AP	0,5
C322	CASTILENTI	TE	0,5
C323	CASTINO	CN	0*
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,2
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,5
C330	CASTO	BS	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5
C332	CASTREZZATO	BS	0,5
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*
C337	CASTRO	BG	0,2
M261	CASTRO	LE	0*
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*
C340	CASTROCIELO	FR	0,5
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*
C108	CASTROLIBERO	CS	0,4
C343	CASTRONNO	VA	0,2
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0*
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0,2
C349	CASTROVILLARI	CS	0*
C351	CATANIA	CT	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,5
C353	CATENANUOVA	EN	0,5
C354	CATIGNANO	PE	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*
C285	CAULONIA	RC	0,3
C359	CAUTANO	BN	0*
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4
C360	CAVA MANARA	PV	0,2
C362	CAVACURTA	LO	0*
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,2
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4
C372	CAVALESE	TN	0*
C374	CAVALLASCA	CO	0,2
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3
C377	CAVALLINO	LE	0,5
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*
C378	CAVALLIRIO	NO	0,2
C380	CAVARENO	TN	0*
C381	CAVARGNA	CO	0*
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,3
C383	CAVARZERE	VE	0,5
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0*
C387	CAVATORE	AL	0,5
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*
C390	CAVE	RM	0,5
C392	CAVEDAGO	TN	0*
C393	CAVEDINE	TN	0*
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5
C396	CAVERNAGO	BG	0,2
C398	CAVEZZO	MO	0,5
C400	CAVIZZANA	TN	0*
C404	CAVOUR	TO	0,4
C405	CAVRIAGO	RE	0*
C406	CAVRIANA	MN	0,4
C407	CAVRIGLIA	AR	0,3
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0*
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,5
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*
C413	CECCANO	FR	0,4
C414	CECIMA	PV	0,2
C415	CECINA	LI	0,4
C417	CEDEGOLO	BS	0,4
C418	CEDRASCO	SO	0*
C420	CEFALA' DIANA	PA	0*
C421	CEFALU'	PA	0,2
C422	CEGGIA	VE	0,5
C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0,2
C426	CELANO	AQ	0,5
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*
C430	CELICO	CS	0*
C435	CELLA DATI	CR	0*
C432	CELLA MONTE	AL	0,5
C436	CELLAMARE	BA	0,2
C437	CELLARA	CS	0*
C438	CELLARENGO	AT	0,2
C439	CELLATICA	BS	0*
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0*
C443	CELLE LIGURE	SV	0,5
C442	CELLE SAN VITO	FG	0*
C446	CELLENO	VT	0,2
C447	CELLERE	VT	0,4
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4
C450	CELLIO	VC	0,5
M262	CELLOLE	CE	0*
C452	CEMBRA	TN	0*
C453	CENADI	CZ	0*
C456	CENATE SOPRA	BG	0,4
C457	CENATE SOTTO	BG	0,5
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4
C459	CENE	BG	0*
C461	CENESELLI	RO	0,4
C463	CENGIO	SV	0,5
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*
C466	CENTALLO	CN	0,5
C469	CENTO	FE	0,2
C470	CENTOLA	SA	0,5
C472	CENTRACHE	CZ	0*
C471	CENTURIPE	EN	0,4
C474	CEPAGATTI	PE	0,4
C476	CEPPALONI	BN	0,2
C478	CEPPO MORELLI	VB	0*
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0*
C481	CERANESI	GE	0,5
C483	CERANO	NO	0,4
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0,2
C484	CERANOVA	PV	0,5
C485	CERASO	SA	0,2
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0*
C487	CERCENASCO	TO	0,5
C488	CERCEPICCOLA	CB	0*
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3
C492	CERCHIO	AQ	0,2
C493	CERCINO	SO	0*
C494	CERCIVENTO	UD	0*
C495	CERCOLA	NA	0,4
C496	CERDA	PA	0*
C498	CEREA	VR	0,2
C500	CEREGNANO	RO	0,25
C501	CERENZIA	KR	0*
C497	CERES	TO	0,2
C502	CERESARA	MN	0*
C503	CERESETO	AL	0,5
C504	CERESOLE ALBA	CN	0*
C505	CERESOLE REALE	TO	0*
C506	CERETE	BG	0,4
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C509	CERGNAGO	PV	0*
C510	CERIALE	SV	0*
C511	CERIANA	IM	0,2
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2
C513	CERIGNALE	PC	0,4
C514	CERIGNOLA	FG	0,5
C515	CERISANO	CS	0*
C516	CERMENATE	CO	0,2
A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ	0*
C517	CERMIGNANO	TE	0,5
C520	CERNOBBIO	CO	0,3
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C507	CERRETO GRUE	AL	0*
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0*
C531	CERRINA	AL	0,4
C532	CERRIONE	BI	0,2
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,2
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0*
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C533	CERRO TANARO	AT	0*
C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C539	CERSOSIMO	PZ	0*
C540	CERTALDO	FI	0,4
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2
C542	CERVA	CZ	0,4
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,2
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C545	CERVARO	FR	0,5
C547	CERVASCA	CN	0
C548	CERVATTO	VC	0*
C549	CERVENO	BS	0*
C550	CERVERE	CN	0,5
C551	CERVESINA	PV	0,4
C552	CERVETERI	RM	0,4
C553	CERVIA	RA	0,2
C554	CERVICATI	CS	0,5
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*
C557	CERVINARA	AV	0,2
C558	CERVINO	CE	0,2
C559	CERVO	IM	0,4
C560	CERZETO	CS	0*
C561	CESA	CE	0*
C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,4
C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C567	CESARA	VB	0,2
C568	CESARO'	ME	0*
C569	CESATE	MI	0,4
C573	CESENA	FC	0,2
C574	CESENATICO	FC	0,2
C576	CESINALI	AV	0,5
C578	CESIO	IM	0,5
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2
C580	CESSALTO	TV	0,4
C581	CESSANITI	VV	0*
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C583	CESSOLE	AT	0,2
C584	CETARA	SA	0,5
C585	CETO	BS	0*
C587	CETONA	SI	0,2
C588	CETRARO	CS	0,2
C589	CEVA	CN	0,4
C591	CEVO	BS	0,4
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C595	CHAMBAVE	AO	0*
B491	CHAMOIS	AO	0*
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*
B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C598	CHARVENSOD	AO	0*
C294	CHATILLON	AO	0*
C599	CHERASCO	CN	0,2
C600	CHEREMULE	SS	0*
C604	CHIALAMBERTO	TO	0*
C605	CHIAMPO	VI	0,5
C606	CHIANCHE	AV	0*
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0*
C609	CHIANNI	PI	0,5
C610	CHIANOCCO	TO	0,5
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C614	CHIARANO	TV	0,5
C615	CHIARAVALLE	AN	0,4
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C618	CHIARI	BS	0*
C619	CHIAROMONTE	PZ	0*
C620	CHIAUCI	IS	0*
C621	CHIAVARI	GE	0*
C623	CHIAVENNA	SO	0,4
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C625	CHIENES .KIENS.	BZ	0*
C627	CHIERI	TO	0,4
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0*
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,2
C632	CHIETI	CH	0,4
C633	CHIEUTI	FG	0,4
C634	CHIEVE	CR	0,35
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4
C638	CHIOGGIA	VE	0*
C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C640	CHIONS	PN	0*
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	0*
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C649	CHIUDUNO	BG	0*
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C651	CHIURO	SO	0,5
C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ	0*
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,3
C656	CHIUSAFORTE	UD	0*
C657	CHIUSANICO	IM	0,5
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5
C661	CHIUSDINO	SI	0,3
C662	CHIUSI	SI	0,3
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4
C665	CHIVASSO	TO	0,5
M272	CIAMPINO	RM	0,5
C668	CIANCIANA	AG	0*
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*
C673	CICAGNA	GE	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C674	CICALA	CZ	0,4
C675	CICCIANO	NA	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,5
C678	CICOGNOLO	CR	0,2
C679	CICONIO	TO	0,4
C680	CIGLIANO	VC	0,3
C681	CIGLIE'	CN	0*
C684	CIGOGNOLA	PV	0*
C685	CIGOLE	BS	0*
C686	CILAVEGNA	PV	0,2
C689	CIMADOLMO	TV	0,5
C691	CIMBERGO	BS	0*
C694	CIMEGO	TN	0*
C695	CIMINA'	RC	0*
C696	CIMINNA	PA	0*
C697	CIMITILE	NA	0,4
C699	CIMOLAIS	PN	0*
C700	CIMONE	TN	0*
C701	CINAGLIO	AT	0*
C702	CINETO ROMANO	RM	0*
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,5
C705	CINIGIANO	GR	0,4
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5
C708	CINISI	PA	0,4
C709	CINO	SO	0*
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C712	CINTE TESINO	TN	0*
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,5
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4
C715	CINZANO	TO	0,5
C716	CIORLANO	CE	0,2
C718	CIPRESSA	IM	0,4
C719	CIRCELLO	BN	0,5
C722	CIRIE'	TO	0,5
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2
C724	CIRIMIDO	CO	0*
C725	CIRO'	KR	0,4
C726	CIRO' MARINA	KR	0*
C727	CIS	TN	0*
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0*
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5
C730	CISERANO	BG	0,4
C732	CISLAGO	VA	0*
C733	CISLIANO	MI	0,2
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,5
C738	CISSONE	CN	0*
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5
C741	CISTERNINO	BR	0,5
C742	CITERNA	PG	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5
C743	CITTADELLA	PD	0*
C746	CITTADUCALE	RI	0*
C747	CITTANOVA	RC	0,5
C749	CITTAREALE	RI	0*
C751	CITTIGLIO	VA	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C754	CIVENNA	CO	0*
C755	CIVEZZA	IM	0,5
C756	CIVEZZANO	TN	0*
C757	CIVIASCO	VC	0*
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0*
C763	CIVITA	CS	0,5
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0*
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4
C771	CIVITAQUANA	PE	0,4
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,5
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,2
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0*
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3
C785	CIVO	SO	0*
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*
C790	CLAUT	PN	0*
C791	CLAUZETTO	PN	0*
C792	CLAVESANA	CN	0*
C793	CLAVIERE	TO	0*
C794	CLES	TN	0*
C795	CLETO	CS	0*
C796	CLIVIO	VA	0*
C797	CLOZ	TN	0*
C800	CLUSONE	BG	0*
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0*
C803	COAZZE	TO	0,2
C804	COAZZOLO	AT	0,4
C806	COCCAGLIO	BS	0,3
C807	COCCONATO	AT	0*
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA	0*
C811	COCULLO	AQ	0*
C812	CODEVIGO	PD	0,13
C813	CODEVILLA	PV	0*
C814	CODIGORO	FE	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,5
C816	CODOGNO	LO	0,4
C817	CODROIPO	UD	0*
C818	CODRONGIANOS	SS	0*
C819	COGGIOLA	BI	0,5
C820	COGLIATE	MI	0*
C821	COGNE	AO	0*
C823	COGOLETO	GE	0,5
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C826	COGORNO	GE	0,5
C829	COLAZZA	NO	0*
C830	COLBORDOLO	PU	0,5
C835	COLERE	BG	0*
C836	COLFELICE	FR	0*
C838	COLI	PC	0,4
C839	COLICO	LC	0,2
C840	COLLAGNA	RE	0*
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4
C844	COLLARMELE	AQ	0,4
C845	COLLAZZONE	PG	0,2
C851	COLLE BRIANZA	LC	0*
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2
C857	COLLE DI TORA	RI	0,5
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3
C846	COLLE SANNITA	BN	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5
C848	COLLE UMBERTO	TV	0,5
C850	COLLEBEATO	BS	0,2
C852	COLLECCHIO	PR	0,2
C853	COLLECORVINO	PE	0,5
C311	COLLEDARA	TE	0,4
C855	COLLEDIMACINE	CH	0*
C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*
C858	COLLEFERRO	RM	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,5
C860	COLLEGNO	TO	0,4
C862	COLLELONGO	AQ	0,4
C864	COLLEPARDO	FR	0,2
C865	COLLEPASSO	LE	0,4
C866	COLLEPIETRO	AQ	0*
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,2
C869	COLLESALVETTI	LI	0,4
C871	COLLESANO	PA	0,2
C875	COLLETORTO	CB	0*
C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,5
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4
C879	COLLIANO	SA	0*
C882	COLLINAS	CA	0*
C883	COLLIO	BS	0*
C884	COLLOBIANO	VC	0*
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,2
C886	COLMURANO	MC	0,45
C888	COLOBRARO	MT	0,3
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5
C893	COLOGNE	BS	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,5
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,2
C900	COLONNA	RM	0,5
C901	COLONNELLA	TE	0,2
C902	COLONNO	CO	0,4
C903	COLORINA	SO	0,2
C904	COLORNO	PR	0,2
C905	COLOSIMI	CS	0,2
C908	COLTURANO	MI	0*
C910	COLZATE	BG	0,5
C911	COMABBIO	VA	0,2
C912	COMACCHIO	FE	0*
C914	COMANO	MS	0,5
C917	COMAZZO	LO	0,2
C918	COMEGLIANS	UD	0*
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,5
C922	COMERIO	VA	0,2
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4
C926	COMIGNAGO	NO	0*
C927	COMISO	RG	0*
C928	COMITINI	AG	0,5
C929	COMIZIANO	NA	0*
C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2
C931	COMMEZZADURA	TN	0*
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,5
C937	COMUN NUOVO	BG	0,5
C935	COMUNANZA	AP	0,2
C938	CONA	VE	0,4
C941	CONCA CASALE	IS	0,5
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*
C943	CONCAMARISE	VR	0,5
C944	CONCEI	TN	0*
C946	CONCERVIANO	RI	0,5
C948	CONCESIO	BS	0*
C949	CONCO	VI	0,5
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,5
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C953	CONDINO	TN	0*
C954	CONDOFURI	RC	0,4
C955	CONDOVE	TO	0
C956	CONDRO'	ME	0,5
C957	CONEGLIANO	TV	0,5
C958	CONFIENZA	PV	0*
C959	CONFIGNI	RI	0*
C960	CONFLENTI	CZ	0*
C962	CONIOLO	AL	0*
C963	CONSELICE	RA	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,5
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4
C969	CONTIGLIANO	RI	0,4
C971	CONTRADA	AV	0,4
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C973	CONTRONE	SA	0*
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C975	CONVERSANO	BA	0,4
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0*
C977	CONZANO	AL	0,5
C978	COPERTINO	LE	0,3
C979	COPIANO	PV	0,2
C980	COPPARO	FE	0,4
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,5
C984	CORBARA	SA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,35

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C987	CORBOLA	RO	0,4
C988	CORCHIANO	VT	0,5
C990	CORCIANO	PG	0,2
C991	CORDENONS	PN	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C993	CORDOVADO	PN	0*
C994	COREDO	TN	0*
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,4
C999	CORFINIO	AQ	0*
D003	CORI	LT	0,4
D004	CORIANO	RN	0*
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,5
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*
D007	CORINALDO	AN	0,35
D008	CORIO	TO	0,5
D009	CORLEONE	PA	0*
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*
D013	CORMANO	MI	0,4
D014	CORMONS	GO	0*
D015	CORNA IMAGNA	BG	0*
D016	CORNALBA	BG	0,4
D017	CORNALE	PV	0,4
D018	CORNAREDO	MI	0,5
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ	0*
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,4
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,4
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25
D026	CORNIGLIO	PR	0,5
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*
D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3
D030	CORNUDA	TV	0,5
D037	CORREGGIO	RE	0*
D038	CORREZZANA	MI	0*
D040	CORREZZOLA	PD	0,4
D041	CORRIDO	CO	0*
D042	CORRIDONIA	MC	0*
D043	CORROPOLI	TE	0,4
D044	CORSANO	LE	0,2
D045	CORSICO	MI	0*
D046	CORSIONE	AT	0*
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A.	BZ	0*
D049	CORTALE	CZ	0*
D050	CORTANDONE	AT	0,2
D051	CORTANZE	AT	0*
D052	CORTAZZONE	AT	0*
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,2
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2
D058	CORTE FRANCA	BS	0*
D068	CORTE PALASIO	LO	0*
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0*
D062	CORTEMILIA	CN	0,3
D064	CORTENO GOLGI	BS	0*
D065	CORTENOVA	LC	0*
D066	CORTENUOVA	BG	0*
D067	CORTEOLONA	PV	0*
D072	CORTIGLIONE	AT	0,5
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0*
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D.	BZ	0*
D076	CORTINO	TE	0,2
D077	CORTONA	AR	0,4
D078	CORVARA	PE	0,5
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ	0*
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4
D082	CORZANO	BS	0*
D085	COSEANO	UD	0*
D086	COSENZA	CS	0,5
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0*
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5
D089	COSOLETO	RC	0,4
D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,2
D094	COSSATO	BI	0,5
D095	COSSERIA	SV	0,5
D096	COSSIGNANO	AP	0,5
D099	COSSOGNO	VB	0*
D100	COSSOINE	SS	0*
D101	COSSOMBRATO	AT	0*
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,5
D111	COSTA DI SERINA	BG	0,4
D112	COSTA MASNAGA	LC	0*
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*
D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35
D107	COSTABISSARA	VI	0,2
D108	COSTACCIARO	PG	0,29
D113	COSTANZANA	VC	0*
D114	COSTARAINERA	IM	0,5
D118	COSTERMANO	VR	0,4
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0,4
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0*
D121	COTIGNOLA	RA	0,4
D123	COTRONEI	KR	0*
D124	COTTANELLO	RI	0*
D012	COURMAYEUR	AO	0*
D126	COVO	BG	0,4
D127	COZZO	PV	0,4
D128	CRACO	MT	0*
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1
D132	CRAVAGLIANA	VC	0
D133	CRAVANZANA	CN	0,1
D134	CRAVEGGIA	VB	0*
D136	CREAZZO	VI	0,2
D137	CRECCHIO	CH	0,4
D139	CREDARO	BG	0,2
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,4
D144	CREMENAGA	VA	0*
D145	CREMENO	LC	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D147	CREMIA	CO	0*
D149	CREMOLINO	AL	0,5
D150	CREMONA	CR	0,15
D151	CREMOSANO	CR	0,2
D154	CRESCENTINO	VC	0,25
D156	CRESPADORO	VI	0,5
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0*
D158	CRESPELLANO	BO	0*
D159	CRESPIATICA	LO	0,4
D160	CRESPINA	PI	0,4
D161	CRESPINO	RO	0,4
D162	CRESSA	NO	0,5
D165	CREVACUORE	BI	0,4
D166	CREVALCORE	BO	0,4
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,5
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D175	CROCEFIESCHI	GE	0*
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4
D177	CRODO	VB	0*
D179	CROGNALETO	TE	0,2
D180	CROPALATI	CS	0*
D181	CROPANI	CZ	0*
D182	CROSA	BI	0,5
D184	CROSIA	CS	0*
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0*
D122	CROTONE	KR	0,3
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0*
D187	CROVA	VC	0*
D188	CROVIANA	TN	0*
D189	CRUCOLI	KR	0*
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0*
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4
D196	CUCCIAGO	CO	0*
D197	CUCEGLIO	TO	0,4
D198	CUGGIONO	MI	0,5
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*
D200	CUGLIERI	OR	0*
D201	CUGNOLI	PE	0,5
D202	CUMIANA	TO	0,32
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0*
D204	CUNARDO	VA	0*
D205	CUNEO	CN	0,4
D206	CUNEVO	TN	0*
D207	CUNICO	AT	0,2
D208	CUORGNE'	TO	0,35
D209	CUPELLO	CH	0,5
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,5
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,5
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5
D214	CURCURIS	OR	0*
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5
D218	CURINGA	CZ	0,4
D219	CURINO	BI	0,4
D221	CURNO	BG	0,2
D222	CURON VENOSTA .GRAUN IN VINSCHGAU.	BZ	0*
D223	CURSI	LE	0,2
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0*
D226	CURTAROLO	PD	0,5
D227	CURTATONE	MN	0*
D228	CURTI	CE	0,4
D229	CUSAGO	MI	0,25
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,5
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,5
D232	CUSINO	CO	0,2
D233	CUSIO	BG	0*
D234	CUSTONACI	TP	0,2
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2
D236	CUTRO	KR	0,5
D237	CUTROFIANO	LE	0*
D238	CUVEGLIO	VA	0,5
D239	CUVIO	VA	0,2
D243	DAIANO	TN	0*
D244	DAIRAGO	MI	0,2
D245	DALMINE	BG	0*
D246	DAMBEL	TN	0*
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,2
D248	DAONE	TN	0*
D250	DARE'	TN	0*
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5
D253	DASA'	VV	0*
D255	DAVAGNA	GE	0,5
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,5
D258	DAZIO	SO	0*
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4
D261	DECOLLATURA	CZ	0*
D264	DEGO	SV	0,2
D265	DEIVA MARINA	SP	0*
D266	DELEBIO	SO	0*
D267	DELIA	CL	0,5
D268	DELIANUOVA	RC	0,5
D269	DELICETO	FG	0,2
D270	DELLO	BS	0,2
D271	DEMONTE	CN	0,2
D272	DENICE	AL	0,2
D273	DENNO	TN	0*
D277	DERNICE	AL	0*
D278	DEROVERE	CR	0,2
D279	DERUTA	PG	0,5
D280	DERVIO	LC	0,2
D281	DESANA	VC	0*
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4
D286	DESIO	MI	0,4
D287	DESULO	NU	0*
D289	DIAMANTE	CS	0,5
D293	DIANO ARENTINO	IM	0*
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,3
D297	DIANO MARINA	IM	0,5
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5
D299	DICOMANO	FI	0,5
D300	DIGNANO	UD	0,2
D302	DIMARO	TN	0*
D303	DINAMI	VV	0*
D304	DIPIGNANO	CS	0,5
D305	DISO	LE	0,2
D309	DIVIGNANO	NO	0,5
D310	DIZZASCO	CO	0,2
D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ	0*
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*
D314	DOGLIANI	CN	0*
D315	DOGLIOLA	CH	0,5
D316	DOGNA	UD	0*
D317	DOLCE'	VR	0,2
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2
D319	DOLCEDO	IM	0,4
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0*
D323	DOLIANOVA	CA	0,4
D325	DOLO	VE	0,5
D327	DOLZAGO	LC	0,2
D328	DOMANICO	CS	0,2
D329	DOMASO	CO	0,2
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,5
D331	DOMICELLA	AV	0*
D332	DOMODOSSOLA	VB	0*
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0*
D334	DOMUSNOVAS	CA	0*
D336	DON	TN	0*
D339	DONATO	BI	0,5
D341	DONGO	CO	0,5
D338	DONNAS	AO	0*
D344	DONORI	CA	0,2
D345	DORGALI	NU	0*
D346	DORIO	LC	0,2
D347	DORMELLETTO	NO	0*
D348	DORNO	PV	0,2
D349	DORSINO	TN	0*
D350	DORZANO	BI	0,5
D351	DOSOLO	MN	0,2
D352	DOSSENA	BG	0,4
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0*
D356	DOUES	AO	0*
D357	DOVADOLA	FC	0,2
D358	DOVERA	CR	0*
D360	DOZZA	BO	0,2
D361	DRAGONI	CE	0*
D364	DRAPIA	VV	0*
D365	DRENA	TN	0*
D366	DRENCHIA	UD	0*
D367	DRESANO	MI	0,2
D369	DREZZO	CO	0*
D370	DRIZZONA	CR	0*
D371	DRO	TN	0*
D372	DRONERO	CN	0,3
D373	DRUENTO	TO	0,3
D374	DRUOGNO	VB	0*
D376	DUALCHI	NU	0*
D377	DUBINO	SO	0,2
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D379	DUEVILLE	VI	0,4
D380	DUGENTA	BN	0,2
D383	DUINO-AURISINA	TS	0*
D384	DUMENZA	VA	0,5
D385	DUNO	VA	0*
D386	DURAZZANO	BN	0,4
C772	DURONIA	CB	0*
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,4
D390	EBOLI	SA	0*
D391	EDOLO	BS	0*
D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ	0*
D394	ELICE	PE	0,2
D395	ELINI	NU	0*
D398	ELLO	LC	0,4
D399	ELMAS	CA	0,4
D401	ELVA	CN	0,3
D402	EMARESE	AO	0*
D403	EMPOLI	FI	0,2
D406	ENDINE GAIANO	BG	0,2
D407	ENEGO	VI	0,2
D408	ENEMONZO	UD	0*
C342	ENNA	EN	0
D410	ENTRACQUE	CN	0*
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D412	ENVIE	CN	0*
D414	EPISCOPIA	PZ	0*
D415	ERACLEA	VE	0,5
D416	ERBA	CO	0,2
D419	ERBE'	VR	0,5
D420	ERBEZZO	VR	0,5
D421	ERBUSCO	BS	0,2
D422	ERCHIE	BR	0,5
H243	ERCOLANO	NA	0*
D423	ERICE	TP	0,3
D424	ERLI	SV	0,4
D426	ERTO E CASSO	PN	0*
M292	ERULA	SS	0*
D428	ERVE	LC	0,5
D429	ESANATOGLIA	MC	0,5
D430	ESCALAPLANO	NU	0*
D431	ESCOLCA	NU	0*
D434	ESINE	BS	0,2
D436	ESINO LARIO	LC	0,4
D440	ESPERIA	FR	0,2
D441	ESPORLATU	SS	0*
D442	ESTE	PD	0,2
D443	ESTERZILI	NU	0*
D444	ETROUBLES	AO	0*
D445	EUPILIO	CO	0,2
D433	EXILLES	TO	0*
D447	FABBRICA CURONE	AL	0*
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4
D450	FABBRICO	RE	0,15
D451	FABRIANO	AN	0,4
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D453	FABRIZIA	VV	0,2
D454	FABRO	TR	0,5
D455	FAEDIS	UD	0,2
D457	FAEDO	TN	0*
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5
D458	FAENZA	RA	0,2
D459	FAETO	FG	0*
D461	FAGAGNA	UD	0,2
D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2
D463	FAGGIANO	TA	0,2
D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5
D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*
D469	FAICCHIO	BN	0,5
D470	FALCADE	BL	0,4
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3
D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,5
D474	FALCONE	ME	0,4
D475	FALERIA	VT	0,5
D476	FALERNA	CZ	0,4
D477	FALERONE	AP	0,5
D480	FALLO	CH	0,2
D481	FALMENTA	VB	0,2
D482	FALOPPIO	CO	0,2
D483	FALVATERRA	FR	0,45
D484	FALZES .PFALZEN.	BZ	0*
D486	FANANO	MO	0,2
D487	FANNA	PN	0*
D488	FANO	PU	0,5
D489	FANO ADRIANO	TE	0,5
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3
D493	FARA IN SABINA	RI	0,2
D492	FARA NOVARESE	NO	0,2
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0,2
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,5
D496	FARA VICENTINO	VI	0,5
D497	FARDELLA	PZ	0*
D499	FARIGLIANO	CN	0,2
D501	FARINDOLA	PE	0,2
D502	FARINI	PC	0,5
D503	FARNESE	VT	0*
D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*
D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0*
D504	FARRA D'ISONZO	GO	0*
D508	FASANO	BR	0*
D509	FASCIA	GE	0,5
D510	FAUGLIA	PI	0,4
D511	FAULE	CN	0,4
D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5
D514	FAVARA	AG	0*
D516	FAVER	TN	0*
D518	FAVIGNANA	TP	0*
D520	FAVRIA	TO	0,4
D523	FEISOGLIO	CN	0*
D524	FELETTO	TO	0,4
D526	FELINO	PR	0,4
D527	FELITTO	SA	0*
D528	FELIZZANO	AL	0*
D529	FELONICA	MN	0,4
D530	FELTRE	BL	0,3
D531	FENEGRO'	CO	0*
D532	FENESTRELLE	TO	0,5
D537	FENIS	AO	0*
D538	FERENTILLO	TR	0,4
D539	FERENTINO	FR	0,4
D540	FERLA	SR	0,5
D541	FERMIGNANO	PU	0,5
D542	FERMO	AP	0,5
D543	FERNO	VA	0,2
D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0*
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5
D547	FERRANDINA	MT	0,2
D548	FERRARA	FE	0,2
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4
D550	FERRAZZANO	CB	0*
D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*
D554	FERRERE	AT	0*
D555	FERRIERE	PC	0*
D557	FERRUZZANO	RC	0,5
D560	FIAMIGNANO	RI	0,4
D562	FIANO	TO	0*
D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D564	FIASTRA	MC	0,4
D565	FIAVE'	TN	0*
D567	FICARAZZI	PA	0,4
D568	FICAROLO	RO	0,5
D569	FICARRA	ME	0,3
D570	FICULLE	TR	0,2
B034	FIDENZA	PR	0,3
D571	FIE' ALLO SCILIAR .VOLS AM SCHLERN.	BZ	0*
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*
D573	FIEROZZO	TN	0*
D574	FIESCO	CR	0,4
D575	FIESOLE	FI	0,5
D576	FIESSE	BS	0*
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,5
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D586	FILACCIANO	RM	0*
D587	FILADELFIA	VV	0*
D588	FILAGO	BG	0,15
D589	FILANDARI	VV	0,2
D590	FILATTIERA	MS	0,2
D591	FILETTINO	FR	0,2
D592	FILETTO	CH	0,4
D593	FILIANO	PZ	0*
D594	FILIGHERA	PV	0,2
D595	FILIGNANO	IS	0*
D596	FILOGASO	VV	0*
D597	FILOTTRANO	AN	0,5
D599	FINALE EMILIA	MO	0*
D600	FINALE LIGURE	SV	0,3
D604	FINO DEL MONTE	BG	0*
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5
D607	FIORANO MODENESE	MO	0*
D609	FIORDIMONTE	MC	0*
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3
D612	FIRENZE	FI	0,3
D613	FIRENZUOLA	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D614	FIRMO	CS	0,4
D615	FISCIANO	SA	0,4
A310	FIUGGI	FR	0,2
D617	FIUMALBO	MO	0*
D619	FIUMARA	RC	0,4
D621	FIUME VENETO	PN	0*
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3
D627	FIUMICELLO	UD	0*
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0,2
D629	FIVIZZANO	MS	0,5
D630	FLAIBANO	UD	0,2
D631	FLAVON	TN	0*
D634	FLERO	BS	0*
D635	FLORESTA	ME	0,3
D636	FLORIDIA	SR	0*
D637	FLORINAS	SS	0*
D638	FLUMERI	AV	0,3
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2
D640	FLUSSIO	NU	0*
D641	FOBELLO	VC	0,4
D643	FOGGIA	FG	0,5
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0*
D646	FOGLIZZO	TO	0,4
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5
D651	FOLGARIA	TN	0*
D652	FOLIGNANO	AP	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3
D654	FOLLINA	TV	0,2
D655	FOLLO	SP	0*
D656	FOLLONICA	GR	0,2
D660	FOMBIO	LO	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI	LT	0,4
D663	FONDO	TN	0*
D665	FONNI	NU	0,5
D666	FONTAINEMORE	AO	0*
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0*
D671	FONTANAROSA	AV	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,5
D673	FONTANELLATO	PR	0,2
D674	FONTANELLE	TV	0,5
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4
D678	FONTANILE	AT	0,4
D679	FONTANIVA	PD	0*
D680	FONTE	TV	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0*
D683	FONTEGRECA	CE	0,5
D684	FONTENO	BG	0,4
D685	FONTEVIVO	PR	0*
D686	FONZASO	BL	0,4
D688	FOPPOLO	BG	0,4
D689	FORANO	RI	0,5
D691	FORCE	AP	0,4
D693	FORCHIA	BN	0,2
D694	FORCOLA	SO	0*
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4
D696	FORENZA	PZ	0,5
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2
D701	FORINO	AV	0,4
D702	FORIO	NA	0,4
D704	FORLI'	FC	0,4
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0*
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,2
D706	FORMAZZA	VB	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4
D708	FORMIA	LT	0,2
D709	FORMICOLA	CE	0,2
D710	FORMIGARA	CR	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D712	FORMIGLIANA	VC	0*
D713	FORMIGNANA	FE	0,2
D714	FORNACE	TN	0*
D715	FORNELLI	IS	0,5
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,2
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTEN.	BZ	0*
D732	FORTUNAGO	PV	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5
D735	FOSDINOVO	MS	0,4
D736	FOSSA	AQ	0*
D738	FOSSACESIA	CH	0,4
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5
D737	FOSSALTO	CB	0*
D742	FOSSANO	CN	0,45
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,5
D748	FOSSO'	VE	0,5
D749	FOSSOMBRONE	PU	0,2
D750	FOZA	VI	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0*
D559	FRACONALTO	AL	0,5
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5
D757	FRAINE	CH	0*
D758	FRAMURA	SP	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,3
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,2
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5
D767	FRANCICA	VV	0,5
D768	FRANCOFONTE	SR	0,5
D769	FRANCOLISE	CE	0*
D770	FRASCARO	AL	0,5
D771	FRASCAROLO	PV	0*
D773	FRASCATI	RM	0,2
D774	FRASCINETO	CS	0*
D775	FRASSILONGO	TN	0*
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,4
D780	FRASSINETO PO	AL	0,5
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D782	FRASSINO	CN	0*
D783	FRASSINORO	MO	0,4
D785	FRASSO SABINO	RI	0*
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5
D788	FRATTA POLESINE	RO	0*
D787	FRATTA TODINA	PG	0,4
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3
D790	FRATTAMINORE	NA	0,5
D791	FRATTE ROSA	PU	0,5
D793	FRAZZANO'	ME	0,5
D794	FREGONA	TV	0*
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5
D797	FRESONARA	AL	0,5
D798	FRIGENTO	AV	0,5
D799	FRIGNANO	CE	0,4
D802	FRINCO	AT	0,2
D803	FRISA	CH	0,4
D804	FRISANCO	PN	0*
D805	FRONT	TO	0,3
D807	FRONTINO	PU	0,5
D808	FRONTONE	PU	0,5
D810	FROSINONE	FR	0,5
D811	FROSOLONE	IS	0*
D812	FROSSASCO	TO	0*
D813	FRUGAROLO	AL	0,5
D814	FUBINE	AL	0,4
D815	FUCECCHIO	FI	0,3
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*
D818	FUMANE	VR	0,4
D819	FUMONE	FR	0*
D821	FUNES .VILLNOSS.	BZ	0*
D823	FURCI	CH	0,2
D824	FURCI SICULO	ME	0,5
D825	FURNARI	ME	0,5
D826	FURORE	SA	0,5
D827	FURTEI	CA	0*
D828	FUSCALDO	CS	0,4
D829	FUSIGNANO	RA	0,4
D830	FUSINE	SO	0,5
D832	FUTANI	SA	0,2
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4
D835	GABIANO	AL	0,5
D836	GABICCE MARE	PU	0,5
D839	GABY	AO	0*
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2
D842	GADONI	NU	0,2
D843	GAETA	LT	0,4
D844	GAGGI	ME	0,5
D845	GAGGIANO	MI	0,5
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,4
D848	GAGLIANICO	BI	0,5
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*
D852	GAGLIATO	CZ	0*
D853	GAGLIOLE	MC	0*
D854	GAIARINE	TV	0,5
D855	GAIBA	RO	0,5
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5
D859	GAIRO	NU	0,5
D860	GAIS .GAIS.	BZ	0*
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5
D862	GALATINA	LE	0,375
D863	GALATONE	LE	0,2
D864	GALATRO	RC	0,5
D865	GALBIATE	LC	0,4
D867	GALEATA	FC	0,4
D868	GALGAGNANO	LO	0,4
D869	GALLARATE	VA	0,3
D870	GALLESE	VT	0,2
D872	GALLIATE	NO	0,5
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5
D873	GALLIAVOLA	PV	0,2
D874	GALLICANO	LU	0*
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,5
D876	GALLICCHIO	PZ	0,2
D878	GALLIERA	BO	0,2
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2
D881	GALLINARO	FR	0*
D882	GALLIO	VI	0,4
D883	GALLIPOLI	LE	0,4
D884	GALLO MATESE	CE	0,5
D885	GALLODORO	ME	0,5
D886	GALLUCCIO	CE	0,4
D888	GALTELLI	NU	0*
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2
D890	GAMALERO	AL	0*
D891	GAMBARA	BS	0*
D892	GAMBARANA	PV	0*
D894	GAMBASCA	CN	0,2
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3
D896	GAMBATESA	CB	0,5
D897	GAMBELLARA	VI	0*
D898	GAMBERALE	CH	0*
D899	GAMBETTOLA	FC	0,2
D901	GAMBOLO'	PV	0,5
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5
D903	GANDELLINO	BG	0,5
D905	GANDINO	BG	0*
D906	GANDOSSO	BG	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D907	GANGI	PA	0*
D909	GARAGUSO	MT	0,5
D910	GARBAGNA	AL	0,4
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*
D915	GARDA	VR	0*
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D920	GARESSIO	CN	0,2
D921	GARGALLO	NO	0*
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ	0*
D924	GARGNANO	BS	0*
D925	GARLASCO	PV	0,4
D926	GARLATE	LC	0,2
D927	GARLENDA	SV	0,2
D928	GARNIGA TERME	TN	0*
D930	GARZENO	CO	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,4
D932	GASPERINA	CZ	0,5
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5
D934	GATTATICO	RE	0,2
D935	GATTEO	FC	0*
D937	GATTICO	NO	0*
D938	GATTINARA	VC	0,4
D940	GAVARDO	BS	0,5
D941	GAVAZZANA	AL	0,2
D942	GAVELLO	RO	0*
D943	GAVERINA TERME	BG	0*
D944	GAVI	AL	0,5
D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D946	GAVIRATE	VA	0,4
D947	GAVOI	NU	0,2
D948	GAVORRANO	GR	0,4
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,4
D952	GAZZANIGA	BG	0*
D956	GAZZO PADOVANO	PD	0*
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D958	GAZZOLA	PC	0,2
D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D960	GELA	CL	0,5
D961	GEMMANO	RN	0*
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,4
D965	GENGA	AN	0,2
D966	GENIVOLTA	CR	0,2
D967	GENOLA	CN	0,2
D968	GENONI	NU	0*
D969	GENOVA	GE	0,47
D970	GENURI	CA	0*
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
D973	GENZONE	PV	0*
D974	GERA LARIO	CO	0*
D975	GERACE	RC	0*
D977	GERACI SICULO	PA	0*
D978	GERANO	RM	0,5
D980	GERENZAGO	PV	0*
D981	GERENZANO	VA	0*
D982	GERGEI	NU	0*
D983	GERMAGNANO	TO	0,5
D984	GERMAGNO	VB	0*
D986	GERMASINO	CO	0,2
D987	GERMIGNAGA	VA	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,5
D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D991	GEROSA	BG	0,2
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D994	GESICO	CA	0*
D995	GESSATE	MI	0*
D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D997	GESTURI	CA	0*
D998	GESUALDO	AV	0,2
D999	GHEDI	BS	0*
E001	GHEMME	NO	0,375
E003	GHIFFA	VB	0*
E004	GHILARZA	OR	0*
E006	GHISALBA	BG	0,2
E007	GHISLARENGO	VC	0*
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0*
E009	GIAGLIONE	TO	0,5
E010	GIANICO	BS	0,4
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
E013	GIARDINELLO	PA	0,5
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5
E015	GIAROLE	AL	0,5
E016	GIARRATANA	RG	0,5
E017	GIARRE	CT	0,45
E019	GIAVE	SS	0*
E020	GIAVENO	TO	0,5
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0
E022	GIBA	CA	0*
E023	GIBELLINA	TP	0,5
E024	GIFFLENGA	BI	0,3
E025	GIFFONE	RC	0*
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,5
E028	GIGNESE	VB	0*
E029	GIGNOD	AO	0*
E030	GILDONE	CB	0*
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
E033	GINESTRA	PZ	0,5
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E036	GINOSA	TA	0,2
E037	GIOI	SA	0,4
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5
E041	GIOIA TAURO	RC	0*
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0,2
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
E045	GIOVE	TR	0,4
E047	GIOVINAZZO	BA	0,5
E048	GIOVO	TN	0*
E049	GIRASOLE	NU	0*
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E051	GIRONICO	CO	0*
E052	GISSI	CH	0,5
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,4
E058	GIULIANOVA	TE	0,5
E059	GIUNCUGNANO	LU	0,5
E060	GIUNGANO	SA	0,2
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2
E062	GIUSSAGO	PV	0,2
E063	GIUSSANO	MI	0*
E064	GIUSTENICE	SV	0,15
E065	GIUSTINO	TN	0*
E066	GIUSVALLA	SV	0*
E067	GIVOLETTO	TO	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ	0*
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4
E072	GODIASCO	PV	0*
E074	GODRANO	PA	0,5
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
E081	GOLFERENZO	PV	0*
M274	GOLFO ARANCI	SS	0*
E082	GOMBITO	CR	0,5
E083	GONARS	UD	0,5
E084	GONI	CA	0*
E086	GONNESA	CA	0,5
E087	GONNOSCODINA	OR	0*
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4
D585	GONNOSNO'	OR	0*
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*
E089	GONZAGA	MN	0,5
E090	GORDONA	SO	0*
E091	GORGA	RM	0,5
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5
E093	GORGOGLIONE	MT	0*
E094	GORGONZOLA	MI	0,2
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2
E098	GORIZIA	GO	0*
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*
E102	GORLA MINORE	VA	0,2
E100	GORLAGO	BG	0,4
E103	GORLE	BG	0,1
E104	GORNATE-OLONA	VA	0,2
E106	GORNO	BG	0,3
E107	GORO	FE	0,2
E109	GORRETO	GE	0,5
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E113	GOSALDO	BL	0,4
E114	GOSSOLENGO	PC	0*
E115	GOTTASECCA	CN	0,4
E116	GOTTOLENGO	BS	0*
E118	GOVONE	CN	0,3
E120	GOZZANO	NO	0,4
E122	GRADARA	PU	0,5
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0*
E125	GRADO	GO	0*
E126	GRADOLI	VT	0,2
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,4
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5
E130	GRAGLIA	BI	0,5
E131	GRAGNANO	NA	0,2
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2
E133	GRAMMICHELE	CT	0*
E134	GRANA	AT	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,4
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3
E138	GRANCONA	VI	0,2
E139	GRANDATE	CO	0*
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,2
E142	GRANITI	ME	0,2
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,5
E145	GRANTORTO	PD	0*
E146	GRANZE	PD	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2
E148	GRASSOBBIO	BG	0*
E149	GRATTERI	PA	0,5
E150	GRAUNO	TN	0*
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4
E154	GRAVERE	TO	0,2
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4
E158	GRAZZANISE	CE	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*
E160	GRECCIO	RI	0,2
E161	GRECI	AV	0,2
E163	GREGGIO	VC	0*
E164	GREMIASCO	AL	0*
E165	GRESSAN	AO	0*
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5
E170	GREZZAGO	MI	0,5
E171	GREZZANA	VR	0,4
E172	GRIANTE	CO	0,2
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E178	GRIGNO	TN	0*
E179	GRIMACCO	UD	0*
E180	GRIMALDI	CS	0,5
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,2
E185	GRISOLIA	CS	0*
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,3
E188	GROGNARDO	AL	0,2
E189	GROMO	BG	0*
E191	GRONDONA	AL	0,5
E192	GRONE	BG	0*
E193	GRONTARDO	CR	0,2
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0,4
E196	GROPPARELLO	PC	0*
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2
E200	GROSIO	SO	0,2
E201	GROSOTTO	SO	0,2
E202	GROSSETO	GR	0,2
E203	GROSSO	TO	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,4
E205	GROTTAGLIE	TA	0,5
E206	GROTTAMINARDA	AV	0*
E207	GROTTAMMARE	AP	0,5
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,5
E209	GROTTE	AG	0*
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,5
E212	GROTTERIA	RC	0,5
E213	GROTTOLE	MT	0,3
E214	GROTTOLELLA	AV	0,4
E215	GRUARO	VE	0,5
E216	GRUGLIASCO	TO	0*
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2
E222	GRUMES	TN	0*
E223	GRUMO APPULA	BA	0,2
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,5
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,2
E227	GUAGNANO	LE	0,5
E228	GUALDO	MC	0,5
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5
E230	GUALDO TADINO	PG	0,2
E232	GUALTIERI	RE	0,2
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3
E235	GUANZATE	CO	0*
E236	GUARCINO	FR	0,4
E240	GUARDA VENETA	RO	0,5
E237	GUARDABOSONE	VC	0*
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,5
E241	GUARDEA	TR	0,4
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,5
E244	GUARDIALFIERA	CB	0,2
E248	GUARDIAREGIA	CB	0*
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2
E251	GUARENE	CN	0,2
E252	GUASILA	CA	0,2
E253	GUASTALLA	RE	0*
E255	GUAZZORA	AL	0*
E256	GUBBIO	PG	0,4
E258	GUDO VISCONTI	MI	0*
E259	GUGLIONESI	CB	0,5
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,4
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*
E264	GUIGLIA	MO	0*
E266	GUILMI	CH	0,2
E269	GURRO	VB	0*
E270	GUSPINI	CA	0,5
E271	GUSSAGO	BS	0,2
E272	GUSSOLA	CR	0,4
E273	HONE	AO	0*
E280	IDRO	BS	0*
E281	IGLESIAS	CA	0,2
E282	IGLIANO	CN	0*
E283	ILBONO	NU	0*
E284	ILLASI	VR	0,5
E285	ILLORAI	SS	0*
E287	IMBERSAGO	LC	0,3
E288	IMER	TN	0*
E289	IMOLA	BO	0,2
E290	IMPERIA	IM	0,5
E291	IMPRUNETA	FI	0,5
E292	INARZO	VA	0,3
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,5
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,3
E297	INCUDINE	BS	0*
E299	INDUNO OLONA	VA	0*
E301	INGRIA	TO	0,5
E304	INTRAGNA	VB	0*
E305	INTROBIO	LC	0,5
E306	INTROD	AO	0*
E307	INTRODACQUA	AQ	0*
E308	INTROZZO	LC	0,4
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,5
E313	INVERUNO	MI	0*
E314	INVORIO	NO	0*
E317	INZAGO	MI	0,2
E321	IONADI	VV	0,5
E323	IRGOLI	NU	0*
E325	IRMA	BS	0*
E326	IRSINA	MT	0*
E327	ISASCA	CN	0,5
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5
E329	ISCHIA	NA	0,5
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2
E332	ISCHITELLA	FG	0,5
E333	ISEO	BS	0,4
E334	ISERA	TN	0*
E335	ISERNIA	IS	0,5
E336	ISILI	NU	0,4
E337	ISNELLO	PA	0,2
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0*
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,5
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,5
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*
E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0*
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0*
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0*
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2
E345	ISOLABELLA	TO	0*
E346	ISOLABONA	IM	0*
E363	ISOLE TREMITI	FG	0*
E364	ISORELLA	BS	0,15
E365	ISPANI	SA	0,2
E366	ISPICA	RG	0,5
E367	ISPRA	VA	0,5
E368	ISSIGLIO	TO	0,5
E369	ISSIME	AO	0*
E370	ISSO	BG	0*
E371	ISSOGNE	AO	0*
E373	ISTRANA	TV	0,2
E374	ITALA	ME	0,5
E375	ITRI	LT	0,4
E376	ITTIREDDU	SS	0,3
E377	ITTIRI	SS	0*
E378	IVANO FRACENA	TN	0*
E379	IVREA	TO	0,5
E380	IZANO	CR	0,2
E274	JACURSO	CZ	0,4
E381	JELSI	CB	0*
E382	JENNE	RM	0,2
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5
E387	JERZU	NU	0*
E388	JESI	AN	0,3
C388	JESOLO	VE	0,3
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,5
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*
E391	JOVENCAN	AO	0*
E394	LA CASSA	TO	0*
E423	LA LOGGIA	TO	0,5
E425	LA MADDALENA	SS	0,2
A308	LA MAGDELEINE	AO	0*
E430	LA MORRA	CN	0,5
E458	LA SALLE	AO	0*
E463	LA SPEZIA	SP	0*
E470	LA THUILE	AO	0*
E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ	0*
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E392	LABICO	RM	0,4
E393	LABRO	RI	0*
E395	LACCHIARELLA	MI	0,5
E396	LACCO AMENO	NA	0*
E397	LACEDONIA	AV	0,4
E398	LACES .LATSCH.	BZ	0*
E400	LACONI	NU	0*
M212	LADISPOLI	RM	0,3
E401	LAERRU	SS	0*
E402	LAGANADI	RC	0*
E403	LAGHI	VI	0*
E405	LAGLIO	CO	0,5
E406	LAGNASCO	CN	0*
E407	LAGO	CS	0,4
E409	LAGONEGRO	PZ	0,5
E410	LAGOSANTO	FE	0,2
E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ	0*
E414	LAIGUEGLIA	SV	0*
E415	LAINATE	MI	0,2
E416	LAINO	CO	0,5
E417	LAINO BORGO	CS	0,4
E419	LAINO CASTELLO	CS	0*
E420	LAION .LAJEN.	BZ	0*
E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ	0,2
E413	LAJATICO	PI	0*
E422	LALLIO	BG	0*
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,4
E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,4
M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5
E432	LAMPORECCHIO	PT	0,4
E433	LAMPORO	VC	0,2
E434	LANA .LANA.	BZ	0*
E435	LANCIANO	CH	0,4
E436	LANDIONA	NO	0,4
E437	LANDRIANO	PV	0,4
E438	LANGHIRANO	PR	0,5
E439	LANGOSCO	PV	0,2
E441	LANUSEI	NU	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,3
E443	LANZADA	SO	0*
E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4
E445	LANZO TORINESE	TO	0,5
E447	LAPEDONA	AP	0,5
E448	LAPIO	AV	0*
E450	LAPPANO	CS	0,2
A345	L'AQUILA	AQ	0,4
E451	LARCIANO	PT	0,5
E452	LARDARO	TN	0*
E454	LARDIRAGO	PV	0,4
E455	LARI	PI	0,4
M207	LARIANO	RM	0,3
E456	LARINO	CB	0,2
E464	LAS PLASSAS	CA	0*
E457	LASA .LAAS.	BZ	0*
E459	LASCARI	PA	0,5
E461	LASINO	TN	0*
E462	LASNIGO	CO	0,4
E465	LASTEBASSE	VI	0*
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,4
E467	LATERA	VT	0,4
E468	LATERINA	AR	0,5
E469	LATERZA	TA	0,2
E471	LATIANO	BR	0,4
E472	LATINA	LT	0,4
E473	LATISANA	UD	0,3
E474	LATRONICO	PZ	0,4
E475	LATTARICO	CS	0,2
E476	LAUCO	UD	0*
E480	LAUREANA CILENTO	SA	0*
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5
E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ	0*
E482	LAURENZANA	PZ	0*
E483	LAURIA	PZ	0,5
E484	LAURIANO	TO	0,5
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,5
E487	LAURO	AV	0,5
E488	LAVAGNA	GE	0,2
E489	LAVAGNO	VR	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E492	LAVARONE	TN	0*
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,2
E497	LAVENONE	BS	0,5
E498	LAVIANO	SA	0*
E500	LAVIS	TN	0*
E502	LAZISE	VR	0*
E504	LAZZATE	MI	0*
E506	LECCE	LE	0*
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*
E507	LECCO	LC	0*
E509	LEFFE	BG	0*
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,3
E514	LEGNANO	MI	0*
E515	LEGNARO	PD	0,2
E517	LEI	NU	0*
E518	LEINI	TO	0,2
E519	LEIVI	GE	0,5
E520	LEMIE	TO	0,3
E522	LENDINARA	RO	0,5
E523	LENI	ME	0,4
E524	LENNA	BG	0*
E525	LENNO	CO	0,3
E526	LENO	BS	0*
E527	LENOLA	LT	0,2
E528	LENTA	VC	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3
E531	LENTELLA	CH	0,5
C562	LENTIAI	BL	0,4
E532	LENTINI	SR	0,35
E535	LEONESSA	RI	0*
E536	LEONFORTE	EN	0,5
E537	LEPORANO	TA	0,4
E538	LEQUILE	LE	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*
E542	LERICI	SP	0*
E543	LERMA	AL	0,2
E544	LESA	NO	0*
E546	LESEGNO	CN	0,3
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2
E549	LESINA	FG	0,2
E550	LESMO	MI	0*
E551	LESSOLO	TO	0,2
E552	LESSONA	BI	0,4
E553	LESTIZZA	UD	0,5
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,5
E557	LETTERE	NA	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3
E559	LETTOPALENA	CH	0,4
E560	LEVANTO	SP	0,2
E562	LEVATE	BG	0,2
E563	LEVERANO	LE	0*
E564	LEVICE	CN	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0*
E566	LEVONE	TO	0,3
E569	LEZZENO	CO	0*
E570	LIBERI	CE	0,4
E571	LIBRIZZI	ME	0,5
E573	LICATA	AG	0*
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2
E576	LICENZA	RM	0*
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*
E581	LIERNA	LC	0,4
E583	LIGNANA	VC	0*
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0*
E585	LIGONCHIO	RE	0,4
E586	LIGOSULLO	UD	0*
E587	LILLIANES	AO	0*
E588	LIMANA	BL	0,3
E589	LIMATOLA	BN	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,4
E591	LIMBIATE	MI	0,3
E592	LIMENA	PD	0,4
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,3
E594	LIMINA	ME	0,5
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0*
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*
E599	LIMOSANO	CB	0*
E600	LINAROLO	PV	0,4
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*
E605	LIONI	AV	0,2
E606	LIPARI	ME	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2
E608	LIRIO	PV	0,2
E610	LISCATE	MI	0*
E611	LISCIA	CH	0,5
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0*
E615	LISIO	CN	0,4
E617	LISSONE	MI	0*
E620	LIVERI	NA	0,4
E621	LIVIGNO	SO	0*
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0*
E623	LIVO	CO	0*
E624	LIVO	TN	0*
E625	LIVORNO	LI	0,4
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,3
E629	LIZZANELLO	LE	0,4
E630	LIZZANO	TA	0,5
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,4
E632	LOANO	SV	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E635	LOCANA	TO	0,4
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4
E640	LOCATELLO	BG	0,2
E644	LOCERI	NU	0*
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,5
E646	LOCULI	NU	0,2
E647	LODE'	NU	0*
E648	LODI	LO	0,2
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4
E649	LODINE	NU	0*
E652	LODRINO	BS	0,2
E654	LOGRATO	BS	0*
E655	LOIANO	BO	0,4
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5
E656	LOMAGNA	LC	0,4
E658	LOMASO	TN	0*
E659	LOMAZZO	CO	0,2
E660	LOMBARDORE	TO	0,5
E661	LOMBRIASCO	TO	0*
E662	LOMELLO	PV	0,2
E664	LONA LASES	TN	0*
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2
E667	LONATO	BS	0,2
E668	LONDA	FI	0,4
E669	LONGANO	IS	0,2
E671	LONGARE	VI	0,4
E672	LONGARONE	BL	0*
E673	LONGHENA	BS	0*
E674	LONGI	ME	0*
E675	LONGIANO	FC	0*
E677	LONGOBARDI	CS	0*
E678	LONGOBUCCO	CS	0*
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,2
E682	LONIGO	VI	0,5
E683	LORANZE'	TO	0,5
E684	LOREGGIA	PD	0,2
E685	LOREGLIA	VB	0*
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4
E688	LORENZANA	PI	0,4
E689	LOREO	RO	0,5
E690	LORETO	AN	0,2
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5
E692	LORIA	TV	0*
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5
E694	LORO PICENO	MC	0,4
E695	LORSICA	GE	0,4
E698	LOSINE	BS	0*
E700	LOTZORAI	NU	0*
E704	LOVERE	BG	0,4
E705	LOVERO	SO	0*
E706	LOZIO	BS	0,2
E707	LOZZA	VA	0,4
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5
E711	LOZZOLO	VC	0,4
E712	LU	AL	0,5
E713	LUBRIANO	VT	0,2
E715	LUCCA	LU	0,5
E714	LUCCA SICULA	AG	0*
E716	LUCERA	FG	0,4
E718	LUCIGNANO	AR	0,5
E719	LUCINASCO	IM	0,5
E722	LUCITO	CB	0*
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*
E724	LUCOLI	AQ	0*
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3
E727	LUGNACCO	TO	0,5
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2
E730	LUGO	RA	0,4
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5
E734	LUINO	VA	0,3
E735	LUISAGO	CO	0,1
E736	LULA	NU	0*
E737	LUMARZO	GE	0,5
E738	LUMEZZANE	BS	0*
E742	LUNAMATRONA	CA	0,5
E743	LUNANO	PU	0,5
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4
E745	LUNGRO	CS	0,5
E746	LUOGOSANO	AV	0*
E747	LUOGOSANTO	SS	0*
E748	LUPARA	CB	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4
E750	LURAGO MARINONE	CO	0*
E751	LURANO	BG	0,4
E752	LURAS	SS	0*
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2
E757	LUSERNA	TN	0*
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,3
E759	LUSERNETTA	TO	0,2
E760	LUSEVERA	UD	0,2
E761	LUSIA	RO	0,5
E762	LUSIANA	VI	0,2
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2
E764	LUSON .LUSEN.	BZ	0*
E767	LUSTRA	SA	0*
E769	LUVINATE	VA	0,2
E770	LUZZANA	BG	0,2
E772	LUZZARA	RE	0,3
E773	LUZZI	CS	0,4
E775	MACCAGNO	VA	0
E777	MACCASTORNA	LO	0,2
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E782	MACELLO	TO	0*
E783	MACERATA	MC	0,4
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5
E786	MACHERIO	MI	0*
E787	MACLODIO	BS	0*
E788	MACOMER	NU	0,2
E789	MACRA	CN	0,5
E790	MACUGNAGA	VB	0,5
E791	MADDALONI	CE	0,5
E342	MADESIMO	SO	0*
E793	MADIGNANO	CR	0,1
E794	MADONE	BG	0,5
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E798	MAENZA	LT	0,5
E799	MAFALDA	CB	0*
E800	MAGASA	BS	0,2
E801	MAGENTA	MI	0,5
E803	MAGGIORA	NO	0*
E804	MAGHERNO	PV	0*
E805	MAGIONE	PG	0,5
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0,2
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,5
E816	MAGLIOLO	SV	0*
E817	MAGLIONE	TO	0,3
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E819	MAGNAGO	MI	0,3
E821	MAGNANO	BI	0,2
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*
E825	MAGOMADAS	NU	0*
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE.	BZ	0*
E830	MAGREGLIO	CO	0*
E834	MAIDA	CZ	0,2
E835	MAIERA'	CS	0,5
E836	MAIERATO	VV	0,2
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E838	MAIOLO	PU	0,5
E839	MAIORI	SA	0,4
E840	MAIRAGO	LO	0,4
E841	MAIRANO	BS	0,2
E842	MAISSANA	SP	0*
E833	MAJANO	UD	0,2
E843	MALAGNINO	CR	0,2
E844	MALALBERGO	BO	0,3
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*
E848	MALCESINE	VR	0*
E850	MALE'	TN	0*
E851	MALEGNO	BS	0*
E852	MALEO	LO	0,4
E853	MALESCO	VB	0*
E854	MALETTO	CT	0*
E855	MALFA	ME	0,3
E856	MALGESSO	VA	0,4
E858	MALGRATE	LC	0*
E859	MALITO	CS	0,5
E860	MALLARE	SV	0,5
E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ	0*
E863	MALNATE	VA	0*
E864	MALO	VI	0,5
E865	MALONNO	BS	0,2
E866	MALOSCO	TN	0*
E868	MALTIGNANO	AP	0,5
E869	MALVAGNA	ME	0,5
E870	MALVICINO	AL	0*
E872	MALVITO	CS	0,2
E873	MAMMOLA	RC	0,5
E874	MAMOIADA	NU	0*
E875	MANCIANO	GR	0,2
E876	MANDANICI	ME	0,3
E877	MANDAS	CA	0,3
E878	MANDATORICCIO	CS	0*
B632	MANDELA	RM	0*
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*
E882	MANDURIA	TA	0,5
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0
E884	MANERBIO	BS	0*
E885	MANFREDONIA	FG	0,5
E887	MANGO	CN	0,5
E888	MANGONE	CS	0,2
M283	MANIACE	CT	0,2
E889	MANIAGO	PN	0*
E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E892	MANOPPELLO	PE	0,2
E893	MANSUE'	TV	0,5
E894	MANTA	CN	0,5
E896	MANTELLO	SO	0*
E897	MANTOVA	MN	0,4
E899	MANZANO	UD	0*
E900	MANZIANA	RM	0,5
E901	MAPELLO	BG	0,5
E902	MARA	SS	0*
E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E904	MARANELLO	MO	0,2
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E908	MARANO EQUO	RM	0*
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,5
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,4
E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E917	MARANZANA	AT	0,4
E919	MARATEA	PZ	0,5
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,2
E922	MARCARIA	MN	0,5
E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E924	MARCELLINA	RM	0,3
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E927	MARCETELLI	RI	0*
E928	MARCHENO	BS	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E930	MARCIANA	LI	0*
E931	MARCIANA MARINA	LI	0,2
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,5
E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ	0*
E939	MARENE	CN	0,2
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0*
E941	MARENTINO	TO	0*
E944	MARETTO	AT	0,2
E945	MARGARITA	CN	0*
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5
E947	MARGNO	LC	0*
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,4
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E953	MARIANOPOLI	CL	0
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4
E955	MARIGLIANO	NA	0,2
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4
E957	MARINEO	PA	0*
E958	MARINO	RM	0,4
E959	MARLENGO .MARLING.	BZ	0*
E960	MARLIANA	PT	0,5
E961	MARMENTINO	BS	0*
E962	MARMIROLO	MN	0,2
E963	MARMORA	CN	0,3
E965	MARNATE	VA	0,4
E967	MARONE	BS	0,5
E968	MAROPATI	RC	0,4
E970	MAROSTICA	VI	0,2
E971	MARRADI	FI	0,5
E972	MARRUBIU	OR	0,2
E973	MARSAGLIA	CN	0*
E974	MARSALA	TP	0*
E975	MARSCIANO	PG	0,5
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4
E980	MARTELLAGO	VE	0,3
E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ	0*
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,2
E984	MARTIGNANO	LE	0,4
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,4
E987	MARTINENGO	BG	0,5
E988	MARTINIANA PO	CN	0*
E989	MARTINSICURO	TE	0,5
E990	MARTIRANO	CZ	0*
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4
E992	MARTIS	SS	0*
E993	MARTONE	RC	0*
E994	MARUDO	LO	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,5
B689	MARZABOTTO	BO	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2
F001	MARZI	CS	0,2
F002	MARZIO	VA	0*
M270	MASAINAS	CA	0*
F003	MASATE	MI	0,35
F004	MASCALI	CT	0,3
F005	MASCALUCIA	CT	0,4
F006	MASCHITO	PZ	0,4
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,3
F010	MASERA	VB	0*
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,4
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4
F013	MASI	PD	0,4
F016	MASI TORELLO	FE	0,4
F015	MASIO	AL	0,4
F017	MASLIANICO	CO	0
F019	MASON VICENTINO	VI	0*
F020	MASONE	GE	0,5
F023	MASSA	MS	0,35
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,3
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,5
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,4
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0*
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4
F024	MASSA MARTANA	PG	0,2
F027	MASSAFRA	TA	0,4
F028	MASSALENGO	LO	0,5
F033	MASSANZAGO	PD	0,4
F035	MASSAROSA	LU	0,4
F037	MASSAZZA	BI	0,4
F041	MASSELLO	TO	0,1
F042	MASSERANO	BI	0,4
F044	MASSIGNANO	AP	0,5
F045	MASSIMENO	TN	0*
F046	MASSIMINO	SV	0,5
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*
F048	MASSIOLA	VB	0*
F050	MASULLAS	OR	0,5
F051	MATELICA	MC	0,5
F052	MATERA	MT	0,3
F053	MATHI	TO	0,3
F054	MATINO	LE	0*
F055	MATRICE	CB	0*
F058	MATTIE	TO	0,2
F059	MATTINATA	FG	0,4
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,2
F063	MAZZANO	BS	0*
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,2
F065	MAZZARINO	CL	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4
M271	MAZZARRONE	CT	0,5
F067	MAZZE'	TO	0,5
F068	MAZZIN	TN	0*
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0*
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,4
F073	MEANA SARDO	NU	0*
F078	MEDA	MI	0*
F080	MEDE	PV	0,4
F081	MEDEA	GO	0*
F082	MEDESANO	PR	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,3
F085	MEDOLAGO	BG	0*
F086	MEDOLE	MN	0*
F087	MEDOLLA	MO	0,4
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5
F089	MEDUNO	PN	0*
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*
F093	MEINA	NO	0*
F094	MEL	BL	0,2
F095	MELARA	RO	0*
F096	MELAZZO	AL	0,3
F097	MELDOLA	FC	0,2
F098	MELE	GE	0,25
F100	MELEGNANO	MI	0,3
F101	MELENDUGNO	LE	0,4
F102	MELETI	LO	0,2
F104	MELFI	PZ	0,2
F105	MELICUCCA'	RC	0*
F106	MELICUCCO	RC	0,4
F107	MELILLI	SR	0*
F108	MELISSA	KR	0*
F109	MELISSANO	LE	0,4
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0*
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F110	MELITO IRPINO	AV	0,4
F113	MELIZZANO	BN	0,5
F114	MELLE	CN	0*
F115	MELLO	SO	0*
F117	MELPIGNANO	LE	0*
F118	MELTINA .MOLTEN.	BZ	0*
F119	MELZO	MI	0,2
F120	MENAGGIO	CO	0,5
F121	MENAROLA	SO	0*
F122	MENCONICO	PV	0,2
F123	MENDATICA	IM	0*
F125	MENDICINO	CS	0,4
F126	MENFI	AG	0*
F127	MENTANA	RM	0*
F130	MEOLO	VE	0,5
F131	MERANA	AL	0,2
F132	MERANO .MERAN.	BZ	0*
F133	MERATE	LC	0*
F134	MERCALLO	VA	0,2
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,5
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5
F140	MERCENASCO	TO	0,5
F141	MERCOGLIANO	AV	0*
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0*
F145	MERGO	AN	0,4
F146	MERGOZZO	VB	0*
F147	MERI'	ME	0,4
F148	MERLARA	PD	0,5
F149	MERLINO	LO	0,4
F151	MERONE	CO	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,5
F153	MESE	SO	0,2
F154	MESENZANA	VA	0*
F155	MESERO	MI	0,2
F156	MESOLA	FE	0,2
F157	MESORACA	KR	0*
F158	MESSINA	ME	0,5
F161	MESTRINO	PD	0,2
F162	META	NA	0,5
F164	MEUGLIANO	TO	0,5
F165	MEZZAGO	MI	0,4
F168	MEZZANA	TN	0*
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,45
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4
F173	MEZZANEGO	GE	0,2
F174	MEZZANI	PR	0,2
F175	MEZZANINO	PV	0,2
F176	MEZZANO	TN	0*
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F182	MEZZENILE	TO	0,2
F183	MEZZOCORONA	TN	0*
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5
F186	MEZZOLDO	BG	0*
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*
F188	MEZZOMERICO	NO	0,4
F189	MIAGLIANO	BI	0,5
F190	MIANE	TV	0,4
F191	MIASINO	NO	0
F192	MIAZZINA	VB	0*
F193	MICIGLIANO	RI	0,5
F194	MIGGIANO	LE	0*
F196	MIGLIANICO	CH	0*
F198	MIGLIARINO	FE	0,5
F199	MIGLIARO	FE	0,4
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,5
F202	MIGNANEGO	GE	0,5
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4
F205	MILANO	MI	0*
F206	MILAZZO	ME	0,4
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,5
F208	MILIS	OR	0*
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5
F213	MILLESIMO	SV	0,5
F214	MILO	CT	0*
F216	MILZANO	BS	0*
F217	MINEO	CT	0*
F218	MINERBE	VR	0,4
F219	MINERBIO	BO	0,4
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0*
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5
F223	MINORI	SA	0,4
F224	MINTURNO	LT	0,2
F225	MINUCCIANO	LU	0,4
F226	MIOGLIA	SV	0,2
F229	MIRA	VE	0,4
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0*
F235	MIRABELLO	FE	0,3
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,2
F239	MIRANDA	IS	0*
F240	MIRANDOLA	MO	0,3
F241	MIRANO	VE	0,4
F242	MIRTO	ME	0,5
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4
F246	MISILMERI	PA	0*
F247	MISINTO	MI	0*
F248	MISSAGLIA	LC	0*
F249	MISSANELLO	PZ	0*
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
F251	MISTRETTA	ME	0*
F254	MOASCA	AT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,5
F257	MODENA	MO	0,2
F258	MODICA	RG	0*
F259	MODIGLIANA	FC	0*
F261	MODOLO	NU	0*
F262	MODUGNO	BA	0*
F263	MOENA	TN	0*
F265	MOGGIO	LC	0*
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*
F267	MOGLIA	MN	0*
F268	MOGLIANO	MC	0,5
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5
F270	MOGORELLA	OR	0,4
F272	MOGORO	OR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,5
F275	MOIMACCO	UD	0*
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F279	MOIOLA	CN	0,2
F280	MOLA DI BARI	BA	0,4
F281	MOLARE	AL	0,2
F283	MOLAZZANA	LU	0,4
F284	MOLFETTA	BA	0,3
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*
F287	MOLINARA	BN	0*
F288	MOLINELLA	BO	0,2
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0*
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F297	MOLLIA	VC	0*
F301	MOLOCHIO	RC	0,2
F304	MOLTENO	LC	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,4
F306	MOLVENA	VI	0,2
F307	MOLVENO	TN	0*
F308	MOMBALDONE	AT	0,5
F309	MOMBARCARO	CN	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,5
F311	MOMBARUZZO	AT	0,4
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F316	MOMBERCELLI	AT	0,4
F317	MOMO	NO	0,2
F318	MOMPANTERO	TO	0,5
F319	MOMPEO	RI	0,5
F320	MOMPERONE	AL	0*
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F323	MONALE	AT	0*
F324	MONASTERACE	RC	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0*
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,4
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,5
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4
F333	MONASTIR	CA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,46
F336	MONCALVO	AT	0,5
D553	MONCENISIO	TO	0*
F337	MONCESTINO	AL	0,5
F338	MONCHIERO	CN	0*
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F341	MONCLASSICO	TN	0*
F342	MONCRIVELLO	VC	0*
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F346	MONDAINO	RN	0,5
F347	MONDAVIO	PU	0,5
F348	MONDOLFO	PU	0,5
F351	MONDOVI'	CN	0,2
F352	MONDRAGONE	CE	0*
F354	MONEGLIA	GE	0,2
F355	MONESIGLIO	CN	0,5
F356	MONFALCONE	GO	0*
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F360	MONFUMO	TV	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,3
F363	MONGHIDORO	BO	0,4
F364	MONGIANA	VV	0*
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0*
F369	MONGRANDO	BI	0,5
F370	MONGRASSANO	CS	0*
F371	MONGUELFO .WELSBERG.	BZ	0*
F372	MONGUZZO	CO	0,2
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*
F374	MONLEALE	AL	0*
F375	MONNO	BS	0*
F376	MONOPOLI	BA	0,4
F377	MONREALE	PA	0*
F378	MONRUPINO	TS	0*
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,5
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F381	MONSANO	AN	0,2
F382	MONSELICE	PD	0,2
F383	MONSERRATO	CA	0,3
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5
F385	MONTA'	CN	0,2
F386	MONTABONE	AT	0,4
F387	MONTACUTO	AL	0,4
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F391	MONTAGANO	CB	0,4
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ	0,3
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2
F396	MONTAGNE	TN	0*
F397	MONTAGUTO	AV	0*
F398	MONTAIONE	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,5
F403	MONTALDEO	AL	0,3
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5
F410	MONTALE	PT	0,3
F411	MONTALENGHE	TO	0,4
F414	MONTALLEGRO	AG	0*
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,5
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,5
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*
F424	MONTANERA	CN	0,2
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0*
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*
F428	MONTAPPONE	AP	0,5
F429	MONTAQUILA	IS	0,5
F430	MONTASOLA	RI	0*
F432	MONTAURO	CZ	0,5
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,5
F460	MONTE CAVALLO	MC	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,4
F476	MONTE COLOMBO	RN	0*
F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2
F486	MONTE DI MALO	VI	0,4
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0*
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,5
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	0,5
F532	MONTE ISOLA	BS	0,4
F561	MONTE MARENZO	LC	0,5
F589	MONTE PORZIO	PU	0,5
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,3
F599	MONTE RINALDO	AP	0,3
F600	MONTE ROBERTO	AN	0,2
F603	MONTE ROMANO	VT	0*
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0*
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,5
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,4
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0,2
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,4
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,2
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,5
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,5
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0*
F653	MONTE URANO	AP	0,4
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,5
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0*
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0*
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,4
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0,2
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0*
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0*
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,5
F445	MONTEBRUNO	GE	0,5
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,2
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0,2
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	0*
F452	MONTECARLO	LU	0,2
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2
F454	MONTECASSIANO	MC	0,4
F455	MONTECASTELLO	AL	0,3
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,4
A561	MONTECATINI TERME	PT	0,2
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0,2
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,5
F462	MONTECCHIO	TR	0,5
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0*
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,5
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0*
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0,3
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0*
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,3
F474	MONTECICCARDO	PU	0,5
F475	MONTECILFONE	CB	0,5
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,5
F478	MONTECOPIOLO	PU	0,2
F479	MONTECORICE	SA	0*
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,4
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,2
F482	MONTECOSARO	MC	0,4
F483	MONTECRESTESE	VB	0*
F484	MONTECRETO	MO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,5
F489	MONTEDORO	CL	0,4
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F492	MONTEFALCO	PG	0,5
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0*
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2
F496	MONTEFANO	MC	0,5
F497	MONTEFELCINO	PU	0,4
F498	MONTEFERRANTE	CH	0*
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4
F500	MONTEFINO	TE	0,5
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,4
F503	MONTEFIORINO	MO	0*
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,4
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,5
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5
F512	MONTEFUSCO	AV	0*
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,3
F514	MONTEGALDA	VI	0*
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F518	MONTEGIOCO	AL	0*
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,5
F522	MONTEGRANARO	AP	0,5
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,35
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,2
F531	MONTEIASI	TA	0,5
F533	MONTELABBATE	PU	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F535	MONTELAPIANO	CH	0*
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,5
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0*
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,4
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,3
F544	MONTELEPRE	PA	0,3
F545	MONTELIBRETTI	RM	0,2
F546	MONTELLA	AV	0,4
F547	MONTELLO	BG	0*
F548	MONTELONGO	CB	0*
F549	MONTELPARO	AP	0,4
F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0*
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4
F552	MONTELUPONE	MC	0,4
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU	0,5
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*
F559	MONTEMARANO	AV	0,2
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,5
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F563	MONTEMESOLA	TA	0*
F564	MONTEMEZZO	CO	0*
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0*
F566	MONTEMILETTO	AV	0,4
F568	MONTEMILONE	PZ	0,5
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,4
F572	MONTEMURLO	PO	0,4
F573	MONTEMURRO	PZ	0*
F574	MONTENARS	UD	0*
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5
F579	MONTENERO SABINO	RI	0*
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2
F582	MONTEODORISIO	CH	0,4
F586	MONTEPAONE	CZ	0,5
F587	MONTEPARANO	TA	0,2
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,5
F593	MONTERADO	AN	0*
F594	MONTERCHI	AR	0,2
F595	MONTEREALE	AQ	0*
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0*
F597	MONTERENZIO	BO	0,4
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4
F601	MONTERODUNI	IS	0,2
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0*
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,5
F606	MONTEROSI	VT	0*
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4
F611	MONTEROTONDO	RM	0,5
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0*
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,2
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5
F638	MONTESCANO	PV	0*
F639	MONTESCHENO	VB	0*
F640	MONTESCUDAIO	PI	0*
F641	MONTESCUDO	RN	0*
F642	MONTESE	MO	0,2
F644	MONTESEGALE	PV	0,2
F646	MONTESILVANO	PE	0,4
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,4
F651	MONTEU DA PO	TO	0,4
F654	MONTEU ROERO	CN	0,5
F655	MONTEVAGO	AG	0,5
F656	MONTEVARCHI	AR	0,5
F657	MONTEVECCHIA	LC	0*
F659	MONTEVEGLIO	BO	0,2
F660	MONTEVERDE	AV	0,2
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*
F662	MONTEVIALE	VI	0,2
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,4
F667	MONTI	SS	0,5
F668	MONTIANO	FC	0,2
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0*
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,3
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0,2
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,4
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0,2
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,4
F471	MONTICHIARI	BS	0*
F676	MONTICIANO	SI	0,4
F677	MONTIERI	GR	0*
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*
F679	MONTIGNOSO	MS	0*
F680	MONTIRONE	BS	0,4
F367	MONTJOVET	AO	0*
F681	MONTODINE	CR	0*
F682	MONTOGGIO	GE	0,3
F685	MONTONE	PG	0,4
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0*
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,5
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,2
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,5
F698	MONTRESTA	NU	0*
F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2
F703	MONVALLE	VA	0,4
F704	MONZA	MI	0,5
F705	MONZAMBANO	MN	0,5
F706	MONZUNO	BO	0,2
F708	MORANO CALABRO	CS	0*
F707	MORANO SUL PO	AL	0,5
F709	MORANSENGO	AT	0*
F710	MORARO	GO	0*
F711	MORAZZONE	VA	0,4
F712	MORBEGNO	SO	0,5
F713	MORBELLO	AL	0*
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0,2
F717	MORCONE	BN	0*
F718	MORDANO	BO	0,2
F720	MORENGO	BG	0,5
F721	MORES	SS	0*
F722	MORESCO	AP	0,4
F723	MORETTA	CN	0,4
F724	MORFASSO	PC	0,5
F725	MORGANO	TV	0,2
F726	MORGEX	AO	0*
F727	MORGONGIORI	OR	0*
F728	MORI	TN	0*
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,3
F730	MORICONE	RM	0,4
F731	MORIGERATI	SA	0,4
D033	MORIMONDO	MI	0*
F732	MORINO	AQ	0,4
F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*
F734	MORLUPO	RM	0,4
F735	MORMANNO	CS	0,2
F736	MORNAGO	VA	0,3
F737	MORNESE	AL	0,4
F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F740	MOROLO	FR	0,4
F743	MOROZZO	CN	0*
F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0*
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,5
F747	MORRO D'ORO	TE	0,5
F746	MORRO REATINO	RI	0,5
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*
F749	MORROVALLE	MC	0,4
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
F751	MORSASCO	AL	0*
F754	MORTARA	PV	0*
F756	MORTEGLIANO	UD	0,5
F758	MORTERONE	LC	0*
F760	MORUZZO	UD	0,4
F761	MOSCAZZANO	CR	0*
F762	MOSCHIANO	AV	0,5
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,5
F765	MOSCUFO	PE	0,4
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ	0*
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,4
M304	MOSSO	BI	0*
F771	MOTTA BALUFFI	CR	0*
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*
F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,4
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,4
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,3
F776	MOTTALCIATA	BI	0,4
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F784	MOTTOLA	TA	0,5
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5
F786	MOZZANICA	BG	0,5
F788	MOZZATE	CO	0,3
F789	MOZZECANE	VR	0,4
F791	MOZZO	BG	0,2
F793	MUCCIA	MC	0*
F795	MUGGIA	TS	0*
F797	MUGGIO'	MI	0,2
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,5
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,3
F802	MULAZZO	MS	0,2
F806	MURA	BS	0*
F808	MURAVERA	CA	0,1
F809	MURAZZANO	CN	0,5
F811	MURELLO	CN	0,45
F813	MURIALDO	SV	0,5
F814	MURISENGO	AL	0,2
F815	MURLO	SI	0,4
F816	MURO LECCESE	LE	0,5
F817	MURO LUCANO	PZ	0,4
F818	MUROS	SS	0*
F820	MUSCOLINE	BS	0*
F822	MUSEI	CA	0
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5
F828	MUSSO	CO	0,2
F829	MUSSOLENTE	VI	0*
F830	MUSSOMELI	CL	0*
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2
F833	MUZZANO	BI	0,4
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*
F836	NALLES .NALS.	BZ	0*
F837	NANNO	TN	0*
F838	NANTO	VI	0,3
F839	NAPOLI	NA	0,5
F840	NARBOLIA	OR	0*
F841	NARCAO	CA	0,2
F842	NARDO'	LE	0,5
F843	NARDODIPACE	VV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F844	NARNI	TR	0,4
F845	NARO	AG	0
F846	NARZOLE	CN	0,3
F847	NASINO	SV	0,5
F848	NASO	ME	0,5
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ	0*
F851	NAVE	BS	0*
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*
F852	NAVELLI	AQ	0*
F856	NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS.	BZ	0*
F857	NAZZANO	RM	0*
F858	NE	GE	0*
F859	NEBBIUNO	NO	0*
F861	NEGRAR	VR	0,5
F862	NEIRONE	GE	0,5
F863	NEIVE	CN	0,4
F864	NEMBRO	BG	0*
F865	NEMI	RM	0,5
F866	NEMOLI	PZ	0,4
F867	NEONELI	OR	0*
F868	NEPI	VT	0,2
F870	NERETO	TE	0,2
F871	NEROLA	RM	0,5
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*
F874	NERVIANO	MI	0,4
F876	NESPOLO	RI	0,5
F877	NESSO	CO	0,2
F878	NETRO	BI	0,5
F880	NETTUNO	RM	0*
F881	NEVIANO	LE	0,2
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,4
F883	NEVIGLIE	CN	0*
F884	NIARDO	BS	0*
F885	NIBBIANO	PC	0,3
F886	NIBBIOLA	NO	0*
F887	NIBIONNO	LC	0,4
F889	NICHELINO	TO	0,5
F890	NICOLOSI	CT	0,5
F891	NICORVO	PV	0,4
F892	NICOSIA	EN	0*
F893	NICOTERA	VV	0,5
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4
F898	NIMIS	UD	0*
F899	NISCEMI	CL	0*
F900	NISSORIA	EN	0*
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5
F904	NOALE	VE	0,3
F906	NOASCA	TO	0*
F907	NOCARA	CS	0*
F908	NOCCIANO	PE	0,3
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,4
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2
F914	NOCETO	PR	0,2
F915	NOCI	BA	0,2
F916	NOCIGLIA	LE	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0*
F918	NOGARA	VR	0,5
F920	NOGAREDO	TN	0*
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5
F923	NOICATTARO	BA	0*
F924	NOLA	NA	0,2
F925	NOLE	TO	0,4
F926	NOLI	SV	0,5
F927	NOMAGLIO	TO	0,2
F929	NOMI	TN	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,4
F931	NONE	TO	0*
F932	NONIO	VB	0*
F933	NORAGUGUME	NU	0*
F934	NORBELLO	OR	0*
F935	NORCIA	PG	0,2
F937	NORMA	LT	0,5
F939	NOSATE	MI	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,5
F943	NOTO	SR	0,4
F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ	0*
F944	NOVA MILANESE	MI	0*
F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ	0*
A942	NOVA SIRI	MT	0*
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*
F948	NOVALESA	TO	0*
F952	NOVARA	NO	0,5
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4
F957	NOVE	VI	0,4
F958	NOVEDRATE	CO	0*
F960	NOVELLARA	RE	0,2
F961	NOVELLO	CN	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4
F966	NOVI DI MODENA	MO	0*
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5
F967	NOVI VELIA	SA	0,5
F968	NOVIGLIO	MI	0,4
F970	NOVOLI	LE	0,2
F972	NUCETTO	CN	0,5
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*
F976	NULE	SS	0*
F977	NULVI	SS	0*
F978	NUMANA	AN	0,5
F979	NUORO	NU	0,4
F980	NURACHI	OR	0*
F981	NURAGUS	NU	0*
F982	NURALLAO	NU	0,4
F983	NURAMINIS	CA	0*
F985	NURECI	OR	0*
F986	NURRI	NU	0,3
F987	NUS	AO	0*
F988	NUSCO	AV	0,5
F989	NUVOLENTO	BS	0*
F990	NUVOLERA	BS	0*
F991	NUXIS	CA	0*
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5
F995	OCCIMIANO	AL	0,5
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5
F999	ODERZO	TV	0,2
G001	ODOLO	BS	0*
G002	OFENA	AQ	0*
G003	OFFAGNA	AN	0,2
G004	OFFANENGO	CR	0,4
G005	OFFIDA	AP	0,5
G006	OFFLAGA	BS	0,4
G007	OGGEBBIO	VB	0*
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*
G009	OGGIONO	LC	0,3
G010	OGLIANICO	TO	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,4
G015	OLBIA	SS	0,4
G016	OLCENENGO	VC	0*
G018	OLDENICO	VC	0,4
G019	OLEGGIO	NO	0,4
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,2
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0*
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4
G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4
G030	OLGINATE	LC	0,2
G031	OLIENA	NU	0*
G032	OLIVA GESSI	PV	0,3
G034	OLIVADI	CZ	0*
G036	OLIVERI	ME	0,5
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G040	OLIVETO LARIO	LC	0*
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*
G042	OLIVOLA	AL	0,2
G043	OLLASTRA	OR	0,1
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G045	OLLOMONT	AO	0*
G046	OLMEDO	SS	0*
G047	OLMENETA	CR	0,5
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*
G048	OLMO GENTILE	AT	0*
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0*
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*
G058	OLZAI	NU	0*
G061	OME	BS	0*
G062	OMEGNA	VB	0,2
G063	OMIGNANO	SA	0,4
G064	ONANI	NU	0*
G065	ONANO	VT	0,4
G066	ONCINO	CN	0*
G068	ONETA	BG	0,3
G070	ONIFAI	NU	0*
G071	ONIFERI	NU	0*
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*
G075	ONORE	BG	0*
G076	ONZO	SV	0,5
G078	OPERA	MI	0,4
G079	OPI	AQ	0*
G080	OPPEANO	VR	0,2
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4
G083	ORA .AUER.	BZ	0,2
G084	ORANI	NU	0*
G086	ORATINO	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,3
G088	ORBETELLO	GR	0,2
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,5
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5
D522	ORCO FEGLINO	SV	0,2
M266	ORDONA	FG	0,5
G093	ORERO	GE	0,5
G095	ORGIANO	VI	0,2
G097	ORGOSOLO	NU	0*
G098	ORIA	BR	0,4
G102	ORICOLA	AQ	0,2
G103	ORIGGIO	VA	0,5
G105	ORINO	VA	0*
G108	ORIO AL SERIO	BG	0*
G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2
G107	ORIO LITTA	LO	0,2
G110	ORIOLO	CS	0*
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,2
G113	ORISTANO	OR	0,4
G114	ORMEA	CN	0,2
G115	ORMELLE	TV	0,5
G116	ORNAGO	MI	0,4
G117	ORNAVASSO	VB	0,2
G118	ORNICA	BG	0*
G119	OROSEI	NU	0,4
G120	OROTELLI	NU	0*
G121	ORRIA	SA	0,2
G122	ORROLI	NU	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,5
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2
G126	ORSENIGO	CO	0*
G128	ORSOGNA	CH	0,5
G129	ORSOMARSO	CS	0,5
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4
G133	ORTACESUS	CA	0*
G135	ORTE	VT	0*
G136	ORTELLE	LE	0,5
G137	ORTEZZANO	AP	0,3
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2
G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ	0*
G141	ORTONA	CH	0,5
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0,2
G143	ORTONOVO	SP	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,3
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4
G146	ORTUERI	NU	0,4
G147	ORUNE	NU	0*
G148	ORVIETO	TR	0,5
B595	ORVINIO	RI	0,3
G149	ORZINUOVI	BS	0,5
G150	ORZIVECCHI	BS	0,5
G151	OSASCO	TO	0,2
G152	OSASIO	TO	0,5
G153	OSCHIRI	SS	0*
G154	OSIDDA	NU	0*
G155	OSIGLIA	SV	0,5
G156	OSILO	SS	0,4
G157	OSIMO	AN	0,4
G158	OSINI	NU	0*
G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
E529	OSMATE	VA	0,2
G161	OSNAGO	LC	0*
G163	OSOPPO	UD	0*
G164	OSPEDALETTI	IM	0,2
G168	OSPEDALETTO	TN	0*
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
G170	OSPITALETTO	BS	0*
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5
G173	OSSANA	TN	0*
G178	OSSI	SS	0*
G179	OSSIMO	BS	0,4
G181	OSSONA	MI	0,4
G182	OSSUCCIO	CO	0,4
G183	OSTANA	CN	0,2
G184	OSTELLATO	FE	0,4
G185	OSTIANO	CR	0,2
G186	OSTIGLIA	MN	0,2
F401	OSTRA	AN	0,4
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
G187	OSTUNI	BR	0,2
G188	OTRANTO	LE	0*
G189	OTRICOLI	TR	0,5
G191	OTTANA	NU	0*
G192	OTTATI	SA	0*
G190	OTTAVIANO	NA	0,3
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G194	OTTOBIANO	PV	0*
G195	OTTONE	PC	0,2
G196	OULX	TO	0*
G197	OVADA	AL	0,5
G198	OVARO	UD	0*
G199	OVIGLIO	AL	0,4
G200	OVINDOLI	AQ	0*
G201	OVODDA	NU	0*
G012	OYACE	AO	0*
G202	OZEGNA	TO	0,4
G203	OZIERI	SS	0,5
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,4
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
G206	OZZERO	MI	0,3
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
G208	PACECO	TP	0,4
G210	PACENTRO	AQ	0*
G211	PACHINO	SR	0,5
G212	PACIANO	PG	0,5
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0*
G214	PADERGNONE	TN	0*
G215	PADERNA	AL	0*
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0*
G224	PADOVA	PD	0,4
G225	PADRIA	SS	0*
M301	PADRU	SS	0*
G226	PADULA	SA	0,2
G227	PADULI	BN	0*
G228	PAESANA	CN	0,5
G229	PAESE	TV	0,2
G230	PAGANI	SA	0,4
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
G233	PAGAZZANO	BG	0,5
G234	PAGLIARA	ME	0,5
G237	PAGLIETA	CH	0,5
G238	PAGNACCO	UD	0,2
G240	PAGNO	CN	0*
G241	PAGNONA	LC	0*
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
G248	PAITONE	BS	0*
G249	PALADINA	BG	0,3
G250	PALAGANO	MO	0,2
G251	PALAGIANELLO	TA	0,5
G252	PALAGIANO	TA	0*
G253	PALAGONIA	CT	0*
G254	PALAIA	PI	0,3
G255	PALANZANO	PR	0,4
G257	PALATA	CB	0,5
G258	PALAU	SS	0*
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,5
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0*
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0*
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,5
G271	PALENA	CH	0,4
G272	PALERMITI	CZ	0*
G273	PALERMO	PA	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,5
G275	PALESTRO	PV	0,2
G276	PALIANO	FR	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G277	PALIZZI	RC	0,2
G278	PALLAGORIO	KR	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*
G281	PALLARE	SV	0,5
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,2
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0
G284	PALMANOVA	UD	0*
G285	PALMARIGGI	LE	0*
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*
G288	PALMI	RC	0,5
G289	PALMIANO	AP	0,2
G290	PALMOLI	CH	0*
G291	PALO DEL COLLE	BA	0*
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,2
G294	PALOMBARO	CH	0,1
G292	PALOMONTE	SA	0,2
G295	PALOSCO	BG	0,2
G297	PALU'	VR	0*
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0*
G298	PALUDI	CS	0*
G300	PALUZZA	UD	0*
G302	PAMPARATO	CN	0*
G303	PANCALIERI	TO	0,5
G304	PANCARANA	PV	0*
G305	PANCHIA'	TN	0*
G306	PANDINO	CR	0*
G307	PANETTIERI	CS	0*
G308	PANICALE	PG	0,5
G311	PANNARANO	BN	0,4
G312	PANNI	FG	0,4
G315	PANTELLERIA	TP	0*
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2
G317	PAOLA	CS	0,5
G318	PAOLISI	BN	0,5
G320	PAPASIDERO	CS	0,4
G323	PAPOZZE	RO	0,5
G324	PARABIAGO	MI	0,2
G325	PARABITA	LE	0,4
G327	PARATICO	BS	0*
G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ	0*
G329	PARE'	CO	0*
G330	PARELLA	TO	0,4
G331	PARENTI	CS	0,2
G333	PARETE	CE	0*
G334	PARETO	AL	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G336	PARLASCO	LC	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0*
G340	PAROLISE	AV	0,5
G342	PARONA	PV	0*
G344	PARRANO	TR	0,2
G346	PARRE	BG	0,3
G347	PARTANNA	TP	0,5
G348	PARTINICO	PA	0*
G349	PARUZZARO	NO	0*
G350	PARZANICA	BG	0,2
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0,4
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4
G354	PASPARDO	BS	0*
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,4
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5
G361	PASSIRANO	BS	0,2
G362	PASTENA	FR	0,3
G364	PASTORANO	CE	0,2
G365	PASTRENGO	VR	0,5
G367	PASTURANA	AL	0,2
G368	PASTURO	LC	0,4
M269	PATERNO	PZ	0,2
G371	PATERNO'	CT	0*
G372	PATERNO CALABRO	CS	0*
G370	PATERNOPOLI	AV	0,5
G374	PATRICA	FR	0,4
G376	PATTADA	SS	0*
G377	PATTI	ME	0,2
G378	PATU'	LE	0,2
G379	PAU	OR	0*
G381	PAULARO	UD	0*
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*
G384	PAULILATINO	OR	0*
G385	PAULLO	MI	0,4
G386	PAUPISI	BN	0*
G387	PAVAROLO	TO	0,2
G388	PAVIA	PV	0,4
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0*
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,2
G394	PAZZANO	RC	0,4
G395	PECCIOLI	PI	0*
G396	PECCO	TO	0,2
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2
G399	PECORARA	PC	0,2
G400	PEDACE	CS	0*
G402	PEDARA	CT	0,3
G403	PEDASO	AP	0,3
G404	PEDAVENA	BL	0,5
G406	PEDEMONTE	VI	0*
G408	PEDEROBBA	TV	0,4
G410	PEDESINA	SO	0*
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4
G412	PEDRENGO	BG	0,3
G415	PEGLIO	CO	0*
G416	PEGLIO	PU	0,5
G417	PEGOGNAGA	MN	0,5
G418	PEIA	BG	0,2
G419	PEJO	TN	0*
G420	PELAGO	FI	0,4
G421	PELLA	NO	0*
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5
G426	PELLEZZANO	SA	0,4
G427	PELLIO INTELVI	CO	0*
G428	PELLIZZANO	TN	0*
G429	PELUGO	TN	0*
G430	PENANGO	AT	0,4
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,3
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4
G433	PENNABILLI	PU	0,5
G434	PENNADOMO	CH	0,5
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*
G438	PENNE	PE	0,4
G439	PENTONE	CZ	0,1
G441	PERANO	CH	0*
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3
G443	PERCA .PERCHA.	BZ	0*
G444	PERCILE	RM	0*
G445	PERDASDEFOGU	NU	0*
G446	PERDAXIUS	CA	0*
G447	PERDIFUMO	SA	0*
G448	PEREGO	LC	0,2
G449	PERETO	AQ	0*
G450	PERFUGAS	SS	0*
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,4
G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*
G453	PERGOLA	PU	0,5
G454	PERINALDO	IM	0,2
G455	PERITO	SA	0,4
G456	PERLEDO	LC	0*
G457	PERLETTO	CN	0,2
G458	PERLO	CN	0,5
G459	PERLOZ	AO	0*
G461	PERNUMIA	PD	0,4
C013	PERO	MI	0,5
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5
G465	PERRERO	TO	0,4
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2
G471	PERTENGO	VC	0*
G474	PERTICA ALTA	BS	0*
G475	PERTICA BASSA	BS	0,4
G476	PERTOSA	SA	0,2
G477	PERTUSIO	TO	0,5
G478	PERUGIA	PG	0*
G479	PESARO	PU	0,3
G480	PESCAGLIA	LU	0,5
G481	PESCANTINA	VR	0,4
G482	PESCARA	PE	0*
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,2
G484	PESCASSEROLI	AQ	0,2
G485	PESCATE	LC	0,5
G486	PESCHE	IS	0,2
G487	PESCHICI	FG	0,5
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*
G491	PESCIA	PT	0,2
G492	PESCINA	AQ	0,4
G494	PESCO SANNITA	BN	0,2
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5
G497	PESCOPENNATARO	IS	0*
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4
G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2
G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,5
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G505	PESSINETTO	TO	0*
G506	PETACCIATO	CB	0,2
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*
G509	PETINA	SA	0*
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*
G514	PETRIANO	PU	0,5
G515	PETRIOLO	MC	0,4
G516	PETRITOLI	AP	0,5
G517	PETRIZZI	CZ	0,4
G518	PETRONA'	CZ	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,5
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4
G520	PETTENASCO	NO	0,5
G521	PETTINENGO	BI	0,4
G522	PETTINEO	ME	0*
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0*
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,4
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2
G526	PEVERAGNO	CN	0,4
G528	PEZZANA	VC	0,4
G529	PEZZAZE	BS	0,4
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5
G535	PIACENZA	PC	0*
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45
G536	PIADENA	CR	0*
G537	PIAGGE	PU	0,5
G538	PIAGGINE	SA	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5
G552	PIAN DI SCO	AR	0,5
G542	PIANA CRIXIA	SV	0,4
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0*
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,3
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4
G549	PIANCOGNO	BS	0,3
G551	PIANDIMELETO	PU	0,5
G553	PIANE CRATI	CS	0*
G555	PIANELLA	PE	0,4
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,4
G558	PIANENGO	CR	0,4
G559	PIANEZZA	TO	0,1
G560	PIANEZZE	VI	0,4
G561	PIANFEI	CN	0*
G564	PIANICO	BG	0,3
G565	PIANIGA	VE	0,4
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3
D546	PIANOPOLI	CZ	0,4
G570	PIANORO	BO	0,3
G571	PIANSANO	VT	0*
G572	PIANTEDO	SO	0*
G574	PIARIO	BG	0*
G575	PIASCO	CN	0,4
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,5
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,5
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0*
G583	PIAZZATORRE	BG	0*
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5
G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G589	PICCIANO	PE	0,4
G590	PICERNO	PZ	0,5
G591	PICINISCO	FR	0,5
G592	PICO	FR	0*
G593	PIEA	AT	0*
G594	PIEDICAVALLO	BI	0,3
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,5
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5
G600	PIEDIMULERA	VB	0*
G601	PIEGARO	PG	0,5
G602	PIENZA	SI	0,2
G603	PIERANICA	CR	0*
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2
G605	PIETRA LIGURE	SV	0*
G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,2
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,5
G607	PIETRABRUNA	IM	0,5
G608	PIETRACAMELA	TE	0*
G609	PIETRACATELLA	CB	0*
G610	PIETRACUPA	CB	0*
G611	PIETRADEFUSI	AV	0*
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4
G615	PIETRAFITTA	CS	0,2
G616	PIETRAGALLA	PZ	0,1
G618	PIETRALUNGA	PG	0,2
G620	PIETRAMELARA	CE	0*
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5
G621	PIETRANICO	PE	0,5
G622	PIETRAPAOLA	CS	0*
G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,5
G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,5
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4
G628	PIETRASANTA	LU	0,4
G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2
G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,2
G631	PIETRELCINA	BN	0*
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,4
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0*
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G641	PIEVE DI BONO	TN	0*
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,5
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,2
G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,25
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*
G656	PIEVE TESINO	TN	0*
G657	PIEVE TORINA	MC	0,2
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,2
G649	PIEVEPELAGO	MO	0*
G659	PIGLIO	FR	0,5
G660	PIGNA	IM	0,5
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4
G663	PIGNOLA	PZ	0,5
G664	PIGNONE	SP	0*
G665	PIGRA	CO	0,4
G666	PILA	VC	0*
G669	PIMENTEL	CA	0*
G670	PIMONTE	NA	0,4
G671	PINAROLO PO	PV	0*
G672	PINASCA	TO	0,4
G673	PINCARA	RO	0,5
G674	PINEROLO	TO	0,3
F831	PINETO	TE	0,3
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*
G678	PINO TORINESE	TO	0*
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2
G681	PINZOLO	TN	0*
G682	PIOBBICO	PU	0,2
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5
G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2
G685	PIODE	VC	0,2
G686	PIOLTELLO	MI	0,2
G687	PIOMBINO	LI	0,5
G688	PIOMBINO DESE	PD	0*
G690	PIORACO	MC	0,2
G691	PIOSSASCO	TO	0,3
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,4
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,2
G695	PIOVERA	AL	0*
G696	PIOZZANO	PC	0,5
G697	PIOZZO	CN	0,2
G699	PIRAINO	ME	0,5
G702	PISA	PI	0,2
G703	PISANO	NO	0*
G705	PISCINA	TO	0,4
M291	PISCINAS	CA	0*
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G710	PISOGNE	BS	0,4
G704	PISONIANO	RM	0,5
G712	PISTICCI	MT	0,5
G713	PISTOIA	PT	0,3
G715	PITEGLIO	PT	0,4
G716	PITIGLIANO	GR	0,2
G717	PIUBEGA	MN	0,2
G718	PIURO	SO	0*
G719	PIVERONE	TO	0,5
G720	PIZZALE	PV	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,2
G722	PIZZO	VV	0,35
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2
G726	PIZZOLI	AQ	0*
G727	PIZZONE	IS	0*
G728	PIZZONI	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,5
G733	PLATACI	CS	0,5
G734	PLATANIA	CZ	0*
G735	PLATI'	RC	0*
G299	PLAUS .PLAUS.	BZ	0*
G737	PLESIO	CO	0,5
G740	PLOAGHE	SS	0,4
G741	PLODIO	SV	0,5
G742	POCAPAGLIA	CN	0,2
G743	POCENIA	UD	0*
G746	PODENZANA	MS	0,5
G747	PODENZANO	PC	0*
G749	POFI	FR	0,45
G751	POGGIARDO	LE	0,5
G752	POGGIBONSI	SI	0,4
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5
G755	POGGIO BERNI	RN	0*
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,5
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0*
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2
G758	POGGIODOMO	PG	0*
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,5
G762	POGGIOMARINO	NA	0*
G767	POGGIOREALE	TP	0,4
G769	POGGIORSINI	BA	0,4
G431	POGGIRIDENTI	SO	0*
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4
G774	POGNANO	BG	0,4
G775	POGNO	NO	0,3
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*
G777	POIRINO	TO	0,5
G779	POLAVENO	BS	0*
G780	POLCENIGO	PN	0*
G782	POLESELLA	RO	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,4
G785	POLIA	VV	0*
G786	POLICORO	MT	0,5
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4
G789	POLINAGO	MO	0,4
G790	POLINO	TR	0*
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G793	POLLA	SA	0,5
G794	POLLEIN	AO	0*
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0*
F567	POLLENZA	MC	0,5
G796	POLLICA	SA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,5
G798	POLLONE	BI	0,5
G799	POLLUTRI	CH	0,5
G800	POLONGHERA	CN	0,5
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*
G802	POLVERARA	PD	0,4
G803	POLVERIGI	AN	0,4
G804	POMARANCE	PI	0,2
G805	POMARETTO	TO	0,4
G806	POMARICO	MT	0,4
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,5
G808	POMAROLO	TN	0*
G809	POMBIA	NO	0,5
G811	POMEZIA	RM	0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5
G813	POMPEI	NA	0,2
G814	POMPEIANA	IM	0,4
G815	POMPIANO	BS	0,2
G816	POMPONESCO	MN	0*
G817	POMPU	OR	0*
G818	PONCARALE	BS	0*
G820	PONDERANO	BI	0,5
G821	PONNA	CO	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,3
G823	PONSO	PD	0,2
G826	PONT CANAVESE	TO	0,2
G825	PONTASSIEVE	FI	0,5
G545	PONTBOSET	AO	0*
G827	PONTE	BN	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,5
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5
G830	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.	BZ	0*
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4
G831	PONTEBBA	UD	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,2
G837	PONTECHIANALE	CN	0*
G838	PONTECORVO	FR	0,5
G839	PONTECURONE	AL	0,3
G840	PONTEDASSIO	IM	0,5
G843	PONTEDERA	PI	0,4
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5
G849	PONTELATONE	CE	0*
G850	PONTELONGO	PD	0,5
G852	PONTENURE	PC	0,4
G853	PONTERANICA	BG	0,2
G858	PONTESTURA	AL	0,5
G859	PONTEVICO	BS	0*
G860	PONTEY	AO	0*
G861	PONTI	AL	0,5
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*
G864	PONTIDA	BG	0,4
G865	PONTINIA	LT	0,2
G866	PONTINVREA	SV	0,5
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*
G869	PONTOGLIO	BS	0,2
G870	PONTREMOLI	MS	0,5
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*
G871	PONZA	LT	0*
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5
G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2
G875	PONZANO VENETO	TV	0*
G877	PONZONE	AL	0*
G878	POPOLI	PE	0,2
G879	POPPI	AR	0,4
G881	PORANO	TR	0,5
G882	PORCARI	LU	0,2
G886	PORCIA	PN	0*
G888	PORDENONE	PN	0,2
G889	PORLEZZA	CO	0,4
G890	PORNASSIO	IM	0,2
G891	PORPETTO	UD	0,2
A558	PORRETTA TERME	BO	0,5
G894	PORTACOMARO	AT	0,4
G895	PORTALBERA	PV	0,3
G900	PORTE	TO	0,5
G902	PORTICI	NA	0*
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,4
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0,2
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,4
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,4
G906	PORTO CERESIO	VA	0,2
M263	PORTO CESAREO	LE	0*
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0*
G919	PORTO RECANATI	MC	0,4
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,5
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0*
G923	PORTO TOLLE	RO	0,2
G924	PORTO TORRES	SS	0*
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
G926	PORTO VIRO	RO	0,5
G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3
G910	PORTOCANNONE	CB	0*
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5
G913	PORTOFINO	GE	0*
G914	PORTOGRUARO	VE	0,4
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,5
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2
G922	PORTOSCUSO	CA	0*
G925	PORTOVENERE	SP	0*
G927	PORTULA	BI	0,3
G929	POSADA	NU	0*
G931	POSINA	VI	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G934	POSTA	RI	0,2
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5
G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ	0*
G937	POSTALESIO	SO	0,2
G939	POSTIGLIONE	SA	0,5
G940	POSTUA	VC	0*
G942	POTENZA	PZ	0,5
F632	POTENZA PICENA	MC	0*
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,3
G944	POVEGLIANO	TV	0,4
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4
G947	POVIGLIO	RE	0,2
G949	POVOLETTO	UD	0*
G950	POZZA DI FASSA	TN	0*
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0*
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3
G953	POZZALLO	RG	0,4
G954	POZZILLI	IS	0*
G955	POZZO D'ADDA	MI	0,5
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,4
G959	POZZOLENGO	BS	0*
G957	POZZOLEONE	VI	0*
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*
G963	POZZONOVO	PD	0,3
G964	POZZUOLI	NA	0,5
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2
G968	PRADALUNGA	BG	0,2
G969	PRADAMANO	UD	0*
G970	PRADLEVES	CN	0,5
G973	PRAGELATO	TO	0*
G975	PRAIA A MARE	CS	0,5
G976	PRAIANO	SA	0,4
G977	PRALBOINO	BS	0*
G978	PRALI	TO	0,3
G979	PRALORMO	TO	0*
G980	PRALUNGO	BI	0,5
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G985	PRAROLO	VC	0,4
G986	PRAROSTINO	TO	0,2
G987	PRASCO	AL	0,2
G988	PRASCORSANO	TO	0*
G989	PRASO	TN	0*
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0*
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2
G991	PRATA SANNITA	CE	0*
G995	PRATELLA	CE	0,2
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2
G999	PRATO	PO	0,3
H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH.	BZ	0*
H002	PRATO CARNICO	UD	0*
H001	PRATO SESIA	NO	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H006	PRATOLA SERRA	AV	0*
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
H010	PRAVISDOMINI	PN	0*
G974	PRAY	BI	0,5
H011	PRAZZO	CN	0*
H014	PRECENICCO	UD	0,2
H015	PRECI	PG	0*
H017	PREDAPPIO	FC	0,35
H018	PREDAZZO	TN	0*
H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ	0*
H020	PREDORE	BG	0*
H021	PREDOSA	AL	0*
H022	PREGANZIOL	TV	0,4
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4
H027	PRELA'	IM	0*
H028	PREMANA	LC	0*
H029	PREMARIACCO	UD	0*
H030	PREMENO	VB	0,5
H033	PREMIA	VB	0*
H034	PREMILCUORE	FC	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,3
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5
H038	PREONE	UD	0*
H039	PREORE	TN	0*
H040	PREPOTTO	UD	0,2
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	0*
H043	PRESEGLIE	BS	0,2
H045	PRESENZANO	CE	0*
H046	PRESEZZO	BG	0,2
H047	PRESICCE	LE	0*
H048	PRESSANA	VR	0,4
H050	PRESTINE	BS	0,4
H052	PRETORO	CH	0,2
H055	PREVALLE	BS	0*
H056	PREZZA	AQ	0*
H057	PREZZO	TN	0*
H059	PRIERO	CN	0,3
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0*
H063	PRIMALUNA	LC	0,4
H068	PRIOCCA	CN	0,5
H069	PRIOLA	CN	0,1
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*
G698	PRIVERNO	LT	0,4
H070	PRIZZI	PA	0*
H071	PROCENO	VT	0,5
H072	PROCIDA	NA	0,5
H073	PROPATA	GE	0*
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H076	PROSSEDI	LT	0,5
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
H081	PROVES .PROVEIS.	BZ	0*
H083	PROVVIDENTI	CB	0*
H085	PRUNETTO	CN	0,35
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	0*
H087	PUGLIANELLO	BN	0,2
H088	PULA	CA	0,4
H089	PULFERO	UD	0*
H090	PULSANO	TA	0,4
H091	PUMENENGO	BG	0,4
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,3
H094	PUSIANO	CO	0,3
H095	PUTIFIGARI	SS	0*
H096	PUTIGNANO	BA	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,4
H098	QUADRI	CH	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
H101	QUALIANO	NA	0*
H102	QUARANTI	AT	0,4
H103	QUAREGNA	BI	0,5
H104	QUARGNENTO	AL	0,5
H106	QUARNA SOPRA	VB	0*
H107	QUARNA SOTTO	VB	0*
H108	QUARONA	VC	0,4
H109	QUARRATA	PT	0,5
H110	QUART	AO	0*
H114	QUARTO	NA	0,4
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5
H119	QUARTUCCIU	CA	0,2
H120	QUASSOLO	TO	0,2
H121	QUATTORDIO	AL	0,4
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,4
H124	QUERO	BL	0,4
H126	QUILIANO	SV	0,38
H127	QUINCINETTO	TO	0,5
H128	QUINDICI	AV	0*
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
H130	QUINTANO	CR	0*
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	0,2
H143	QUISTELLO	MN	0,2
H145	QUITTENGO	BI	0,2
H146	RABBI	TN	0*
H147	RACALE	LE	0*
H148	RACALMUTO	AG	0*
H150	RACCONIGI	CN	0,5
H151	RACCUJA	ME	0*
H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ	0*
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,5
H154	RADDUSA	CT	0,2
H156	RADICOFANI	SI	0,4
H157	RADICONDOLI	SI	0,4
H159	RAFFADALI	AG	0,2
M286	RAGALNA	CT	0*
H161	RAGOGNA	UD	0,2
H162	RAGOLI	TN	0*
H163	RAGUSA	RG	0*
H166	RAIANO	AQ	0,2
H168	RAMACCA	CT	0*
G654	RAMISETO	RE	0*
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,4
H174	RANCO	VA	0*
H175	RANDAZZO	CT	0,1
H176	RANICA	BG	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H177	RANZANICO	BG	0,4
H180	RANZO	IM	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0,2
H183	RAPALLO	GE	0*
H184	RAPINO	CH	0,4
H185	RAPOLANO TERME	SI	0*
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H187	RAPONE	PZ	0*
H188	RASSA	VC	0,3
H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ	0*
H192	RASURA	SO	0*
H194	RAVANUSA	AG	0*
H195	RAVARINO	MO	0*
H196	RAVASCLETTO	UD	0*
H198	RAVELLO	SA	0,3
H199	RAVENNA	RA	0,2
H200	RAVEO	UD	0,5
H202	RAVISCANINA	CE	0,2
H203	RE	VB	0*
H204	REA	PV	0*
H205	REALMONTE	AG	0,2
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,3
H207	REANO	TO	0*
H210	RECALE	CE	0,2
H211	RECANATI	MC	0,4
H212	RECCO	GE	0,3
H213	RECETTO	NO	0
H214	RECOARO TERME	VI	0,5
H216	REDAVALLE	PV	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*
H219	REFRANCORE	AT	0,2
H220	REFRONTOLO	TV	0,4
H221	REGALBUTO	EN	0*
H222	REGGELLO	FI	0,5
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,4
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2
H225	REGGIOLO	RE	0,2
H227	REINO	BN	0*
H228	REITANO	ME	0,5
H229	REMANZACCO	UD	0,2
H230	REMEDELLO	BS	0*
H233	RENATE	MI	0,2
H235	RENDE	CS	0,5
H236	RENON .RITTEN.	BZ	0*
H238	RESANA	TV	0,4
H240	RESCALDINA	MI	0,1
H242	RESIA	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5
H246	RETORBIDO	PV	0,4
H247	REVELLO	CN	0*
H248	REVERE	MN	0,4
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2
H253	REVINE LAGO	TV	0*
H254	REVO'	TN	0*
H255	REZZAGO	CO	0,2
H256	REZZATO	BS	0*
H257	REZZO	IM	0,5
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*
H264	RHO	MI	0,38
H265	RIACE	RC	0*
H266	RIALTO	SV	0,5
H267	RIANO	RM	0,4
H268	RIARDO	CE	0,5
H269	RIBERA	AG	0*
H270	RIBORDONE	TO	0*
H271	RICADI	VV	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*
H273	RICCIA	CB	0,1
H274	RICCIONE	RN	0*
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,4
H276	RICENGO	CR	0*
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H280	RIESE PIO X	TV	0*
H281	RIESI	CL	0*
H282	RIETI	RI	0,5
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ	0*
H285	RIFREDDO	CN	0*
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5
H289	RIGOLATO	UD	0*
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*
H292	RIMASCO	VC	0*
H293	RIMELLA	VC	0*
H294	RIMINI	RN	0*
H299	RIO DI PUSTERIA .MUHLBACH.	BZ	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*
H298	RIO SALICETO	RE	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0*
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2
H302	RIOLO TERME	RA	0,5
H303	RIOLUNATO	MO	0*
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5
H311	RIPABOTTONI	CB	0*
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0*
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*
H319	RIPARBELLA	PI	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5
H322	RIPE	AN	0,4
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,5
H324	RIPI	FR	0,5
H325	RIPOSTO	CT	0,4
H326	RITTANA	CN	0,4
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*
H328	RIVA LIGURE	IM	0,2
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,5
H333	RIVALBA	TO	0,2
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,35
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,5
H336	RIVANAZZANO	PV	0,2
H338	RIVARA	TO	0*
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,4
H344	RIVAROSSA	TO	0,5
H346	RIVE	VC	0,4
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2
H348	RIVELLO	PZ	0,3
H350	RIVERGARO	PC	0,2
H352	RIVIGNANO	UD	0*
H353	RIVISONDOLI	AQ	0*
H354	RIVODUTRI	RI	0,4
H355	RIVOLI	TO	0,2
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*
H359	RIZZICONI	RC	0,5
H360	RO	FE	0,4
H361	ROANA	VI	0*
H362	ROASCHIA	CN	0*
H363	ROASCIO	CN	0*
H365	ROASIO	VC	0,4
H366	ROATTO	AT	0,4
H367	ROBASSOMERO	TO	0*
G223	ROBBIATE	LC	0,4
H369	ROBBIO	PV	0,4
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0*
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0*
H376	ROBELLA	AT	0,2
H377	ROBILANTE	CN	0,4
H378	ROBURENT	CN	0*
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0*
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,2
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0*
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0*
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*
H403	ROCCA DI NETO	KR	0*
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,2
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,4
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5
H429	ROCCA PIA	AQ	0*
H379	ROCCA PIETORE	BL	0*
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0*
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,5
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2
H384	ROCCABIANCA	PR	0,4
H385	ROCCABRUNA	CN	0,4
H389	ROCCACASALE	AQ	0*
H393	ROCCADARCE	FR	0*
H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,5
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,5
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0*
H413	ROCCAGORGA	LT	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0*
H422	ROCCAMENA	PA	0,5
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0*
H425	ROCCAMORICE	PE	0,4
H426	ROCCANOVA	PZ	0*
H427	ROCCANTICA	RI	0,5
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2
H433	ROCCARAINOLA	NA	0*
H434	ROCCARASO	AQ	0*
H436	ROCCAROMANA	CE	0,4
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5
H443	ROCCASECCA	FR	0,4
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5
H445	ROCCASICURA	IS	0,3
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,2
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*
H449	ROCCASTRADA	GR	0,5
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5
H451	ROCCAVERANO	AT	0,2
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,5
H453	ROCCAVIONE	CN	0*
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0*
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,2
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0*
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0*
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0*
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0*
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0,4
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H470	RODANO	MI	0*
H472	RODDI	CN	0,4
H473	RODDINO	CN	0,3
H474	RODELLO	CN	0,4
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ	0*
H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2
H478	RODERO	CO	0*
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H479	RODI' MILICI	ME	0,2
H481	RODIGO	MN	0,5
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2
H485	ROFRANO	SA	0,5
H486	ROGENO	LC	0,5
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H491	ROGNANO	PV	0*
H492	ROGNO	BG	0*
H493	ROGOLO	SO	0*
H494	ROIATE	RM	0*
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0*
H497	ROISAN	AO	0*
H498	ROLETTO	TO	0*
H500	ROLO	RE	0,2
H501	ROMA	RM	0,2
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H505	ROMAGNESE	PV	0,4
H506	ROMALLO	TN	0*
H507	ROMANA	SS	0*
H508	ROMANENGO	CR	0,2
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0*
H516	ROMBIOLO	VV	0,5
H517	ROMENO	TN	0*
H518	ROMENTINO	NO	0*
H519	ROMETTA	ME	0,5
H521	RONAGO	CO	0,2
H522	RONCA'	VR	0,4
H523	RONCADE	TV	0,5
H525	RONCADELLE	BS	0*
H527	RONCARO	PV	0*
H528	RONCEGNO	TN	0*
H529	RONCELLO	MI	0,2
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H533	RONCHIS	UD	0*
H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0*
H535	RONCOBELLO	BG	0*
H541	RONCOFERRARO	MN	0,5
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H544	RONCOLA	BG	0*
H545	RONCONE	TN	0*
H546	RONDANINA	GE	0,5
H547	RONDISSONE	TO	0,4
H549	RONSECCO	VC	0*
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*
H552	RONZONE	TN	0*
H553	ROPPOLO	BI	0,4
H554	RORA'	TO	0*
H556	ROSA'	VI	0*
H558	ROSARNO	RC	0*
H559	ROSASCO	PV	0*
H560	ROSATE	MI	0,4
H561	ROSAZZA	BI	0*
H562	ROSCIANO	PE	0,4
H564	ROSCIGNO	SA	0,4
H565	ROSE	CS	0*
H566	ROSELLO	CH	0*
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,5
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,5
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,4
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0*
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H573	ROSOLINA	RO	0,2
H574	ROSOLINI	SR	0*
H575	ROSORA	AN	0,2
H577	ROSSA	VC	0,5
H578	ROSSANA	CN	0,5
H579	ROSSANO	CS	0*
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H581	ROSSIGLIONE	GE	0,4
H583	ROSTA	TO	0*
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H585	ROTA GRECA	CS	0*
H588	ROTELLA	AP	0,4
H589	ROTELLO	CB	0*
H590	ROTONDA	PZ	0*
H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H592	ROTONDI	AV	0,2
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H594	ROTZO	VI	0,4
H555	ROURE	TO	0,3
H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H364	ROVASENDA	VC	0,4
H598	ROVATO	BS	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H602	ROVELLO PORRO	CO	0*
H604	ROVERBELLA	MN	0,2
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,4
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0*
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0*
H612	ROVERETO	TN	0*
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0,2
H618	ROVIANO	RM	0*
H620	ROVIGO	RO	0,475
H621	ROVITO	CS	0,5
H622	ROVOLON	PD	0*
H623	ROZZANO	MI	0,4
H625	RUBANO	PD	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H627	RUBIANA	TO	0,3
H628	RUBIERA	RE	0
H629	RUDA	UD	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,5
H631	RUEGLIO	TO	0,3
H632	RUFFANO	LE	0,2
H633	RUFFIA	CN	0,2
H634	RUFFRE'	TN	0*
H635	RUFINA	FI	0,4
F271	RUINAS	OR	0*
H637	RUINO	PV	0*
H639	RUMO	TN	0*
H641	RUOTI	PZ	0*
H642	RUSSI	RA	0,3
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3
H644	RUTINO	SA	0,4
H165	RUVIANO	CE	0*
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0*
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,5
H647	SABAUDIA	LT	0,4
H648	SABBIA	VC	0*
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,5
H652	SABBIONETA	MN	0,2
H654	SACCO	SA	0*
H655	SACCOLONGO	PD	0,4
H657	SACILE	PN	0*
H658	SACROFANO	RM	0,5
H659	SADALI	NU	0,4
H661	SAGAMA	NU	0*
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5
H665	SAGRADO	GO	0*
H666	SAGRON MIS	TN	0*
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0
H670	SAINT-DENIS	AO	0*
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0*
H673	SAINT-OYEN	AO	0*
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0*
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,4
H679	SALA COMACINA	CO	0*
H683	SALA CONSILINA	SA	0,5
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,4
H687	SALANDRA	MT	0,4
H688	SALAPARUTA	TP	0,5
H689	SALARA	RO	0,4
H690	SALASCO	VC	0*
H691	SALASSA	TO	0*
H684	SALBERTRAND	TO	0*
F810	SALCEDO	VI	0,5
H693	SALCITO	CB	0,4
H694	SALE	AL	0*
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5
H699	SALE MARASINO	BS	0,4
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,3
H700	SALEMI	TP	0*
H686	SALENTO	SA	0,4
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*
H703	SALERNO	SA	0,4
H705	SALETTO	PD	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,5
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4
H710	SALICETO	CN	0,5
H713	SALISANO	RI	0*
H714	SALIZZOLE	VR	0,4
H715	SALLE	PE	0*
H716	SALMOUR	CN	0,1
H717	SALO'	BS	0*
H719	SALORNO .SALURN.	BZ	0*
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,3
H721	SALTARA	PU	0,5
H723	SALTRIO	VA	0*
H724	SALUDECIO	RN	0,5
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H726	SALUSSOLA	BI	0*
H727	SALUZZO	CN	0,2
H729	SALVE	LE	0,2
H731	SALVIROLA	CR	0*
H732	SALVITELLE	SA	0*
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3
H733	SALZA IRPINA	AV	0,25
H735	SALZANO	VE	0,3
H736	SAMARATE	VA	0,2
H738	SAMASSI	CA	0,5
H739	SAMATZAI	CA	0*
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,5
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,5
H745	SAMBUCI	RM	0,5
H746	SAMBUCO	CN	0,2
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4
H013	SAMO	RC	0,4
H752	SAMOLACO	SO	0*
H753	SAMONE	TO	0,3
H754	SAMONE	TN	0*
H755	SAMPEYRE	CN	0*
H756	SAMUGHEO	OR	0*
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H765	SAN BASILE	CS	0,4
H766	SAN BASILIO	CA	0*
H767	SAN BASSANO	CR	0,2
H768	SAN BELLINO	RO	0,5
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,4
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,2
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0*
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4
H782	SAN BIASE	CB	0*
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,4
H784	SAN BUONO	CH	0,5
H785	SAN CALOGERO	VV	0,5
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	0*
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0*
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5
M264	SAN CASSIANO	LE	0,5
H792	SAN CATALDO	CL	0,4
M295	SAN CESAREO	RM	0,5
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0*
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,4
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0*
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,5
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,2
H805	SAN CONO	CT	0,4
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4
H809	SAN COSTANZO	PU	0,5
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0*
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*
H820	SAN DIDERO	TO	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,5
H822	SAN DONACI	BR	0,4
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,2
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*
H831	SAN FELE	PZ	0,2
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,4
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,5
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2
H841	SAN FILI	CS	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5
H843	SAN FIOR	TV	0,5
H844	SAN FIORANO	LO	0*
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3
H850	SAN FRATELLO	ME	0,5
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,4
H857	SAN GEMINI	TR	0,4
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ	0*
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,2
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,3
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,2
H873	SAN GILLIO	TO	0*
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0,1
H876	SAN GINESIO	MC	0,2
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0,2
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,4
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0*
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,4
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,5
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,4
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,4
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,4
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,4
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,5
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0*
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,3
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0*
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,5
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,2
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,4
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0,2
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0*
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,5
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,4
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3
H937	SAN GODENZO	FI	0,5
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0*
H949	SAN LEO	PU	0,5
H951	SAN LEONARDO	UD	0*
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA . ST LEONHARD IN PAS.	BZ	0*
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H955	SAN LORENZELLO	BN	0*
H959	SAN LORENZO	RC	0,4
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,2
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,5
H956	SAN LORENZO DI SEBATO . ST LORENZEN.	BZ	0*
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0*
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,2
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0*
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0*
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,5
H970	SAN LUCA	RC	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,5
H973	SAN LUPO	BN	0*
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5
H978	SAN MARCELLINO	CE	0,2
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,4
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,5
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,2
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0*
H988	SAN MARTINO IN BADIA . ST MARTIN IN THURN.	BZ	0*
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA . ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	0*
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0*
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0*
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,5
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,3
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,5
I023	SAN MASSIMO	CB	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,25
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,3
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0*
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0*
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0*
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
I046	SAN MINIATO	PI	0,4
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I049	SAN NAZZARO	BN	0*
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,4
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,5
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,4
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ	0*
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
G407	SAN PAOLO	BS	0*
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,5
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,3
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,4
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,5
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0*
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,5
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0*
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0*
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,5
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,5
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,4
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0*
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0*
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0*
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0,4
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,2
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0*
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0*
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0*
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5
I122	SAN POLO MATESE	CB	0*
I126	SAN PONSO	TO	0*
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,4
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,4
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,4
I131	SAN PRISCO	CE	0*
I132	SAN PROCOPIO	RC	0*
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*
I136	SAN QUIRINO	PN	0*
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0,2
I138	SAN REMO	IM	0*
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0,2
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,5
I143	SAN RUFO	SA	0*
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,4
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*
I148	SAN SALVO	CH	0,5
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,4
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,5
I162	SAN SIRO	CO	0*
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,4
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,5
I166	SAN SPERATE	CA	0,5
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3
I328	SAN TEODORO	ME	0*
I329	SAN TEODORO	NU	0*
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0*
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,4
I381	SAN VENANZO	TR	0,5
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4
I391	SAN VITALIANO	NA	0,5
I402	SAN VITO	CA	0*
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,5
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,5
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0*
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0*
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0*
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,5
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H757	SANARICA	LE	0,4
H821	SANDIGLIANO	BI	0,4
H829	SANDRIGO	VI	0,2
H851	SANFRE'	CN	0,2
H852	SANFRONT	CN	0,3
H855	SANGANO	TO	0,2
H872	SANGIANO	VA	0,5
H877	SANGINETO	CS	0*
H944	SANGUINETTO	VR	0,2
H974	SANLURI	CA	0,3
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,3
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,4
I059	SANNICOLA	LE	0*
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,25
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0,4
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0*
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0,2
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0*
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0*
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,4
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA . ST CHRISTINA IN G.	BZ	0*
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0*
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0,2
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0*
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0*
I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*
I187	SANTA FIORA	GR	0,5
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,5
I205	SANTA GIUSTA	OR	0*
I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2
I217	SANTA LUCE	PI	0,5
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,5
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0*
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0*
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0*
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0*
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0*
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	0*
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,2
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0*
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4
I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0*
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,4
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,2
I253	SANTA MARINA	SA	0*
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4
I255	SANTA MARINELLA	RM	0*
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5
I310	SANTA SOFIA	FC	0,3
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0,2
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,5
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,5
I314	SANTA VENERINA	CT	0,4
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,5
I182	SANTADI	CA	0*
I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,3
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0,4
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,4
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,5
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,4
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0,2
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,5
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,45
I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,4
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,1
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*
I216	SANT'ALFIO	CT	0,5
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0*
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0*
I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,2
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,2
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,4
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,5
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,2
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,5
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0*
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,4
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,5
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,5
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,4
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0*
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,4
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,4
I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2
I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2
I326	SANTE MARIE	AQ	0*
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35
I319	SANT'ELENA	PD	0,5
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,2
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,35
I327	SANTENA	TO	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0*
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	0,2
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,4
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0*
I337	SANTHIA'	VC	0,5
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,2
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	0,3
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	0,2
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,5
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,5
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,5
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,5
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0*
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,4
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0*
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,4
I346	SANT'OLCESE	GE	0,5
I260	SANTOMENNA	SA	0*
I348	SANT'OMERO	TE	0,2
I349	SANT'OMOBONO IMAGNA	BG	0*
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0*
I351	SANTOPADRE	FR	0*
I352	SANT'ORESTE	RM	0*
I353	SANTORSO	VI	0*
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0*
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*
I375	SANT'URBANO	PD	0*
I410	SANZA	SA	0*
I411	SANZENO	TN	0*
I418	SAONARA	PD	0,2
I420	SAPONARA	ME	0,5
I421	SAPPADA	BL	0,2
I422	SAPRI	SA	0*
I423	SARACENA	CS	0,2
I424	SARACINESCO	RM	0*
I425	SARCEDO	VI	0*
I426	SARCONI	PZ	0,2
I428	SARDARA	CA	0,2
I429	SARDIGLIANO	AL	0,5
I430	SAREGO	VI	0,3
I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ	0,5
I432	SAREZZANO	AL	0,4
I433	SAREZZO	BS	0*
I434	SARMATO	PC	0,3
I435	SARMEDE	TV	0,5
I436	SARNANO	MC	0,5
I437	SARNICO	BG	0,4
I438	SARNO	SA	0,4
I439	SARNONICO	TN	0*
I441	SARONNO	VA	0,18
I442	SARRE	AO	0*
I443	SARROCH	CA	0*
I444	SARSINA	FC	0,39
I445	SARTEANO	SI	0,3
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,5
I448	SARULE	NU	0*
I449	SARZANA	SP	0,4
I451	SASSANO	SA	0,2
I452	SASSARI	SS	0*
I453	SASSELLO	SV	0,2
I454	SASSETTA	LI	0,5
I455	SASSINORO	BN	0*
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
G972	SASSO MARCONI	BO	0,1
I459	SASSOCORVARO	PU	0,5
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4
I461	SASSOFERRATO	AN	0,5
I462	SASSUOLO	MO	0*
I463	SATRIANO	CZ	0*
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0,3
I464	SAURIS	UD	0*
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*
I466	SAUZE D'OULX	TO	0*
I467	SAVA	TA	0,5
I468	SAVELLI	KR	0*
I469	SAVIANO	NA	0,4
I470	SAVIGLIANO	CN	0,5
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,2
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2
I474	SAVIGNO	BO	0,4
I475	SAVIGNONE	GE	0*
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4
I477	SAVOCA	ME	0,5
I478	SAVOGNA	UD	0,2
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4
I480	SAVONA	SV	0,33
I482	SCAFA	PE	0,5
I483	SCAFATI	SA	0,4
I484	SCAGNELLO	CN	0*
I486	SCALA	SA	0,3
I485	SCALA COELI	CS	0*
I487	SCALDASOLE	PV	0*
I489	SCALEA	CS	0,4
I490	SCALENGHE	TO	0,2
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,5
I493	SCAMPITELLA	AV	0,2
I494	SCANDALE	KR	0*
I496	SCANDIANO	RE	0,2
B962	SCANDICCI	FI	0,4
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0*
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,3
I501	SCANNO	AQ	0*
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*
I504	SCANSANO	GR	0,2
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I507	SCAPOLI	IS	0*
I510	SCARLINO	GR	0*
I511	SCARMAGNO	TO	0,2
I512	SCARNAFIGI	CN	0*
I514	SCARPERIA	FI	0,5
I519	SCENA .SCHONNA.	BZ	0*
I520	SCERNI	CH	0,5
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3
I523	SCHEGGINO	PG	0*
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*
I527	SCHIAVON	VI	0*
I529	SCHIGNANO	CO	0,2
I530	SCHILPARIO	BG	0,4
I531	SCHIO	VI	0,5
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I533	SCIACCA	AG	0,2
I534	SCIARA	PA	0*
I535	SCICLI	RG	0,4
I536	SCIDO	RC	0*
D290	SCIGLIANO	CS	0,5
I537	SCILLA	RC	0,2
I538	SCILLATO	PA	0*
I539	SCIOLZE	TO	0,4
I540	SCISCIANO	NA	0,4
I541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*
I543	SCONTRONE	AQ	0,2
I544	SCOPA	VC	0,2
I545	SCOPELLO	VC	0*
I546	SCOPPITO	AQ	0*
I548	SCORDIA	CT	0*
I549	SCORRANO	LE	0,5
I551	SCORZE'	VE	0,3
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,2
I554	SCURELLE	TN	0*
I555	SCURZOLENGO	AT	0,3
I556	SEBORGA	IM	0,2
I558	SECINARO	AQ	0,2
I559	SECLI'	LE	0*
I561	SECUGNAGO	LO	0,4
I562	SEDEGLIANO	UD	0,2
I563	SEDICO	BL	0,4
I564	SEDILO	OR	0*
I565	SEDINI	SS	0*
I566	SEDRIANO	MI	0,4
I567	SEDRINA	BG	0,3
I569	SEFRO	MC	0,4
I570	SEGARIU	CA	0*
I571	SEGGIANO	GR	0,2
I573	SEGNI	RM	0,5
I576	SEGONZANO	TN	0*
I577	SEGRATE	MI	0,2
I578	SEGUSINO	TV	0,5
I580	SELARGIUS	CA	0,3
I581	SELCI	RI	0,1
I582	SELEGAS	CA	0*
I585	SELLANO	PG	0*
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,4
I590	SELLIA MARINA	CZ	0*
I593	SELVA DEI MOLINI .MUHLWALD.	BZ	0*
I592	SELVA DI CADORE	BL	0*
I594	SELVA DI PROGNO	VR	0,5
I591	SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ	0*
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,4
I596	SELVE MARCONE	BI	0*
I597	SELVINO	BG	0,5
I598	SEMESTENE	SS	0*
I599	SEMIANA	PV	0,3
I600	SEMINARA	RC	0,2
I601	SEMPRONIANO	GR	0,4
I602	SENAGO	MI	0,4
I604	SENALES .SCHNALS.	BZ	0*
I603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	0*
I605	SENEGHE	OR	0*
I606	SENERCHIA	AV	0,5
I607	SENIGA	BS	0,2
I608	SENIGALLIA	AN	0,2
I609	SENIS	OR	0*
I610	SENISE	PZ	0*
I611	SENNA COMASCO	CO	0,2
I612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4
I613	SENNARIOLO	OR	0*
I614	SENNORI	SS	0*
I615	SENORBI'	CA	0*
I618	SEPINO	CB	0,3
I619	SEPPIANA	VB	0*
I621	SEQUALS	PN	0*
I622	SERAVEZZA	LU	0,45
I624	SERDIANA	CA	0,2
I625	SEREGNO	MI	0,2
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0*
I627	SERGNANO	CR	0,2
I628	SERIATE	BG	0,3
I629	SERINA	BG	0,4
I630	SERINO	AV	0,5
I631	SERLE	BS	0*
I632	SERMIDE	MN	0,2
I634	SERMONETA	LT	0,5
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5
I636	SERNIO	SO	0*
I637	SEROLE	AT	0,2
I642	SERRA D'AIELLO	CS	0*
I643	SERRA DE' CONTI	AN	0,5
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,5
I639	SERRA SAN BRUNO	VV	0*
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,35
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,5
I644	SERRADIFALCO	CL	0,5
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,5
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,4
I651	SERRAPETRONA	MC	0,5
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,5
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0*
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,3
I666	SERRE	SA	0,5
I667	SERRENTI	CA	0,2
I668	SERRI	NU	0,2
I669	SERRONE	FR	0*
I670	SERRUNGARINA	PU	0,5
I671	SERSALE	CZ	0,4
C070	SERVIGLIANO	AP	0,5
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,4
I677	SESSA CILENTO	SA	0*
I678	SESSAME	AT	0,2
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	0*
E070	SESTA GODANO	SP	0*
I681	SESTINO	AR	0,2
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ	0*
I686	SESTO AL REGHENA	PN	0*
I688	SESTO CALENDE	VA	0,35
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,4
I683	SESTO ED UNITI	CR	0,2
I684	SESTO FIORENTINO	FI	0,3
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I689	SESTOLA	MO	0,2
I693	SESTRI LEVANTE	GE	0,4
I692	SESTRIERE	TO	0*
I695	SESTU	CA	0*
I696	SETTALA	MI	0*
I697	SETTEFRATI	FR	0,3
I698	SETTIME	AT	0,2
I700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,5
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,5
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,3
I704	SETTINGIANO	CZ	0,2
I705	SETZU	CA	0*
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,5
I709	SEVESO	MI	0,5
I711	SEZZADIO	AL	0,5
I712	SEZZE	LT	0,5
I714	SFRUZ	TN	0*
I715	SGONICO	TS	0*
I716	SGURGOLA	FR	0*
I717	SIAMAGGIORE	OR	0*
I718	SIAMANNA	OR	0*
I720	SIANO	SA	0,2
I721	SIAPICCIA	OR	0*
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4
I723	SICULIANA	AG	0*
I724	SIDDI	CA	0*
I725	SIDERNO	RC	0,4
I726	SIENA	SI	0,2
I727	SIGILLO	PG	0,4
I728	SIGNA	FI	0,5
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	0*
I730	SILANUS	NU	0*
F116	SILEA	TV	0,4
I732	SILIGO	SS	0*
I734	SILIQUA	CA	0*
I735	SILIUS	CA	0*
I737	SILLANO	LU	0,5
I736	SILLAVENGO	NO	0*
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,3
I741	SILVI	TE	0,4
I742	SIMALA	OR	0*
I743	SIMAXIS	OR	0,2
I744	SIMBARIO	VV	0*
I745	SIMERI CRICHI	CZ	0*
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,5
I748	SINDIA	NU	0*
I749	SINI	OR	0*
I750	SINIO	CN	0,5
I751	SINISCOLA	NU	0,2
I752	SINNAI	CA	0,4
I753	SINOPOLI	RC	0*
I754	SIRACUSA	SR	0,5
I756	SIRIGNANO	AV	0,25
I757	SIRIS	OR	0*
I633	SIRMIONE	BS	0*
I758	SIROLO	AN	0,5
I759	SIRONE	LC	0*
I760	SIROR	TN	0*
I761	SIRTORI	LC	0*
I763	SISSA	PR	0,2
I765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,4
I767	SIZZANO	NO	0*
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ	0*
I772	SMARANO	TN	0*
I774	SMERILLO	AP	0,4
I775	SOAVE	VR	0,4
I777	SOCCHIEVE	UD	0*
I778	SODDI'	OR	0*
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,5
I781	SOGLIO	AT	0,2
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	0*
I783	SOLAGNA	VI	0,2
I785	SOLARINO	SR	0,2
I786	SOLARO	MI	0,2
I787	SOLAROLO	RA	0,4
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2
I791	SOLARUSSA	OR	0*
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4
I794	SOLBIATE OLONA	VA	0*
I796	SOLDANO	IM	0*
I797	SOLEMINIS	CA	0,3
I798	SOLERO	AL	0,3
I799	SOLESINO	PD	0,2
I800	SOLETO	LE	0,2
I801	SOLFERINO	MN	0,4
I802	SOLIERA	MO	0*
I803	SOLIGNANO	PR	0,5
I805	SOLOFRA	AV	0,5
I808	SOLONGHELLO	AL	0,5
I809	SOLOPACA	BN	0,5
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,4
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I817	SOMANO	CN	0*
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4
I820	SOMMA VESUVIANA	NA	0*
I821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0*
I823	SOMMARIVA PERNO	CN	0*
I824	SOMMATINO	CL	0,4
I825	SOMMO	PV	0,2
I826	SONA	VR	0,4
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,5
I829	SONDRIO	SO	0,4
I830	SONGAVAZZO	BG	0*
I831	SONICO	BS	0,2
I832	SONNINO	LT	0,5
I835	SOPRANA	BI	0,3
I838	SORA	FR	0,5
I839	SORAGA	TN	0*
I840	SORAGNA	PR	0,5
I841	SORANO	GR	0,5
I844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*
I843	SORBO SERPICO	AV	0,2
I845	SORBOLO	PR	0,2
I847	SORDEVOLO	BI	0,5
I848	SORDIO	LO	0,2
I849	SORESINA	CR	0,2
I850	SORGA'	VR	0,5
I851	SORGONO	NU	0,2
I852	SORI	GE	0,4
I853	SORIANELLO	VV	0*
I854	SORIANO CALABRO	VV	0*
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,5
I856	SORICO	CO	0*
I857	SORISO	NO	0*
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I861	SORRADILE	OR	0*
I862	SORRENTO	NA	0,2
I863	SORSO	SS	0*
I864	SORTINO	SR	0*
I865	SOSPIRO	CR	0,3
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I867	SOSSANO	VI	0,5
I868	SOSTEGNO	BI	0,4
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4
I871	SOVER	TN	0*
I872	SOVERATO	CZ	0,5
I873	SOVERE	BG	0,4
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
I876	SOVERZENE	BL	0*
I877	SOVICILLE	SI	0,4
I878	SOVICO	MI	0,5
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I673	SOVRAMONTE	BL	0,5
I880	SOZZAGO	NO	0,3
I881	SPADAFORA	ME	0,5
I884	SPADOLA	VV	0,5
I885	SPARANISE	CE	0,4
I886	SPARONE	TO	0*
I887	SPECCHIA	LE	0,2
I888	SPELLO	PG	0,4
I889	SPERA	TN	0*
I891	SPERLINGA	EN	0*
I892	SPERLONGA	LT	0*
I893	SPERONE	AV	0,2
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0*
I899	SPIAZZO	TN	0*
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2
I902	SPIGNO SATURNIA	LT	0*
I903	SPILAMBERTO	MO	0,2
I904	SPILIMBERGO	PN	0*
I905	SPILINGA	VV	0,5
I906	SPINADESCO	CR	0,3
I907	SPINAZZOLA	BA	0,35
I908	SPINEA	VE	0,4
I909	SPINEDA	CR	0,2
I910	SPINETE	CB	0*
I911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*
I912	SPINETOLI	AP	0,5
I914	SPINO D'ADDA	CR	0*
I916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5
I917	SPINOSO	PZ	0*
I919	SPIRANO	BG	0,4
I921	SPOLETO	PG	0,5
I922	SPOLTORE	PE	0*
I923	SPONGANO	LE	0,5
I924	SPORMAGGIORE	TN	0*
I925	SPORMINORE	TN	0*
I926	SPOTORNO	SV	0,5
I927	SPRESIANO	TV	0,4
I928	SPRIANA	SO	0*
I929	SQUILLACE	CZ	0,4
I930	SQUINZANO	LE	0,2
I932	STAFFOLO	AN	0,4
I935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,3
I936	STAITI	RC	0,4
I937	STALETTI	CZ	0*
I938	STANGHELLA	PD	0,2
I939	STARANZANO	GO	0,2
M298	STATTE	TA	0,4
I941	STAZZANO	AL	0,5
I942	STAZZEMA	LU	0,3
I943	STAZZONA	CO	0,2
I945	STEFANACONI	VV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I946	STELLA	SV	0,2
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2
I947	STELLANELLO	SV	0,4
I948	STELVIO .STILFS.	BZ	0*
I949	STENICO	TN	0*
I950	STERNATIA	LE	0,2
I951	STEZZANO	BG	0*
I952	STIA	AR	0,4
I953	STIENTA	RO	0,5
I954	STIGLIANO	MT	0,2
I955	STIGNANO	RC	0*
I956	STILO	RC	0,5
I959	STIMIGLIANO	RI	0*
M290	STINTINO	SS	0*
I960	STIO	SA	0*
I962	STORNARA	FG	0,5
I963	STORNARELLA	FG	0,2
I964	STORO	TN	0*
I965	STRA	VE	0,5
I968	STRADELLA	PV	0,4
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4
I970	STRAMBINO	TO	0,4
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4
I974	STREGNA	UD	0*
I975	STREMBO	TN	0*
I976	STRESA	VB	0*
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,5
I979	STRIGNO	TN	0*
I980	STRONA	BI	0,5
I981	STRONCONE	TR	0,4
I982	STRONGOLI	KR	0,4
I984	STROPPIANA	VC	0,2
I985	STROPPO	CN	0*
I986	STROZZA	BG	0,2
I990	STURNO	AV	0*
B014	SUARDI	PV	0,5
I991	SUBBIANO	AR	0,5
I992	SUBIACO	RM	0,4
I993	SUCCIVO	CE	0,2
I994	SUEGLIO	LC	0,5
I995	SUELLI	CA	0*
I996	SUELLO	LC	0,4
I997	SUISIO	BG	0,2
I998	SULBIATE	MI	0,2
I804	SULMONA	AQ	0*
L002	SULZANO	BS	0,4
L003	SUMIRAGO	VA	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,5
L006	SUNI	NU	0*
L007	SUNO	NO	0,3
L008	SUPERSANO	LE	0*
L009	SUPINO	FR	0,4
L010	SURANO	LE	0,4
L011	SURBO	LE	0*
L013	SUSA	TO	0,3
L014	SUSEGANA	TV	0*
L015	SUSTINENTE	MN	0*
L016	SUTERA	CL	0,3
L017	SUTRI	VT	0*
L018	SUTRIO	UD	0*
L019	SUVERETO	LI	0,4
L020	SUZZARA	MN	0,35
L022	TACENO	LC	0,2
L023	TADASUNI	OR	0*
L024	TAGGIA	IM	0,4
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5
L032	TAINO	VA	0*
L033	TAIO	TN	0*
G736	TAIPANA	UD	0*
L034	TALAMELLO	PU	0,4
L035	TALAMONA	SO	0,4
L036	TALANA	NU	0,2
L037	TALEGGIO	BG	0*
L038	TALLA	AR	0,5
L039	TALMASSONS	UD	0*
L040	TAMBRE	BL	0,5
L042	TAORMINA	ME	0,5
L044	TAPOGLIANO	UD	0*
L046	TARANO	RI	0,3
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2
L048	TARANTASCA	CN	0*
L049	TARANTO	TA	0,4
L050	TARCENTO	UD	0,2
D024	TARQUINIA	VT	0,2
L055	TARSIA	CS	0,5
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L058	TARZO	TV	0*
L059	TASSAROLO	AL	0*
L060	TASSULLO	TN	0*
L061	TAURANO	AV	0,5
L062	TAURASI	AV	0,2
L063	TAURIANOVA	RC	0,4
L064	TAURISANO	LE	0,4
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0*
L071	TAVERNERIO	CO	0*
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0*
L074	TAVIANO	LE	0,5
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,4
L081	TAVULLIA	PU	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,4
L084	TEGLIO	SO	0*
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5
L086	TELESE TERME	BN	0,5
L087	TELGATE	BG	0
L088	TELTI	SS	0,45

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L089	TELVE	TN	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2
L094	TEMU'	BS	0*
L096	TENNA	TN	0*
L097	TENNO	TN	0*
L100	TEOLO	PD	0,3
L101	TEOR	UD	0*
L102	TEORA	AV	0,2
L103	TERAMO	TE	0,5
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2
L105	TERELLE	FR	0,4
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	0*
E548	TERENZO	PR	0,5
M282	TERGU	SS	0*
L107	TERLAGO	TN	0*
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	0,1
L109	TERLIZZI	BA	0,3
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO . TRAMIN AN DER.	BZ	0,4
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,4
L113	TERMOLI	CB	0,5
L115	TERNATE	VA	0*
L116	TERNENGO	BI	0,5
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5
L120	TERRACINA	LT	0,5
L121	TERRAGNOLO	TN	0*
L122	TERRALBA	OR	0,4
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4
L131	TERRASINI	PA	0,2
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,3
L137	TERRES	TN	0*
L138	TERRICCIOLA	PI	0,5
L139	TERRUGGIA	AL	0,5
L140	TERTENIA	NU	0*
L142	TERZIGNO	NA	0,5
L143	TERZO	AL	0,5
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*
L145	TERZOLAS	TN	0*
L146	TERZORIO	IM	0,5
L147	TESERO	TN	0*
L149	TESIMO .TISENS.	BZ	0*
L150	TESSENNANO	VT	0,4
L152	TESTICO	SV	0,3
L153	TETI	NU	0*
L154	TEULADA	CA	0*
L155	TEVEROLA	CE	0,5
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,2
L157	THIENE	VI	0,2
L158	THIESI	SS	0*
L160	TIANA	NU	0*
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*
L164	TICENGO	CR	0*
L165	TICINETO	AL	0,5
L166	TIGGIANO	LE	0,4
L167	TIGLIETO	GE	0,2
L168	TIGLIOLE	AT	0*
L169	TIGNALE	BS	0,5
L172	TINNURA	NU	0*
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*
L175	TIRANO	SO	0,5
L176	TIRES .TIERS.	BZ	0,2
L177	TIRIOLO	CZ	0,4
L178	TIROLO .TIROL.	BZ	0*
L180	TISSI	SS	0*
L181	TITO	PZ	0,1
L182	TIVOLI	RM	0,35
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5
L184	TOANO	RE	0*
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0*
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*
L187	TOCENO	VB	0*
L188	TODI	PG	0,4
L189	TOFFIA	RI	0*
L190	TOIRANO	SV	0,2
L191	TOLENTINO	MC	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,5
L194	TOLLO	CH	0,5
L195	TOLMEZZO	UD	0,4
L197	TOLVE	PZ	0,3
L199	TOMBOLO	PD	0,2
L200	TON	TN	0*
L201	TONADICO	TN	0*
L202	TONARA	NU	0*
L203	TONCO	AT	0,2
L204	TONENGO	AT	0,2
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0*
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,2
L206	TORANO CASTELLO	CS	0,2
L207	TORANO NUOVO	TE	0,4
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*
L211	TORCEGNO	TN	0*
L212	TORCHIARA	SA	0,2
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L216	TORGIANO	PG	0,4
L217	TORGNON	AO	0*
L219	TORINO	TO	0,3
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5
L220	TORITTO	BA	0,5
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*
L223	TORNACO	NO	0,4
L224	TORNARECCIO	CH	0,4
L225	TORNATA	CR	0*
L227	TORNIMPARTE	AQ	0*
L228	TORNO	CO	0,2
L229	TORNOLO	PR	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L230	TORO	CB	0,5
L231	TORPE'	NU	0*
L233	TORRACA	SA	0*
L235	TORRALBA	SS	0*
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,2
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
L239	TORRAZZO	BI	0,5
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,2
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0*
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2
L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
L256	TORRE D'ARESE	PV	0*
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0*
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
L277	TORRE PELLICE	TO	0,5
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,5
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4
L246	TORREANO	UD	0*
L248	TORREBELVICINO	VI	0,5
L253	TORREBRUNA	CH	0*
L254	TORRECUSO	BN	0,5
L270	TORREGLIA	PD	0,5
L271	TORREGROTTA	ME	0*
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4
M287	TORRENOVA	ME	0,3
L281	TORRESINA	CN	0,4
L282	TORRETTA	PA	0,5
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
I550	TORRIANA	RN	0*
L290	TORRICE	FR	0,5
L294	TORRICELLA	TA	0,5
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,5
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L298	TORRIGLIA	GE	0*
L299	TORRILE	PR	0*
L301	TORRIONI	AV	0,2
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0*
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0*
A355	TORTOLI'	NU	0,5
L304	TORTONA	AL	0,4
L305	TORTORA	CS	0,5
L306	TORTORELLA	SA	0*
L307	TORTORETO	TE	0*
L308	TORTORICI	ME	0,2
L309	TORVISCOSA	UD	0*
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L314	TOSSICIA	TE	0,2
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0*
L317	TRABIA	PA	0*
L319	TRADATE	VA	0*
L321	TRAMATZA	OR	0,4
L322	TRAMBILENO	TN	0*
L323	TRAMONTI	SA	0*
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L327	TRANA	TO	0*
L328	TRANI	BA	0*
L329	TRANSACQUA	TN	0*
L330	TRAONA	SO	0*
L331	TRAPANI	TP	0,5
L332	TRAPPETO	PA	0*
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L334	TRASACCO	AQ	0*
L335	TRASAGHIS	UD	0*
L336	TRASQUERA	VB	0*
L337	TRATALIAS	CA	0*
L338	TRAUSELLA	TO	0,3
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4
L345	TRAVERSELLA	TO	0,5
L346	TRAVERSETOLO	PR	0,2
L340	TRAVES	TO	0,2
L347	TRAVESIO	PN	0*
L348	TRAVO	PC	0,2
L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L353	TREBISACCE	CS	0,5
L354	TRECASALI	PR	0,4
M280	TRECASE	NA	0,4
L355	TRECASTAGNI	CT	0,38
L356	TRECATE	NO	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,3
L359	TRECENTA	RO	0,5
L361	TREDOZIO	FC	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,5
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,5
L367	TREISO	CN	0,2
L368	TREMENICO	LC	0,4
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3
L371	TREMEZZO	CO	0,2
L372	TREMOSINE	BS	0*
L375	TRENTA	CS	0,3
L377	TRENTINARA	SA	0*
L378	TRENTO	TN	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0*
L380	TRENZANO	BS	0*
L381	TREPPO CARNICO	UD	0*
L382	TREPPO GRANDE	UD	0,2
L383	TREPUZZI	LE	0,5
L384	TREQUANDA	SI	0*
L385	TRES	TN	0*
L386	TRESANA	MS	0,4
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4
L390	TRESIGALLO	FE	0,5
L392	TRESIVIO	SO	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*
L396	TREVENZUOLO	VR	0*
L397	TREVI	PG	0,2
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*
L399	TREVICO	AV	0*
L400	TREVIGLIO	BG	0,2
L402	TREVIGNANO	TV	0,2
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,4
L403	TREVILLE	AL	0,4
L404	TREVIOLO	BG	0,2
L407	TREVISO	TV	0,5
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	0*
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,25
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5
L413	TREZZONE	CO	0*
L414	TRIBANO	PD	0,4
L415	TRIBIANO	MI	0,2
L416	TRIBOGNA	GE	0*
L418	TRICARICO	MT	0,5
L419	TRICASE	LE	0,5
L420	TRICERRO	VC	0,4
L421	TRICESIMO	UD	0,4
L422	TRICHIANA	BL	0,4
L423	TRIEI	NU	0*
L424	TRIESTE	TS	0,2
L425	TRIGGIANO	BA	0,4
L426	TRIGOLO	CR	0*
L427	TRINITA'	CN	0,4
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0*
B915	TRINITAPOLI	FG	0,2
L429	TRINO VERCELLESE	VC	0,2
L430	TRIORA	IM	0,4
L431	TRIPI	ME	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,5
L433	TRISSINO	VI	0,4
L434	TRIUGGIO	MI	0,5
L435	TRIVENTO	CB	0,35
L436	TRIVERO	BI	0,3
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*
L439	TRIVIGNO	PZ	0,2
L440	TRIVOLZIO	PV	0,4
L444	TRODENA .TRUDEN.	BZ	0*
L445	TROFARELLO	TO	0,5
L447	TROIA	FG	0,2
L448	TROINA	EN	0*
L449	TROMELLO	PV	0*
L450	TRONTANO	VB	0*
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,2
L452	TROPEA	VV	0,4
L453	TROVO	PV	0*
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2
L455	TUBRE .TAUFERS IN MUNSTERTHAL.	BZ	0*
L457	TUENNO	TN	0*
L458	TUFARA	CB	0,2
L459	TUFILLO	CH	0,2
L460	TUFINO	NA	0*
L461	TUFO	AV	0*
L462	TUGLIE	LE	0,2
L463	TUILI	CA	0*
L464	TULA	SS	0*
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4
G507	TURANIA	RI	0*
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2
L470	TURATE	CO	0*
L471	TURBIGO	MI	0,5
L472	TURI	BA	0*
L473	TURRI	CA	0,5
L474	TURRIACO	GO	0*
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4
L477	TURSI	MT	0,5
L478	TUSA	ME	0*
L310	TUSCANIA	VT	0,5
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4
L480	UBOLDO	VA	0*
L482	UCRIA	ME	0,5
L483	UDINE	UD	0*
L484	UGENTO	LE	0,5
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*
L488	ULA' TIRSO	OR	0*
L489	ULASSAI	NU	0*
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	0*
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L492	UMBRIATICO	KR	0,4
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4
L496	URAS	OR	0,4
L497	URBANA	PD	0*
L498	URBANIA	PU	0,5
L499	URBE	SV	0,5
L500	URBINO	PU	0,4
L501	URBISAGLIA	MC	0,5
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI	SS	0,1
L505	URURI	CB	0,2
L506	URZULEI	NU	0*
L507	USCIO	GE	0,4
L508	USELLUS	OR	0,5
L509	USINI	SS	0,2
L511	USMATE VELATE	MI	0*
L512	USSANA	CA	0,4
L513	USSARAMANNA	CA	0,2
L514	USSASSAI	NU	0*
L515	USSEAUX	TO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L516	USSEGLIO	TO	0*
L517	USSITA	MC	0*
L519	USTICA	PA	0*
L521	UTA	CA	0,2
L522	UZZANO	PT	0,4
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*
L525	VACONE	RI	0,2
L526	VACRI	CH	0,4
L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	0*
L528	VADO LIGURE	SV	0,2
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5
L529	VAGLIA	FI	0,4
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,4
L537	VAIANO	PO	0,5
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,25
L538	VAIE	TO	0,2
L539	VAILATE	CR	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2
M265	VAJONT	PN	0*
L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*
L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4
L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ	0*
L638	VAL MASINO	SO	0*
H259	VAL REZZO	CO	0*
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L545	VALBREMBO	BG	0,5
L546	VALBREVENNA	GE	0,5
L547	VALBRONA	CO	0*
L550	VALDA	TN	0*
L551	VALDAGNO	VI	0,5
L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	0*
L554	VALDASTICO	VI	0,2
L556	VALDENGO	BI	0,5
G319	VALDERICE	TP	0,2
L557	VALDIDENTRO	SO	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,5
L561	VALDINA	ME	0*
L563	VALDISOTTO	SO	0,5
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L566	VALDUGGIA	VC	0,4
L568	VALEGGIO	PV	0*
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*
L569	VALENTANO	VT	0*
L570	VALENZA	AL	0,5
L571	VALENZANO	BA	0,2
L572	VALERA FRATTA	LO	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,5
L574	VALFENERA	AT	0*
L575	VALFLORIANA	TN	0*
L576	VALFURVA	SO	0,5
L577	VALGANNA	VA	0,2
L578	VALGIOIE	TO	0,2
L579	VALGOGLIO	BG	0,5
L580	VALGRANA	CN	0,2
L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4
L582	VALGRISENCHE	AO	0*
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5
L586	VALLANZENGO	BI	0,5
L588	VALLARSA	TN	0*
L589	VALLATA	AV	0,4
L594	VALLE AGRICOLA	CE	0*
L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	0*
L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2
L590	VALLE DI CADORE	BL	0,4
L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	0*
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4
L606	VALLE MOSSO	BI	0,2
L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,5
L596	VALLEBONA	IM	0*
L598	VALLECORSA	FR	0,2
L599	VALLECROSIA	IM	0,4
L603	VALLEDOLMO	PA	0*
L604	VALLEDORIA	SS	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,5
L607	VALLELONGA	VV	0*
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5
L605	VALLEMAIO	FR	0,5
L611	VALLEPIETRA	RM	0,5
L612	VALLERANO	VT	0*
L613	VALLERMOSA	CA	0,2
L614	VALLEROTONDA	FR	0,2
L616	VALLESACCARDA	AV	0*
L623	VALLEVE	BG	0*
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,4
L625	VALLINFREDA	RM	0,4
L626	VALLIO TERME	BS	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5
L627	VALLO DI NERA	PG	0*
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2
L631	VALLORIATE	CN	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,5
L634	VALMADRERA	LC	0,2
L636	VALMALA	CN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,3
L640	VALMOREA	CO	0*
L641	VALMOZZOLA	PR	0,5
L642	VALNEGRA	BG	0,2
L643	VALPELLINE	AO	0*
L644	VALPERGA	TO	0,4
B510	VALPRATO SOANA	TO	0*
L647	VALSAVARENCHE	AO	0*
L649	VALSECCA	BG	0*
D513	VALSINNI	MT	0,5
C936	VALSOLDA	CO	0*
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L651	VALSTRONA	VB	0*
L653	VALTOPINA	PG	0*
L655	VALTORTA	BG	0*
L654	VALTOURNENCHE	AO	0*
L656	VALVA	SA	0*
L657	VALVASONE	PN	0*
L658	VALVERDE	CT	0,5
L659	VALVERDE	PV	0,3
L468	VALVESTINO	BS	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	0,4
L664	VANZAGHELLO	MI	0,5
L665	VANZAGO	MI	0,16
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2
L669	VARALLO	VC	0,5
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5
L671	VARANO BORGHI	VA	0,35
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,5
L673	VARAPODIO	RC	0,2
L675	VARAZZE	SV	0*
L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,5
L678	VARENA	TN	0*
L680	VARENNA	LC	0*
L682	VARESE	VA	0,4
L681	VARESE LIGURE	SP	0*
L685	VARISELLA	TO	0,3
L686	VARMO	UD	0*
L687	VARNA .VAHRN.	BZ	0*
L689	VARSI	PR	0,5
L690	VARZI	PV	0,2
L691	VARZO	VB	0*
L692	VAS	BL	0,4
A701	VASANELLO	VT	0,2
L693	VASIA	IM	0,5
E372	VASTO	CH	0,5
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L697	VATTARO	TN	0*
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0*
L699	VAZZANO	VV	0*
L700	VAZZOLA	TV	0,5
L702	VECCHIANO	PI	0,5
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,4
L705	VEDDASCA	VA	0,4
L706	VEDELAGO	TV	0,2
L707	VEDESETA	BG	0*
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,2
L710	VEGGIANO	PD	0,4
L711	VEGLIE	LE	0*
L712	VEGLIO	BI	0,2
L713	VEJANO	VT	0,5
L715	VELESO	CO	0,4
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*
L719	VELLETRI	RM	0,4
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5
L722	VELO VERONESE	VR	0,4
L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ	0*
L725	VENAFRO	IS	0,5
L727	VENARIA REALE	TO	0,2
L728	VENAROTTA	AP	0,4
L729	VENASCA	CN	0*
L726	VENAUS	TO	0,5
L730	VENDONE	SV	0,5
L731	VENDROGNO	LC	0*
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,15
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4
L735	VENETICO	ME	0*
L736	VENEZIA	VE	0*
L737	VENIANO	CO	0*
L738	VENOSA	PZ	0,4
L739	VENTICANO	AV	0,5
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,5
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L742	VENTOTENE	LT	0,5
L743	VENZONE	UD	0*
L745	VERANO .VORAN.	BZ	0*
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L746	VERBANIA	VB	0*
L747	VERBICARO	CS	0*
L748	VERCANA	CO	0,4
L749	VERCEIA	SO	0*
L750	VERCELLI	VC	0*
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,5
L753	VERDELLO	BG	0,4
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0*
L758	VERDUNO	CN	0*
L762	VERGATO	BO	0,2
L763	VERGEMOLI	LU	0,5
L764	VERGHERETO	FC	0,4
L765	VERGIATE	VA	0,5
L768	VERMEZZO	MI	0*
L769	VERMIGLIO	TN	0*
L771	VERNANTE	CN	0,37
L772	VERNASCA	PC	0,3
L773	VERNATE	MI	0*
L774	VERNAZZA	SP	0,16
L775	VERNIO	PO	0,5
L776	VERNOLE	LE	0,4
L777	VEROLANUOVA	BS	0*
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*
L779	VEROLENGO	TO	0,5
L780	VEROLI	FR	0,2
L781	VERONA	VR	0,3
D193	VERONELLA	VR	0,5
L783	VERRAYES	AO	0*
C282	VERRES	AO	0*
L784	VERRETTO	PV	0,2
L785	VERRONE	BI	0*
L788	VERRUA PO	PV	0,2
L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L795	VERTOVA	BG	0
L797	VERUCCHIO	RN	0*
L798	VERUNO	NO	0,5
L799	VERVIO	SO	0*
L800	VERVO'	TN	0*
L801	VERZEGNIS	UD	0*
L802	VERZINO	KR	0*
L804	VERZUOLO	CN	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,4
L806	VESCOVATO	CR	0,2
L807	VESIME	AT	0,2
L808	VESPOLATE	NO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L809	VESSALICO	IM	0*
L810	VESTENANOVA	VR	0,3
L811	VESTIGNE'	TO	0,5
L812	VESTONE	BS	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,5
L814	VETRALLA	VT	0,2
L815	VETTO	RE	0*
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	0*
L821	VEZZANO	TN	0*
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,2
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L826	VIADANA	MN	0,2
L827	VIADANICA	BG	0*
L828	VIAGRANDE	CT	0,5
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2
L830	VIALFRE'	TO	0,5
L831	VIANO	RE	0*
L833	VIAREGGIO	LU	0,1
L834	VIARIGI	AT	0,2
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,4
L835	VIBONATI	SA	0,2
L836	VICALVI	FR	0,2
L837	VICARI	PA	0*
L838	VICCHIO	FI	0,35
L840	VICENZA	VI	0,15
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4
L845	VICO EQUENSE	NA	0,275
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*
L841	VICOFORTE	CN	0,2
L846	VICOLI	PE	0,4
L847	VICOLUNGO	NO	0*
L850	VICOPISANO	PI	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,5
M259	VIDDALBA	SS	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,5
L856	VIDOR	TV	0,2
L857	VIDRACCO	TO	0,5
L858	VIESTE	FG	0,5
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,4
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,4
L864	VIGANELLA	VB	0*
L866	VIGANO'	LC	0,1
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,5
L872	VIGEVANO	PV	0,3
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*
L874	VIGGIANO	PZ	0*
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,4
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5
L882	VIGNANELLO	VT	0,4
L883	VIGNATE	MI	0*
L885	VIGNOLA	MO	0,2
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5
L888	VIGNOLO	CN	0,1
L889	VIGNONE	VB	0,2
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*
L892	VIGODARZERE	PD	0,4
L894	VIGOLO	BG	0,5
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*
L897	VIGOLZONE	PC	0,4
L898	VIGONE	TO	0,2
L899	VIGONOVO	VE	0,5
L900	VIGONZA	PD	0,5
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,3
L919	VILLA CARCINA	BS	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*
L938	VILLA D'OGNA	BG	0
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2
L943	VILLA FARALDI	IM	0*
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*
A081	VILLA LATINA	FR	0,5
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2
F804	VILLA POMA	MN	0,2
M006	VILLA RENDENA	TN	0*
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0*
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0*
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5
L909	VILLA SANTINA	UD	0,2
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4
A609	VILLA VERDE	OR	0*
M034	VILLA VICENTINA	UD	0*
L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ	0*
L916	VILLABATE	PA	0,5
L923	VILLACHIARA	BS	0,4
L924	VILLACIDRO	CA	0,2
L931	VILLADEATI	AL	0,4
L939	VILLADOSE	RO	0,4
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,4
L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L952	VILLAGA	VI	0,4
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*
L958	VILLALAGO	AQ	0*
L959	VILLALBA	CL	0,5
L961	VILLALFONSINA	CH	0,2
L963	VILLALVERNIA	AL	0*
L964	VILLAMAGNA	CH	0,5
L965	VILLAMAINA	AV	0,5
L966	VILLAMAR	CA	0,2
L967	VILLAMARZANA	RO	0,4
L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4
L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ	0,2
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0*
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,4
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0*
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0*
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,5
L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*
L992	VILLANOVATULO	NU	0*
L994	VILLANTERIO	PV	0,4
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0*
M278	VILLAPERUCCIO	CA	0*
B903	VILLAPIANA	CS	0,4
L998	VILLAPUTZU	CA	0*
L999	VILLAR DORA	TO	0,3
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4
M013	VILLAR PELLICE	TO	0*
M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5
M002	VILLARBASSE	TO	0*
M003	VILLARBOIT	VC	0,5
M004	VILLAREGGIA	TO	0,5
G309	VILLARICCA	NA	0*
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*
M011	VILLAROSA	EN	0*
M016	VILLASALTO	CA	0*
M017	VILLASANTA	MI	0,5
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
M025	VILLASOR	CA	0,4
M026	VILLASPECIOSA	CA	0*
M027	VILLASTELLONE	TO	0,5
M028	VILLATA	VC	0*
M030	VILLAURBANA	OR	0*
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*
M032	VILLAVERLA	VI	0,5
L981	VILLENEUVE	AO	0*
M043	VILLESSE	GO	0*
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5
M042	VILLETTE	VB	0*
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M045	VILLONGO	BG	0*
M048	VILLORBA	TV	0*
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5
M052	VIMERCATE	MI	0,2
M053	VIMODRONE	MI	0,4
M055	VINADIO	CN	0*
M057	VINCHIATURO	CB	0*
M058	VINCHIO	AT	0,4
M059	VINCI	FI	0,5
M060	VINOVO	TO	0,2
M062	VINZAGLIO	NO	0,5
M063	VIOLA	CN	0,3
M065	VIONE	BS	0*
M067	VIPITENO .STERZING.	BZ	0,2
H123	VIRGILIO	MN	0,2
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M070	VISANO	BS	0,4
M071	VISCHE	TO	0,2
M072	VISCIANO	NA	0,2
M073	VISCO	UD	0*
M077	VISONE	AL	0,2
M078	VISSO	MC	0*
M079	VISTARINO	PV	0
M080	VISTRORIO	TO	0,5
M081	VITA	TP	0,5
M082	VITERBO	VT	0,4
M083	VITICUSO	FR	0*
M085	VITO D'ASIO	PN	0*
M086	VITORCHIANO	VT	0,5
M088	VITTORIA	RG	0,5
M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
M090	VITTORITO	AQ	0*
M091	VITTUONE	MI	0*
M093	VITULANO	BN	0*
M092	VITULAZIO	CE	0,4
M094	VIU'	TO	0,2
M096	VIVARO	PN	0*
M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
M098	VIVERONE	BI	0,2
M100	VIZZINI	CT	0*
M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
M103	VO	PD	0,2
M104	VOBARNO	BS	0,5
M105	VOBBIA	GE	0*
M106	VOCCA	VC	0*
M108	VODO DI CADORE	BL	0,4
M109	VOGHERA	PV	0,1
M110	VOGHIERA	FE	0,4
M111	VOGOGNA	VB	0,5
M113	VOLANO	TN	0*
M115	VOLLA	NA	0,3
M116	VOLONGO	CR	0*
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*
M119	VOLPARA	PV	0*
M120	VOLPEDO	AL	0,4
M121	VOLPEGLINO	AL	0*
M122	VOLPIANO	TO	0,4
M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
M123	VOLTAGGIO	AL	0*
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
M126	VOLTERRA	PI	0,2
M127	VOLTIDO	CR	0*
M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*
M132	VOLTURINO	FG	0,5
M133	VOLVERA	TO	0,5
M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
M140	ZAGARISE	CZ	0*
M141	ZAGAROLO	RM	0,4
M142	ZAMBANA	TN	0*
M143	ZAMBRONE	VV	0,2
M144	ZANDOBBIO	BG	0,2
M145	ZANE'	VI	0*
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA	FG	0,5
M150	ZAVATTARELLO	PV	0,2
M152	ZECCONE	PV	0*
M153	ZEDDIANI	OR	0*
M156	ZELBIO	CO	0*
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
M160	ZELO SURRIGONE	MI	0*
M161	ZEME	PV	0*
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
M165	ZERBA	PC	0*
M166	ZERBO	PV	0,4
M167	ZERBOLO'	PV	0*
M168	ZERFALIU	OR	0*
M169	ZERI	MS	0,5
M170	ZERMEGHEDO	VI	0*
M171	ZERO BRANCO	TV	0*
M172	ZEVIO	VR	0*
M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
M174	ZIBELLO	PR	0,4
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M177	ZIGNAGO	SP	0*
M178	ZIMELLA	VR	0,5
M179	ZIMONE	BI	0*
M180	ZINASCO	PV	0*
M182	ZOAGLI	GE	0*
M183	ZOCCA	MO	0,2
M184	ZOGNO	BG	0,5
M185	ZOLA PREDOSA	BO	0*
I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
M187	ZOLLINO	LE	0,2
M188	ZONE	BS	0,5
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
M190	ZOPPOLA	PN	0*
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M196	ZUBIENA	BI	0,5
M197	ZUCCARELLO	SV	0*
M198	ZUCLO	TN	0*
M199	ZUGLIANO	VI	0,4
M200	ZUGLIO	UD	0,2
M201	ZUMAGLIA	BI	0,4
M202	ZUMPANO	CS	0,2
M203	ZUNGOLI	AV	0,5
M204	ZUNGRI	VV	0,4

COPIA

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di ______ la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera euro 10,33.

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

EURO

MODELLO GRATUITO

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
TUTELA DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. **Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali)**, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in **APPENDICE, voce "Informativa sulla *Privacy*"**.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le **ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 2**.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e quella del sostituto (per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi). Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le **ISTRUZIONI, Parte I**.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2004**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2004** si presenta dal **3 maggio** al **2 agosto 2004** agli uffici postali e agli sportelli bancari che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato, il termine è del **2 novembre 2004**.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2008** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si eseguono i **versamenti,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6**.
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 7**.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 8**.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le **ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 1**.
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il **dichiarante**, la seconda che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • i **QUADRI contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX) ed il **QUADRO CR**.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2004	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2004** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Codice fiscale (*)

MODELLO GRATUITO

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi | Irap | Iva | 770 Ordinario | Modulo RW | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita giorno mese anno | Sesso (barrare la relativa casella) M F

EVENTUALE PARTITA IVA

STATO CIVILE

celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8

RESIDENZA ANAGRAFICA

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

Data della variazione giorno mese anno

Se variata, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2003

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato (vedere istruzioni)

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITÀ (vedere istruzioni)

1 Estera

2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica giorno mese anno

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Data di inizio procedura giorno mese anno | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura giorno mese anno | Accettazione dell'eredità giacente Codice

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato | Chiesa cattolica | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Unione Comunità Ebraiche Italiane

CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

RA RB RC Familiari a carico RP RN RV CR RX RE RH RI RL RM RR RT RF RG RD RS RQ RJ RY

RU CP FC SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX

Indicare il numero dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative all'IVA sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERSONE FISICHE 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC

Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i terreni anche se non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale (1)	Titolo (2)	Reddito agrario (3)	Possesso giorni (4)	Possesso % (5)	Canone di affitto in regime vincolistico (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Reddito dominicale imponibile (9)	Reddito agrario imponibile (10)
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4							TOTALI	,00	,00

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5% (1)	Utilizzo (2)	Possesso giorni (3)	Possesso % (4)	Canone di locazione (vedere istruzioni) (5)	Casi particolari (6)	Continuazione (*) (7)	Imponibile (8)
RB1	,00				,00			,00
RB2	,00				,00			,00
RB3	,00				,00			,00
RB4	,00				,00			,00
RB5	,00				,00			,00
RB6	,00				,00			,00
RB7	,00				,00			,00
RB8	,00				,00			,00
RB9	,00				,00			,00
RB10	,00				,00			,00
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4						TOTALE	,00

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento (1)	Mod. N. (2)	Estremi di registrazione del contratto di locazione – Data (3)	Numero (4)	Codice ufficio (5)	Anno di presentazione dich. ICI (6)	Comune dove si trova l'immobile (7)	Codice Comune (8)	Prov. (sigla) (9)
RB12									
RB13									
RB14									

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I Lavoro dipendente e assimilati

	1 (Vedere istruzioni)	2 Barrare se TFR assente	Redditi 3
RC1			,00
RC2			,00
RC3			,00
RC4			,00

RC5 Sommare gli importi di col. 3 dei righi da RC1 a RC4; (di cui 1 ,00) sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4 **TOTALE** 2 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le ulteriori deduzioni) Lavoro dipendente 1 Pensione 2

Sezione II Redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni per lavoro dipendente

	1 (Vedere istruzioni)	Redditi 2
RC7		,00
RC8		,00

RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4 ,00

Sezione III Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 12 del CUD 2004). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2 ,00

RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2004) ,00

RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 14 del CUD 2004) ,00

Sezione IV Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

RC13 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00

RC14 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante
1	C	Coniuge					
2	F1	Primo figlio	D				
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie	(Vedere istruzioni ,00)	,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)		,00
RP3	Spese sanitarie per portatori di handicap		,00
RP4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	(vedere istruzioni)	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	(vedere istruzioni)	,00
RP6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	(vedere istruzioni)	,00
RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale		,00
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00
RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00
RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00
RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari		,00
RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		,00
RP13	Spese di istruzione		,00
RP14	Spese funebri		,00
RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	,00

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3	Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP17	Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3
RP18	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE		,00	,00	,00

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP19	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP20	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP21	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP22	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap		,00
RP23	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli		,00
RP24	Previdenza complementare (Vedere istruzioni)	(Di cui ,00) — Esclusi dal sostituito ,00 — Quota TFR ,00 — Contributi 1999 ,00	,00
RP25	Altri oneri deducibili	Codice onere	,00
RP26	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP19 a RP25)		,00

Sezione III

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 41%**

	Anno	Codice fiscale		Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
RP27				Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP28				Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP29				Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP30	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL **41%** (Sommare gli importi da rigo RP27 a RP29)					,00

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 36%**

	Anno	Codice fiscale		Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
RP31			(vedere istruzioni)	Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP32			(vedere istruzioni)	Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP33			(vedere istruzioni)	Rideterminazione rate	3 5 10	,00
RP34	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL **36%** (Sommare gli importi da rigo RP31 a RP33)					,00

Sezione IV
Altre detrazioni

RP35	Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (Vedere istruzioni)	N. di giorni	Percentuale
RP36	Dati relativi alla detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Vedere istruzioni)	N. di giorni	Percentuale
RP37	Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)		
RP38	Altre detrazioni	Codice detrazione	,00

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione	1	2	3	4
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) – di cui agevolabile da concordato preventivo: al 23% / al 33%; di cui prodotti all'estero	,00	,00	,00	,00
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM			,00	
RN3	Deduzione per abitazione principale			,00	
RN4	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			,00	
RN5	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 10-bis del Tuir)			,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 4 + RN2 – RN3 – RN4 – RN5; indicare zero se il risultato è negativo) – di cui agevolabile da concordato preventivo: al 23% / al 33%; di cui tassato ordinariamente	,00	,00	,00	,00
RN7	IMPOSTA LORDA – di cui agevolabile da concordato preventivo: al 23% / al 33%; a determinazione ordinaria	,00	,00	,00	,00
RN8	Detrazione per coniuge a carico			,00	
RN9	Detrazione per familiari a carico			,00	
RN10	Detrazione per lavoro dipendente o pensione o lavoro autonomo/impresa			,00	
RN11	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)			,00	
RN12	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)			,00	
RN13	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)			,00	
RN14	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP			,00	
RN15	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN14)				,00
RN16	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)			,00	
RN17	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa			,00	
RN18	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione			,00	
RN19	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN16, RN17, RN18)				,00
RN20	IMPOSTA NETTA (RN7 col. 4 – RN15 – RN19; indicare zero se il risultato è negativo)				,00
RN21	IMPOSTA NETTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002 (clausola di salvaguardia) – Imponibile / Imposta lorda / Totale detrazioni / IMPOSTA NETTA	,00	,00	,00	,00
RN22	Crediti d'imposta sui dividendi			,00	
RN23	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)	,00	,00		
RN24	Altri crediti di imposta			,00	
RN25	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri (di cui sospese)	,00	,00		
RN26	ALTRE RITENUTE SUBITE				,00
RN27	DIFFERENZA (RN20 o RN21 col. 4 – RN22 – RN23 col. 2 – RN24 – RN25 col. 2 – RN26; se tale importo è negativo vedere istruzioni)				,00
RN28	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00	
RN29	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00
RN30	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
RN31	ACCONTI VERSATI (di cui sospesi)	,00	,00		
RN32	Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2004 – Da versare / Da rimborsare	,00	,00		

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	1	2	3
RN33	IMPOSTA A DEBITO			,00
RN34	IMPOSTA A CREDITO			,00
RN35	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVO AI RIGHI RN16, RN17 E RN18 – Residuo RN16 / Residuo RN17 / Residuo RN18	,00	,00	,00

COPIA T… LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV/CR
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF - Crediti d'imposta

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RV
IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I
Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE	,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA — Casi particolari addizionale regionale 1	2 ,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)	3 ,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2003) Codice Regione 1	2 ,00
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV6	Addizionale regionale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2004 — Da versare 1 ,00 — Da rimborsare 2 ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

Sezione II
Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)	3 ,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2003) Codice Regione 1	2 ,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV14	Addizionale comunale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2004 — Da versare 1 ,00 — Da rimborsare 2 ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	Anno	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	Reddito complessivo + credito d'imposta sui dividendi	Imposta lorda
CR1	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CR2		,00	,00	,00	,00
CR3		,00	,00	,00	,00
CR4		,00	,00	,00	,00
CR5		,00	,00	,00	,00

Sezione II
Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2003	di cui compensato nel Mod. F24
CR6	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1 ,00	2 ,00	3 ,00
CR7	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2003 — Automatico	Credito anno 2003 — Istanza	di cui compensato nel Mod. F24
CR8	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	IVA	,00	,00	,00	,00
RX5	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ		,00	,00	,00
RX9	Imposte sostitutive di cui al quadro RM - sez. VIII, IX e XI		,00	,00	,00
RX10	Imposta di cui al quadro RM - sez. XII	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 13 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui agli articoli 10 e 14 L. 342/2000 - quadro RY		,00	,00	,00

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX16	Versamento annuale dell'IVA	,00

SEZIONE III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
		1	2	3	4	5
RX17	IVA		,00	,00	,00	,00
RX18	IRAP		,00	,00	,00	,00
RX19	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX21	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX22	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX23	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX24	Altre imposte		,00	,00	,00	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

PERSONE FISICHE FASCICOLO 2

Dichiarazione delle persone fisiche - periodo di imposta 2003

RISERVATO AI CONTRIBUENTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

MODELLO GRATUITO

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE	Altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RI	Redditi di capitale
QUADRO RL	Redditi diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC	Amministratore di condominio
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2004

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio
QUADRO RA	Redditi dei terreni
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati
	Familiari a carico
QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR	Crediti d'imposta
QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

QUADRO CP	Concordato preventivo – Dati di riferimento
QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in contabilità semplificata
QUADRO RD	Allevamento di animali
QUADRO RS	Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
QUADRO RJ	Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
QUADRO RY	Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti
QUADRO RU	Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi derivanti da imprese estere partecipate

COPIA TRATTA DA ...

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

INDICE **UNICO 2004 Persone fisiche – FASCICOLO 2**

PARTE I: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il **Modello UNICO 2004, Persone Fisiche, FASCICOLO 2.**

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

ALTRI REDDITI

1. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, **va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003**. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I del FASCICOLO 3, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Nel **rigo RE2**, **colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 50, comma 8-bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23, colonna 2.

Nel **rigo RE2**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel rigo **RE3, colonna 1,** va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. L'importo di cui a colonna 1 deve essere riportato nel totale indicato a colonna 2.

Nel rigo RE3, colonna 2, va indicato, oltre all'importo di cui a colonna 1, l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, **colonna 3,** va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili **comprensivo degli importi indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2**, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

- adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;
- **adeguamento ai compensi minimi da concordato, da evidenziare in colonna 2 (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RE26, colonna 2, rispetto all'importo risultante dalla somma dei righi RE2, colonna 2, e RE3, colonna 2 al netto di quanto esposto in colonna 1 dello stesso rigo RE3.**

Vedere nel FASCICOLO 3 "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo alla voce concordato preventivo"

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3.

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2003 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dila-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**).
Nella **colonna 1 del rigo RE14** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nella **colonna 1 del rigo RE15** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Vedere in Appendice al FASCICOLO 3 la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (c.d. Tremonti-bis)".

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, **prorogata per effetto di successive disposizioni normative**, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, corrispondente all'importo di rigo RS18 nel quadro RS del FASCICOLO 3.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo" del FASCICOLO 3 che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002). **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro**.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

La colonna 1 del rigo RE20 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo. Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.
Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003, devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nel rigo RE17, l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001, indicando alla colonna 1 del rigo RE3 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno "–".

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel rigo RE20, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE27, colonna 2.
Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE27, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20.
Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RE27, colonna 2, al rigo RE21, va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20.
Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE27, colonna 2, nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE27 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Il rigo RE22 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- ***Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001 e successive modificazioni***. Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- ***Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- ***Regime sostitutivo per le attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.823,00.
  Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20, colonna 2), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art.14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2, colonna 2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righi da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RE22** pertanto, va indicato:
a **colonna 1:**
- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2**, va indicato :
- **in caso di codice 1 o 2,** l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al **15** o **20** per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3,** l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RE21 di questa dichiarazione e quello di rigo RE20 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RE21.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nel **rigo RE23, colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo RE21 e quello eventualmente riportato nel rigo RE22, colonna 3. Tale importo, aumentato di quanto eventualmente indicato nel rigo RE2, colonna 1, va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN, rigo RN1, colonna 4.
In colonna 1 del rigo RE23, va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003.
Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RE27. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RE23.
L'importo di colonna 1 del rigo RE23 va riportato nel rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE24**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Tale importo va indicato al netto dell'eventuale agevolazione prevista dalle già menzionate disposizioni di proroga dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 e aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, come indicato nel rigo RE3, colonna 1. Tale reddito va sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1, colonna 4.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE25**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE CONCORDATO

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione.
Nel rigo RE26, colonna 1, va indicato l'ammontare dei compensi del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP presente nel FASCICOLO 3, relativo al reddito di lavoro autonomo. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RE27, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP presente nel FASCICOLO 3. In caso di valore negativo, indicare zero.
In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RE28, deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

SEZIONE II

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RE29 a rigo RE31.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE29 e RE30

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**.
Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 4**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN25, colonna 2**, del **quadro RN**.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata:
- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), dell'art. 16 del TUIR.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO 1.
Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del proprio modello Unico SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3.
Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 127-bis del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni da CFC, deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per evidenziare i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Il presente quadro va utilizzato anche per indicare la quota parte dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti.
Si ricorda che:
1. i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, le stesse sono imputate, per l'intero, ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti, l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente l'attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Si precisa che nel caso la società commerciale e/o l'associazione professionale abbia aderito al concordato preventivo di cui all' art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, la quota di reddito la cui imposta va determinata a tassazione separata deve essere indicata nel quadro distintamente.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

SEZIONE I
DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.

Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- **colonna 1**, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa. **Si ricorda che dal 1 gennaio 2004 sono in vigore le nuove tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003**. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- **colonna 3**, indicare uno dei seguenti codici:
  1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
  3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
  4 – se trattasi di società semplici.
  Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1,2,3,4);
- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 5**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

- **colonna 6**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del TUIR, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;
- **colonna 7**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 8**, va barrata se spettano l'ulteriore deduzione di cui all'art. 10-bis, comma 4 del TUIR e/o le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUIR o di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 e successive modificazioni. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, **la quota di reddito assoggettabile a determinazione separata dell'imposta di cui all'art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo)**, già compresa nell'importo indicato a colonna 10;
- **colonna 12**, **la quota di reddito minimo di riferimento di cui all'art. 33, comma 4 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33;**
- **colonna 13**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 14**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 15**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante al dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 16**, la quota del credito d'imposta limitato spettante al dichiarante;
- **colonna 17**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al dichiarante, tra i quali:
  – il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  – il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

SEZIONE II
DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RH5, colonna 2,** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 in colonna 3 dei righi da RH1 a RH4). **In colonna 1,** va indicata la somma delle quote di reddito provenienti dalle stesse società (codici 1 e 3), da assoggettare a determinazione separata dell'imposta (importi di colonna 11), fino a concorrenza dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RH6** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RH7, colonna 2,** va indicata la differenza tra il rigo RH5 colonna 2 e il rigo RH6. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo RH21, colonna 6, ovvero nel rigo RH22, colonna 1, se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo. Qualora il dichiarante abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF o dal quadro RD che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i righi RH21 o RH22 non vanno compilati, poiché i relativi importi vanno riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS.
In **colonna 1** del rigo RH7, va indicata **la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 2**. Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche da detta quota di reddito.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Se l'importo di rigo RH7, colonna 2, è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria del periodo d'imposta (determinate al rigo RF48, colonna 2 o RD7, colonna 3), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7, colonna 2.
Nel **rigo RH9**, **colonna 2**, va indicata la differenza fra rigo RH7, colonna 2 e rigo RH8.
Nella **colonna 1 di rigo RH9**, va indicata la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 2. Le perdite di cui al rigo RH8 possono essere dedotte anche da detta quota di reddito.
Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, colonna 2, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).
Qualora sia stata compilata la colonna 13 della Sezione I, nel rigo RH10 vanno indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9, colonna 2, e il totale degli importi indicati nella colonna 13, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.
L'eventuale eccedenza di perdite di partecipazione in imprese in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del rigo RH21 ovvero nel rigo RH22 della Sezione III "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno".
Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.
Nel **rigo RH12, colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9, colonna 2, e la somma dei righi RH10 e RH11.
In **colonna 1** del **rigo RH12** va indicata **la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 2**. Le perdite di cui ai righi RH10 e RH11 possono essere dedotte anche da detta quota di reddito.
Nel **rigo RH13**, **colonna 2**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti o in società semplici (codice 2 o 4).
In **colonna 1** del **rigo RH13**, va indicata **la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 2, provenienti da partecipazioni in associazioni tra professionisti che abbiano aderito al concordato preventivo**.
Nel **rigo RH14**, **colonna 3**, va indicata la somma algebrica dei righi RH12, colonna 2 e RH13, colonna 2 il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.
Nelle **colonne 1** e **2** del **rigo RH14** vanno riportati rispettivamente gli importi indicati alle colonne 1 dei righi RH12 e del rigo RH13. Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1 secondo le istruzioni ivi fornite.
Nel **rigo RH15**, **colonna 2**, va indicata la somma delle colonne 9, relativa al reddito agevolato ai fini DIT, che, deve essere riportata nel **rigo RJ11**, del quadro RJ del FASCICOLO 3 per la determinazione del reddito agevolato DIT. Nel caso non si eserciti attività d'impresa in contabilità ordinaria, non occorre compilare il quadro RJ; pertanto nella **colonna 1** va indicata l'imposta, pari al 19 per cento del reddito esposto in colonna 2, da versare utilizzando l'apposito codice tributo.
Nel **rigo RH16** va indicato il totale degli importi delle colonne 14, da riportare nel corrispondente rigo del quadro RN.
Nel **rigo RH17**, **colonna 2** va indicato il totale degli importi delle colonne 15; nella **colonna 1** la parte di colonna 2, afferente i crediti d'imposta sui dividendi riferibili agli utili distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del TUIR. Detto importo va riportato nei righi RN2 ed RN22 del quadro RN.
Nel **rigo RH18**, va indicato il totale degli importi delle colonne 16. Detto importo va riportato nei righi RN2 ed RN22 del quadro RN.
Nel **rigo RH19**, va indicato il totale degli importi delle colonne 17. Detto importo va riportato nel rigo RN24 del quadro RN.
Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del TUIR o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH20** la somma di tali redditi, **per calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR, ai soli fini dell'applicazione della c.d. "Clausola di salvaguardia"**.

SEZIONE III

Tale sezione va compilata esclusivamente dai soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa risultante dal quadro RF o dal quadro RG.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nel **rigo RH21**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in APPENDICE la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nelle **colonne** da **1** a **6** devono essere indicate le perdite dei relativi periodi d'imposta, riportabili non oltre il quinto periodo successivo a quello in cui sono state conseguite e non compensate nell'anno 2003.
Nel **rigo RH22**, **colonna 2** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno compreso l'importo indicato in **colonna 1**, relativo alle perdite formatesi nell'anno e non compensate.
Nel caso in cui il contribuente, dal periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, non sia più titolare di redditi d'impresa risultanti dal quadro RF o dal quadro RD, le eventuali perdite non compensate nel periodo d'imposta precedente e non impiegate nel rigo RH8 dovranno essere indicate nelle relative colonne dei righi RH21 e RH22.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE IV

Dati per la verifica dell'aliquota da applicare sul reddito a determinazione separata dell'imposta - anno d'imposta 2001

Il presente prospetto va compilato dai soggetti partecipanti in società commerciali e/o in associazioni professionali le quali hanno aderito al concordato preventivo al fine di determinare l'ammontare del reddito d'impresa o lavoro autonomo riferibile al periodo d'imposta 2001. La determinazione del reddito riferibile al 2001 è necessaria per l'individuazione dell'aliquota da applicare alla parte del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo assoggettabile a determinazione separata dell'imposta. **Si rammenta, infatti, che l'aliquota agevolata del 23 per cento è elevata al 33 per cento se il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, distintamente considerato, relativo al periodo d'imposta 2001, supera l'importo di 100.000 euro.**
Qualora il contribuente abbia aderito al concordato preventivo relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotto in forma individuale, i dati delle quote di partecipazione afferenti la stessa categoria di reddito, vanno riportati nell'apposito prospetto del quadro CP presente nel FASCICOLO 3; pertanto tale sezione non va compilata.
Trattandosi di un prospetto riepilogativo, in caso di compilazione di più moduli i dati devono essere riportati sul modulo 1.
Nel **rigo RH23**, va indicato, nelle rispettive colonne, l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotto, nel corso del 2001, in forma individuale.
Nel **rigo RH24**, va riportato il reddito di partecipazione proveniente da soggetto che ha aderito al regime del concordato preventivo, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali.
Si precisa che ciascuna quota di reddito va rideterminata in ragione della percentuale di partecipazione posseduta al 31.12.2003.
Nel **rigo RH25**, vanno riportati gli altri redditi di partecipazione relativi al periodo d'imposta 2001, provenienti da soggetti che non hanno aderito al regime del concordato preventivo, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali. Si rammenta che gli importi vanno riportati anche nel caso in cui il soggetto non risulti più socio al 31.12.2003.
Nel **rigo RH26**, vanno riportati i totali delle rispettive colonne; tali dati devono essere utilizzati al fine di individuare nelle colonne 1 e 2 del rigo RN1 l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 23 e 33 per cento.

3. QUADRO RI – REDDITI DI CAPITALE

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del TUIR.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella Sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella Sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2003 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (c.d. CFC), che eccede il reddito indicato nella sezione XII del quadro RM del presente modello o di quello dell'anno precedente.

ATTENZIONE Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi percepiti nel 2003 derivanti da tale attività, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

SEZIONE I

UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti.

Vedere in APPENDICE, voce "Utili prodotti all'estero"

Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito d'imposta compete nella misura del 51,51 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo"

b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;

c) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo"

d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;

e) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo"

f) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;

g) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;

h) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

i) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326;

l) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav);

m) il credito d'imposta non compete neanche nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433 bis del c.c., in base alle disposizioni previste dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

ATTENZIONE Si ricorda che per gli utili corrisposti nel 2003, deve essere utilizzata la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 322, approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004 (pubblicata nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2004).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:
- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 51,51 per cento, come specificato alla lettera a) indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 42 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 51,51 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 43 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c) indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 33 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 56,25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 34 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 35 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 58,73 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera g), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 37 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI8**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera h), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 38 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI9**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 51,51 per cento, come specificato alla lettera i), indicando:
  – nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 40 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nei **righi** da **RI1** a **RI9**, indicare rispettivamente:
– nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta determinato applicando agli utili indicati in colonna 1 la corrispondente percentuale;
– nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI10**, riportare gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
– nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998; nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente;
– nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI11**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, come specificato alla lettera m), indicando:
– nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo, ridotto del 60%, indicato nel punto 41 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nel **rigo RI12**, riportare nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da RI1 a RI11. L'importo indicato al rigo RI12, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 4,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI12, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel rigo RN2 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI12, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.
Nel **rigo RI13**, riportare gli utili, già indicati nel rigo RI12, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa.
Nel **rigo RI14**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI7 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, voce "Dividendi comunitari").

SEZIONE II
ALTRI REDDITI DI CAPITALE

In questa sezione nel **rigo RI15**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.
Nel **rigo RI16**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Nel **rigo RI17**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Nel **rigo RI18**, **colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  – derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sezione I). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  – derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai righi RI16 e RI19 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI19**, **colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2003, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi, esclusivamente, ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI20**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** dei **righi** da **RI15** a **RI20**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel rigo **RI21**, riportare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi da RI15 a RI20. L'importo indicato al rigo RI21, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RI21, **colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

4. QUADRO RL – REDDITI DIVERSI

Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.
Sezione II: riservata alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2003; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

SEZIONE I
Determinazione del reddito ai fini IRPEF

In questa Sezione dovete dichiarare tutti i redditi diversi.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in APPENDICE la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del TUIR.
Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2003 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE, Sezione II.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO I.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL12**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL11.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare nei righi da RL13 a RL20 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL13** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL14** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. Il contribuente che ha provveduto entro il 16 dicembre 2002 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ovvero **nel corso del 2003 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni,** può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico. La perizia giurata di stima dovrà essere conservata ed eventualmente esibita a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.
Le spese di cui al **rigo RL15** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al rigo RL4. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Le spese di cui ai **righi RL17** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL18** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL19** (attività commerciali occasionali) e **RL20** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL11.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL21**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da RL13 a RL20.

Nel **rigo RL22**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL12) e il totale delle deduzioni (rigo RL21) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.

Nel **rigo RL23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II Attività sportive dilettantistiche

In questa sezione dovete dichiarare:
– le indennità di trasferta;
– i rimborsi forfetari di spesa;
– i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
– **le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).**

Per tali compensi, percepiti nel 2003, è prevista la seguente modalità di tassazione:
– i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
– sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
– sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.
Per facilitare la compilazione dei **righi RL24, RL25, RL26 e RL27** è necessario utilizzare il seguente prospetto.

PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

	Compensi percepiti nel 2003	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2003	8 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2003
Totale compensi	1		
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00)	2	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)	9 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3		
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)	10 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Indicare in:
– **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
– **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
– **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;
– **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3.
Ad esempio se nel corso del 2003 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l'importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
– **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
– **casella 6**, il 23% dell'importo indicato nella casella 3;
– **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
– **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
– **casella 9**, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. L'elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
– **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.
Nel **rigo RL24** indicare:
– a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto;
Nel **rigo RL25** riportare:
– **a colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN7 col. 4 del quadro RN);
– **a colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 4.
Nel **rigo RL26** indicare:
– a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
– a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.
Nel **rigo RL27** indicare:
– **a colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
– **a colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

5. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono. Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

Il quadro si articola in dodici sezioni.

SEZIONE I

INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 16, DEL TUIR

Nella **Sezione I** vanno indicate:

a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2003 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2003 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II

INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), H), I), L) E N) DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL TUIR

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Indennità di esproprio");
d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, **nei righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2003 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27).

SEZIONE III
REDDITI CONSEGUITI DA SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE DA PIÙ DI CINQUE ANNI, IN CASO DI RECESSO, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Si ricorda che nell'ipotesi di liquidazione il credito d'imposta spettante è quello previsto dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 2003 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta spettante, in misura piena ai sensi dell'art. 14 del TUIR;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta spettante in misura limitata ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27).

SEZIONE IV
IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2003 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

Vedere in APPENDICE, voce "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari"

b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;

c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2003.

SEZIONE V
PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA NEI CASI DI RISCATTO DEL CONTRATTO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, relativamente ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.
Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

• nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
• nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2003 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE VI
REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2003 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione IX del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM17, indicare nella colonna 8 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 9 il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.
Ciò premesso, compilare i **righi RM11** e **RM12**, indicando:
• nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
• nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
• nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
• nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
• nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
• nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
• nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27).
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).
Per quanto concerne **il credito d'imposta sui dividendi**, da indicare nelle colonne 3 e 4, si precisa che:

a) il credito d'imposta compete nella misura del 51,51 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;

c) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;

e) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;

f) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;

g) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;

h) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326;

l) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav);

m) il credito d'imposta non compete neanche nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433-bis del c.c., in base alle disposizioni previste dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Si precisa che nell'ipotesi in cui il de cuius si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi percepiti nel 2003 derivanti da tale attività, l'erede non è tenuto ad indicare tali redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.
Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del TUIR, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

SEZIONE VII
PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2004 Persone Fisiche.
Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

SEZIONE VIII
REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del TUIR).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 41, comma 1, del TUIR, sono determinati, valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM27). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.
Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

SEZIONE IX
REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) è utile sapere che i Decreti legislativi 18 febbraio 2000 n. 47 e 12 aprile 2001 n.168, hanno previsto una diversa modalità di determinazione del TFR a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, del TFR maturato sino al 31 dicembre 2000, occorre ridurre l'ammontare del TFR maturato sino a quella data (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a euro 258,23, ovvero euro 309,87, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.
Per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001, l'importo complessivamente maturato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, senza tener conto delle citate riduzioni forfetarie previste sino al 31 dicembre 2000. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a euro 61,97 annue. Per i periodi inferiori all'anno la detrazione è rapportata a mese; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la detrazione è proporzionalmente ridotta.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni.
Inoltre, l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha disposto una speciale detrazione "transitoria" pari a euro 61,97 per i TFR liquidati a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite nel corso del 2003 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno, comprensivo dell'importo delle rivalutazioni indicato al rigo RM18, colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'ammontare imponibile complessivo, calcolato per gli importi spettanti sino al 31 dicembre 2000, al netto delle deduzioni previste e dei contributi obbligatori a carico del dipendente; per gli importi spettanti dal 1° gennaio 2001, al netto delle rivalutazioni soggette all'imposta sostitutiva del 11% (indicate nel rigo RM 18, colonna 1) nonchè delle spese legali sostenute;
- nella **colonna 4**, l'ammontare totale delle somme maturate;
- nella **colonna 5**, il tipo di emolumento, indicando il codice:

1. se si tratta di saldo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
2. se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
3. se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
4. se si tratta di altre indennità (ad esempio somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro);
- nelle **colonne 6** e **7**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 8** e **9** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

A partire dal 1° gennaio 2001 le rivalutazioni sul TFR sono assoggettate ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% per cento, così come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000. Pertanto il percipiente è tenuto a versare entro il termine previsto per il saldo delle imposte dovute relative alla presente dichiarazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, l'imposta sostitutiva dovuta relativamente alle rivalutazioni da effettuare sugli accantonamenti TFR successivi al 1° gennaio 2001.
A tal fine è stato istituito il **codice tributo 1714**.
Ciò premesso nel **rigo RM18** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle rivalutazioni maturate dal 2001;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta versata sull'importo di colonna 1.
- nelle **colonne 3** e **4**, il periodo di commisurazione del rapporto di lavoro, decorrente dal 1° gennaio 2001, già compreso nel periodo indicato nel rigo RM17 colonne 6 e 7.

Nel **rigo RM 19**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione sepa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2003;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM20**, indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa Sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

SEZIONE X
REDDITI SOGGETTI ALL'ACCONTO DEL 20 PER CENTO

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- indennità sostitutiva del preavviso.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.
Ciò premesso, nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.

Nel **rigo RM22**, **colonna 2**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel rigo RM21, al netto dell'importo indicato al rigo RM22, colonna 1.
Nel **rigo RM22**, **colonna 1**, indicare le detrazioni spettanti dall'imposta dovuta sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

SEZIONE XI
RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 2, D.L. N. 282/2002

Nella **Sezione XI** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del TUIR **rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27** e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei **righi RM23** e **RM24** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.
Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**,deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE XII
REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ESTERE

La presente sezione deve essere compilata:
a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies o CFC*) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2004;
b) dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una CFC.
I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod.N." posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel **rigo RM25**, deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**:
  – nell'ipotesi a), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nella CFC;
  – nell'ipotesi b), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra (RN7, colonna 4, + RJ13) e (RN6, colonna 4 + RJ12) e comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in **colonna 5**, l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM26**, deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il valore di colonna 6 del rigo RM25.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di una CFC, per i quali si rende necessario l'utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM25 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2,** l'importo degli acconti versati con mod. F24. (Per il calcolo degli acconti vedi *Appendice* alla voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate");
- in **colonna 3,** l'importo da versare, corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.

Se tale differenza è negativa, indicare l'importo a credito in **colonna 4** (senza farlo precedere dal segno "-") e riportare lo stesso nel rigo RX10, del quadro RX, della presente dichiarazione.
I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il **codice tributo 4722** e per quello relativo al primo acconto, il **codice tributo 4723**.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM27**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinari;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1**, **colonna 4**, del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi RN2** e **RN25**, **colonna 2**.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 3** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 2** nel **rigo RN25** dello stesso **quadro RN**.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. QUADRO RT – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I
PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2003.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa. L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del TUIR, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2003, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, **colonna 2**, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT30 se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3, colonna 2 e quello di rigo RT4.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT6 meno gli importi dei righi RT7 e RT8.

Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

SEZIONE II
LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del TUIR. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del TUIR, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater del TUIR).

Si ricorda che le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sezione II-A o nella Sezione II-B del presente quadro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del TUIR), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 8 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Infine, l'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n. 27 (nel testo modificato dall'art. 39, comma 14-undecies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio 2003. In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data. Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa dalla partecipazione risultante da apposita perizia giurata di stima, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 448.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR.
La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del TUIR (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del TUIR. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del TUIR comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza, con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002, dal D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio 2002 (e successivamente integrato dal D.M. 22 marzo 2002 in vigore dal 3 aprile 2002) e D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede il regime di esenzione per i redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni (e pertanto rientranti nella cosiddetta "white list"); conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in Paesi rientranti nella "white list", sono inclusi altresì in Paesi e territori con regime fiscale privilegiato rientranti nella cosiddetta "black list".

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2003.
Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni.
Nel **rigo RT12**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT13**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT31, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT14**, **colonna 1**, specificare le minusvalenze utilizzate, relative ad anni precedenti.
Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13, colonna 2 e quello del rigo RT14, colonna 2.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT31, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del rigo RT15.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.
Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT16 e RT17. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.
Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei righi RT17 e RT18.
Se l'importo del rigo RT17 è superiore a quello del rigo RT16 indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
I **righi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2003.
Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT22** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni.
Nel **rigo RT22**, **colonna 2**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT22 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT23**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT32. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze.
Nel **rigo RT24**, **colonna 1**, specificare le minusvalenze utilizzate, relative ad anni precedenti.
Nel **rigo RT25**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicate in **colonna 1**).
La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.
Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 2, e gli importi dei righi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.
Le eventuali minusvalenze residue, comprensive di quelle certificate dagli intermediari, vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT26.
Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2003 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24 e al netto degli importi indicati nei righi RT8 e RT18.
Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:
- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei righi RT10 e RT20, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002

Nei **righi** da **RT35** a **RT40** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva, secondo le disposizioni previste dal citato art. 5 della legge n. 448 del 2001 .
Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota:
  – del 4% per le partecipazioni qualificate;
  – del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

ATTENZIONE Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla rideterminazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

SEZIONE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2003. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Per l'anno 2003:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.590,00 (reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 61.598,00 (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 80.391,00, non può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
– per la Gestione Artigiani:
– 16,80 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.590,00 ed euro 36.959,00;
– 17,80 per cento per i redditi superiori ad euro 36.959,00 fino al massimale di euro 61.598,00 o fino al massimale di euro 80.391,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

– per la Gestione Commercianti:
– 17,19 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.590,00 ed euro 36.959,00;
– 18,19 per cento per i redditi superiori ad euro 36.959,00 fino al massimale di euro 61.598,00 o fino al massimale di euro 80.391,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Come si compila la Sezione I

Come si compila la Sezione I

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.
Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici). Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I **righi RR2** e **RR3** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.
Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori.
Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:
1. le **colonne da 1 a 11** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le **colonne da 12 a 23** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le **colonne da 24 a 35** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 12 a 23 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 11 e da 24 a 35.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:
– a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
– a **colonna 2** indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all'anno 2003 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
– a **colonna 3**, il totale dei redditi d'impresa al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2003, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. Qualora l'importo da indicare è negativo (perdita di impresa), la colonna non va compilata;
– **la colonna 4 deve essere compilata dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 33 del D.L. 269 del 2003.**
Per tali soggetti è previsto che non siano dovuti i contributi previdenziali per la quota parte di reddito eccedente quello minimo di riferimento, costituita dal reddito d'impresa del 2001 aumentato del 7%.
Tuttavia, il contribuente può decidere comunque di versare i contributi relativi alla quota che eccede il predetto reddito minimo di riferimento.
Nella colonna 4 indicare l'ammontare complessivo del reddito che si intende assoggettare a contribuzione. Qualora il reddito d'impresa indicato a colonna 3 non sia superiore al reddito minimale ai fini INPS, la presente colonna non deve essere compilata. Si precisa che l'importo di questa colonna non può in alcun caso essere superiore a quanto indicato nella colonna 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESEMPIO

Reddito di riferimento = 21.400 (reddito 2001 = 20.000 aumentato del 7%)
Reddito di impresa risultante dalla presente dichiarazione = 25.000
Quota eccedente il reddito di riferimento = 3.600 (25.000 – 21.400)

a) nel caso in cui il contribuente intenda assoggettare a contribuzione soltanto il reddito minimo di riferimento, deve riportare a colonna 3 l'importo di euro 25.000 e nella colonna 4 l'importo di euro 21.400;

b) nel caso in cui, invece, il contribuente intenda assoggettare a contribuzione un importo pari a euro 24.000, deve riportare a colonna 3 l'importo di euro 25.000 e nella colonna 4 l'importo di euro 24.000.

– nelle **colonne 5** e **6**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2003 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
– a **colonna 7**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
– a **colonna 8**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:

A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,80 si riduce al 13,80 per gli artigiani e dal 17,19 al 14,19 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

C Art. 3, comma 9, L. 448/98 e successive modificazioni. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti, per i primi tre anni successivi all'iscrizione**,** dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni negli anni 1999, 2000, 2001;

D Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di cui al punto C.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 11; in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 8, 9 e 10 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;

– nelle **colonne 9** e **10**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
– a **colonna 11**, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell'anno; naturalmente la casella deve essere barrata solamente nei righi successivi al primo;
– a **colonna 12**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 24), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.
Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
– a **colonna 13**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 12, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 8. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a **colonna 14**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
– a **colonna 15**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
– a **colonna 16**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 14 e 15), sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2004 PF;
– a **colonna 17**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
– a **colonna 18**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 22 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello Unico 2003 PF;
– a **colonna 19**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 18 e compensato nel modello F24;

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 13 + col. 14 + col. 15 – col. 16 – col. 17 – col. 18 + col. 19

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 20**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 21**;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– alle **colonne 22** e **23**, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 21 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. **Si precisa che il credito di colonna 23 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24**;

– a **colonna 24**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 61.598,00.
Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 7 barrata), il massimale è di euro 80.391,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1, colonna 2 barrata) devono indicare il reddito effettivamente percepito (**salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla colonna 4 per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale**) e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
– a **colonna 25**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 8.
Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
– a **colonna 26**, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
– a **colonna 27**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
– a **colonna 28**, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del modello UNICO 2004 PF;
– a **colonna 29**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
– a **colonna 30**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 28 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello Unico 2003 PF
– a **colonna 31**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 30 e compensato nel modello F24;

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 25 + col. 26 – col. 27 – col. 28 – col. 29 – col. 30 + col. 31

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 32**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 33**;

– alle **colonne 34** e **35** indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 33 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. **Si precisa che il credito di colonna 35 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24**.

Qualora i **righi RR2 e RR3** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il **rigo RR4** è riservato alla indicazione del totale dei crediti da riportare nel Quadro RX. In particolare:
– a **colonna 1** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **22 e 34** di tutti i righi compilati;
– a **colonna 2** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **23 e 35** di tutti i righi compilati;
– a **colonna 3** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **21 e 33** di tutti i righi compilati.

Riportare nel quadro RX gli importi indicati nel rigo RR4.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS – Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE II
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per l'anno 2003 il contributo, entro il massimale di euro 80.391,00, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 10 per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità);
- 12,5 per i professionisti titolari di pensione diretta;
- 14 per i professionisti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.

Nel **rigo RR5** devono essere riportati i seguenti dati:
– a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 12.590,00, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 12.590,00, deve essere rapportata a mese;
– la casella di colonna 2, deve essere barrata dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 33 del D.L. 269 del 2003 e che non hanno assoggettato a contribuzione, in tutto o in parte, la quota di reddito eccedente quello minimo di riferimento;
– nelle **colonne 3** e **4**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
– a **colonna 5**, l'aliquota applicata;
– la compilazione della **colonna 6**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
– a **colonna 7**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 5;
– a **colonna 8**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 14% al 10%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 14%.
Nel rigo RR6 saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 80.391,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR5 e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 26.797,00, e ad euro 53.594,00.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 80.391,00.
Nel **rigo RR7** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 7 e 8.
Nel **rigo RR8** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR11 del quadro RR del modello UNICO 2003 PF diminuito dell'importo richiesto eventualmente a rimborso.
Nel **rigo RR9** riportare la parte del credito già indicato al rigo RR8 compensata con il Mod. F24.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR7 col. 7 – RR7 col. 8 – RR8 + RR9.

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR10**;
- se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 3** del **rigo RR11**.

Alle **colonna 1**, e **2** del **rigo RR11** indicare rispettivamente la quota di credito di colonna 3 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione.

Riportare nel quadro RX gli importi indicati nel rigo RR11.

Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR7 a RR11 solo nel primo quadro.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS – Modalità di calcolo degli acconti".

2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

ATTENZIONE I contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" nel corso dell'anno 2002 e dell'anno 2003 delle attività detenute all'estero, sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR;

Tipo di attività detenuta all'estero	**Obbligo di compilazione del quadro RW**
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici)	– in ogni caso
Immobili all'estero	– se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d'arte	– solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli pubblici esteri emessi in Italia)	– in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 13 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2004 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2004, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2004 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I

TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  1 se denaro;
  2 se assegni bancari;
  3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2003, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 13 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40.

SEZIONE II

INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2003

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

SEZIONE III

TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2003

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di mas-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 7 e il codice operazione nella colonna 3.
Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2003, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2003.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2004, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2004 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2004

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
- i siti *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida fiscale per i residenti all'estero.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2004 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2004, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2003 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2004".

Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2003 o da acconti versati nello stesso anno.

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2003 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2003 nelle seguenti condizioni:
- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell'Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/index.htm).

3. REDDITI DA NON DICHIARARE

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2004", non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione".

Dichiarazione spedita dall'estero

I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all'estero, potranno avvalersi:
- dell'invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione";
- della trasmissione telematica della dichiarazione.

Infatti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it, alla voce "Se non hai il Pin richiedilo ➤ Richiesta del Pin ➤ Cittadini italiani residenti all'estero".
I soggetti iscritti presso l'Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato o all'Ambasciata italiana all'estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato o all'Ambasciata dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato (o l'Ambasciata) effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

ATTENZIONE I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Pagamento dall'estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:
- effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce;
- effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. DATI PERSONALI

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata "**Residente all'estero**".

Residente all'estero

Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:
- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella sezione "**Residenza anagrafica**" del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE III, capitolo 1.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:
- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Quadro RB

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Precisazioni sull'abitazione principale

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.

3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quali redditi i soggetti non residenti devono dichiarare in questo quadro

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/index.htm).

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
– provengano da fonti estere.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI SPETTANO LE DEDUZIONI E LE DETRAZIONI

Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:
- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.
  Questi ultimi devono indicare in questa sezione:
  – i redditi di lavoro dipendente;
  – le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  – i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
  – le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività.
  Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
  – redditi di pensione;
  – somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  – compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  – prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, comunque erogate.

SEZIONE II
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI NON SPETTANO LE ULTERIORI DEDUZIONI E LE DETRAZIONI

Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico.
Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righi **RN8 ed RN9**.

5. QUADRO RP – ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2004".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (**da rigo RP7 a rigo RP11**).
  Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
  Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 23**);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 22**);
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 20**);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21**).

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (**da rigo RP27 a rigo RP34**).

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (**righi RP21 e RP25 con codice 2**);
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500,00 euro effettuate nei primi 4 mesi dell'anno 2003 a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privatii, e associazioni senza scopo di lucro che alla data del 1° gennaio 2003 svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti (**rigo RP25 con codice 4**).
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP25 con codice 5**);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP25 con codice 5**);
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP25 con codice 5**);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP25 con codice 5**);
- il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP25 con codice 5**).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare i righi che si riferiscono alle deduzioni dal reddito complessivo (es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d'imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui non hanno diritto.

7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2003, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

APPENDICE – Fascicolo 2

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA Pubblico registro automobilistico
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell'acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiarazione alla voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2004" dell' Appendice contenuta nel FASCICOLO I. Si ricorda che l'acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.
Per il versamento dell'acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.

❑ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta di:
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

❑ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

❑ Credito d'imposta limitato sui dividendi - Calcolo

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis e dell'art. 94 comma 1-bis del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n.322 del 1998. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stes-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

si. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, indicati nel punto 43 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, indicati nel punto 40 della certificazione, il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento.
Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 4 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN20** (o al rigo RN21, colonna 4 nel caso in cui si è applicata la clausola di salvaguardia).
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

❑ Esercizio di arti e professioni

L'art. 49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

❑ Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del FASCICOLO I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.
Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

❑ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR. Vedere in questa APPENDICE la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.
Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.L.gs. 27 dicembre 2002, n. 302.

❑ INPS - Modalità di calcolo degli acconti

1- Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2004, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2003, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2004.
Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2004, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

2- Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2004, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
L'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2004 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2003, tenendo conto del massimale stabilito per il 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

❑ **Lottizzazione**

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. *a)*, del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

❑ **Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUIR, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenute nei **quadri RS** e **RH**, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

❑ **Perdite riportabili senza limiti di tempo**

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

❑ **Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

L'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

❑ **Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva**

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del TUIR).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del TUIR;
g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese resi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

denti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;

i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;

l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

❑ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Qualora nella certificazione sia evidenziato l'ammontare del dividendo netto e la misura percentuale della ritenuta operata all'estero, è possibile determinare l'ammontare del dividendo lordo attraverso la seguente formula:

$$\text{dividendo lordo} = \frac{\text{dividendo netto}}{(1 - \text{percentuale di ritenuta operata all'estero})}$$

La percentuale di ritenuta operata va espressa attraverso un decimale (ad es. 20% = 0,2).
Ad esempio, in caso di un dividendo netto pari ad euro 48,755 ed una ritenuta estera del 26,375%, il dividendo lordo sarà pari a:

$$\frac{48,755}{(1 - 0,26375)} = 66,22$$

Il dividendo lordo da indicare al rigo RI10, colonna 1, sarà quindi 66,22.
Si ricorda che sugli utili di fonte estera non compete il credito d'imposta previsto dall'articolo 14 del TUIR.
Compete, invece, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, a tal fine è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d'imposta per gli utili pagati all'estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella sezione I del quadro CR.
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella "Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri".
La documentazione relativa alle imposte pagate all'estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.
La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

❑ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT**, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16-bis del TUIR, come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT** devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) del TUIR;
- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del **quadro RT**.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI	
PAESI	**ALIQUOTA MASSIMA**
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Federazione Russa, Malaysia, Oman, Polonia, Romania, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito www.finanze.gov.it, "Fiscalità internazionale", ed all'interno della sezione "osservatorio fiscale internazionale" consultare le voci relative.

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - **ACQUISTO DÌ MERCE NON IMPORTATA**	A001
B - **VENDITE**	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F - **LEASING**	F001
G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - **ASSICURAZIONI**	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - **COMUNICAZIONI**	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - **INTERESSI ED UTILI**	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - **LAVORI**	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - **SERVIZI AZIENDALI**	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - **SERVIZI CULTURALI**	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - **SERVIZI DÌ INTERMEDIAZIONE**	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - **SERVIZI INFORMATICI**	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - **SERVIZI VARI**	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - **TECNOLOGIA**	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - **TRASPORTI**	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - **VIAGGI ALL'ESTERO**	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - **PRESTITI**	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - **ALTRE OPERAZIONI**	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

52

COPIA TRATTA DA GURITEL

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE			
PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Albania	Tirana - 12.12.94	L. 21.5.98, n. 175 (G.U. so n. 107/L, 6.6.98)	21.12.99 (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria	Vienna - 29.6.81	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85)
+ Prot. Aggiuntivo	Roma - 17.4.87	L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada	Toronto - 17.11.77	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81)
+ Prot. di modifica	Ottawa - 20.3.89	L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca	Copenaghen - 26.2.80	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83)
+ Prot. di modifica	Copenaghen - 25.11.88	L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
	Copenaghen - 5.5.99	L. 11.7.2002, n. 170 (G.U.so n. 164/L, 7.8.2002)	27.01.2003 (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone	Tokio - 20.3.69	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73)
+ Prot. di modifica	Roma - 14.2.80	L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)

53

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indonesia	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Oman	Mascate - 6.5.98	L. 11.3.02, n. 50 (G.U. 8.4.02, n. 82)	22.10.02 (G.U. 5.6.03, n. 128)
Paesi Bassi	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Senegal	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/L)	24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tanzania	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ucraina	Kiev - 26.2.97	L. 11.7.02, n. 169 (G.U. 7.8.02, n. 184 so. n.164/L)	25.02.03 (G.U. 25.3.03, n. 70)
Ungheria	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldive	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Monserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo

EURO

MODELLO GRATUITO

Sezione	Rigo	Descrizione		
Sezione I	**RE1**	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]		
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	[1] ,00	[2] ,00
	RE3	Altri proventi lordi	[1] ,00	[2] ,00
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 , per concordato [2] ,00)		[3] ,00
	RE5	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 colonna 3)		,00
Determinazione analitica	**RE6**	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	RE9	Spese relative agli immobili		,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
	RE12	Interessi passivi		,00
	RE13	Consumi		,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,00)	Ammontare deducibile	[2] ,00
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,00)	Ammontare deducibile	[2] ,00
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		,00
	RE17	Reddito detassato		,00
	RE18	Altre spese documentate		,00
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)		,00
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**	Incentivi di portata temporale limitata [1] ,00	[2] ,00
	RE21	Reddito adeguato		,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1]	Imposta sostitutiva [2] ,00	[3] ,00
	RE23	**Reddito (o perdita) al netto dell'imposta sostitutiva** (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)	(di cui a determinazione separata [1] ,00)	[2] ,00
Determinazione forfetaria	**RE24**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)	Volume d'affari e altri compensi [1] ,00	[2] ,00
	RE25	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)		,00
Concordato	**RE26**	**COMPENSI** 2001 [1] ,00 x 1,08	Importi minimi per il periodo [2] ,00	
	RE27	**REDDITO** [1] ,00 x 1,07	[2] ,00	
	RE28	**MANCATO ADEGUAMENTO**		
Sezione II	**RE29**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore		,00
Altri redditi di lavoro autonomo	**RE30**	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali		,00
	RE31	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata		,00
	RE32	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE29 a RE31)		,00
	RE33	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE29 e RE30**		,00
	RE34	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE32 - RE33; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)		,00
	RE35	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)		,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	1	2	3	4 %	5 ,00	6	7	8

	Quota agevolata per DIT	Differenza	Quota a determinazione separata	Quota reddito minimo da concordato	Quota redd. società non operative
RH1	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

	Quota ritenute d'acconto	Quota cred. d'imp. sui dividendi ord.	Quota cred. d'imposta limitato	Quota altri crediti d'imposta
RH1	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00

RH2	1	2	3	4 %	5 ,00	6	7	8
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00			
	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00				
RH3	1	2	3	4 %	5 ,00	6	7	8
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00			
	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00				
RH4	1	2	3	4 %	5 ,00	6	7	8
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00			
	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00				

Sezione II Determinazione del reddito

RH5	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
RH6	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH7	Differenza tra rigo RH5 e RH6 (se negativo indicare zero)	(di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
RH8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	(di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,00
RH11	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata		,00
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
RH13	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti in società semplici	(di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)	di cui a determinazione separata: Impresa 1 ,00; Lavoro autonomo 2 ,00	3 ,00
RH15	Totale reddito agevolato DIT	Imposta 1 ,00	2 ,00
RH16	Totale ritenute d'acconto		,00
RH17	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	(di cui art. 96-bis 1 ,00)	2 ,00
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati		,00
RH19	Totale altri crediti d'imposta		,00
RH20	Reddito sul quale spetta la detrazione d'imposta art. 13, comma 3 del TUIR		,00

Sezione III Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000	Eccedenza 2001	Eccedenza 2002	Eccedenza 2003
RH21	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

RH22 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui 1 ,00) 2 ,00

Sezione IV Prospetto per la verifica dell'aliquota da applicare sul reddito a determinazione separata dell'imposta

		Impresa	Lavoro autonomo
RH23	Redditi di impresa e/o lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00
RH24	Redditi di partecipazione in impresa e/o associazioni oggetto di concordato	,00	,00
RH25	Altri redditi di partecipazione in impresa e/o associazioni	,00	,00
RH26	Totale	,00	,00

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RI

Redditi di capitale

EURO

MODELLO GRATUITO

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

		Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
		1	2	3
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta pieno nella misura del 51,51%	,00	,00	,00
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51%	,00	,00	,00
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta pieno nella misura del 56,25%	,00	,00	,00
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 56,25%	,00	,00	,00
RI5	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta pieno nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
RI6	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 58,73%	,00	,00	,00
RI7	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25% (9/16)	,00	,00	,00
RI8	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,00	,00	,00
RI9	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51% ai sensi del D.L. 269/2003	,00	,00	,00
RI10	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,00		,00
RI11	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta ai sensi del D.L. 269/2003	,00		,00
RI12	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI11)	,00	,00	,00
RI13	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI12)	,00		
RI14	Credito d'imposta di cui al rigo RI7 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,00	

Sezione II
Altri redditi di capitale

		Redditi	Ritenute
		1	2
RI15	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,00	,00
RI16	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,00	,00
RI17	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,00	,00
RI18	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,00	,00
RI19	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,00	,00
RI20	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,00	,00
RI21	**Totale** (sommare gli importi da rigo RI15 a RI20)	,00	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

EURO

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I
Determinazione del reddito ai fini Irpef

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00
RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00
RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00
RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00
RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	,00
RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,00
RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00
RL12	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL11)	,00
RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,00
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,00
RL15	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,00
RL16	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	,00
RL17	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	,00
RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	,00
RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	,00
RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	,00
RL21	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL13 a RL20)	,00
RL22	**Reddito netto** (RL12 - RL21; sommare l'importo di rigo RL22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)	,00
RL23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	,00

SEZIONE II
Attività sportive dilettantistiche

RL24	Compensi percepiti			1 ,00
RL25	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)	2 ,00
RL26	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2003	1 ,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	2 ,00
RL27	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2003	1 ,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2 ,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Mod. N.
EURO

MODELLO GRATUITO

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo 1	Anno 2	Reddito nell'anno 3	Reddito totale 4	Ritenute nell'anno 5	Ritenute totali 6	Opzione per la tassazione ordinaria 7
RM1			,00	,00	,00	,00	
RM2			,00	,00	,00	,00	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo 1	Anno 2	Reddito 3	Ritenute 4	Opzione per la tassazione ordinaria 5
RM3			,00	,00	
RM4			,00	,00	
RM5			,00	,00	

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno 1	Reddito 2	Ritenute 3	Credito d'imposta ordinario 4	Credito d'imposta limitato 5	Opzione per la tassazione ordinaria 6
RM6		,00	,00	,00	,00	
RM7		,00	,00	,00	,00	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno 1	Somme percepite 2	Opzione per la tassazione ordinaria 3
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		,00	
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		,00	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno 1	Reddito 2	Ritenute 3
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		,00	,00

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno 1	Reddito 2	Credito d'imposta ordinario 3	Credito d'imposta limitato 4	Quota dell'imposta sulle successioni 5	Ritenute 6	Opzione per la tassazione ordinaria 7
RM11		,00	,00	,00	,00	,00	
RM12		,00	,00	,00	,00	,00	

RM13 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir ,00

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare 1	Somma dovuta 2
RM14	Proventi derivanti da depositi a garanzia	,00	,00

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo 1	Codice stato estero 2	Ammontare reddito 3	Aliquota % 4	Imposta sostitutiva dovuta 5	Opzione per la tassazione ordinaria 6
RM15			,00		,00	

		Ammontare reddito 1	Imposta sostitutiva dovuta 2
RM16	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	,00	,00

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno 1	Reddito percepito nell'anno 2	Reddito imponibile 3	Reddito totale 4	Tipo emolumento 5	Periodo di commisurazione anni 6	mesi 7
RM17	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente		,00	,00	,00			

Percentuale di spettanza dell'erede 8 — Codice fiscale del deceduto 9

		1		2	Periodo di commisurazione anni 3	mesi 4
RM18	Importo rivalutazioni TFR complessivamente maturate dal 1/1/2001	,00	Imposta sostitutiva 11%	,00		

		1	2	3
RM19	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		,00	,00
RM20	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		,00	

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

		Detrazioni 1	2
RM21	Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento		,00
RM22	Acconto dovuto	,00	,00

Sez. XI - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002

	Valore rivalutato 1	Imposta sostitutiva dovuta 2	Rateizzazione 3	Versamento cumulativo 4
RM23	,00	,00		
RM24	,00	,00		

Sez. XII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	Codice fiscale controllante 1	Reddito 2	Aliquota 3	Imposta 4	Imposta pagata all'estero 5	Imposta dovuta 6
RM25		,00	%	,00	,00	,00

		Imposta dovuta 1	Acconti versati 2	Imposta da versare 3	Imposta a credito 4
RM26	**Imposta da versare**	,00	,00	,00	,00

Redditi a tassazione ordinaria

		Reddito 1	Credito d'imposta ordinario 2	Credito d'imposta limitato 3	Ritenute 4
RM27	**Totale** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 4; sommare gli importi di col. 2 e col. 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	,00	,00	,00	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto		,00
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT4	Eccedenza delle minusvalenze		,00
RT5	Differenza (RT3 col. 2 - RT4)		,00
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)		,00
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)		,00
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

SEZIONE II-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT11	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(rivalutazione partecipazioni 1)	2 ,00
RT13	Plusvalenze imponibili (RT11 - RT12)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT14	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT15	Differenza (RT13 col. 2 – RT14 col. 2)		,00
RT16	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT15)		,00
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)		,00
RT18	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00
RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

SEZIONE II-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RT21	Totale dei corrispettivi		,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(rivalutazione partecipazioni 1)	2 ,00
RT23	Plusvalenze imponibili (RT21 - RT22)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT24	Eccedenza delle minusvalenze	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 2 – RT25 col. 2)		,00
RT27	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT26)		,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO		,00

Minusvalenze non compensate nell'anno

		Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	Eccedenza relativa al 2001	Eccedenza relativa al 2002	Eccedenza relativa al 2003
RT30	Sezione I	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT31	Sezione II-A	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT32	Sezione II-B	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Riepilogo compensazioni

RT33	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2003	(di cui già compensata nel Mod. F24 1 ,00)	2 ,00
RT34	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		,00

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002

	Valore della partecipazione al 1° gennaio 2003	Aliquota	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT35	1 ,00	2	3 ,00	4 ☐	5 ☐
RT36	,00		,00	☐	☐
RT37	,00		,00	☐	☐
RT38	,00		,00	☐	☐
RT39	,00		,00	☐	☐
RT40	,00		,00	☐	☐

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

EURO

LINE

MODELLO GRATUITO

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. 1 — Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere 2

RR2

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa
1	2	3 ,00

Reddito assoggettato a contribuzione (Adesione Concordato preventivo)	Periodo imposizione contributiva dal	al	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione dal	al	Continuazione (*)
4	5	6	7	8	9	10	11

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	**Credito del precedente anno**	**Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24**	**Contributo a debito sul reddito minimale**	**Contributo a credito sul reddito minimale**
17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso	**Credito da utilizzare in compensazione**			
22 ,00	23 ,00			

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (solo per attività di affittacamere)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
24 ,00	25 ,00	26 ,00	27 ,00	28 ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	**Credito del precedente anno**	**Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24**	**Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale**	**Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale**
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso	**Credito da utilizzare in compensazione**			
34 ,00	35 ,00			

RR3

1	2	3 ,00

4	5	6	7	8	9	10	11

12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00
22 ,00	23 ,00			
24 ,00	25 ,00	26 ,00	27 ,00	28 ,00
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00
34 ,00	35 ,00			

		Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione	Totale credito
RR4	**Riepilogo crediti** (da riportare nel quadro RX)	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile	Concordato preventivo	Periodo imponibile dal	al	Aliquota	Vedere istruzioni	Contributo dovuto	Acconti versati
RR5	1 ,00	2	3 dal	4 al	5	6	7 ,00	8 ,00
RR6	,00						,00	,00
RR7	Totali						,00	,00

RR8 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione ,00

RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 ,00

RR10 **CONTRIBUTO A DEBITO** ,00

	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione	Totale credito
RR11 **CONTRIBUTO A CREDITO**	1 ,00	2 ,00	3 ,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente

COPIA T

PF PERSONE FISICHE 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

MODULO RW

Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
RW1	1 cognome o denominazione			2 nome	3	4
	Codice Stato estero del trasferimento 5	Codice mezzo di pagamento 6	Codice operazioni con estero 7	Data 8 giorno mese anno	Importo 9 ,00	
RW2	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW3	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW4	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW5	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW6	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2003

	Codice Stato estero	Codice operazioni con estero	Importo	Vedere istruzioni
RW7	1	2	3 ,00	4
RW8	1	2	3 ,00	4
RW9	1	2	3 ,00	4
RW10	1	2	3 ,00	4

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2003

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB
RW11	1	2	3	4
	Numero del conto corrente 5		Data 6 giorno mese anno	Importo 7 ,00
RW12	1	2	3	4
	5		6	7 ,00
RW13	1	2	3	4
	5		6	7 ,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
1 Codice fiscale
2 Denominazione
3 Comune del domicilio fiscale
4 Provincia (sigla)
5 Via e numero civico

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
1 Codice fiscale
2 Cognome ovvero Denominazione
3 Nome (solo per le persone fisiche)
4 Sesso (M o F)
5 Data di nascita giorno mese anno
6 Comune (o Stato estero) di nascita
7 Prov. nasc. (sigla)
8 Comune del domicilio fiscale
9 Provincia (sigla)
10 Via e numero civico
11 Cod. Stato estero
12 Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi ,00

AC3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

PERSONE FISICHE FASCICOLO 3

Dichiarazione delle persone fisiche - periodo di imposta 2003

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

QUADRO CP	Concordato preventivo – Dati di riferimento
QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in contabilità semplificata
QUADRO RD	Allevamento di animali
QUADRO RS	Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
QUADRO RJ	Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
QUADRO RY	Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti
QUADRO RU	Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale agevolato

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio
QUADRO RA	Redditi dei terreni
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati
	Familiari a carico
QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR	Crediti d'imposta
QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE	Altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RI	Redditi di capitale
QUADRO RL	Redditi diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC	Amministratore di condominio
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2004

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

COPIA TRATTA DA GURITEL

INDICE **UNICO 2004 Persone fisiche – FASCICOLO 3**

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta **precedenti il 2003** da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere **dall'anno 2003** (vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati) è previsto che gli stessi non si applicano:

1) se l'esercizio delle attività d'impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l'utilizzo, di più punti di vendita;

2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2).

Vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal **1° gennaio 2003**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2003.**

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2003 (vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati)** il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U;SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.
  Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B E SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
• barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
• compilare ed allegare gli appositi modelli.

Reddito derivante dall'attività di allevamento

Il quadro RD deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di allevamento di animali eccedenti il limiti di cui all'art. 29, comma 2 lett. b) del Tuir, qualora tale reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir. Oltre al quadro RD, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Reddito di lavoro autonomo

Il quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Oltre al quadro RE, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se deve essere compilata la sezione in esso contenuta.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del comma 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocato in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verifichino i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2003;
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

Concordato preventivo biennale

I contribuenti che hanno trasmesso la comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono compilare il quadro CP al fine di indicare nella presente dichiarazione i dati e gli elementi necessari:
– per la determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell'IVA per l'anno 2001 e per l'anno 2003;
– per l'individuazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell'imposta.
Nei quadri RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d'imposta 2003 ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:
– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)".
– Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
– Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
– Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
– Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2004).

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)
Il comma 4-bis introdotto nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, stabilisce la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna (art. 32, comma 4)
L'art. 32, comma 4 della legge n. 289, ha introdotto, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della stessa, una deduzione dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, per un importo pari a 3.000 euro. Le imprese individuali interessate sono esclusivamente quelle con volume di affari fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

Corrispettivi erogati a titolo di spese a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Erogazioni liberali in favore delle società sportive dilettantistiche (art. 90, comma 9)
Per effetto dell'art. 90, comma 9, lettera b), della Legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 è stata abrogata la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002

Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis
L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Per ulteriori approfondimenti si vedano la RIS. del 20/03/03 n. 67 e la CIR. del 31/07/03 n. 43.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L .24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Concordato preventivo
L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, in forma sperimentale, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003 e a quello successivo.
L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.
L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:
– la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, determinata separatamente con aliquota del 23 o del 33%;
– la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
– la limitazione dei poteri di accertamento.
Il meccanismo agevolativo opera a condizione che, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
Per il periodo d'imposta 2003:
– che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione di sanzione ed interessi).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per il periodo d'imposta 2004:
– che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5/E.

Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)
L'art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.
In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 4 del 03 febbraio 2004 dell'Agenzia delle Entrate.

D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, riforma dell'imposizione sul reddito delle società (art. 4, legge 7 aprile 2003, n. 80)

Interessi di mora
L'art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo Tuir, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo, tuttavia, salvi, per il medesimo periodo d'imposta, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del Tuir di cui al D.P.R. n. 917/86 vigenti fino alla data del 1° gennaio 2004.
Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

3. QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO – DATI DI RIFERIMENTO

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo.
I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001 nonché della determinazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo da assoggettare separatamente a tassazione agevolata.
Nell'ipotesi di adesione da parte dello stesso soggetto a due distinti concordati per effetto dello svolgimento nello stesso periodo d'imposta di attività sia di impresa che di lavoro autonomo, devono essere compilati due distinti moduli CP.
Per chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004.
Si precisa che al concordato preventivo sono ammessi anche i soggetti che continuano l'attività a seguito di successione mortis causa ovvero di donazione dell'azienda, avvenuta nel corso del 2001 o del 2002. Nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto nel corso del 2001 i dati da prendere a base per l'applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal dante causa nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva dal beneficiario. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato" del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

Nel **rigo CP1** va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

Dati generali periodo d'imposta 2001

Nel **rigo CP2** nella casella 1, va indicato:
– il codice **1**, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la successione o la donazione;
– il codice **2**, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la successione o la donazione;
Le caselle 2 e 3 vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione.

Nel caso in cui il reddito 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante (per successione mortis causa o donazione), nel **rigo CP3** va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante.

Nel **rigo CP4**, nella **colonna 1**, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2001; nella **colonna 2**, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 **ATECOFIN 2004**. In caso di esercizio di più attività, indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente in relazione ai ricavi e compensi conseguiti.

SEZIONE REDDITI

Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta 2001

Nel **rigo CP5**, va indicato l'importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuale derivanti dall'applicazione del software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2001, ovvero, relativamente ai parametri, il valore previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Tale campo non deve essere compilato dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dell'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel **rigo CP6, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 (per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo l'importo di rigo RE5; per i soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata l'importo di rigo RG2, colonna 3, maggiorato dell'importo di rigo RG3 e di quello al rigo RG4, colonna 3; i soggetti in regime di contabilità ordinaria dovranno, invece, far riferimento all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, commi 1 e 2 del TUIR, eventualmente aumentato dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nel rigo RF9, colonna 3 di UNICO 2002).
In **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RE20 o RG25 o RF39 .

Nel **rigo CP7, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.
In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo CP8, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori importi dichiarati per l'integrazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse.
In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti su categorie di reddito diverse.

Nel **rigo CP9, colonna 1**, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna1.
In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP10, colonna 1**, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52 della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta 2001, de-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna1.
In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da accertamenti divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.
In **colonna 2**, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel **rigo CP12, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte. Detto importo deve risultare pari alla differenza tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e la somma di quelli esposti alla colonna 1 dei righi CP6, CP8, CP11.
In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP13, nelle rispettive colonne 1 e 2**, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei righi da CP6 a CP12.

Nel **rigo CP14**, **colonna 1**, va indicato l'importo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), d), e) ed f) del TUIR già compreso in quello esposto nel rigo CP13, dal quale va poi detratto in applicazione del comma 14, dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, par. 3.1.1). Tale importo opera come variazione in diminuzione dei ricavi o compensi.
Nel **rigo CP14, colonna 2**, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4, della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel **rigo CP15**, **colonna 1**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1.
In **colonna 2** va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2.
Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nelle sezioni "Concordato" dei quadri relativi alla categoria di reddito concordata.

SEZIONE IVA

Dati relativi all'adeguamento

I **righi da CP16 a CP18** sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del **rigo CP16** va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del **rigo CP17** va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivata da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitori di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il **rigo CP18** va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. n. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in **colonna 1**, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in **colonna 2**, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in **colonna 3**.

Nel **rigo CP19, colonna 1,** va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.
In **colonna 2**, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (vedi circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In **colonna 3**, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili – IVA cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari + altre operazioni non soggette IVA + operazioni non soggette a dichiarazione}}$$

PROSPETTO
Verifica del limite del reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativi al periodo d'imposta 2001 per la determinazione dell'aliquota agevolata applicabile
(art. 33, c. 7, D.L. n. 269/2003)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo per la corretta determinazione nel quadro RN del reddito agevolato in relazione all'entità dei redditi di riferimento dell'anno 2001, come determinati nel presente quadro. In particolare i dati da indicare nel prospetto consentono di determinare l'aliquota agevolata applicabile al reddito del 2003, tenendo conto della particolare ipotesi in cui il dichiarante consegua redditi di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilate. Si rammenta infatti che l'adesione al concordato preventivo offre la possibilità alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di applicare, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, l'aliquota agevolata sul maggior reddito dichiarato rispetto a quello del 2001, nella misura del 23 per cento o del 33 per cento a seconda che il reddito di riferimento del 2001 sia, rispettivamente, non superiore a 100.000 euro, ovvero superiore a tale limite.
In caso di contemporaneo esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo, il predetto limite di 100.000 euro deve essere considerato distintamente per ciascuna delle citate attività.

Trattandosi di un prospetto riepilogativo, in caso di compilazione di più moduli CP, i dati devono essere riportati sul modulo n. 1.

Nel **rigo CP20** va indicato, nelle rispettive colonne, l'ammontare del reddito di lavoro autonomo o del reddito d'impresa conseguito dal dichiarante a titolo individuale nel periodo d'imposta 2001 (corrispondente a quanto indicato in colonna 2 del rigo CP15).

Nel **rigo CP21**, va indicato il reddito di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilati che hanno aderito al concordato preventivo, conseguito nel 2001, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali.
Si precisa che ciascuna quota va rideterminata in ragione della percentuale di partecipazione posseduta al 31.12.2003.

Nel **rigo CP22** vanno riportati gli altri redditi di partecipazione conseguiti nel medesimo periodo d'imposta 2001, provenienti da società o associazioni professionali che non hanno aderito al concordato preventivo, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali. Si rammenta che gli importi vanno riportati anche nel caso in cui il dichiarante non risulti più socio al 31.12.2003.

Nel **rigo CP23** vanno riportati i totali delle rispettive colonne.
Di tali importi dovrà tenersi conto nel quadro RN (rigo RN1, colonne 1 e 2) quali redditi di riferimento dell'anno 2001 ai fini della corretta determinazione dell'aliquota agevolata applicabile del 23% o del 33% prevista dal comma 7 dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del Tuir, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir.

SEZIONE I
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO
Nel **rigo RE1, colonna 1**, **va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003**. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Nel **rigo RE2**, **colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 50, comma 8 bis, del Tuir percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23, colonna 2.

Nel **rigo RE2**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RE3, colonna 1**, va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. L'importo di cui a colonna 1 deve essere riportato nel totale indicato a colonna 2.

Nel **rigo RE3, colonna 2,** va indicato, oltre all'importo di cui a colonna 1, l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, **colonna 3,** va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili **comprensivo degli importi indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2**, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

■ **adeguamento ai compensi minimi da concordato, da evidenziare in colonna 2 (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).**
In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RE26, colonna 2, rispetto all'importo risultante dalla somma dei righi RE2, colonna 2, e RE3, colonna 2 al netto di quanto esposto in colonna 1 dello stesso rigo RE3.

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3.

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2003 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere in APPENDICE, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

Nel **rigo RE10**, vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**).
Nella **colonna 1 del rigo RE14** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nella **colonna 1 del rigo RE15** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 "nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, **prorogata per effetto di successive disposizioni normative**, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, corrispondente all'importo di rigo RS18.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo**,** per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002). **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro**.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

La colonna 1 del rigo RE20 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.
Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.
Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003, devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando nel rigo RE17, l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001, indicando alla colonna 1 del rigo RE3 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno "–".

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel rigo RE20, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE27, colonna 2.
Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE27, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20.
Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RE27, colonna 2, al rigo RE21, va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20.
Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE27, colonna 2, nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE27 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Il rigo RE22 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- ***Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001 e successive modificazioni***. Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

- ***Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del Tuir.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

- ***Regime sostitutivo per le attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.823,00.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20, colonna 2), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art.14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2, colonna 2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del Tuir (righi da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RE22** pertanto, va indicato:
a **colonna 1:**
- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2**, va indicato :
- **in caso di codice 1 o 2,** l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al **15** o **20** per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3,** l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RE21 di questa dichiarazione e quello di rigo RE20 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RE21.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nel **rigo RE23, colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo RE21 e quello eventualmente riportato nel rigo RE22, colonna 3. Tale importo, aumentato di quanto eventualmente indicato nel rigo RE2, colonna 1, va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN, rigo RN1, colonna 4.
In colonna 1 del rigo RE23, va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore esposto in colonna 1del rigo RE27. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RE23.
L'importo di colonna 1 del rigo RE23 va riportato nel rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Nel **rigo RE24**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Tale importo va indicato al netto dell'eventuale agevolazione prevista dalle già menzionate disposizioni di proroga dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 e aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, come indicato nel rigo RE3, colonna 1. Tale reddito va sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1, colonna 4.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE25**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE CONCORDATO

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel rigo RE26, colonna 1, va indicato l'ammontare dei compensi del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito di lavoro autonomo. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RE27, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RE28 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

SEZIONE II

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE29 a rigo RE31**.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE29 e RE30

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE29**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE30.**

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**. Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 4**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN25, colonna 2**, del **quadro RN**.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".
Il quadro RF si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:
- **concordato**;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

• dati di bilancio;
• conferimenti agevolati;
• prospetto dei crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
• barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
• compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF27** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF29**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF28** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF24** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Nei **righi RF8** e **RF30** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF30**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF30** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF30** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9**, **colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, **comprensivi degli importi esposti in colonna 1 ovvero in colonna 2**, qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

- **Adeguamento ai ricavi minimi da concordato (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), da evidenziare in colonna 2.**
  In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall'adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il rigo RF55, colonna 2, e l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Tuir.

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2:
- lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83;
- lett. c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37;
- lett. c-nonies);
- lett. c-decies);
- lett. c-undecies).

Vedere in APPENDICE, voce "Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni"

Nel **rigo RF14** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

Vedere in APPENDICE, voce "Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni"

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000,00 euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. **In merito al contenuto della comunicazione, vedere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/05/2003**.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Nel **rigo RF15** va pertanto indicato l'ammontare delle minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le quali sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Ne consegue che nel **rigo RF33** va indicata la variazione in diminuzione pari all'ammontare della quota costante.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001.
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **righi RF19** e **RF20** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF24**.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel **rigo RF36**.

Nel **rigo RF22** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RF23** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7 bis, del Tuir.

Nel **rigo RF24, colonna 1,** va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. **Tale importo deve essere riportato in colonna 3**.
Nel rigo RF24, colonna 2, va indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale importo deve essere riportato in colonna 3.
Nel **rigo RF24, colonna 3,** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Per entrambe le categorie di spese indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro**;
- l'ammontare della sopravvenienza passiva relativa alla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002 effettuata, **anche per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350**;

Nel **rigo RF25** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF4 a RF24.

Nel **rigo RF31** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, compresi componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Vedere in APPENDICE, voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"

Nel **rigo RF32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel rigo RF34 vanno indicati, ai sensi dell'art.127-bis, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RF35** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo.

Nel **rigo RF36**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare della sopravvenienza attiva relativa alla regolarizzazione contabile di cui all'art.14 della legge n. 289 del 2002, effettuata, **anche per il periodo di imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350**;
- **l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 6, dell'art. 14, della legge n. 289;**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vedere in APPENDICE, voce "Crediti d'imposta"

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN22 del quadro RN;
- gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;

Vedere in APPENDICE, voce "Accontanamenti ai fondi di previdenza"

- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- l'importo forfetario di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
- In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

Vedere voce "Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta" nelle "Novità del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

- **nella ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa alla distribuzione degli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003, va indicato il 60 per cento degli acconti sui dividendi percepiti nel periodo d'imposta.**

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 "nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RF37**, **colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce, per effetto delle proroghe, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo di rigo RS18 **da riportare in colonna 4**.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione degli investimenti ambientali"

Nella colonna 2, deve essere indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. Tale importo va riportato in colonna 4.

Nella colonna 3, deve essere indicato il periodo o i periodi di imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti secondo la seguente codifica:
1. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel primo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
2. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
3. se gli investimenti sono stati effettuati in ambedue i periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati per la prima volta nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non deve essere indicato alcun codice.

Nella **colonna 4**, va indicato, oltre agli importi di colonna 1 e 2:

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RF38** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF26 a RF37.

Nel **rigo RF39** va indicata la differenza tra **rigo RF25** e **rigo RF38**. Se tale differenza è negativa va riportato il segno meno ("–").

Nel **rigo RF40** va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "–") tra l'importo dell'utile (**rigo RF2**) ovvero della perdita (**rigo RF3**) e l'importo di **rigo RF39**.

Nel **rigo RF41** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF40, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), e c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37. Qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore ai limiti di cui alla lettera c-sexies) o c-octies), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF40 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF42** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF43, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF40 e le erogazioni liberali di rigo RF41. Qualora nel rigo RF40 sia indicata una perdita, nel rigo RF43, colonna 2, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RF42.
La colonna 1 del rigo RF43 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.
Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.
Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RF43,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF37 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF24 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno "–".

Nel rigo RF44, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RF43, colonna 2.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RF43, colonna 2 e quello esposto nel rigo RF56, colonna 2.
Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RF56, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RF43.
Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF56, colonna 2, al rigo RF44, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF43.
Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF56, colonna 2, nel rigo RF44 colonna 3, va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF56 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RF43.

Vedere voce "Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo"

La compilazione del rigo RF44 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente indicate qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.
In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RF44 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.
Nella colonna 2 del rigo RF44 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.
Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RF44 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Se nel rigo RF44, colonna 3, è indicata una perdita, tale perdita va riportata nel **rigo RF48, colonna 2,** al netto dell'eventuale importo indicato nel **rigo RF47, colonna 2**, se impresa coniugale. In tal caso, nel **rigo RF52, colonna 2,** va indicato zero e non devono essere compilati i righi: **RF45**, **RF46**, **RF49**, **RF50** e **RF51**.

Vedere in APPENDICE voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria" e "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si fa presente che la perdita di rigo **RF48, colonna 2,** può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel **rigo RF45**, **colonna 3**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF44, colonna 3 **maggiorato dell'importo di colonna 2, se compilato** e l'importo di rigo RF38 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche. Tale importo non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:
- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al **15** per cento o, in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al **20** per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF46, colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44, colonna 3, e quello di rigo RF45, colonna 3.
In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RF44, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RF43 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RF56. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RF46.

Nel **rigo RF47, colonna 2,** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RF48, nelle colonne 1 e 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nelle rispettive colonne 1 e 2 dei righi RF46 e RF47.

Nel **rigo RF49** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, come risultante dal rigo RJ10.

Nel **rigo RF50, colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF48, colonna 2 e quello di rigo RF49.
In colonna 1 va indicata la quota di reddito a determinazione separata di cui al rigo RF48, colonna 1. Si tenga presente che la quota di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta può ridurre anche il reddito a determinazione separata dell'imposta.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Se l'importo di rigo RF50 colonna 2 è positivo, nel **rigo RF51, colonna 2,** va indicato fino a concorrenza, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.
L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RF52,** nella **colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF50, colonna 2, e quello di rigo RF51, colonna 2.
Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso va diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.
Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

Vedere in APPENDICE, voce "Crediti d'imposta"

Nel **rigo RF53, colonna 3,** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN22 del quadro RN.
Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righi RN24 e RN28 del quadro RN.

Nel **rigo RF54** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2003, per la quota spettante all'imprenditore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE CONCORDATO

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RF55, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa.
In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RF56, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.
In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RF57 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF58** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei **righi RF59** e **RF60** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF61** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel **rigo RF62** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nei **righi RF63** e **RF64** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF65** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti – effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF66** va indicato l'importo dei versamenti – al netto dei prelevamenti – effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF67** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF68** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF69** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF70** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel **rigo RF71** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel rigo RF72, colonna 2, va indicato l'ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.

Nel **rigo RF73** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale seguendo, per le immobilizzazioni materiali e immateriali i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 127 del 1991 (al netto dei fondi di ammortamento).

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF74**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF75**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF76**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF77**, va indicata la differenza degli importi dei **righi RF75** e **RF76**. Se l'importo di rigo **RF76** è superiore a quello di rigo **RF75** va indicato zero.
Nel **rigo RF78**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo **RF78** non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF80 della medesima colonna.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RF79** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF79, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF80 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF79.

Nel **rigo RF80**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, per i quali, tuttavia, non rilevano i predetti limiti percentuali.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir se nell'anno 2002 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a **euro 309.874,14**, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a **euro 516.456,90**, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;

sempreché non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Il presente quadro va compilato anche:
– dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge;
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 della citata legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2003 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito 2003, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo".
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1, colonna 1**, **va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003.** Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le **colonne 2** e **3** del **rigo RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 2, del Tuir).

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
In **colonna 1**, dello stesso rigo va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La **colonna 2** dello stesso rigo va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG22**, evidenziando in colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
Si deve, inoltre tener conto:
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4**, **colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, **comprensivi degli importi esposti in colonna 1 ovvero in colonna 2**, qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

- **Adeguamento ai ricavi minimi da concordato (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), da evidenziare in colonna 2.**
  In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza di ricavi emergenti dall'adeguamento da concordato corrispondente alla differenza tra l'importo evidenziato nel rigo RG39, colonna 2 e quello del rigo RG2, colonna 3.

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2003.
Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.
Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2003, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel rigo RG9, indicare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'imprenditore partecipante ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC).

Nel **rigo RG10, colonna 1** va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 2.

Nel **rigo RG10, colonna 2** vanno indicati, **oltre all'importo di cui a colonna 1**, gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
• i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- **nella ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa alla distribuzione degli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003, va indicato il 40 per cento degli acconti sui dividendi percepiti nel periodo d'imposta.**
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
  Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
  Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"
  Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, ai sensi del disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.
  Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.
  In questo rigo vanno compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale, anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, legge n. 289 del 2002 **effettuata, per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350**.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art.14, legge n. 289 del 2002, per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350.**

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per prestazioni di lavoro"

Nel **rigo RG15**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.
In particolare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. Ai sensi del comma 1-quater dello stesso art. 62, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80**, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir.

  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.
  Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG16**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG17**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Nel **rigo RG18**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG19**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vederein APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RG20**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo.

Nel rigo RG21, vanno indicati, fino a concorrenza del rigo RG9, gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'imprenditore partecipante, ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC), nei limiti dell'ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RG22, colonna 2**, vanno indicati, oltre all'importo di colonna 1, gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
  Ai sensi dell'art. 74 del Tuir, tale voce comprenderà:
  – l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  – la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  – la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79, comma 7, del Tuir agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2003, tale deduzione è pari a euro **35,28** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro **57,85** per quelli effettuati oltre tale ambito;

Vedere in APPENDICE, voce "Disposizioni in materia di autotrasporto"

- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;

Vedere in APPENDICE, voce "Esercenti impianti di distribuzione di carburante"

- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  – 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  – 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  – 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

  La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater), c-septies), c-nonies), e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett.c-decies), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art.114 del Tuir effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 65 del Tuir nei limiti ivi indicati;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro.**

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 "nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel caso in cui il contribuente fruisca, per effetto delle proroghe, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 383 del 2001, nel **rigo RG23**, **colonna 1**, deve essere indicato il reddito d'impresa detassato, corrispondente all'importo evidenziato nel rigo RS18.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel **rigo RG23, colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1:
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG12 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG11, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24.

Nel **rigo RG26**, va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, e 1.549,37. In questi casi, qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determinino importi inferiori ai limiti di cui alla lettera c-sexies) o c-octies), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG25 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG28**, **colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e le erogazioni liberali di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28, colonna 2, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG27.
La colonna 1 del rigo RG28 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.
Infatti in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.
Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RG28, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG23 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG10 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno "–".

Nel rigo RG29, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RG28, colonna 2.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RG28, colonna 2 e quello esposto nel rigo RG40 colonna 2.
Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RG40, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RG28.
Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RG40, colonna 2, al rigo RG29, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RG28.
Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RG40, colonna 2, nel rigo RG29 colonna 3 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RG40 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RG28.

Vedere voce "Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo"

La compilazione del rigo RG29 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente esposte qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.
In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RG29 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.
Nella colonna 2 del rigo RG29 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito da allevamento di animali (quadro RD) la predetta deduzione va indicata in colonna 2 del rigo RG29. La deduzione va indicata al netto di quanto eventualmente esposto nel rigo RD7, colonna 2, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.
Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RG29 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Il **rigo RG30** deve essere compilato nei seguenti casi:

- ***Presentazione di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001*** . **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.** Per le persone fisiche la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

- ***Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.*** L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

- ***Regime fiscale delle attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro.
  Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 79 del Tuir, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento.
  Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

Pertanto in **colonna 1**, va indicato:
- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo **RG29, colonna 3,** maggiorato dell'importo di colonna 2 del rigo RG29 (se compilata) e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo **RG29, colonna 3**.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.
In **colonna 2**, va indicato :
- **in caso di codice 1 o 2,** l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al **15** o **20** per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3,** l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**;

Nel rigo RG31 va indicato, in colonna 2, il reddito di impresa, risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RG29, colonna 3 e quello eventualmente riportato nel rigo RG30, colonna 3.
In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ri all'importo indicato nel rigo RG29, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RG28 e diminuito del valore esposto in colonna 1del rigo RG40. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RG31.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG32**, compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 5** il reddito (o la perdita), pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, ridotto del reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1** della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG23, colonna 1 e aumentato dell'importo che **deve essere recuperato a tassazione, in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG10, colonna 1.**

La compilazione del rigo RG32 segue modalità diverse qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 5 del rigo RG32 va invece indicato nella colonna 3 di tale rigo.

In colonna 4 del rigo RG32 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 3 con un massimo di euro 3.000.

Pertanto l'importo da indicare a colonna 5 del rigo RG32 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 3 e la deduzione indicata a colonna 4.

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito da allevamento di animali (quadro RD) la predetta deduzione non potrà che essere riconosciuta fino alla concorrenza dell'importo di 3.000 euro, per cui in colonna 4 del rigo RG32 tale deduzione andrà indicata al netto di quanto eventualmente esposto nel rigo RD7, colonna 2.

Nel **rigo RG33, colonna 2,** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RG34, colonna 1, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 1 e RG33, colonna 1.

In colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 2 (ovvero RG32, colonna 5, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG33, colonna 2.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Se l'importo di rigo **RG34 colonna 2** è positivo, nel **rigo RG35 colonna 2,** va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG36,** nella **colonna 2,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG34, colonna 2 e quello di rigo RG35, colonna 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso andrà diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.
Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

Nel **rigo RG37**, **colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN22 del quadro RN.
Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG38** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2003, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

SEZIONE CONCORDATO
La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RG39, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa.
In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RG40, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.
In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RG41 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stati stabiliti con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003.**
Al riguardo, con riferimento al biennio **2003/2004** è stato stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle ta-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

belle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I
- nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II
- nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:
- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
	1	2	3		4
I				x 56,389	
II				x 32,222	
III				x 37,593	
IV				x 13,426	
V				x 11,934	
VI				x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato					

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2				4
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3	3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel **quadro RF** apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso non vanno compilati i righi da RD5 a **RD11**.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

COPIA TRATTA

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 "nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RD6**, nel caso in cui il contribuente fruisca, **per effetto delle proroghe**, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 383 del 2001, va indicato il reddito d'impresa detassato, corrispondente all'importo evidenziato nel rigo RS18.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di impresa (in regime di contabilità semplificata) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RG23, e non andrà compilato il presente rigo RD6. **Allo stesso modo non andrà compilato il rigo RD5, pertanto l'importo che deve essere recuperato a tassazione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo va indicato nel rigo RG10, colonna 1.**

Nel rigo RD7, colonna 3, va indicata la somma degli importi indicati nei righi RD4 e RD5, al netto dell'importo indicato al rigo RD6.

Vedere voce "Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

La compilazione del rigo RD7 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente esposte qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.
In questo caso vanno compilate anche le colonne 1 e 2 del rigo RD7.
In colonna 1 deve essere indicata la somma degli importi indicati nei righi RD4 e RD5 al netto dell'importo indicato al rigo RD6.
Nella colonna 2 del medesimo rigo va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.
In tal caso, l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RD7 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.
Si ricorda che nel caso in cui il contribuente sia titolare di altri redditi di impresa in regime di contabilità semplificata, l'importo di tale deduzione dovrà essere indicato al netto della deduzione esposta nel quadro RG.

Nel **rigo RD8** vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui a rigo RD7, colonna 3, spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD9** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD7, colonna 3 e l'importo del rigo RD8, l'eventuale perdita può essere riportata nel rigo RH8 e per l'eccedenza nel rigo RS10 (o RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limiti di tempo), senza compilare i righi RD10 e RD11.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RD10** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD9. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD9 può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultima anche in colonna 1.

Nel **rigo RD11** va indicata la differenza tra i righi RD9 e RD10, colonna 2.
L'importo di rigo RD11 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.

Nel **rigo RD12** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 17 DICEMBRE 2003

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51{,}64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,03581 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 1.273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236

(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all' anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG:
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;
- Detassazione del reddito (art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001);
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5** e **RG6** del quadro RG e dei **righi RF4**, **RF5**, **RF26** e **RF27** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:
- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito tassato ordinariamente;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini Dit;
- in **colonna 5**, la differenza tra l'importo indicato a colonna 3 e quello esposto a colonna 4;
- **in colonna 6, la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta di cui all'art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 5;**
- **in colonna 7, la quota di reddito minimo di riferimento di cui all'art. 33, c. 4 del decreto legge n. 269, di cui ai righi RG40, colonna 2 o RF56, colonna 2, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33;**
- in **colonna 8**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 9**,la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 10**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2003.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Il **rigo RS10**, è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1998 al 2003 hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, indicate nel quadro RF, (o indicate nel quadro RD, nel solo caso di perdite derivanti dalla detassazione del reddito operata per effetto delle proroghe dell'art. 4, comma1, della legge n. 383/2001) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.
Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Gli importi da indicare devono essere al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione degli anni pregressi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sempreché non si sia proceduto all'affrancamento delle perdite ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata legge n. 289. Tale precisazione si riferisce anche alle perdite di cui al successivo rigo RS11.
Inoltre gli importi da indicare nei righi RS10 e RS11 devono essere esposti al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che, per effetto dell'adesione al concordato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

preventivo, abbiano proceduto all'adeguamento dei ricavi o compensi ai valori risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 (art. 33, comma 5, D.L. 269 del 2003). Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n. 37/E del 12 marzo 2004.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RS11**, **colonna 2**, vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno, compreso l'importo indicato in **colonna 1**, relativo alle perdite dell'anno non compensate. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Prospetto per la determinazione del reddito detassato ai sensi dell'art. 4, comma1, della legge n. 383/2001

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 "nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, **come prorogate dall'art. 5-sexies del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 e dall'art. 5-ter del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147 convertito dalla legge n. 200 del 1 agosto 2003**, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili, realizzati secondo i termini di legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.
Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfetariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir.
Si rammenta, in base all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge n. 383, che la predetta agevolazione è alternativa alla DIT. Le due agevolazioni sono invece cumulabili quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
Nel caso sia necessario compilare più volte il presente prospetto, va indicato il corrispondente quadro di riferimento al rigo RS1 di ogni singolo modulo.
Nel presente prospetto vanno indicati:

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (c.d. Tremonti-bis)"

- nel **rigo RS12,** il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2003, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi** da **RS13** a **RS17**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei cinque periodi d'imposta precedenti al 2003, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

• nel **rigo RS18**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS12 e la media degli importi indicati nei righi da RS13 a RS17 (con eventuale esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore). Tale importo va indicato nel rigo RF37, colonna 1, o RG23, colonna 1 o RE17 ovvero RD6;

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto:

1 - Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 1, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.
2 - Il prospetto deve altresì essere compilato dal socio o associato di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, al quale sia stato imputato il reddito di una CFC per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili. **In questo caso devono essere compilati solo i campi da 1 a 3 e da 8 a 12, sulla base dei dati delle CFC comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati del Mod. UNICO 2004-SP (V. istruzioni quadro RN- UNICO SP).**

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; è altresì finalizzato a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui predetti utili dallo stesso dichiarante o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipi.

Il prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non sono stati distribuiti utili.

Modalità di compilazione

Per ciascuna CFC cui si riferisce il reddito imputato, deve essere, pertanto, compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 12, dei righi **RS19 e RS20** va indicato:

– nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC della sua dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
– la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, previsto dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del decreto n. 429 del 2001;
– nel **campo 4**, l'importo evidenziato per ogni CFC in colonna 2 del rigo RM25 del quadro RM del modello di dichiarazione UNICO 2003-PF, nel caso in cui il dichiarante, per il periodo di imposta 2002, abbia assoggettato a tassazione separata il reddito derivante da partecipazioni in CFC;
– nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata per il periodo d'imposta 2003, in relazione alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta nella CFC, desunto dalla colonna 2 del rigo RM25, quadro RM della presente dichiarazione;
– nel **campo 6**, gli utili distribuiti al dichiarante, dalla CFC o dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR e dell'art.3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; tale importo, desunto dal rigo RF34 (o RG21) della presente dichiarazione, deve essere indicato fino a concorrenza di quello risultante dalla somma dei valori dei campi 4 e 5.
  Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata .
  Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;
– nel **campo 7**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma dei valori dei campi 4 e 5 e l'importo di campo 6;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **campo 8,** l'importo evidenziato, per ogni CFC, nella colonna 6, del rigo RM25 di UNICO 2003, qualora il dichiarante, per il periodo di imposta 2002, abbia assoggettato a tassazione separata il reddito derivante da partecipazioni in CFC;
– nel **campo 9**, l'importo di colonna 6 del rigo RM25 della presente dichiarazione;
– nel **campo 10**, la quota delle imposte sul reddito pagate all'estero dalla CFC relative al reddito del periodo d'imposta precedente e divenute definitive nel 2003, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione e fino a concorrenza dell'importo di campo 8;
– nel **campo 11**, in relazione alle due ipotesi indicate in premessa al seguente paragrafo:
  1) le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili percepiti che non concorrono alla formazione del reddito come indicati nel campo 6;
  2) la quota delle imposte pagate all'estero sugli utili percepiti dalla CFC dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa ed a questi trasferite in relazione alla sua quota di partecipazione.
  L'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 8 + campo 9 - campo 10.
  Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;

La somma dei crediti indicati nei campi 10 e 11 deve poi essere riportata nel rigo RN24, del quadro RN.
– nel **campo 12**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 8 e 9 e la somma degli importi dei campi 10 e 11;

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:
– operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
– operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

SEZIONE I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.
Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5.**

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei righi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eventuale eccedenza Irpef di cui al **rigo RN34**, fino a copertura della differenza tra i righi RQ6 e RQ7.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ6 - RQ7 - RQ8**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

SEZIONE II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eventuale eccedenza Irpef di cui al **rigo RN34**, al netto di quanto impiegato nel rigo RQ8, fino a concorrenza della differenza tra i righi RQ11 e RQ12.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare **(RQ11 - RQ12 - RQ13).**

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge (detassazione Tremonti). In tal caso non vanno compilati i righi da RS12 a RS18.
Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
Tale situazione si verifica quando la somma dei righi RJ6 e RJ9 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RF46, colonna 2, aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (rigo RS18).

AVVERTENZA *Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.*
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 (2000), ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In base alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge n. 256 del 2002, la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.
In alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera c), il successivo comma 1-bis prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 466. In questo caso bisogna tenere presente che la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Il presente quadro va compilato dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare, anche nel caso in cui non intenda fruire dell'agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge.

I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 209 devono indicare nel presente quadro:

- nel **rigo RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (anno 2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i righi per la determinazione agevolabile non vanno compilati;
- nel **rigo RJ2**:
  – il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi al 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
  – l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi al 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ3**:
  – l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
  – l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto a quelli risultanti dall'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
- nel **rigo RJ5**, colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e la somma degli importi dei righi RJ2 e RJ3. Se il risultato è pari a zero o negativo, i righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero. Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all'ammontare risultante dall'applicazione del saggio degli interessi legali, pari al 3 per cento, all'importo indicato al rigo RJ5;
- nel **rigo RJ7**, l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RJ6, al netto delle quote eventualmente spettanti ai collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo RJ8**, la quota del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore, indicato nel rigo RF48, colonna 2, del quadro RF; in caso di perdita va indicato zero.
  Qualora l'importo di rigo RJ8 sia inferiore a quello di rigo RJ7, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ10** corrisponde all'importo di rigo RJ8.
  Qualora l'importo di rigo RJ8 sia superiore a quello di rigo RJ7, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ9** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ7. In tal caso nel rigo RJ10 va indicata la somma dei righi RJ7 e RJ9;
- nel **rigo RJ11**, l'importo di rigo RH15, colonna 2 del Modello UNICO 2004 PF, Fascicolo 2, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel **rigo RJ12**, la somma degli importi di rigo RJ10 e di rigo RJ11, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT;
- nel **rigo RJ13**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito;

I soggetti che in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209, devono indicare:
- nei righi RJ1, RJ2 e RJ3 le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
- nel **rigo RJ4**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso in cui derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
- nel **rigo RJ5**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1, e la somma dei righi RJ2, RJ3 e RJ4. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.
  Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i giorni in colonna 1;
- nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ5;
- nei successivi righi le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:
- dai soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di rivalutazione dei beni delle imprese ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. I);
- dai soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. II).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) all'art. 2, comma 25, con la modifica dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente alle imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 13 aprile 2001 n. 162.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione nel 2004, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il pagamento può essere, altresì, effettuato in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, come previsto dalla legge n. 342 del 2000.

È prevista, inoltre, la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del Tuir, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.
Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.
L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.
Per effetto del richiamo all'art. 10 della L. n. 342 del 2000, contenuto nel successivo articolo 15, possono avvalersi della riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei beni e di affrancamento dei maggiori valori, anche i soggetti in contabilità semplificata nel rispetto delle modalità previste dal medesimo art. 15 della citata L. n. 342 del 2000.

SEZIONE I

La **sezione I** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.
Nel **rigo RY1** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel **rigo RY2** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel **rigo RY3** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

SEZIONE II

La **sezione II** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.
Nel **rigo RY4** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel **rigo RY5** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel **rigo RY6** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

SEZIONE III

Nella **sezione III**, nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare e nel **rigo RY8** l'importo già indicato nel rigo RY7. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY8 e, nello stesso rigo, va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY7.

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Premessa

Quest'anno il quadro RU, da utilizzare per l'indicazione dei crediti d'imposta, è stato completamente ristrutturato, nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'esposizione dei relativi dati.
Si segnalano di seguito le principali novità.

1. **Sono state previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sei sezioni multimodulo, dalla X alla XV, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.**
   La prima delle sezioni "pluricredito", precisamente la sezione X, è riservata all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate maturato in base ai differenti regimi agevolativi. Attese le diverse modalità di attribuzione del credito, dapprima fruibile in via automatica e successivamente concesso su istanza in relazione alle risorse annualmente disponibili, è stato attribuito un codice identificativo che contraddistingue il credito in relazione al regime agevolativo e all'anno di presentazione dell'istanza.
   Si indicano di seguito le *"modalità di compilazione delle sezioni pluricredito"*.
   I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice cre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dito) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell' apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del presente quadro il numero dei moduli compilati. Ad esempio, se nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha fruito di entrambe le agevolazioni "carbon tax" e "caro petrolio", dovrà compilare due volte la sezione XIV, indicando in una i dati relativi al credito "carbon tax" e nell'altra tutti i dati relativi al credito "caro petrolio".
Si segnala che, a seguito della nuova suddivisione del quadro, i codici identificativi dei crediti d'imposta, indicati nell'apposita tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro, sono stati modificati.
Si evidenzia inoltre che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2004 con la conseguenza che, non essendo presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non è consecutiva.

2. **Da quest'anno i dati relativi agli utilizzi dei crediti d'imposta, sia che si tratti di compensazione interna (in diminuzione di ritenute alla fonte, IVA, Irpef ed imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 358 del 1997, esposti nei corrispondenti modelli di dichiarazione) che di compensazione esterna (eseguita sul modello F24), debbono essere indicati, diversamente da quanto previsto nel modello UNICO 2003, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.**
   ATTENZIONE Tenuto conto che parte degli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sono stati già indicati nel modello UNICO 2003, nel presente quadro RU debbono essere esposti solo gli utilizzi dei crediti precedentemente non dichiarati.
3. **In ciascuna sezione è stato aggiunto un rigo relativo all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). In particolare, si rammenta che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della presente dichiarazione unitamente ai relativi interessi e sanzioni.**
4. **I dati relativi al credito d'imposta "Compensi in natura" previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 vanno indicati nella sezione XVI "Altri crediti d'imposta".**
5. **Sono stati inseriti i crediti d'imposta di recente istituzione:**
   - **acquisto autoambulanze e mezzi antincendio (art. 20 D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003);**
   - **cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, L. n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282 del 2002 convertito dalla legge n. 27 del 2003).**

Si segnalano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
– possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, oltre che in diminuzione delle imposte, qualora le norme istitutive prevedano espressamente tale modalità.
Si segnala infine che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

SEZIONE I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, comma 10, L. n. 448 del 1998; art. 4 D.L. n. 268 del 2000 convertito in L. n. 354 del 2000; art. 60 L. n. 342 del 2000; art. 29, L. n. 388 del 2000; art. 6 D.L. 3 n. 56 del 2001; art. 21, comma 7, L. n. 289 del 2002; art.17, comma 1, D.L. n. 269 del 2003)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.
Il credito d'imposta è fruibile ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000 previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali competenti dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'agevolazione, in vigore sino al 30 giugno 2003 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, della legge n.289 del 2002 e sospesa a seguito del raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2003), **è stata ripristinata dall' art. 17, c. 1, lettera c), del DL n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, fino al 31 dicembre 2004.**
Nella sezione va indicato:
- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU82, colonna 2, del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU2**, **colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2**, **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo** "**6737"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel rigo **RU4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel presente rigo deve essere indicato anche l'importo versato con il **codice tributo"6768";**
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6,** l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

SEZIONE II

Esercenti sale cinematografiche

codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)
Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000. Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU 71 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003;
- nel **rigo RU10, colonna 2,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU11,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE III

Incentivi occupazionali
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002

codice credito 03

Incentivi occupazionali
(art. 7 L. n. 388/2000; art. 2 D.L. n. 209/2002; art. 63 L. n. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati esclusivamente i dati relativi al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge 448 del 1998 deve essere indicato nella sezione XII.

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge n. 388 del 2000, ha istituito un credito di imposta fruibile in via automatica, non subordinato cioè alla presentazione di un'apposita istanza,per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato realizzato tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Inoltre, il comma 10 del citato art. 7 ha previsto un ulte-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

riore credito di imposta per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 nelle unità produttive situate nelle aree svantaggiate, fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.
Il credito è utilizzabile mediante i seguenti **codici tributo:**
"6744" e "6745", per l'utilizzo dei contributi maturati entro la data del 30 giugno 2002;
"6732" e "6733", per l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei contributi maturati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002, nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, in quote non superiori ad un terzo del totale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002.
L'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha modificato la disciplina dell'agevolazione ed ha previsto:
- alla lett. a), primo periodo, la conferma per l'anno 2003, del credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i **codici tributo "6751" e "6758";**
- alla lett. a), secondo e terzo periodo, per l'anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d'imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il modello ICO, utilizzando i **codici tributo" 6752", "6753" e "6754";**
- alla lett. b), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1° gennaio 2004 al 31dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d'imposta fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il medesimo modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6755", "6756" e "6757".**

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU13**, **colonna 2,** va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta, fruibile in forma automatica, maturato ai sensi dell' art**. **7 della L. n. 388/2000.**
Nel **rigo RU14,** va indicato:
- nella **colonna 1,** l'ammontare del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate;**
- nella **colonna 2,** l'ammontare complessivo del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **comprensivo dell'importo indicato nella colonna 1;**
- nella **colonna 3,** l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate** ed **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;**
- nella **colonna 4,** l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 3.**

Nel **rigo RU15**, va indicato:
- nella **colonna 2,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6744" – "6745" – "6732" – "6733" – "6751" – "6758"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nella **colonna 4,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757"**.

Nel **rigo RU16, colonne 2 e 4,** va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU17**, **colonne 2 e 4,** va indicata la differenza fra la somma dei righi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa.
Il **rigo RUDM**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis*" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del cre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 3 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto *"de minimis"* concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
In particolare indicare:
– nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto *"de minimis"* di cui alle colonne 1 e/o 3 del rigo RU14;
– nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti *"de minimis"* (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

SEZIONE IV

Investimenti delle delle imprese editrici

codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria
(art. 8 L. n. 62/2001; DPCM n. 143/ 2002; art. 2 D.M. 7 febbraio 2003)
L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta fruibile in via automatica a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".
In particolare:
– nel **rigo RU18**, **colonna 1**, riportare l'importo indicato nel rigo RU93 del modello UNICO/RU/ 2003;
– nel **rigo RU18**, **colonna 2,** indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU19**, **colonna 2,** indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU18, colonne 1 e 2;
– nel **rigo RU20**, **colonna 1,** riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU96 del modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU21**, **colonne 1 e 2,** indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765".** Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/ 2003;
– nel **rigo RU22**, **colonne 1 e 2,** indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU23**, **colonna 1,** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU23**, **colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU19 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE V

Esercizio di servizio di taxi

codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi
(art. 20 D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge 343 del 2000; art. 23 legge n. 388 del 2000)
Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta, concesso per l'anno 2003, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il beneficio, concesso fino al 31 dicembre 2000, poteva essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi, ovvero recuperata mediante buono d'imposta.
Il credito d'imposta maturato dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU24,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU26**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU26**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU26**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU26**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al DLgs 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU26**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
– nel rigo **RU27,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU28**, la differenza tra la somma dei righi RU24, RU25 e RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
– nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
– nel **rigo RU30**, la differenza tra l'importo di rigo RU28 e quello di rigo RU29, da utilizzare successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

SEZIONE IX

Investimenti in agricoltura
ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 63, L. 289/2002

codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002, convertito in L. 178/2002; art. 69, L. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere indicato nella sezione X indicando il codice credito "VS".
La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell' art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n.289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU41** vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell' Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU42, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU 78, colonna 3, del modello UNICO/RU/2003;
Nel **rigo RU42, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6743"**.
Nel **rigo RU42, colonna 3**, **va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.**
Nel **rigo RU42, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU41 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il **rigo RU43** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
- nella **colonna 1**, va indicato il costo dei beni, relativi ad investimenti effettuati nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 2,** va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
- nella **colonna 3,** va indicato l'importo di cui alla colonna 2 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 8, L. 388 del 2000; art. 10 D.L. 138/2002, convertito in L. 178/2002; art. 62, L. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati:
- **i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002;**
- **i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003 dovranno essere indicati nella sezione IX.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000 è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:
– il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
– il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 178 del 2002;
– il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne le aree ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuto applicabili, alle tabelle 1, 2, e 3 allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno 2003.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti tre corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati dovranno riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti dovranno compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti
ex art. 8 L. 388/2000

Codice credito VS

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002.

Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2003 (G.U. n.82 dell'8 aprile 2003) e 6 agosto 2003 (G.U. n.185 dell'11 agosto 2003), utilizzando il **codice tributo "6734".** Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della legge. n. 289/2002, è stato istituito il **codice tributo "6747".**

Investimenti
ex art. 10 D.L. 138/2002

Codice credito TS

2) **Codice credito: "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1, lett.b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742".** Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della L. n. 289/2002, è stato istituito il **codice tributo "6748".**

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2003

Codice credito S3

3) **Codice credito: "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 dalla legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del centro-nord);
– i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. **Gli importi relativi al credito maturato ed agli investimenti realizzati successivamente alla presentazione dell'istanza denegata devono essere ricompresi nei dati da indicare nella presente dichiarazione.**

Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall' art. 4, comma 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizzando il **codice tributo "6759"** per gli investimenti nel Sud e **"6773"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione tenendo presente che tutti i dati devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione.

Nel **rigo RU44**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU45**, vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi so-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato. In particolare:
- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art.8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4** barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5, 6 e 7,** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati .

Nei **righi** da **RU46 a RU65,** in corrispondenza della regione nella quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti ;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegate alla circolare n.32 del 3 giugno 2002;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU66, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:
- in caso di codice credito **"VS"**, riportare l'ammontare indicato nel modello CVS, quadro B, sezione I, rigo 4;
- in caso di codice credito **"TS"**, riportare l'ammontare indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 di tutti i modelli CTS presentati ;
- in caso di codice credito **"S3"**, la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU66, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU46 a RU65.

Nel **rigo RU66, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU66, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. L'importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU66, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il risultato potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU67** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In particolare:
- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione ovvero il costo dei beni che entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4,** va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 - 13 e 14 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in APPENDICE la voce "Contributi e liberalità" art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio é concesso oppure, ai sensi dell'art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi
Codice credito 10

Spese di ricerca
Codice credito 11

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317 del 1991)
Spese di ricerca (art. 8 L. n. 317 del 1991)
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la fruizione dei benefici sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714".**

Commercio e turismo
Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 L. n. 449 del 1997; artt. 53 e 54, legge n. 448 del 1998; art. 7, L. n. 488 del 1999; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, comma 74 L. 388/2000)
La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo: "6703" e "3887"**

Strumenti per pesare
Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. n. 77 del 1997)
Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il **codice tributo "6717".**

Imprenditoria femminile
Codice credito 14

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, L. 215/1992; art.23 D.P.R 314/2000)
La norma istitutiva del credito d'imposta, contenuta nell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R 28 luglio 2000, n. 314, che ha contestualmente previsto la concessione dell' agevolazione sotto forma di con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tributo in conto capitale; pertanto, **nella presente sezione deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta residuo ed il relativo utilizzo, compilando esclusivamente le colonne 1 e 2 relative alle annualità 1999 e 2000 di tutti righi previsti nella sezione.** Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il **codice tributo: "6718".**

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU68**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU69**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, **– per il credito "imprenditoria femminile" colonne 1 e 2 –** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  • dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito "**investimenti innovativi"**;
  • dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "**spese di ricerca";**
  • dal rigo RU31, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "**commercio e turismo"**;
  • dal rigo RU38, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "**strumenti per pesare"**;
  • dal rigo RU 44, colonne 2 e 3 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"imprenditoria femminile";**
– nel **rigo RU70**, **colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
– nel **rigo RU70**, **colonna 5**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
– nel **rigo RU71**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU72**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4,** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. In caso di fruizione dei crediti "**commercio e turismo**", "**strumenti per pesare**" e "**imprenditoria femminile**" detto ammontare va indicato al netto degli utilizzi effettuati nel citato periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU73**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU74**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU75**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU74 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU76**, **colonna 2**, la differenza tra la somma dei righi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU76**, **colonna 3**, la differenza tra la somma dei righi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione
– nel **rigo RU76**, **colonna 4**, la differenza tra la somma dei righi RU69, RU70 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **rigo RU76**, **colonna 5**, la differenza tra la somma dei righi RU70 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU71, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 – 17.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzioni
ex art. 4 L. 449/1997

Codice credito 15

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 L. n. 449 del 1997)
L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.
Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6700".**

Assunzioni
ex art. 4 L. 448/1998

Codice credito 16

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4 L. n. 448 del 1998)
ATTENZIONE Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 deve essere indicato nella sezione III.
Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000**,** alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6705".**

Incentivi per la ricerca scentifica

Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 L. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 297 del 1999, attuato con D.M. 8 agosto 2000)
L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6701".**

Nella sezione va indicato:
– nel rigo **RU77**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  - dal rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito "**assunzioni ex art. 4 L. 449/1997"**;
  - dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" per la parte riferita alla sola componente riguardante detto credito (esclusa la parte relativa al credito maturato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 che va indicata nella sezione III, rigo RU13);**
  - dal rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "**incentivi per la ricerca scientifica";**

– nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 448/1998", il rigo non deve essere compilato;**
– nel **rigo RU80**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU80**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell' Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **rigo RU80**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU80**, **colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
– nel rigo **RU81,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU80, colonna 4 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU82**, la differenza fra la somma dei righi RU78, RU79 e RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU80, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito 18 - 19- 20 - 21.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Rottamazione veicoli

Codice credito 18

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli (art. 29 D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997; art. 1 D.L. 324/1997, convertito dalla L. 403/1997; art. 22 L. 266/1997; art. 6 L. 140/1999; art. 54, c. 4, L. 488/1999)
L'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli per trasporto promiscuo nonché di ciclomotori o motoveicoli che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti.
Per la fruizione del contributo sono utilizzabili i codici tributo: **"6710" e " 6712".**

Rottamazione macchine agricole

Codice credito 19

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. 449/1997; art. 29 D.L. 669/1996; art. 145, c. 36 L. 388/2000)
L'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici delle macchine e attrezzature agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale da quest'ultimo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti. Il credito d'imposta, è stato disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo: **"6711".**

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art.1, c. 2, D.L. 324/1997 convertito in L. 403/1997; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28 L. 273/2002; D.M. 183/2003)
Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL.
Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.
Il contributo è utilizzabile tramite il codice tributo: **"6709".**

Metanizzazione Sardegna

Codice credito 21

Metanizzazione della Sardegna (L. 73/1998)
L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, ha previsto la concessione di un credito di imposta, le cui modalità di fruizione sono state fissate con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a favore delle imprese appartenenti a specifiche categorie, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, per i maggiori costi di produzione sostenuti come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Detto credito compete nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo: **" 6708".**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nella sezione va indicato:
– nel rigo **RU83**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  • con riferimento al credito "**rottamazione veicoli",** dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2003;
  • con riferimento al credito "**rottamazione macchine agricole",** dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2003;
  • con riferimento al credito "**veicoli elettrici, a metano o a GPL",** dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2003;
  • con riferimento al credito "**metanizzazione Sardegna",** dal rigo RU67 del Mod. UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Il rigo non può essere compilato sia con riferimento al credito "metanizzazione Sardegna", poiché non è stato emanato nell'anno 2003 il bando per l'attribuzione del contributo, sia con riferimento al credito "rottamazione veicoli", in quanto la disposizione agevolativa non è più operativa.**
– nel **rigo RU86**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU84 e RU85 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il credito "metanizzazione Sardegna", anche delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, dovute per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU86**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU86**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU86**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al DLgs 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU86**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU87,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU86, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU88**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei righi RU84, RU85 e RU87 e la somma degli importi indicati nel rigo RU86, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIV

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Carbon tax

Codice credito 22

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8 L. 448/1998; DPR n. 277/ 2000; art. 2 DL n. 268/2000, art. 2 D.L. n. 356/2001, art. 21, c. 7 legge 289/2002; art. 17, c. 2, D.L.269/2003 convertito L. 326 2003)
L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.
Il credito in questione può essere richiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in base alle modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per l'utilizzo in compensazione è stato istituito il **codice tributo**: **" 6730".**

66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Caro petrolio

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio)
(art. 1 D.L. n. 265/ 2000 convertito in L. 343/ 2000; art. 25 L. 388/ 2000; art. 8 D.L. 356/ 2001, convertito in L. 418/ 2001; art. 5 D.L. 452/2001 convertito in L. 16/2002; art. 1 D.L. 138/2002 convertito in L. 178/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/ 2003, convertito in L. 326/ 2003)
Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.
Per l'individuazione delle misure di riduzione dell'aliquota delle accise si rinvia ai DD.MM. 19 marzo 2001, 9 ottobre 2001 e 1 febbraio 2002.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la fruizione del credito d'imposta è utilizzabile il **codice tributo**: **"6740".**

Nel prospetto va indicato:
– nel rigo **RU89**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2003;
– nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2003;
– nel rigo **RU92,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la somma dei righi RU90 e RU92 ed il rigo RU91 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

SEZIONE XV

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28 - 30
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L.193/00; DI 25/2/2002, n. 87)
La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.
Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge 388/2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 mediante il **codice tributo: "6741"**.

Mezzi antincendio e autoambulanze

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 D.L. 269/2003 conv.to in L. 326/2003)
L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 % del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Regimi fiscali *agevolati*

Codice credito 30

Credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (artt.13 e 14 L. 388/2000; art. 1 D.M. 7 febbraio 2003)

La legge n.388 del 2000, agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, ha previsto un credito d'imposta, fruibile in via automatica, per l'acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone fisiche che, avendo optato per i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
Per i crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPC". Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo** "**6735**" e "**6738**".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nella sezione va indicato:
– nel rigo **RU94**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU95**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  • dal rigo RU105 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"assunzione detenuti"**;
  • dal rigo RU92 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"regimi fiscali agevolati".**

Per il credito **"mezzi antincendio ed autoambulanze"**, questo rigo non va compilato;
– nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003. Per il credito **"mezzi antincendio ed autoambulanze"**, questo rigo non va compilato;
– nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU99**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU95, RU96 e RU98 e l'importo indicato nel rigo RU97, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVI
Altri crediti d'imposta

Codice credito 99

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:
– il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della L. n. 488/1999 utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
– il credito concesso ai datori di lavoro, per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994 utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU100**, l'ammontare complessivo dei crediti residui non utilizzati;
– nel **rigo RU101**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3**, **4 e 5** l'importo del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs n. 358/1997 dovute per l'anno 2003 nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nell'anno 2003. Non devono essere indicati nel presente rigo gli utilizzi effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
– nel **rigo RU102,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU101, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU103**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei righi RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nel rigo RU101, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVII
Creditori verso EFIM

Codice credito 32

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 D.L. 532/1993, conv. ln L. 111/1994; art. 8 D.L. 26/1995, conv. ln L. 95/1995; art. 6 D.L. 415/1995, convertito in L. 507/1995)

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU104**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU112 del modello UNICO/RU/2003;
– nel rigo **RU105,** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU106, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2003 per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU106, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2003 per la quale si fruisce della sospensione. Non devono essere indicati nel presente rigo i versamenti sospesi nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **rigo RU106, colonna 3**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU106, colonna 4**, l'importo complessivo delle iscrizioni a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'Irpef, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU107,** la differenza tra l'importo di rigo RU104 e la somma degli importi dei righi RU105 e RU106, colonne 1, 2 , 3 e 4**.**

SEZIONE XVIII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate
(art. 14 L.289/2002; art. 5-bis, c.1, D.L. 282/2002, convertito in L.27/2003)
La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n.350, tenuti a versare , nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.
A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n.282 del 2002, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini Irpef o Irpeg, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.
In particolare, va indicato:
– nel rigo **RU108**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo **RU109**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU108;
– nel rigo **RU110,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo **RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo del rigo RU109 e l'importo del rigo RU110 che potrà essere utilizzato in diminuzione dell' Irpef dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIX

Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir

Questa sezione va utilizzata dai soggetti tenuti alla presentazione del presente modello che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno ricevuto uno o più crediti d'imposta dai predetti soggetti.
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), **al "caro petrolio"** (codice credito 23) ed ai **"creditori verso EFIM"** (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
In particolare, nei righi da **RU112** a **RU115** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:
– nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sottoriportata;
– nella **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
– nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.
L' importo del credito indicato nella presente sezione deve essere altresì riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei righi RU41e RU66 rispettivamente delle sezioni IX e X).
Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo al soggetto partecipato in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito residuo della precedente dichiarazione" in corrispondenza della colonna relativa all'anno di maturazione del credito.
Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Trasporto PMI siciliane	26	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Altri crediti d'imposta	99	XVI

13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (***controlled foreign companies***), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'Irpeg o dell'Irpef) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.
In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, **che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 127-bis , comma 4, del Tuir che individuano i** Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 , pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
– la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
– la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– **la sezione III, riservata alle perdite d'impresa non compensate;**
– la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
– la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

SEZIONE I
Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:
• nel **campo 1**, la denominazione della CFC;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella ***Elenco dei Paesi e territori esteri*** riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (Via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella ***Elenco dei Paesi e territori esteri*** riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"**1**" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**2**" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**3**" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall'art. 5, comma 5, del Tuir.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
"6" – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del Tuir (dell'art.1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001).
"7" – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

SEZIONE II
Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi in base al prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis,103,103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal bilancio della CFC si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2004 – Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
  In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
  - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra–UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  – l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
  – le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**.

Nel caso in cui nel rigo FC38 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC43 senza essere preceduta dal segno "–".
- nel **rigo FC41**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC40.
- nel **rigo FC42**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC40 e quello di cui al rigo FC41.
- nel **rigo FC44**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

SEZIONE III
Perdite non compensate

Nei righi da FC45 a FC46 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC41 del presente quadro.

Nel rigo FC47 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

SEZIONE IV
Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.
In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
  – soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78%;
- **in colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC42;
- **in colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC44.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2004 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

SEZIONE V
Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2004 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2004, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2004).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:
- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Si ricorda che, ai fini dell'**adeguamento agli studi di settore**, per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sia "in via autonoma" che all'interno del modello UNICO, per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.
Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

APPENDICE – Fascicolo 3

❑ Accantonamenti ai fondi di previdenza

Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.
È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2 del TUIR. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

❑ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

❑ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del TUIR, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

❑ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

❑ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

Devono considerarsi "contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato" quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del TUIR.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del TUIR – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento **per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per quelli incassati negli esercizi precedenti**.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

❑ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del TUIR.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del TUIR, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del TUIR nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Per gli altri crediti d'imposta si rimanda alle voci "Dividendi comunitari", "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" ed alle altre voci relative ai crediti in APPENDICE del Fascicolo 1.

❑ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, a decorrere dal periodo di imposta 2003 la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

❑ Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo (c.d. Tremonti-bis)

L'articolo 4, comma1, della legge 383 del 2001 così come prorogato dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti agevolabili, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.
L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.
L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.
Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.
Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.
Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.
L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.
In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 194, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

❑ Disposizioni in materia di autotrasporto

Ulteriore deduzione dal reddito
L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del TUIR con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.
La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.
La suddetta deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

❑ Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

❑ Esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

❑ **Esercizio di arti e professioni**

L'art.49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

❑ **Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato**

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.
Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del comma 7-bis.
L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.
Il comma 7-quater dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.
Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.
Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.
Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.
Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:
- **con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;**
- **con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.**

❑ **Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:
- **alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;**
- **in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;**
- **entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).**

La comunicazione tardiva si considera omessa.
In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

❑ **Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.
L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

❑ **Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.
Per il periodo d'imposta 2003 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.
Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2003 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

❑ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del TUIR;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

❑ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2003 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2002 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro;
b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2001 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.
Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

❑ Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.
Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

❑ Regime fiscale delle attività marginali

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84.
L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

❑ Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
– per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

❑ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Per effetto del comma 1-quater, come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

❑ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2003 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'Iva, si ricorda che per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.
Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, ai fini dell'IVA possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi **o compensi** derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

❑ Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:
– delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
– degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.
Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

❑ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del TUIR)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2003 E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)

■ MANIFATTURE

SD01A (in vigore dal 1998)
- 15.52.0 Produzione di gelati
- 15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
- 15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

SD01B (in vigore dal 1998)
- 15.81.2 Produzione di pasticceria fresca

SD02U (in vigore dal 1998)
- 15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

SD03U (in vigore dal 1998)
- 15.61.1 Molitura del frumento
- 15.61.2 Molitura di altri cereali
- 15.61.3 Lavorazione del risone
- 15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie

SD04A (in vigore dal 1998)
- 26.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

SD04B (in vigore dal 1998)
- 14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali
- 14.11.2 Estrazione di pietre da costruzione
- 14.13.0 Estrazione di ardesia

SD04C (in vigore dal 1999)
- 14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia

SD04D (in vigore dal 1998)
- 14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
- 14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
- 14.22.0 Estrazione di argilla e caolino
- 14.50.1 Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)

SD04E (in vigore dal 1998)
- 26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
- 26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

SD05U (in vigore dal 2002)
- 15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
- 15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
- 15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

SD06U (in vigore dal 1999)
- 17.54.6 Fabbricazione di ricami

SD07A (in vigore dal 1999)
- 17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

SD07B (in vigore dal 1999)
- 17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- 18.22.B Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia
- 18.23.B Confezione di maglieria intima
- 18.24.C Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia

SD07C (in vigore dal 1999)
- 18.22.A Confezione di abbigliamento esterno

SD07D (in vigore dal 1999)
- 18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro
- 18.24.2 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari

SD07E (in vigore dal 1999)
- 18.23.A Confezione di biancheria intima, corsetteria

SD07F (in vigore dal 1999)
- 18.24.A Confezione di cappelli
- 18.24.B Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

SD07G (in vigore dal 1999)
- 18.24.3 Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento

SD08U (in vigore dal 1998)
- 19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma
- 19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
- 19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

SD09A (in vigore dal 1998)
- 36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
- 36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
- 36.13.0 Fabbricazione di mobili per cucina
- 36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
- 36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

SD09B (in vigore dal 1998)
- 36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani

SD09C (in vigore dal 1999)
- 20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno
- 20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
- 20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno

SD09D (in vigore dal 1999)
- 20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

SD09E (in vigore dal 1999)
- 20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- 20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
- 20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

SD10A (in vigore dal 1998)
- 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
- 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino
- 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone

SD10B (in vigore dal 1998)
- 17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

SD11U (in vigore dal 2002)
- 15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo
- 15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi
- 15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato
- 15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

SD12U (in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TD12U)
- 15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria

TD12U (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U)
- 15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria
- 52.24.1 Commercio al dettaglio di pane

SD13U (in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)
- 17.30.0 Finissaggio dei tessili

SD14U (in vigore dal 1999) Sperimentale
- 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
- 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
- 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
- 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate
- 17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili
- 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata
- 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata
- 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili
- 17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia

SD15U (in vigore dal 2002)
- 15.51.1 Trattamento igienico del latte
- 15.51.2 Produzione dei derivati del latte

SD16U (in vigore dal 1999)
- 18.22.2 Confezione su misura di vestiario

SD17U (in vigore dal 2002)
- 25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
- 25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- 25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- 25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
- 25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

SD18U (in vigore dal 1999)
- 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- 26.30.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- 26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

SD19U (in vigore dal 2000)
- 28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
- 28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

SD20U (in vigore dal 2000)
- 28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
- 28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
- 28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
- 28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
- 28.40.1 Produzione di pezzi di metallo fucinati
- 28.40.2 Produzione di pezzi di metallo stampati
- 28.40.3 Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
- 28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
- 28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli
- 28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
- 28.62.A Fabbricazione di utensileria a mano
- 28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere
- 28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
- 28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
- 28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 28.74.1 Fabbricazione di filettatura e bulloneria
- 28.74.2 Fabbricazione di molle
- 28.74.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 28.75.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
- 28.75.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
- 28.75.3 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
- 28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
- 28.75.5 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

SD21U (in vigore dal 1999)
- 33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
- 33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

SD22U (in vigore dal 2000)
- 31.50.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

SD23U (in vigore dal 2002)
- 20.51.2 Laboratori di corniciai

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SD24A **(in vigore dal 2000)**
52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

SD24B **(in vigore dal 2000)**
18.30.2 Confezione di articoli in pelliccia

SD25U **(in vigore dal 2000)**
18.30.1 Preparazione e tintura di pellicce
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio

SD26U **(in vigore dal 2000)**
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle

SD27U **(in vigore dal 2000)**
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

SD28U **(in vigore dal 2001)**
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori

SD29U **(in vigore dal 2000)**
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

SD30U **(in vigore dal 2002)**
37.10.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

SD31U **(in vigore dal 2002)**
24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
24.51.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.52.0 Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.63.0 Fabbricazione di oli essenziali

SD32U **(in vigore dal 2000)**
28.52.0 Lavori di meccanica generale
28.62.B Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
29.11.1 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
29.11.2 Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
29.12.0 Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
29.21.2 Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.23.2 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.24.1 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
29.24.2 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
29.24.4 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)
29.24.5 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori)
29.24.6 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.41.0 Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
29.42.0 Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.43.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.53.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.54.1 Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.2 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.2 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.3 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
29.56.4 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

SD33U **(in vigore dal 2000)**
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

SD34U **(in vigore dal 2001)**
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)

SD35U **(in vigore dal 2001)**
22.11.0 Edizione di libri
22.13.0 Edizione di riviste e periodici
22.15.0 Altre edizioni
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche
22.23.0 Legatoria, rilegatura di libri
22.24.0 Lavorazioni preliminari alla stampa
22.25.0 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

SD36U **(in vigore dal 2001)**
27.10.0 Siderurgia
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa
27.31.0 Stiratura a freddo
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri
27.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
27.34.0 Trafilatura
27.51.0 Fusione di ghisa
27.52.0 Fusione di acciaio
27.53.0 Fusione di metalli leggeri
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi

SD37U **(in vigore dal 2001)**
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

SD38U **(in vigore dal 2001)**
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.

SD39U **(in vigore dal 2003)**
24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

SD40U **(in vigore dal 2003)**
31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.10.2 Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
31.20.2 Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati
31.40.0 Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
31.61.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
31.62.1 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)

SD41U **(in vigore dal 2003)**
30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio
30.02.0 Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
32.10.0 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
32.20.1 Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
32.20.3 Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
33.20.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
33.20.3 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione
33.20.5 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
33.30.0 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)
33.50.0 Fabbricazione di orologi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SD42U (in vigore dal 2003)
33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

SD43U (in vigore dal 2003)
33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

SD44U (in vigore dal 2003)
34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
35.41.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
35.42.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

SD45U (in vigore dal 2003)
15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè
51.37.A Commercio all'ingrosso di caffè

SD46U (in vigore dal 2003)
24.11.0 Fabbricazione di gas industriali
24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati
24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
24.20.0 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.41.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.61.0 Fabbricazione di esplosivi
24.62.0 Fabbricazione di colle e gelatine
24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi
24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
24.70.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

SD47U (in vigore dal 2001)
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

SD48U (in vigore dal 2003)
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

SD49U (in vigore dal 2003)
36.15.0 Fabbricazione di materassi

■ **SERVIZI**

SG31U (in vigore dal 1998)
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

SG32U (in vigore dal 1998)
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

SG33U (in vigore dal 1998)
93.02.B Servizi degli istituti di bellezza

SG34U (in vigore dal 1998)
93.02.A Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

SG35U (in vigore dal 1998)
55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto

SG36U (in vigore dal 1998)
55.30.A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

SG37U (in vigore dal 1998)
55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55.40.A Bar e caffè

SG38U (in vigore dal 2002)
52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

SG39U (in vigore dal 1998)
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare

SG40U (in vigore dal 2002)
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0 Compravendita di beni immobili
70.20.0 Locazione di beni immobili

SG41U (in vigore dal 2003)
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione

SG42U (in vigore dal 2002)
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

SG43U (in vigore dal 1998)
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

SG44U (in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U)
55.10.A Alberghi e motel, con ristorante
55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante

TG44U (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U e SG65U)
55.10.A Alberghi e motel, con ristorante
55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

SG46U (in vigore dal 1998)
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

SG47U (in vigore dal 1998)
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici

SG48U (in vigore dal 2002)
52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

SG49U (in vigore dal 1998)
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori

SG50U (in vigore dal 1998)
45.41.0 Intonacatura
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

SG51U (in vigore dal 1998)
92.31.H Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

SG52U (in vigore dal 2002)
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari

SG53U (in vigore dal 2002)
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni

SG54U (in vigore dal 2002)
92.72.2 Sale giochi e biliardi

SG55U (in vigore dal 2002)
93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

SG56U (in vigore dal 2000) Sperimentale
85.14.A Laboratori di analisi cliniche

SG58U (in vigore dal 1999)
55.22.0 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
55.23.1 Villaggi turistici

SG60U (in vigore dal 2000)
92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

SG61A (in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61A)
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

SG61B (in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61B)
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

SG61C (in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61C)
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento,
calzature e articoli in cuoio, pellicce

SG61D (in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61D)
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

SG61E (in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61E)
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

SG61F (in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61F)
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

SG61G (in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61G)
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

SG61H (in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61H)
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

TG61A (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A)
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

TG61B (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B)
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

TG61C (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C)
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TG61D **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D)**
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

TG61E **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

TG61F **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

TG61G **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

TG61H **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

SG62U **(in vigore dal 1999)**
55.30.C Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

SG63U **(in vigore dal 1999)**
55.40.C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

SG64U **(in vigore dal 1999)**
55.40.B Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

SG65U **(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U)**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

SG66U **(in vigore dal 2001)**
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 Edizione di software
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.40.0 Attività delle banche di dati
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

SG67U **(in vigore dal 1999)**
93.01.1 Attività delle lavanderie industriali
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

SG68U **(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)**
60.24.0 Trasporto di merci su strada

SG69U **(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione

SG70U **(in vigore dal 1998)**
74.70.1 Servizi di pulizia

SG71U **(in vigore dal 1999)**
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici

SG72A **(in vigore dal 2000)**
60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza
60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

SG72B **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

SG73A **(in vigore dal 2001)**
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

SG73B **(in vigore dal 2001)**
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

SG74U **(in vigore dal 2000)**
74.81.1 Studi fotografici
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

SG75U **(in vigore dal 2001)**
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.42.0 Posa in opera di infissi

SG76U **(in vigore dal 2002)**
55.30.B Servizi di ristorazione in self-service
55.51.0 Mense
55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

SG77U **(in vigore dal 2002) Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto**
61.10.0 Trasporti marittimi e costieri
61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

SG78U **(in vigore dal 2002)**
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

SG79U **(in vigore dal 2002)**
71.10.0 Noleggio di autovetture
71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

SG81U **(in vigore dal 2002)**
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

SG82U **(in vigore dal 2002)**
74.14.5 Pubbliche relazioni
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria

SG83U **(in vigore dal 2002)**
92.61.2 Gestione di piscine
92.61.3 Gestione di campi da tennis
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.5 Gestione di palestre sportive
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

SG85U **(in vigore dal 2002)**
92.34.1 Sale da ballo e simili

SG87U **(in vigore dal 2002)**
74.14.1 Consulenza finanziaria
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali

SG88U **(in vigore dal 2001)**
74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

SG89U **(in vigore dal 2001)**
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

SG90U **(in vigore dal 2003)**
05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi

SG91U **(in vigore dal 2003)**
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

SG92U **(in vigore dal 2003)**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SG93U **(in vigore dal 2003)**
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

SG94U **(in vigore dal 2003)**
92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.20.0 Attività radiotelevisive

SG95U **(in vigore dal 2003)**
93.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali

■ PROFESSIONISTI

SK01U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili

SK02U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.20.F Studi di ingegneria

SK03U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri

SK04U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.11.1 Attività degli studi legali

SK05U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.12.A Servizi forniti da dottori commercialisti
74.12.B Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
74.14.2 Consulenza del lavoro

SK06U **(in vigore dal 2001) Sperimentale**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SK08U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori

SK10U **(in vigore dal 2001) Sperimentale**
85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici

SK16U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

SK17U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali

SK18U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
74.20.E Studi di architettura

SK19U **(in vigore dal 2001) Sperimentale**
85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

SK20U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

SK21U **(in vigore dal 2000) Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

SK22U **(in vigore dal 2001) Sperimentale**
85.20.0 Servizi veterinari

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SK23U **(in vigore dal 2002) Sperimentale**

74.20.2 Servizi di ingegneria integrata

SK24U **(in vigore dal 2002) Sperimentale**

74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

SK25U **(in vigore dal 2002) Sperimentale**

74.14.A Consulenze fornite da agronomi

SK26U **(in vigore dal 2003) Sperimentale**

63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

SK27U **(in vigore dal 2003) Sperimentale**

72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware

72.21.0 Edizione di software

72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software

72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati

72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

SK28U **(in vigore dal 2003) Sperimentale**

92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo

92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)**

52.11.2 Supermercati

52.11.3 Discount di alimentari

52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

TM01U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U e SM27C)**

52.11.2 Supermercati

52.11.3 Discount di alimentari

52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili

52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

SM02U **(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM02U)**

52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

TM02U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)**

52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

SM03A **(in vigore dal 1998)**

52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

SM03B **(in vigore dal 1998)**

52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

SM03C **(in vigore dal 1998)**

52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico

52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati

52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

SM03D **(in vigore dal 1998)**

52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

SM04U **(in vigore dal 2000)**

52.31.0 Farmacie

SM05A **(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U)**

52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

SM05B **(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U)**

52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

TM05U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A e SM05B)**

52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

SM06A **(in vigore dal 1998)**

52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri

52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri

SM06B **(in vigore dal 1998)**

52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

SM06C **(in vigore dal 1998)**

52.44.B Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.

52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame

SM07U **(in vigore dal 1999)**

52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

SM08A **(in vigore dal 1999)**

52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli

SM08B **(in vigore dal 1999)**

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero

SM09A **(in vigore dal 1999)**

50.10.0 Commercio di autoveicoli

SM09B **(in vigore dal 1999)**

50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

SM10U **(in vigore dal 1999)**

50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

SM11A **(in vigore dal 2001)**

52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano

52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione

52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti

SM11B **(in vigore dal 2001)**

51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati

51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)

51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano

51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori

51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

SM12U **(in vigore dal 2000)**

52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi

SM13U **(in vigore dal 2002)**

52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

SM14U **(in vigore dal 2001) Il codice di attività 52.24.1 "Commercio al dettaglio di pane" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore evoluzione TD12U**

52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

SM15A **(in vigore dal 2001)**

52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli

SM15B **(in vigore dal 2001)**

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

SM16U **(in vigore dal 1999)**

52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

SM17U **(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U**

51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi

51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina

SM18A **(in vigore dal 2000)**

51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

SM18B **(in vigore dal 2001)**

51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi

SM19U **(in vigore dal 2000)**

51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti

51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria

51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili

51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili

SM20U **(in vigore dal 2000)**

52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio

SM21A **(in vigore dal 2000)**

51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

SM21B **(in vigore dal 2000)**

51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande

SM21C **(in vigore dal 2000)**

51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37.B Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie
51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

SM22A **(in vigore dal 2001)**
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico

SM22B **(in vigore dal 2001)**
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

SM22C **(in vigore dal 2001)**
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

SM23U **(in vigore dal 2001)**
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

SM24U **(in vigore dal 2001)**
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

SM27B **(in vigore dal 2001)**
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

SM27C **(in vigore dal 2001, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)**
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

SM28U **(in vigore dal 2001)**
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti

SM29U **(in vigore dal 2001)**
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
52.44.A Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica

SM30U **(in vigore dal 2001)**
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

SM31U **(in vigore dal 2001)**
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

SM32U **(in vigore dal 2001)**
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

SM33U **(in vigore dal 2002)**
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce

SM34U **(in vigore dal 2002)**
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

SM35U **(in vigore dal 2001)**
52.33.1 Erboristerie

SM36U **(in vigore dal 2001)**
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

SM37U **(in vigore dal 2001)**
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

SM39U **(in vigore dal 2002)**
52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

SM40A **(in vigore dal 2001)**
52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante

SM40B **(in vigore dal 2002)**
52.62.A Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi
52.63.A Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi

SM41U **(in vigore dal 2003)**
51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

SM42U **(in vigore dal 2002)**
52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

SM43U **(in vigore dal 2002)**
52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

SM44U **(in vigore dal 2002)**
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

SM45U **(in vigore dal 2002)**
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

SM46U **(in vigore dal 2002)**
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici

SM47U **(in vigore dal 2003)**
52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

SM48U **(in vigore dal 2002)**
52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

SM80U **(in vigore dal 2003)**
50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

SM81U **(in vigore dal 2003)**
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento

SM82U **(in vigore dal 2003)**
51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

SM83U **(in vigore dal 2003)**
51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

SM84U **(in vigore dal 2003)**
51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

SM85U **(in vigore dal 2003)**
52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

SM86U **(in vigore dal 2003)**
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

QUADRO CP
Concordato preventivo - Dati di riferimento

Mod. N.

EURO

	CP1	Data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo	giorno / mese / anno	
DATI GENERALI Periodo d'imposta 2001	**CP2**	Segnalazioni	Periodo 1 / Impresa 2	Lavoro autonomo 3
	CP3	Codice fiscale soggetto in attività diverso dal dichiarante		
	CP4	Codice attività esercitata nell'anno 2001	1	2
REDDITI Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta 2001			Ricavi o compensi	Reddito
	CP5	Ricavi o compensi congrui	1 ,00	
	CP6	Importi risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001	,00	2 ,00
	CP7	Maggiori valori determinati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289/2002	,00	,00
	CP8	Maggiori valori determinati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002	,00	,00
	CP9	Adeguamento virtuale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002	,00	,00
	CP10	Maggiori valori determinati ai sensi dell'art. 2, comma 52 della legge n. 350/2003	,00	,00
	CP11	Maggiori valori derivanti da accertamenti divenuti definitivi per pagamento, acquiescenza, adesione o definizione ex artt. 15 e 16 della legge n. 289/2002	,00	,00
	CP12	Maggiori valori per adeguamento in sede di adesione al concordato	,00	,00
	CP13	**TOTALE**	,00	,00
	CP14	Variazioni	,00	,00
	CP15	**IMPORTI DI RIFERIMENTO**	,00	,00

IVA 2001	**CP16**	Corrispettivi congrui in dichiarazione IVA periodo d'imposta 2001			
	CP17	Corrispettivi congrui per definizioni e/o accertamenti			
			Importo	Aliquota	Imposta
	CP18	Maggiori corrispettivi per adeguamento in sede di adesione al concordato	1 ,00	2	3 ,00
IVA 2003			Importo	Aliquota	Imposta
	CP19	Maggiori corrispettivi per adeguamento al concordato preventivo per il 2003	1 ,00	2	3 ,00

PROSPETTO **Verifica del limite del reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativi al periodo d'imposta 2001 per la determinazione dell'aliquota agevolata applicabile** ***(art. 33, c. 7, D.L. n. 269/2003)***			Impresa	Lavoro autonomo
	CP20	Redditi di impresa e/o lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00
	CP21	Redditi di partecipazione in società e/o associazioni che hanno aderito al concordato	,00	,00
	CP22	Altri redditi di partecipazione in società e/o associazioni che non hanno aderito al concordato	,00	,00
	CP23	Totale	,00	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo

EURO

Sezione I Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	**RE1**	Codice attività [1]	parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]		
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	[1] ,00		[2] ,00
	RE3	Altri proventi lordi	[1] ,00		[2] ,00
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 , per concordato [2] ,00)			[3] ,00
	RE5	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 colonna 3)			,00
Determinazione analitica	**RE6**	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE9	Spese relative agli immobili			,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE12	Interessi passivi			,00
	RE13	Consumi			,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,00)	Ammontare deducibile		[2] ,00
	RE15	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,00)	Ammontare deducibile		[2] ,00
	RE16	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			,00
	RE17	Reddito detassato			,00
	RE18	Altre spese documentate			,00
	RE19	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)			,00
	RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**	Incentivi di portata temporale limitata [1] ,00		[2] ,00
	RE21	Reddito adeguato			,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1]	Imposta sostitutiva [2] ,00		[3] ,00
	RE23	**Reddito (o perdita) al netto dell'imposta sostitutiva** (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)	(di cui a determinazione separata [1] ,00)		[2] ,00
Determinazione forfetaria	**RE24**	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)	Volume d'affari e altri compensi [1] ,00		[2] ,00
	RE25	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)			,00

Concordato			2001		Importi minimi per il periodo
	RE26	**COMPENSI**	[1] ,00	x 1,08	[2] ,00
	RE27	**REDDITO**	[1] ,00	x 1,07	[2] ,00
	RE28	**MANCATO ADEGUAMENTO**			

Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo	**RE29**	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,00
	RE30	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
	RE31	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
	RE32	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE29 a RE31)	,00
	RE33	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE29 e RE30**	,00
	RE34	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RE32 - RE33; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)	,00
	RE35	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

EURO

	RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RF2**	**Utile risultante dal conto economico**	,00
	RF3	**Perdita risultante dal conto economico**	,00
Variazioni in aumento	**RF4**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	,00
	RF5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,00
	RF6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	,00
Artigiani ☐	**RF7**	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	,00
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	,00
	RF9	Corrispettivi non annotati (per adeguamento a parametri o studi di settore [1] ,00 per concordato [2] ,00 [3]	,00
Attività di agriturismo ☐	**RF10**	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RF11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	,00
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	,00
	RF13	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelle deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	,00
	RF14	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	,00
	RF15	Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
	RF16	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	,00
	RF17	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	,00
	RF18	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7 del Tuir)	,00
	RF19	Svalutazioni, accantonamenti non deducibili in tutto o in parte — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	,00
	RF20	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	,00
	RF21	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	,00
	RF22	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	,00
	RF23	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-bis)	,00
	RF24	Altre variazioni in aumento [1] ,00 [2] ,00 [3]	,00
	RF25	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF4 a RF24)	,00
Variazioni in diminuzione	**RF26**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	,00
	RF27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	,00
	RF28	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF6 se imputati al conto economico	,00
	RF29	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF6	,00
	RF30	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	,00
	RF31	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	,00
	RF32	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	,00
	RF33	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
	RF34	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 127-bis)	,00
	RF35	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-ter)	,00
	RF36	Altre variazioni in diminuzione	,00
	RF37	Reddito detassato [1] ,00 [2] ,00 [3] [4]	,00
	RF38	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF26 a RF37)	,00
	RF39	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF25 - RF38)	,00
	RF40	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RF39 + RF2 - RF3)	,00
	RF41	Erogazioni liberali	,00
	RF42	Proventi esenti	,00
	RF43	**Reddito d'impresa (o perdita)** — Incentivi di portata temporale limitata [1] ,00 [2]	,00
	RF44	Reddito d'impresa adeguato [1] ,00 deduzione comuni montani [2] ,00 [3]	,00
	RF45	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1] Imposta sostitutiva [2] ,00 [3]	,00
	RF46	Reddito d'impresa al netto del reddito soggetto a imposta sostitutiva (di cui a determinazione separata [1] ,00) [2]	,00
	RF47	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (di cui a determinazione separata [1] ,00) [2]	,00
	RF48	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (di cui a determinazione separata [1] ,00) [2]	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice fiscale (*)

	RF49 Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	,00
	RF50 Reddito di spettanza dell'imprenditore al netto della DIT (di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
	RF51 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
	RF52 **Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) (di cui a determinazione separata 1 ,00)	2 ,00
	RF53 **Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 96-bis del Tuir 1 ,00 di cui limitato 2 ,00)	3 ,00
	RF54 **Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	,00

		2001		Importi minimi per il periodo
Concordato	**RF55** **RICAVI**	1 ,00	x 1,08	2 ,00
	RF56 **REDDITO**	1 ,00	x 1,07	2 ,00
	RF57 **MANCATO ADEGUAMENTO**			

Dati di bilancio	**RF58** Patrimonio netto	,00
	RF59 Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	,00
	RF60 Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	,00
	RF61 Fondo ammortamento immobilizzazione	,00
	RF62 Plusvalenze e sopravvenienze attive	,00
	RF63 Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	,00
	RF64 Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	,00
	RF65 Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	,00
	RF66 Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	,00
	RF67 Debiti verso i fornitori	,00
	RF68 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	,00
	RF69 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	,00
	RF70 Crediti verso i clienti	,00
	RF71 Ricavi delle vendite	,00
	RF72 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente e assimilato 1 ,00)	2 ,00
	RF73 Totale attività	,00

		Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
Conferimenti agevolati	**RF74**	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
	RF75 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF76 Perdita dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF77 Differenza	,00	,00	,00	,00
	RF78 Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF79 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	,00	,00	,00	,00
	RF80 Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00	,00	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

COPIA TRA

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

EURO

	RG1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RG2**	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura [1] ,00 , per attività di agriturismo [2] ,00)	[3] ,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	,00
Artigiani ☐	**RG4**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,00 ,per concordato [2] ,00)	[3] ,00
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	,00
	RG6	Sopravvenienze attive	,00
Attività di agriturismo ☐	**RG7**	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG9	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 127-bis)	,00
	RG10	Altri componenti positivi [1] ,00	[2] ,00
	RG11	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)	,00
	RG12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	RG13	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,00
	RG14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
	RG15	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo	,00
	RG16	Utili spettanti agli associati in partecipazione	,00
	RG17	Quote di ammortamento	,00
	RG18	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
	RG19	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
	RG20	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-ter)	,00
	RG21	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati già assoggettati a tassazione separata	,00
	RG22	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] ,00)	[2] ,00
	RG23	Reddito detassato [1] ,00	[2] ,00
	RG24	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG12 a RG23)	,00
	RG25	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG11 - RG24)	,00
	RG26	Erogazioni liberali	,00
	RG27	Proventi esenti	,00
	RG28	**Reddito d'impresa (o perdita)** Incentivi di portata temporale limitata [1] ,00	[2] ,00
	RG29	Reddito d'impresa adeguato [1] ,00 deduzione comuni montani [2] ,00	[3] ,00
	RG30	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) [1] Imposta sostitutiva [2] ,00	[3] ,00
	RG31	Reddito d'impresa al netto del reddito soggetto a imposta sostitutiva (di cui a determinazione separata [1] ,00)	[2] ,00
Contribuenti minimi	**RG32**	**Reddito (o perdita) d'impresa forfetario** Volume d'affari e altri compensi [1] ,00 % [2] [3] ,00 Deduzione comuni montani [4] ,00	[5] ,00
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (di cui a determinazione separata [1] ,00)	[2] ,00
	RG34	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (di cui a determinazione separata [1] ,00)	[2] ,00
	RG35	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RG36	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) (di cui a determinazione separata [1] ,00)	[2] ,00
	RG37	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] ,00 di cui limitato [2] ,00)	[3] ,00
	RG38	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25 col. 2)	,00

Concordato		2001		Importi minimi per il periodo
	RG39 **RICAVI**	[1] ,00	x 1,08	[2] ,00
	RG40 **REDDITO**	[1] ,00	x 1,07	[2] ,00
	RG41 **MANCATO ADEGUAMENTO**			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

EURO

QUADRO RD

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

Impiego propri familiari ☐

Rigo	Descrizione			Importo
RD1	Numero dei capi normalizzati			
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir			
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)			
RD4	Reddito di allevamento eccedente			,00
RD5	Recupero incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. n. 383/2001			,00
RD6	Reddito detassato			,00
RD7	Reddito (o perdita) dell'impresa	1 ,00	Deduzione comuni montani 2 ,00	3 ,00
RD8	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			,00
RD9	**Reddito (o perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore**			,00
RD10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00)			2 ,00
RD11	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)			,00
RD12	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN25, col. 2)			,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG

Mod. N.

EURO

	RS1 Quadro di riferimento	1
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RS2** Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del Tuir	,00
	RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	,00
	RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	,00
	RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4	,00

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Rigo	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolabile ai fini DIT	Differenza
RS6	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Quota di reddito a determinazione separata	Quota di reddito minimo da concordato	Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RS7	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RS8	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RS9	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000	Eccedenza 2001	Eccedenza 2002	Eccedenza 2003
RS10	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui 1 ,00) 2 ,00

Detassazione del reddito (art. 4, comma1 della legge n. 383/2001)

Rigo	Descrizione	Importo
RS12	Investimenti netti del periodo d'imposta	,00
RS13	Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente	,00
RS14	Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente	,00
RS15	Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente	,00
RS16	Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente	,00
RS17	Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente	,00
RS18	Reddito agevolato per investimenti	,00

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS19

DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC

Codice fiscale controllante	Denominazione della CFC	Soggetto non residente
1	2	3

UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale
4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta Art. 127-bis comma 6	Crediti d'imposta Art. 127-bis comma 7	Saldo finale
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

RS20

1	2			3
4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,00
	RQ3	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	,00
	RQ4	Imposta sostitutiva dovuta	,00
	RQ5	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	,00
	RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva	,00
	RQ7	Crediti di imposta concessi alle imprese	,00
	RQ8	Eccedenza Irpef	,00
	RQ9	Imposta sostitutiva da versare	,00
Sez. II Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	**RQ10**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,00
	RQ11	Imposta sostitutiva dovuta	,00
	RQ12	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ13	Eccedenza Irpef	,00
	RQ14	Imposta sostitutiva da versare	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF
PERSONE FISICHE
2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

EURO

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
(D.Lgs. n. 466/1997)

Rigo	Descrizione		Importo
RJ1	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio		,00
RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati		,00
RJ3	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento		,00
RJ4	Incremento delle consistenze delle partecipazioni		,00
RJ5	Differenza (indicare zero se il risultato è negativo)	Giorni 1	2 ,00
RJ6	Determinazione del reddito agevolabile		,00
RJ7	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore		,00
RJ8	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		,00
RJ9	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti		,00
RJ10	Reddito agevolabile ai fini DIT		,00
RJ11	Reddito agevolabile ai fini DIT di cui al rigo RH15, colonna 2		,00
RJ12	Totale reddito agevolato		,00
RJ13	Imposta		,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RY
Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva

			Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	19%	2 ,00
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	15%	,00
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	19%	,00
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	15%	,00
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	15%	,00
SEZIONE III	**RY7**	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			,00
	RY8	Importo da versare	Versamento rateale		,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PF PERSONE FISICHE 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione			
SEZIONE I Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			2 ,00
	RU2	Credito d'imposta spettante nel periodo	ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00	ex art. 8 L. 448/1998	,00
	RU3	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97			,00
	RU4	Credito d'imposta riversato			,00
	RU5	Differenza			,00
	RU6	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU7	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00
SEZIONE II Esercenti sale cinematografiche	RU8	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione			3 ,00
	RU9	Credito d'imposta spettante nel periodo			,00
	RU10	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 ,00	
	RU11	Credito d'imposta riversato			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Automatico		Istanza	
SEZIONE III Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002	RU13	Credito d'imposta residuo prec dichiarazione		2 ,00		
	RU14	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui 1 ,00)	,00	(di cui 3 ,00)	4 ,00
	RU15	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00		,00
	RU16	Credito d'imposta riversato		,00		,00
	RU17	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00		,00
	RUDM	Altri aiuti *"de minimis"* fruiti	1 giorno / mese / anno		2 ,00	

Sezione	Rigo	Descrizione	2002	2003
SEZIONE IV Investimenti delle imprese editrici	RU18	Importo del costo sostenuto per gli investimenti agevolati	1 ,00	2 ,00
	RU19	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
	RU20	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	
	RU21	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
	RU22	Credito d'imposta riversato	,00	,00
	RU23	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

Sezione	Rigo	Descrizione						
SEZIONE V Esercizio di servizio di taxi	RU24	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU25	Credito d'imposta spettante nel periodo						,00
	RU26	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Irpef 3 ,00	Imposta sostitutiva 4 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00	
	RU27	Credito d'imposta riversato						,00
	RU28	Differenza						,00
	RU29	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						,00
	RU30	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00

Sezione	Rigo	Descrizione				
SEZIONE IX Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002	RU41	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 ,00	Investimento netto 2 ,00	Credito maturato 3 ,00	
	RU42	Risultato del periodo	Residuo prec. dichiarazione 1 ,00	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs 241/97 2 ,00	Credito riversato 3 ,00	Residuo da riportare 4 ,00
	RU43	Rideterminazione del credito	Periodo d'imposta precedente 1 ,00	Diminuzione credito 2 ,00	Importo versato 3 ,00	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

RU44 Codice credito

	ART. 8, COMMA 6	P.I.	M.I.	G.I.	AIUTI FRUITI 2001	AIUTI FRUITI 2002	AIUTI FRUITI 2003
RU45 Dati generali	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00

	Investimento lordo	MODALITÀ DI PAGAMENTO – Mezzi bancari/postali	MODALITÀ DI PAGAMENTO – Contanti	Investimento netto	% intensità	Credito maturato
RU46 Abruzzo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RU47 Basilicata	,00	,00	,00	,00		,00
RU48 Calabria	,00	,00	,00	,00		,00
RU49 Campania	,00	,00	,00	,00		,00
RU50 Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00		,00
RU51 Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00		,00
RU52 Lazio	,00	,00	,00	,00		,00
RU53 Liguria	,00	,00	,00	,00		,00
RU54 Lombardia	,00	,00	,00	,00		,00
RU55 Marche	,00	,00	,00	,00		,00
RU56 Molise	,00	,00	,00	,00		,00
RU57 Piemonte	,00	,00	,00	,00		,00
RU58 Puglia	,00	,00	,00	,00		,00
RU59 Sardegna	,00	,00	,00	,00		,00
RU60 Sicilia	,00	,00	,00	,00		,00
RU61 Toscana	,00	,00	,00	,00		,00
RU62 Trentino	,00	,00	,00	,00		,00
RU63 Umbria	,00	,00	,00	,00		,00
RU64 Valle D'Aosta	,00	,00	,00	,00		,00
RU65 Veneto	,00	,00	,00	,00		,00

	Residuo prec. dichiarazione	Credito maturato	Compensaz. D.Lgs 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare
RU66 Dati riassuntivi del periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Secondo periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta precedente	Diminuzione credito	Importo versato
RU67 Rideterminazione del credito	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE XI

Investimenti innovativi

Spese di ricerca

Commercio e turismo

Strumenti per pesare

Imprenditoria femminile

RU68 Codice credito

	1999	2000	2001	2002	2003
RU69 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU70 Credito d'imposta spettante				,00	5 ,00
RU71 Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00	,00
RU72 Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU73 Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU74 Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU75 Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU76 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE XII

Assunzioni ex art. 4 L. 449/1997

Assunzioni ex art. 4 L. 448/1998

Incentivi per la ricerca scientifica

RU77 Codice credito

RU78 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione 5 ,00

RU79 Credito d'imposta spettante nel periodo ,00

	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU80 Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

RU81 Credito d'imposta riversato ,00

RU82 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00

SEZIONE XIII

Rottamazione veicoli

Rottamazione macchine agricole

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

Metanizzazione Sardegna

RU83 Codice credito

RU84 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione 6 ,00

RU85 Credito d'imposta spettante nel periodo ,00

	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU86 Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

RU87 Credito d'imposta riversato ,00

RU88 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00

SEZIONE XIV

Carbon Tax

Caro petrolio

RU89 Codice credito

RU90 Credito d'imposta spettante nel periodo ,00

RU91 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00

RU92 Credito d'imposta riversato ,00

RU93 Importo richiesto a rimborso ,00

COPIA T

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione						Importo
SEZIONE XV Assunzione detenuti / Mezzi antincendio e autoambulanze / Regimi fiscali agevolati	**RU94**	Codice credito						
	RU95	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU96	Credito d'imposta spettante nel periodo						,00
	RU97	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU98	Credito d'imposta riversato						,00
	RU99	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
SEZIONE XVI Altri crediti d'imposta	**RU100**	Importo residuo						6 ,00
	RU101	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Irpef 3 ,00	Imposta sostitutiva 4 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00	
	RU102	Credito d'imposta riversato						,00
	RU103	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
SEZIONE XVII Creditori verso EFIM	**RU104**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						5 ,00
	RU105	Credito rimborsato						,00
	RU106	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Irpef 3 ,00	Iscrizione a ruolo 4 ,00		
	RU107	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
SEZIONE XVIII Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	**RU108**	Valore delle attività cedute						,00
	RU109	Credito d'imposta spettante nel periodo						,00
	RU110	Credito utilizzato ai fini Irpef						,00
	RU111	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
SEZIONE XIX Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir	**RU112**		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto partecipato 3			Importo ricevuto 4 ,00
	RU113		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto partecipato 3			Importo ricevuto 4 ,00
	RU114		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto partecipato 3			Importo ricevuto 4 ,00
	RU115		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto partecipato 3			Importo ricevuto 4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO FC
Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Dati identificativi della CFC

	Campo	
FC1	1 Denominazione	
	2 Codice identificativo estero	3 Data di chiusura esercizio
	4 Sede legale, indirizzo	5 Cod.Stato estero
	6 Sede della stabile organizzazione, indirizzo	7 Cod.Stato estero

Dati relativi al controllo

8 Tipologia controllo	9 Controllo indiretto	10 Codice fiscale controllante

SEZIONE II Determinazione del reddito

Variazioni in aumento

Rigo	Descrizione	Importo
FC2	**A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**	,00
FC3	**B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**	,00
FC4	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	,00
FC5	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	,00
FC6	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	,00
FC7	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	,00
FC8	Interessi passivi indeducibili	,00
FC9	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	,00
FC10	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies)	,00
FC11	Erogazioni liberali	,00
FC12	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	,00
FC13	Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
FC14	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)	,00
FC15	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	,00
FC16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	,00
FC17	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	,00
FC18	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	,00
FC19	b) per rischi su crediti (art. 71)	,00
FC20	c) per rischi di cambio (art. 72)	,00
FC21	d) per altre finalità (artt. 73 e 103)	,00
FC22	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	,00
FC23	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis	,00
FC24	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-bis)	,00
FC25	Altre variazioni in aumento	,00
FC26	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	,00

Variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Importo
FC27	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	,00
FC28	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	,00
FC29	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
FC30	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	,00
FC31	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	,00
FC32	60% degli utili distribuiti da società collegate, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	,00
FC33	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi U.E. (art. 96-bis)	,00
FC34	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo	,00
FC35	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-ter)	,00
FC36	Altre variazioni in diminuzione	,00
FC37	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	,00
FC38	**REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	,00
FC39	Erogazioni liberali	,00
FC40	**REDDITO**	,00
FC41	Perdite del periodo d'imposta precedente	,00
FC42	Reddito imponibile	,00
FC43	**PERDITA**	,00
FC44	Imposte pagate all'estero dalla CFC	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

SEZIONE III Perdite non compensate	**FC45**	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
	FC46	Perdite relative al periodo d'imposta precedente	,00
	FC47	Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 102, comma 1-bis)	,00

SEZIONE IV Imputazione del reddito e delle imposte pagate da CFC		Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
	FC48	1	2 %	3 ,00	4 ,00
	FC49			,00	,00
	FC50			,00	,00
	FC51			,00	,00
	FC52			,00	,00
	FC53			,00	,00
	FC54			,00	,00
	FC55			,00	,00
	FC56			,00	,00
	FC57			,00	,00

SEZIONE V
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome | Nome

Codice fiscale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZ

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERIODO D'IMPOSTA 2003

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2004, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2004 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2003 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344.
Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel 2003.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2004", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai fini dell'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Imposte sui redditi

Indicare:

– nel **rigo Q01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un medico per prestazioni rese da un altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Q02**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2. i consumi di energia elettrica;
3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo Q10;

– nel **rigo Q03**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo Q04**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall'art.2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

– nel **rigo Q05**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

– nel **rigo Q06**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno**,** invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel **rigo Q07**:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel **rigo Q08**:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

– nel **rigo Q09**, l'ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo P03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel **rigo Q10**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo Q11**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
– nel **rigo Q12**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo Q13**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo Q14**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2003, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  1. operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
  2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel **rigo Q15**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo Q16**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  1. alle cessioni di beni ammortizzabili;
  2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Indicare:
– nel **rigo Q17**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2003 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Indicare:

– nel **rigo Q18**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo Q19**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo Q20**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo Q21**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo Q22** deve essere riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PARAMETRI PROFESSIONI
2004
AGENZIA DELLE ENTRATE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

CODICE FISCALE

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 2004

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 1993

SEZIONE I
Elementi contabili

	Imposte sui redditi	
Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
Q02	Consumi	,00
Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
Q10	Altre spese	,00
Q11	Compensi dichiarati	,00
	Imposta sul valore aggiunto	
Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
Q13	Volume d'affari	,00
Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
Q15	IVA sulle operazioni imponibili	,00
Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
	Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi	
Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata

	Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati	
Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PERIODO D'IMPOSTA 2003

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2004, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2004 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2003 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344.
Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2003.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2004", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da tre sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Nel modello, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Imposte sui redditi

Indicare:

– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
 Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
 Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
 A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
 Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

– nel **rigo P13,** l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
  – i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

  Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
  I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993.
  Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
  Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
- nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2003, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
- nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72, (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

Indicare:
- nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2003 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

Indicare:

– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

04A03312

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403046/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RICEZIONE DI INSERZIONI DA PUBBLICARE SULLA PARTE SECONDA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

località	libreria	indirizzo	pref.	tel.
ALESSANDRIA	LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI di CAMPARI NICOLETTA & C. SAS	Corso Roma, 122	0131	252363
ANCONA	LIBRERIA FOGOLA di P. FAGNANI & C. S.N.C.	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606
AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI di GORI ENNIO & C. S.A.S.	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722
AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di CAPONE R. & C.	Via Matteotti, 30/32	0825	30597
BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665
BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM S.R.L.	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580
BOLOGNA	LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048
BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752
CAMPOBASSO	DIEM LIBRERIA GIURIDICA di TROMBETTA ELISEO	Via Capriglione, 42/44	0874	481298
CATANIA	S.G.C. ESSEGICI di AVETA ROSARIA & C. S.A.S.	Via F. Riso, 56/60	095	430590
CHIAVARI (GE)	CARTOLERIA GIORGINI S.A.S. di ROMOLO GIORGINI & C.	Piazza N.S. dell'Orto, 37/38	0185	311321
CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di DE LUCA S.N.C.	Via Asinio Herio, 21	0871	330154
COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA S.R.L.	Via Mentana, 15	031	262324
FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA S.N.C.	Via Cavour 44-46/R	055	2396320
GALLARATE (VA)	LIBRERIA TOP OFFICE S.R.L.	Via Torino, 8	0331	774522
GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. di A. TERENGHI e D. CERIOLI	Galleria E. Martino, 9	010	565178
GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA di EMMI GIUSEPPINA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877
LODI	LA LIBRERIA di D'ANDREA e POMPIGNOLI	Via Defendente, 32	0371	424874
MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vittorio Emanuele II, 11/15	02	865236
MILANO	FOROBONAPARTE S.R.L.	Foro Buonaparte, 53	02	8635971
MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO di ROTONDELLA V.N. & C.	Via Campanella, 24	080	3971365
MONZA (MI)	LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.	Via Mapelli, 14	039	322837
NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO S.A.S. di MAJOLO V. & C.	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765
NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA S.A.S.	Via Costa, 32/34	0321	626764
PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI di RUZZANTE GIUSEPPE	Via dell'Arco, 9	049	8760011
PARMA	MAIOLI S.R.L.	Via Farini, 34/D	0521	286226
PESARO	LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA S.R.L.	Via Mameli, 34	0721	23705
PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO S.A.S. di ZONI IRENE & C.	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342
PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI di GORI & C. S.N.C.	Via Ricasoli, 26	0574	22061
ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA MARIA PIA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303
ROMA	LIBRERIA GODEL S.R.L.	Via Poli, 46	06	6798716
ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056
SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028
VARESE	LIBRERIA PIROLA DI MITRANO RAULE	Via Albuzzi, 8	0332	231386
VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525
TRENTO	LIBRERIA DISERTORI S.N.C. DI BORTOLON MIRKO E GOBBI FRANCESC	Via Diaz - Casella postale 435 Trento	0461	981415

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE